LAmbaradan

ANNO 4 - N. 1
APRILE 2012

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% NE/VR.

L | A

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

Rivista semestrale, n. 1, anno 2012
Iscrizione Registro Stampa Tribunale di Verona n. 1844

Direttore responsabile Ferruccio Vendramini - iscr. Albo Giornalisti di Venezia n. 24746
Direttore editoriale Lamberto Lambertini
Capo Redazione Federico Cena

Stampa
Cierre Grafica
via Ciro Ferrari, 5 - Caselle di Sommacampagna (Verona)
tel. 045 8580900 - fax 045 8580907 - www.cierrenet.it

Un busto al Pincio. Ovvero: gli avvocati non sono tutti eguali

Sicuramente non è più di moda l'aspirazione ad aver un bel busto di marmo sui sentieri ombrosi del Pincio, preferendosi una fugace apparizione televisiva, che sia stata vista almeno dal nostro giornalaio.
Eppure quelle decine di busti mescolano il volgo e l'inclita e, come si può vedere nelle pagine che seguono, il primo prevale sul secondo.
Chi erano infatti V. Camuccini, S. Porcari, Carlo Consalvi?
L'ignoranza è sicuramente nostra ma pensiamo trattarsi di personaggi di grande notorietà in vita e nei primi mesi dopo la morte, ma altrettanto sicuramente destinati ad un oblio secolare, anche se figurano a pochi metri da Dante, Giolitti e Toti, inteso come Enrico con la sua stampella.
Come diceva in una sua poesia il principe De Curtis, in arte Totò, la morte è una livella, che eguaglia le diversità di ceto, bellezza, intelligenza, successo, denaro.
Spesso peraltro anche i provvedimenti del nostro legislatore vorrebbero essere una livella e non perché la legge non debba essere uguale per tutti, ma perché, a volte, non prende in esame diversità profonde, che esigerebbero trattamenti differenziati.
Per esempio: non si possono considerare gli avvocati e comunque i professionisti come tutti uguali tra di loro.
Tra gli avvocati, infatti, vi è una differenza profonda tra l'avvocato penalista e quello d'affari (ammesso che questa qualifica sia ancora utilizzabile, dopo l'uso che ne ha fatto C. Previti), tra l'artigiano solitario e il partner del grande studio, tra chi sale quotidianamente le scale del giudice di Pace e chi lavora in una sorta di acquario in cui non arrivano le tensioni sociali, né tantomeno le disfunzioni della giustizia.
Ci troviamo di fronte a professioni diverse, che hanno in comune la laurea in giurisprudenza, un esame di stato particolarmente inutile e nulla più.
Per alcuni è indispensabile la perfetta padronanza della lingua inglese, uno studio composto da molti professionisti, in modo da garantire l'applicazione rapida ed efficace a questioni molto impegnative e che richiedono l'analisi di montagne di documenti, l'assistenza di

SOMMARIO

- Un busto al Pincio. Ovvero: gli avvocati non son tutti uguali 1
- Arringa in difesa della contessa Maria Tiepolo (8 novembre 1913) *di Orazio Raimondi* 5
- Scritti vari *di Salvatore Satta* 17
- Pettola avvocato, Pettola! non Azzeccagarbugli! *di Alessandro Manzoni* 33
- L'unificazione del Veneto all'Italia e l'avvocatura veronese *di Claudio Carcereri de Prati* 38
- La sentenza Thyssen: un aiuto per far fronte all'ingegneria approssimativa della mente *di Luciano Butti* 44
- Debitore a vita? *di Luca Toninelli* 50
- L'avvocato in Laguna: ovvero il conflitto societario nel Veneto ed il costituendo Tribunale delle imprese *di Lamberto Lambertini* 61
- Le incerte vie della risarcibilità del danno non patrimoniale da morte dell'animale d'affezione *di Matteo Salvatore* 63
- Ordinanze in materia di inibitoria di assemblea di società 73
- "L'indennità di esproprio alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali e art. 42 bis - profili applicativi" *di Paolo Caucchioli* 76
- Il fallimento per debiti d'imposta *di Jennifer Adami* 93
- Lezioni di filosofia ...per gli amici troppo indaffarati 98
- L'eterogenesi dei fini processuali *di Giuseppe Perini* 100
- L'applicabilità dell'art. 36, comma 1-bis, del D.L. 112/2008 agli atti di costituzione di usufrutto o di pegno *di Davide Pachera* 104
- Romeo e Giulietta *di Fiorenzo Festi* 107
- Il discutibile patrono degli avvocati veronesi ed il discusso ruolo di un rappresentante della professione *di Perfidio Vanti* 109
- Digiunare a Vicenza ovvero: elogio del fuori porta *di Rene Gourmant* 115

centralino e di una segreteria per un lungo arco della giornata e l'apertura dello studio in sintonia con gli orari dei paesi stranieri, a volte di altri continenti.
Peraltro non serve una lingua straniera (nei nostri tribunale penali si tratta spesso di parlare la lingua degli immigrati), non serve un grande apparato di studio, può bastare un cellulare sempre acceso ed un indirizzo e-mail.
Siamo di fronte a due soggetti quasi antropologicamente diversi.
Ed allora avremo effetti totalmente diversi quando andiamo ad eliminare le tariffe professionali ed i minimi tariffari, quando prevediamo società di capitali per i professionisti, quando si vanno a formare i tribunali per le imprese.
Infatti, decidere di eliminare le tariffe professionali può essere indifferente per chi è abituato a contrattare con il cliente la *retainer* e la *success fee*, ma non è affatto indifferente per chi tratta con il cittadino poco abituato ai rapporti con studi professionali e che si propone di ottenere giustizia per valori economicamente non rilevanti.

La tariffa minima non era forse una gran salvaguardia, anche perché chi lavora con quel livello di remunerazione farebbe meglio a cercare qualche altra occupazione più redditizia, l'idraulico per esempio.
Prevedere poi una società di capitali per le professioni forensi può essere sicuramente di stimolo, giacchè crea le condizioni per un maggior finanziamento di quelle vere e proprie imprese che possono essere gli studi legali, non solo grandissimi, ma anche mediograndi, ma anche medi.
Contemporaneamente però può spingere le grandi imprese (e non solo quelle bancarie) a esternalizzare (come si dice con un brutto termine, purtroppo molto diffuso) il servizio legale, creando una struttura capace di competere sul mercato e che ha, come base di riferimento, quegli avvocati fino a qualche tempo fa dipendenti ed oggi beneficiati dal rapporto con la casa-madre e pronti a ricevere mandati anche da terzi.
Così concentrare presso le Corti d'appello il Tribunale delle imprese significa rendere la vita molto difficile a chi ha una struttura ridotta e non abita nel capoluogo di regione.
Si dirà: questo è un futuro che è già presente e che impone alta specializzazione, concorrenza ad ogni livello e senza protezione, potere contrattuale con i clienti, gradi o piccoli che siano.
Può darsi, anzi forse è vero, che queste siano le esigenze di modernizzazione della professione.
È altrettanto vero però che questo può significare espellere dall'attività libero professionale una parte considerevole degli avvocati italiani.
Si dirà che questo non è un gran male, giacchè gli avvocati italiani sono troppi.
Con il che si dimenticherà l'impatto sociale di una proletarizzazione di coloro che, solo qualche anno fa, erano ceto medio e per questo mantenevano con un certo decoro la famiglia e se stessi.
Preferiamo di gran lunga le scelte dell'ASLA (Associazione tra gli Studi Professionali Associati) che vorrebbe che all'albo rimanessero iscritti soltanto coloro che hanno un reddito sufficiente per mantenere uno studio e se stessi, con attestazione da parte dell'Ufficio imposte sulla veridicità dei dati di reddito dichiarati.
Se occorre essere drastici, facciamolo almeno nell'interesse del nostro paese e quindi colpendo coloro che fanno dell'evasione una regola quotidiana.
Se dobbiamo modernizzare la professione, per rendere un servizio migliore al cittadino, dobbiamo forse

capire che la diversità tra gli avvocati non è solo un dato negativo.
Se non vi fosse l'avvocato di paese, che fa un po' di tutto e che si accontenta di parcelle modeste, chi potrebbe costituire il filtro tecnico necessario tra il cittadino e la giustizia?
Se non vi fossero decine di migliaia di giovani che fanno i difensori di ufficio e che assolvono ai compiti del gratuito patrocinio, chi difenderebbe gli imputati senza mezzi economici?
E così via chiedendo chi farebbe da vero e proprio ammortizzatore nella società, come fanno decine di migliaia di avvocati.
Non discutiamo allora dell'opportunità di essere tutti uguali e avere tutti un busto al Pincio.
Discutiamo su come si realizza questa utopia, senza distruggere culture professionali e vite umane, realizzazioni professionali e aspettative pensionistiche.
Si dirà che è impossibile. E non è vero.
Che cosa succederebbe infatti se pensassimo ad una "separazione delle carriere" tra chi svolge l'attività legislativamente protetta (oggi purtroppo ridotta alla difesa nel processo) e chi invece fa consulenza, contratti, assistenza stragiudiziale.
Ai secondi si adatta la contrattazione diretta con il cliente sulla tariffa e la società di capitali. Ai primi invece occorre una qualche protezione, sia tariffaria che di esclusività nello svolgimento di un incarico che la nostra costituzione prevede e protegge.
Ma si dirà: vi sono anche cause molto rilevanti, che negli ultimi anni hanno consentito alle cosiddette grandi *law firm* di sopravvivere alla scomparsa della finanza strutturata e di altri lucrosi incarichi.
Bene! Qual è il problema?

Si formeranno studi di *litigators* più attrezzati, mentre la grande maggioranza di chi sale ogni giorno le scale del tribunale resterà nel suo studio, con il medesimo decoro e la stessa utilità sociale di tutti gli altri che continueremo a chiamare unitariamente avvocati, anche se diversi tra loro.

ITALIA
FLOTTE RIUNITE GENOVA
SERVIZI ESPRESSI DI LUSSO
MEDITERRANEO-NORD
AMERICA-SUD AMERICA-
CENTRO AMERICA-SUD
PACIFICO-AUSTRALIA-
1933

ORAZIO RAIMONDI

Arringa in difesa della contessa Maria Tiepolo (8 novembre 1913)

Da "*La parola alla difesa*", curata da Nicola Foschini, Giuffré, 1976, ricaviamo l'arringa dell'avv. Orazio Raimondi, tenuta l'8 novembre 1913, in difesa della contessa Maria Tiepolo, accusata dell'omicidio di Quintilio Polimanti, attendente del capitano dei bersaglieri Oggioni, marito della contessa.
La Oggioni sosteneva di essersi difesa a tutela del proprio onore, avendo subito diversi tentativi da parte del Polimanti.
Nella sentenza di rinvio a giudizio, la nobile e bellissima contessa Tiepolo veniva accusata di omicidio volontario premeditato, sulla base di una asserita relazione d'amore tra lei e il defunto Polimanti.
Dopo l'arringa dell'avv. Raimondi, la contessa venne assolta per aver commesso il fatto per sua legittima difesa.
Il tono usato dal Raimondi è sicuramente molto aulico, ma la lettura si rivela di assoluto interesse.

***

Signor presidente, signori giurati,
L'arte della parola è l'unica arte che non si coltivi per sé soli.
L'arte della parola ha bisogno del pubblico, che è la nostra costante preoccupazione. Può il musicista, quando l'animo suo accoglie le arcane ispirazioni, suscitare dal cavo degli strumenti le melodie che giacevano in fondo ad essi in solitudine mesta e profonda. Può il pittore, può lo scultore darci il capolavoro –nella esaltazione della sua fantasia – che plachi la febbre ardente di un ideale artistico lungamente inseguito.
L'oratore ha bensì dei colloqui con se stesso, ha dei profondi dialoghi con la propria coscienza, ma egli non fa discorsi se non ha un pubblico davanti a sé. L'oratore che prova la sua immagine dinanzi allo specchio non è un oratore: è un istrione. Ma vi sono due pubblici in quest'aula: vi è quel manipolo di uomini i quali hanno avuto dalla società affidato un incarico terribile e pio; e sono i soli uomini che qui dentro non abbiano cercato né emozioni, né vantaggi, né vanità!
L'aula della giustizia è stata definita un tempio; ma non sono i fedeli quelli che vengono a pregare: sono i farisei!
L'aula della giustizia somiglia ancora ad un circo, e nell'agonia del gladiatore, se non vediamo sprizzare della macchie di sangue, vediamo scorrere torrenti di saliva spesso avvelenata. Chi vi cerca la rinomanza e la fama, chi la più volgare soddisfazione della *réclame*! Voi soltanto, cittadini giurati, non cercate altro se non la risposta al grave e tormentoso quesito in cui la causa si riassume.
Dell'altro pubblico io mi preoccupo meno. Le impressioni dell'altro pubblico non contano; le impressioni di esso non pesano sulla vostra bilancia di precisione, perché ciò che conferisce prestigio al giudizio è il senso della responsabilità. Vi sono due giudici irresponsabili: il sovrano ed il popolo; ed io dei giudici irresponsabili sono tratto a diffidare. Quanti che nel pretorio, quanti che sulla porta dei caffè, quanti che nei domestici conversari gridano *raca* od *osanna*, muterebbero il loro atteggiamento se fossero all'improvviso portati sul banco dei giudici.
È la responsabilità, che trasforma il nostro pensiero; è la responsabilità che fa sacro ed augusto il nostro giudizio. Ed io mi preoccupo meno dell'altro pubblico – il *grande pubblico* – giacché esso non insegue il *perché Quintilio Polimanti fu ucciso*; esso non cerca di sapere se al di là di quelle sbarre di ferro v'è una colpevole o una innocente, ma si appassiona morbosamente ad un'altra ricerca più spietata e più omicida: sapere cioè se si scoprano finalmente le fila dello scandalo; sapere se colei che fu chiamata *contessa* perché il boccone fosse più ghiotto alle fauci di tutti coloro che di scandali sono affamati, ha giaciuto nel talamo col giovane attendente. Il pubblico – che in fondo è buono perché la folla è sempre generosa ed altruista, anche nei suoi eccessi, anche nelle sue ingiustizie – il pubblico avrebbe perdonato a lei, discendente di dogi, come perdona alla sartina che ha revolverato lo studente, come perdona alla serva che vetrioleggia il pompiere, se quella donna fosse venuta nella gabbia col capo cosparso di

cenere, ed avesse narrato i particolari di quella tresca che esso, il pubblico, vorrebbe godersi; se quella donna si fosse inginocchiata ai suoi piedi, se fosse apparsa supplice e contrita ed avesse sciorinato ebbrezze di intimità inesistenti... Ma il pubblico non le ha perdonato d'avergli conteso questa soddisfazione, non ha perdonato che ella osasse negare, quando la moltitudine sperava di vederla confessa. Ed a misura che il processo si svolgeva, che le fantasie e le insinuazioni di cui era stato avvelenato durante sei mesi si venivano disciogliendo alla luce ed al calore del dibattimento (queste aule hanno un immenso potere rivelatore!) e scomparivano gli indizi della sua colpa, gli elementi più preoccupanti della sua reità, il pubblico diventava più atrabiliare, più ostile, più feroce. Perché il pubblico perdona tutto e tutti, tranne che gli sia strappato l'oggetto della sua inferma e bramosa curiosità Lasciamo dunque da parte le manifestazioni popolari, spontanee o provocate, perché sono manifestazioni di incompetenti. Lasciamo da parte le discussioni della stampa, a cui, dimentichi della loro funzione, hanno creduto di scendere anche dei magistrati. Sappiano i magistrati che non è soltanto dal rigore della gerarchia, non è soltanto dalla libertà delle loro associazioni, ma è dal sacrario della loro coscienza che deve ispirarsi la loro condotta. Triste giorno per la magistratura e per il paese quello in cui voi, signori magistrati, aveste bisogno di apprendere dai vostri superiori o dai vostri inferiori i fini ed i modi della vostra missione! Giorno ancora più triste di quello in cui i magistrati avessero bisogno di rivendicare, col numero e con la forza, la loro libertà.

E la condanna avete chiesto a nome della memoria del morto. Ora io nego che qui si sia difesa la memoria del morto. Non si difende la memoria del morto quando si vanno ricercando nelle bettole e nei trivi i compagni di sollazzo, perché vengano a ripetere tutte le più oscene diffamazioni. Non si difende la memoria del morto quando, per domandare ai giurati che riconoscano che egli è stato veritiero, si domanda che riconoscano ch'egli è stato infame. Il vero è che si è chiesta la condanna non per la pietà suscitata dal morto, ma in odio ai vivi! La pietà per la vittima è il vecchio artifizio retorico del pubblico ministero, che stanca la commedia della giustizia. Se Quintilio Polimanti tornasse dall'altro mondo e fosse imputato di oltraggio al pudore, vedreste spegnersi la pietà dell'accusa. La pietà per il morto è l'ultima espressione della ferocia di quelli che hanno chiuso l'animo ai palpiti della pietà umana. Si difende invece la memoria del morto quando si attribuisce a lui un peccato che, in sostanza, suscita tutte le indulgenze; quando si attribuisce a lui, esposto nei contatti di una casa ristretta, a tutte le tentazioni della carne ed a tutte le seduzioni della bellezza, un atto di concupiscenza che non cessa di essere umano, se anche violento. Si difende la memoria del morto, quando ci si rende conto dell'esuberanza dei nostri vent'anni, quando ci si rende conto delle simpatie stimolanti, quando noi poveri nati umani riconosciamo la grande parte che nella nostra vita è riserbata alla *fatalità*! Diversamente la memoria del morto, o illustri avversari, non si riabilita.

Noi abbiamo due ordini di prove contro di noi: prove orali e prove documentali. Le prove orali si riducono ad un solo testimonio: Quintilio Polimanti. Non siamo noi, o avversari, che siamo ricorsi al comodo sistema di far parlare i morti: era una necessità della causa troppo impellente questa, perché non ci armiamo di diffidenza verso coloro che se ne fanno privilegio.

Bisognava, non dimenticate – costi quello che costi – dare la prova che questa donna aveva tradita la fede coniugale, che questa donna è l'ultima delle sgualdrine. Le indagini sulla vita balneare avevano deluso la famiglia Polimanti. La tresca col dottor Vagliasindi

era stata relegata fra le insinuazioni arrischiate. Della tresca coll'ordinanza non vi erano prove, non vi erano indizi. Bisognava queste prove, questi indizi fornirli all'istruttoria, propiziata di quando in quando da fogli di lume che indicavano i testimoni presunti di Polimanti. E allora, se i vivi tacciono, parla il morto che è cosa molto più agevole e senza pericolo. E il morto si fa parlare al paese nativo, nella bettola di Mario Cloverio; si fa parlare per mezzo dei soldati, degli *chauffeurs*, degli amici, di tutti quelli che incontra; di tutti quelli che egli cerca, che saranno ben disposti a dar prova di amicizia alla madre, al fratello, al cugino, ai parenti. Ed io mi assumo di dimostrare, o cittadini giurati, che tutto il racconto è un tessuto di falsità; falsità del morto o dei vivi; falsità obiettive, e materiali, che io, per allontanare dalla discussione qualunque asprezza, qualunque punta iraconda, preferisco ritenere come un fenomeno di suggestione e di falsa memoria in cui i vivi sono involontariamente caduti, nell'intento legittimo e santo di vendicare il loro congiunto.

Non rimane che un romanzo fantastico, un'accusa invereconda di cui è stata nutrita la lunga vigilia di questa povera donna.

E abbiamo un altro episodio culminante: povera donna! Tra tutte le sue sventure, le era riserbata quella orribile di abortire in carcere vegliata da un guardiano e, all'ultim'ora – soltanto quando l'emorragia dilagava – assistita da una levatrice. Si è implacabilmente indagato per stabilire se l'aborto fosse stato procurato. Ed è successo di questo episodio come. di tutto il resto. Dello scandalo dei bagni rimane il supposto discorso del cancelliere Zucca; dello scandalo Vagliasindi rimane la possibilità di stabilire sì e no un equivoco telegrafo ottico tra l'ufficio del Vagliasindi e la finestra della casa Oggioni: dell'aborto procurato rimane disgraziatamente… l'aborto.

Io ammonivo, semplice, remissivo, come son talvolta in questi casi.. – non lo sono *generalmente*, procuratore generale, perché sono per temperamento vivace e battagliero quando giuoco la mia pelle, e mi freno soltanto quando giuoco la pelle degli altri: ed io ho sentito che se durante questi lunghi giorni di tortura avessimo finalmente levato la voce, una voce di protesta indignata; se di fronte all'eccessiva crudeltà degli accusatori avessimo mandato dal nostro banco con cuore profondamente esacerbato, il grido della umanità inorridita dinanzi allo spettacolo della giustizia divenuta cannibale, si sarebbe gridato che la contessa passava spavalda auspicando il preparato trionfo… – io dunque ammonivo, con tono supplice: ma che giova alla causa di sapere se ha abortito per disgrazia o ha abortito per manovra? che influenza può questa circostanza spiegare sugli avvenimenti anteriori all'otto novembre? e per dire e per supporre che l'aborto sia stato procurato quale interesse attribuire alla prigioniera, che valesse la pena di farle rischiare, in questo periglioso cimento, insieme colla vita in germe anche la vita sua? Non abortendo ella poteva venire in giudizio con una gravidanza di origine indeterminata o indeterminabile; abortendo ella consegnava ai suoi accusatori, ai suoi giudici, ai periti, 1'*oggetto* della perizia giudiziaria. Il santo dolore della maternità si tramutava, nelle carte del processo, in un vigile strumento inquisitoriale per deprimerla e per umiliarla. Quale più grande e più orrenda sventura di quella di vedere stroncato il frutto delle nostre viscere? Perché sono cari i bimbi che sono nati; sono cari i bimbi che sono morti, ma sono anche cari i bimbi che non nacquero e non morirono, perché è sempre uno strazio vedere allontanarsi la testa di un bimbo su cui raccogliere quella immensa tenerezza della quale altrimenti l'umanità non saprebbe che fare. E lei lo ha veduto, il feto nelle carceri; lo ha veduto in mano ai periti; lo ha veduto sul banco del presidente; e quel feto che le ricordava i suoi dolori e le sue torture, dal fondo dell'albanella, le avrebbe gridato anche la sua vergogna e la sua infamia.

Per dare ragione all'attendente si dovrebbe ammettere che i periti si sono sbagliati di un mese quando hanno stabilito l'età del feto; si dovrebbe ammettere cioè che i periti sono stati miopi, poiché è impossibile confondere un feto di meno di tre mesi, con uno di quattro mesi e più di vita: impossibile per la lunghezza e per il peso del feto. Né è vero che la gravidanza sia stata tenuta segreta come una vergogna.

Io non sono credente in nessuna forma di religione rivelata, ma credo che il «cosmo» non sia un insieme di pezzi staccati, guardando i quali aggirarsi confusi in una rotazione universale, si compiace e si diletta la fantasia dello scettico. No. Il nostro mondo deve ubbidire ad alcune leggi, che non sono meno reali e consistenti perché sono alla nostra coscienza ed al nostro intelletto insondabili. Ci deve essere qualche cosa o *Qualcuno* che veglia sopra la sorte degli innocenti, perché non è possibile che sia solo opera del caso: deve essere opera di un Dio che ha permesso, mentre si accavallavano le calunnie, mentre la donna si sgravava del feto, e ancora il sibilo viperino di quelli che le urlavano alle calcagna andava insinuando e ripetendo: «adultera, sgualdrina, infedele!» potesse la scienza dell'uomo fatta adulta, potesse l'arte dell'uomo irrobustita dalla quotidiana esperienza, attraverso quelle

membra ancora informi di un feto che non ha vagito, trarre la dimostrazione evidente e documentata della sua incolpabilità. Rimangono quelle che si chiamano le prove documentali.

Qui la parte civile ed il pubblico ministero (non dirò il pubblico accusatore perché non voglio farmi riprendere dal mio cortese ed autorevole contraddittore) hanno fatto come hanno potuto: si sono valsi dei documenti che ci sono e si sono valsi di quelli che non ci sono. I versi più belli sono quelli che non sono stati mai scritti; così i documenti più schiaccianti sono quelli che non sono mai esistiti.

Ma noi abbiamo anche, a nostro vantaggio, un documento che emana dallo stesso Polimanti. Quintilio Polimanti scrive. Scrive male, ma scrive, e scrive molto. Noi abbiamo questa lettera in bella e brutta copia (veramente son brutte tutte e due!) per la quale hanno menato tanto scalpore i nostri avversari. La prima copia comincia con queste parole: «È tanto tempo che volevo inzaldarmi a scrivere a lei qualche letterina, ma avevo tanta paura di lei». E poi il soldato corregge, nella seconda minuta: «Ho atteso questo beato giorno per svelare un poco il mio sentimento». Dunque fino a *questo* giorno egli *non si era inzaldato* a scrivere letterine; fino a *questo* giorno beato l'uomo reduce dalle fatiche erculee del febbraio e del luglio non aveva ancora versato la piena dei suoi affetti e del suo vigore; non solo, ma neppure aveva versato i suoi sentimenti alla persona che trattava col *lei*. E questa lettera è dei *primi di settembre*. Non è possibile alcun dubbio.

…così, per questa voce che viene dalla tomba, noi abbiamo la certezza che fino ai primi di settembre Quintilio Polimanti non aveva scritto alla signora e non aveva ricevuto dalla signora alcuna lettera. E poiché di questa lettera alla *dolce creatura* io mi preoccupo, dopo di avere dimostrato che il materiale probatorio, per quanto si attiene ai documenti, non comprendeva nessuna lettera di poi scomparsa (e scomparsa non si saprebbe come) dopo di avere dimostrato che questa lettera distrugge la supposizione di una corrispondenza diversa e più diffusa delle tre cartoline che sono in atti, consentitemi una semplice considerazione per dimostrare che essa esclude la supposizione di una tresca. Signori, le lettere non sono la espressione della verità storica e neanche della verità come intimamente noi la sentiamo. L'uomo col foglio di carta innanzi si trasforma, si suggestiona. Si trasformano e si suggestionano gli uomini che scrivono le loro *Memorie* in epistolari diretti alla posterità, come si suggestiona e si trasforma l'uomo modesto che, sedendo al suo tavolino, esprime il proprio pensiero ed il proprio sentimento. Per abitudine l'uomo, scrivendo, diventa più espansivo, più idealista, più sentimentale. È raro che vi sia un uomo innamorato il quale non risponda a questa definizione: «l'innamorato è ciarliero e sentimentale». È raro che un innamorato non obbedisca a queste leggi d'effusione psicologica! Ed è raro che un innamorato non ciarli di suicidio. Ma badate: chi parla di suicidio è l'innamorato alla vigilia, non l'innamorato del domani. Il possesso ripetuto e prolungato attutisce la intensità delle sensazioni, diminuisce la vigoria della passione, sia una passione ideale o sia una frenetica esaltazione dei sensi. Dopo le lunghe notti che sfiniscono, descritte dai vari Stringhini coi più crudi particolari realistici, illustrate con richiami … o parigini o inglesi (i parigini dicono che quegli … articoli vengono dall'Inghilterra e l'Inghilterra dice che vengono da Parigi né si è mai potuta definire questa lunga contesa, al pari di quella sorta intorno ad un certo male che dagli Angioini in poi i napoletani chiamarono «mal francioso» ed i francesi chiamano male napoletano) l'uomo non ha più l'immagine letteraria del suicidio. L'uomo che si suicida, o si suicida sulla carta, è l'uomo che non è ancora arrivato. Negli epistolari amorosi (oh mio Dio! io non credo di essere un uomo né pericoloso né compromettente; se mai non ho compromesso che me, e molto mi sarà perdonato perché molto ho scritto!) negli epistolari amorosi si parla di morte e di suicidio quando il frutto non è stato raccolto. Dopo viene la sazietà, qualche volta amara, qualche volta con sapore di rancido; dopo viene, col tedio, il disgusto del tempo perduto; dopo, all'indomani della battaglia, poiché l'uomo insegue le larve delle illusioni e trova in fondo che nulla vale la pena di nulla a questo, negli epistolari amorosi, siano pure presi in prestito dai *Segreti Galanti* compilati per uso dei caporali e delle ancelle, non c'è posto per le malinconie romantiche. Non esiste esempio in tutta la letteratura di uomo che brandisca, sia pure per una metafora letteraria, l'arma crudele, quando sono passati i sogni deliranti. Ora, Quintilio Polimanti… mio Dio… sì era in complesso un buon ragazzo, con i suoi difetti, con le sue qualità, ma era un ciarliero, un pettegolo, un millantatore, un uomo che, qualunque fosse la verità, indubbiamente si è compiaciuto di trascinare nel fango il nome d'una donna, ed il nome del suo ospite in tutti i trivii di San Remo. Peccato cui indulgiamo, questo; peccato che scusiamo alla giovane età, colla baldanza del bersagliere, colla scarsa educazione, coll'ingenuità campestre cresciuta su quelle colline marchigiane che sono un ornamento della nostra Italia (l'Italia ha regioni che sono tutte belle, nobili, gloriose) … ma…

Diritto 24

Omologato l'accordo di ristrutturazione di Unitessile assistita dallo Studio legale Lambertini & Associati

Il Tribunale di Treviso omologa l'accordo di ristrutturazione di Unitessile assistita dallo Studio legale Lambertini & Associati.

Il piano di ristrutturazione del passivo di circa 60milioni di euro prevede tra l'altro la cessione del ramo IANA a Oviesse del Gruppo Coin, la cessione degli immobili industriali e un accordo di transazione fiscale di circa 17,5milioni di euro.

Unitessile S.p.A., storica azienda tessile del trevigiano, ha ottenuto ieri dal Tribunale di Treviso l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione concluso con alcuni dei suoi creditori.

Il piano predisposto dalla società prevede la cessione a Gruppo Coin dell'intera rete vendita (oltre 400 negozi) di abbigliamento per bambini a marchio IANA, la cessione delle società detenute in Romania e Moldavia ad un investitore estero, la cessione di parte degli immobili industriali a Venegazzù S.p.A, l'accordo di dilazione con le banche e con l'Agenzia delle Entrate che ha accettato la proposta di transazione fiscale.

La famiglia Palla, proprietaria del 50% di Unitessile, continuerà l'attività imprenditoriale in capo alla società EllePi S.p.A., titolare dell'omonimo marchio di abbigliamento intimo per l'infanzia, mentre i soci Roberto e Stefano Soldera proseguiranno con l'attività immobiliare.

L'accordo di ristrutturazione concluso da Unitessile è stato fortemente voluto dalla proprietà che è intervenuta finanziariamente a sostegno del piano al fine di prevedere un integrale soddisfazione dei creditori sociali e quanto più possibile il mantenimento dei posti di lavoro.

L'accordo raggiunto con Coin e la continuazione dell'attività di EllePi permettono, infatti, il mantenimento di buona parte dei livelli occupazionali in un periodo di congiuntura economica negativa anche per l'area trevigiana.

Il Presidente di Unitessile Giancarlo Palla ha evidenziato che la famiglia ha voluto evitare che la crisi finanziaria che ha colpito la società si potesse risolvere in una procedura concorsuale ed ha così operato al fine di raggiungere un accordo con tutti i principali creditori e con i soggetti economici interessati a rilevare alle varie attività sociali.

Unitessile è stata assistita nell'intera operazione dallo Studio legale Lambertini e Associati con un team coordinato dall'avv. **Debora Cremasco (in foto)** che con gli avv. **Nicola Grigoletto e Francesco Stocco** ha seguito la ristrutturazione del debito e le operazione di cessione di azienda e società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

Quintilio Polimanti era una creatura *modesta*: direi volgare, se non temessi di mancare di riguardo alla sua memoria. I discorsi che ci hanno riferito di lui son lì e non sono discorsi eleganti; tanto è vero che, se mi attentassi a riprodurli, se anche circonfusi di veli, il presidente farebbe sgomberare la sala. E bene, pare a voi che Quintilio Polimanti, scrivendo ai primi di settembre – cioè diciotto giorni dopo il distacco dalla signora ed un mese prima, del ritorno di lei – non avrebbe detto nella sua lettera, come nella canzonetta malinconica che i rapsodi si accompagnano, strimpellando, colla chitarra: «non ti ricordi i baci che mi hai dati?».

Da per tutto egli penetra in quella lettera; ma l'uomo che nella lettera fa un minuzioso inventario notarile della casa dove abita la donna amata, l'uomo che incomincia dalla porta, prosegue col ritratto, si indugia nella camera della signora, passa nello stanzone, si spinge nella camera da lavoro, quando il letto sul quale, attraverso la serratura, fu testimone delle gioie carnali della sua padrona, il letto sul quale si abbandonò quando venne... sedotto e stregato nell'incontro mattutino – secondo Paride Polimanti – nelle ore successive – secondo Mario Cloverio – dice forse: «è questo il letto sul quale ricevetti le tue carezze!?» Dice forse: «è questa la camera in cui ci siamo abbracciati, è questo il luogo dove è iniziato il nostro amore che io sento sarà senza fine sopra la terra!?» Niente, niente. Egli si commuove guardando il letto dove la sua signora dorme e vi getta le sue lagrime di tenerezza, metaforiche e letterarie anche quelle; egli riprende nello stanzone da lavoro «fra lo strazio ed il dolore» il libro che stava osservando *quel giorno*; egli si ricorda le cose che aveva divulgato ed illustrato. Né quella frase può essere presa per una reticenza pudica, perché essa non è in accordo col suo carattere, perché egli era avvezzo a deliziarsi nei discorsi più scostumati, a soffermarsi sui più lubrici particolari. Se un *fatto* … concreto ci fosse stato, egli, che non era né un timido né un riservato, non si sarebbe accontentato di un'allusione discreta, ma lo avrebbe invece rievocato senza pudibondi sottintesi. Siamo ai primi di settembre, signori giurati. Io non leggo più quella lettera, che fu letta sino alla sazietà, e domando a voi: quello scritto dal quale echeggia qualche palpito di passione, sia pure simulata, esprime la passione dell'uomo che è già soddisfatto e pasciuto, o la passione di un uomo che non è ancora arrivato? Sicuro, quella lettera fu, nel pensiero di Quintilio Polimanti, indirizzata alla signora Tiepolo: fosse essa destinata ad essere spedita, o fosse destinata a rimanere come lo sfogo solitario di un amante disperato, scrivendo quella lettera egli pensava alla sua signora, egli parlava per la sua signora.

Ora, dato il temperamento di lui, dati i suoi discorsi precedenti, dati i fatti da lui conclamati, io assumo – e credo di assumere il vero – che quell'uomo, il quale aveva scarsa attitudine a maneggiare la penna, che non era abile e destro nello scegliere metafore e non possedeva tutte le ricercatezze stilistiche indicate a *glisser* sui punti scabrosi, avrebbe in una delle righe rotto in una affermazione, da che parlava per lei! Una affermazione che sarebbe stata testimonianza del fatto compiuto, della tresca consumata... E notare, signori giurati, che quella lettera non è mai partita. Noi abbiamo una prima minuta, abbiamo una seconda copia. Bisognerebbe supporre che ve ne fosse una terza, per ritenere che fosse stata inviata; e bisognerebbe supporre che questa terza copia fosse andata ad Osiglia, dove l'arrivo della corrispondenza era un fatto straordinario; che la signora avesse avuto la audacia di mantenere una corrispondenza clandestina, di cui potevano facilmente diventar consapevoli gli impiegati postali; ed in fine che tutto questo avesse potuto verificarsi senza destare allarmi, senza destare sospetti. Saremmo nel mondo delle stranezze e delle favole, come nel mondo delle *Mille ed una notte*! Noi dovremmo credere, contro tutte le verosimiglianze, contro tutte le leggi logiche ed umane, che Quintilio Polimanti potesse uscire di casa senza essere veduto, potesse passate davanti al caffè senza che fosse scorto, potesse entrare in caserma senza che i compagni se ne avvedessero, potesse spedire lettere senza che gli impiegati postali se ne accorgessero e ricevere lettere che non lasciano traccia.

Tutto questo, o signori, supera i limiti della credibilità, supera i limiti della sensibilità umana, e noi invece dobbiamo attenerci alla onestà delle interpretazioni verosimili.

Sono queste le prove a carico. Ma abbiamo anche delle prove a favore; e tra le prove a favore io intendo porre la famosa lettera testé ricordata. Io giuoco la causa – che non è di adulterio, ma di omicidio, signori giurati – giuoco la causa sulla lettera di Quintilio Polimanti. Se vi sentite in coscienza vostra di rispondere che da essa emani uno spiraglio solo di luce dal quale possa acquistate bagliore di certezza la ipotesi dell'esistenza di una tresca adultera, vi prego, signori giurati, votateci contro.

Non ho parlato delle tre cartoline: sedici, ventuno, ventisette agosto. Tre date, tre frasi: «ti bacio» «ti penso» «ti saluto».

Lo stile condensato acquista, in efficacia, come il vele-

no concentrato acquista in potenza. Noi non fuggiamo nessuna difficoltà della causa. Distrutta la calunnia dell'adulterio, diciamo a questo punto della discussione che le cartoline non confessano meno di quello che accade; le cartoline proclamano di più. Quale ne fu il movente? Quale ne è il significato?

Quante volte, nell'attesa del dibattimento del processo, ho riscosso nelle mie peregrinazioni incessanti i sorrisi d'un compatimento benevolo, quando proclamavo la mia convinzione che la donna era innocente della colpa addebitatale! – *E le tre cartoline, come le spiegate*? … – Saranno suggestioni d'una mente ammalata? Saranno, signori giurati, una fantasia del sentimento? Saranno una credulità del cuore, saranno una tenerezza sentimentale?

Sciogliamoci dalle presunzioni stolte e ricordiamoci che siamo impastati di fragile creta. La donna è sempre sensibile alla devozione di un uomo, sia egli umile come un paria, sia egli petulante come una trombetta. Quando la donna crede di poter contare sulla cieca, ed assoluta devozione di un uomo, ella è lusingata e commossa. Può essere che nel tramonto della giovinezza

che sfavilla gli ultimi lampi vi sia un'improvvisa eclissi del sentimento rigido del dovere che proibisce persino i pensieri e gli sguardi. Coloro, signori giurati, che hanno visto morire in sé e negli altri sentimenti che non credevano caduchi; tutti quelli cui una voce velata di pianto ha risuscitato all'improvviso nell'animo passioni che si credevano per sempre svanite, quelli che hanno vibrato alle vicende delle speranze e delle delusioni, quelli che hanno lacerato con mano febbrile le pagine del gran libro della vita, comprenderanno che si possa provare un impeto di tenerezza fuori dei confini segnati dalla fredda morale. Quelli che hanno vissuto le umane miserie e che sentono la debolezza intrinseca, indefettibile, della nostra natura, quelli comprenderanno che una donna, anche la più casta delle spose e la più degna delle madri, possa mentalmente mandare un bacio all'uomo che è vissuto accanto a lei, di cui ha respirato l'alito, e che ha posto sopra un piedistallo che lo ingrandisce ai suoi occhi. Perché gli uomini noi non li vediamo mai se non sul piedistallo che loro erige la nostra fantasia.

L'uomo umile, ma ingrandito dal piedistallo ideale, *ella* lo credeva cieco, lo credeva devoto, e gli aveva prestato una finezza di sentimenti superiore alle di lui possibilità. Al momento della sventura che batteva alle porte, egli aveva partecipato le sue lagrime, aveva provato la simpatia commossa che avrebbe avuto ciascuno di noi! Ed ella che non è una donna normale; che, senza meritare la pericolosa compassione semiirresponsabiità, è però inferma nei polmoni, nell'utero, nei nervi, aveva lasciato inavvertitamente scivolare nel cuore una tenerezza sentimentale, che gli uomini forti e saldi potranno biasimare, ma che si spiega come il momentaneo abbandono di un'anima stanca di fronte ad una devozione che non aspira a ricompense... E quando, a queste crisi sentimentali, si aggiungono le crisi che si impadroniscono del corpo, e va a Venezia sola, e segue i funerali dello zio che le faceva da padre – *sola*! – e il ricordo della casa lontana e lo spettacolo della morte l'abbattono al suolo in un accesso convulso, e ripensa a quella che è stata la vita degli ultimi tempi, e sente gli assalti della giovinezza vicina a sfiorire, e ricorda (ciò che è ineluttabile nelle famiglie troppo ristrette geograficamente ed economicamente) i contatti gomito a gomito, inevitabili per le contesse che vanno in cucina, ed il ricordo inganna il cuore, allora, o giurati, la donna affida il bacio ad una cartolina. Il bacio che ha mandato mentalmente, ella lo scrive. Ma se il bacio fosse stato scambiato, se ad esso avesse tenuto dietro la consumazione dell'adulterio, questa donna afflitta e malata non sarebbe certo stata

PROF. AVV. FRANCESCO BENATTI
ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO NELL'UNIVERSITÀ DI MILANO

20124 MILANO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28
TEL. 02-29003442
TELEFAX: 02-6575589
E-mail: fbenatti.law@tiscali.it

Milano, 13 gennaio 2012

Caro Lombardi,

ricevo un "libretto" dal tono elegante dell'edizione e dalla frivolezza del disegno. Poi ho scoperto che è serio e meditato e allora non mi sono più ritrovato con l'Autore, che ha abbandonato il suo stile scanzonato per assumere le vesti di un rigoroso studioso e di attento conoscitore della realtà. Sotto questo profilo, e ricordando che un tempo facevo il professore a tempo pieno, mi complimento e dovrei sollecitare nuovi contributi.

Come antico amico, vorrei ritrovarmi sempre con lui ma nel clima gioioso che sempre accompagna i nostri indimenticabili incontri.

Un abbraccio

Mario

lei a concedersi, ma sarebbe stata presa violentemente, contro la sua volontà, sarebbe stata stuprata come si stupra nell'angolo di un bosco; non sarebbe stata né col corpo, né coll'anima, l'amante di colui che l'avesse abbracciata! …

Ella dunque scrive le cartoline: bizzarre, fanciullesche cartoline! Lo pseudonimo non è del mittente, ma del destinatario; non è lei che si compromette mandando pel mondo cartoline con la sua firma *Maria*, ma è il fanciullo ingenuo che si comprometterebbe se ricevesse per cartolina dei baci indirizzati al suo nome. E le cartoline sono indirizzate a Dina Polimanti.

Quale la spiegazione di questo fenomeno? Ella ha promesso di dargli notizie. Al distacco – ch'è sempre doloroso quando avvenga da una persona che divide le nostre pene e le nostre angosce – al distacco ella gli ha promesso: Io *ti darò notizie*. Ma poi, quando si trova a tu per tu con la propria coscienza, il pudore istintivo, velato ai suoi stessi occhi, la invita a non scrivere il nome di un uomo. È un'illusione che ella non cerca di fronte al soldato che riceverà le cartoline o di fronte al pubblico che non immagina sarà fatto testimone delle sue confidenze, è un'illusione, è un *alibi* che la sua coscienza cerca davanti a se stessa. Ecco perché non mente il nome che sottoscrive, ma mente l'indirizzo.

Bizzarre, fanciullesche cartoline, queste... che sono firmate *Maria*, e non *Mario*! E quasi volesse lasciare la prova che si tratta proprio di *lei* e non di un'*altra* Maria, quasi volesse impedire la possibilità di un qualunque equivoco, scriveva: «vado ai funerali dello zio a Castelfranco Veneto...»; scriveva: «ospite del conte Medin, mio zio...» di cui, anche, manda effigiata la villa; scriveva: «da Parma, ospite della mamma …».

Scriveva così perché non si potesse cancellare, o negare, mai più, che era lei l'autrice di quelle cartoline! Ella lasciava questo pegno terribile nelle mani di un uomo che non ne era degno. Ah, sì, è stato un errore scrivere quelle cartoline! È stata una colpa, e la colpa, disse un terrorista finito poliziotto, è peggiore del delitto. Ma l'ha espiata, povera creatura di carne ed ossa, la sua colpa! Guai se tutte le risme che imprecando invocano giustizia dai giurati, guai, guai se tutte le robuste popolane che sembrano obbedire al torbido e cieco istinto di ribellione di casta, guai, dico, se tutte le matrone e le giovani donzelle potessero essere esaminate ai raggi Rontgen di un pubblico dibattimento! Guai se tutte le volte che una donna si è fatta baciare o sulle mani, o sulla fronte, o sulla bocca, si scambiasse la prima parola di una prefazione con l'epilogo di un romanzo.

Tenerezze del cuore, fantasie del sentimento, contravvenzioni … amorose le cartoline che portano la data dell'agosto 1913! Ma non una prova del delitto, non una prova, dell'adulterio.

Ed ora, signori, sgomberata così la causa dei suoi precedenti veniamo alla mattina dell'*otto novembre*. Dopo quanto ho avuto l'onore di esporvi, io credo che non possa essere tacciato di artificio forense, se vi dico che, qualunque fosse la storia dei rapporti anteriori, la causa, chiusa tra le 8 e le 11 dell'otto novembre, deve essere risolta a nostro favore, respingendo i tardi e pericolosi doni che ci vengono dai banchi avversari. O abbia voluto la parte civile, ripiegando sui suoi furori di un giorno, rendere meno clamorosa l'assolutoria imminente, o abbia cercato, quando la preda sfuggiva, di strappare qualche cosa in nome di un'equivoca pietà, la sorte della causa non può e non deve essere mutata. Ha ragione l'avvocato Del Bello, ha ragione l'avvocato generale, ha ragione l'avvocato Rossi? La difesa può essere sostenuta, o avversari, con dei sistemi e dei mezzi diversi: l'accusa non ne ha che uno solo. Si assolve per cento ragioni, non si condanna che per una ragione. E la vostra tesi è perduta, quando uno insiste sulla premeditazione, l'altro accenna fra il *sì* ed il *no* alla semi responsabilità, e sorge ultimo, fra tre colleghi eloquenti, il terzo eloquentissimo, a dire: «*oltre l'intenzione, se voi volete e così vi piace; provocazione grave, se voi lo volete e se così vi piace. Un anno, un mese, un giorno*, ma resti il marchio di condanna al *di là della causa*!». Ma se è vero che il verdetto dei giurati può pesare sulla memoria del morto, oh! questo peso lo schiaccerà quando i giurati avranno detto che il morto ha provocato una donna! …

avv. Rossi, di parte civile. Questo noi abbiamo anche detto.

avv. Raimondi. Non l'hai detto, amico Rossi: Tu hai fatto l'ipotesi spalancando le finestre alla giustizia pietosa. Ecco tutto È vero, amico, tu lo hai fatto, certo, per bontà di cuore; ma queste subordinate, per mascherate che siano, rimangono sempre delle concessioni subordinate. Noi invece invochiamo senz'altro un verdetto d'assoluzione per legittima difesa.

La legittima difesa consta di elementi materiali e morali; e la legittima difesa che si concede al fanciullo, non è la legittima difesa che si concede al … fuciliere reduce dalla Libia.

E vediamo: il fatto dell'*otto novembre 1913* è fatto meditato, o è fatto improvviso?

…Non si tratta già della legittima difesa fra A e B, *tipi* di imputato e di vittima da cui si scostano tutte le infinite configurazioni dei fatti quotidiani e delle persone umane, ma si tratta della legittima difesa fra Maria Tiepolo e Quintilio Polimanti. Scemate, scemate pure

la gravità dell'attacco, ma aumentate, aumentate la legittimità della paura! Togliete pure ogni brutalità al fatto dell'uomo, ma accordate alla donna in equa misura il beneficio dello spavento. Fuori di questo campo non vi è causale, non v'è spiegazione.

Le cartoline, o amico Rossi, il medaglione,... sì, tutto quello che voi volete... sono state delle cause *disponenti*, non sono state delle cause *determinanti*. Certo, il mese di ottobre deve essere stato per la povera donna un mese di inferno. Certo, il fatto del soldato che, licenziato a mezzanotte, ritorna trionfante in compagnia del suo capitano, doveva essere una rampogna ed una offesa. Certo, la custodia del medaglione e delle cartoline doveva essere per questa povera donna una minaccia che le pendeva sul capo. Certo, la scena della vigilia fra lei, oppressa dal dolore del suo stato speciale ed agitata dalle convulsioni, ed il soldato che non teneva ai ricordi sentimentali, ma teneva a quelle che erano le ragioni del suo predominio e sfidava la donna e padrona a cacciarlo a forza ripetendo a lei quello che sussurrava alla... Allaria Letizia, deve averla abbattuta. Certo, tutto deve aver costituito un precedente che aveva disfatto l'animo suo e la sua volontà. Ma questo non torna a vostro vantaggio; torna a vostro disdoro!

Facciamo dunque un'equa parte alla fatalità ed alla colpa ed alla volontà degli uomini. Fu colpa della *donna* di scrivere cartoline imprudenti, che cadute in mani inesperte e volgari, hanno suscitato delle fiamme di passione divoratrice. Fu colpa della *Signora* di tornare in quella casa dove era un uomo che, possessore delle cartoline, era possessore se non dell'onor suo, della sua quiete e della sua pace. Fu colpa del *destino* che ella venisse straziata dagli eccessi del male, aggiunti ai travagli di una gravidanza laboriosa. Fu colpa del *destino* che il capitano dimenticasse la chiave nella serratura del tiretto. Fu colpa del *destino* che la pistola fosse pronta allo sparo e sparata andasse a colpire in luogo dove, neppure Guglielmo Tell, prendendo la mira, riuscirebbe a conficcare un proiettile. Tutta questa è la larga parte che dobbiamo dare a quella *fatalità* che grava ed incombe sulla nostra vita. Noi la rileviamo paurosi e tremanti, senza sapere precisamente che cosa essa sia. Ma vi è anche la parte di responsabilità e di colpa che deve essere con serena parola attribuita al *morto*, poiché non offendere la sua memoria non deve significare offesa alla verità. Se egli ha attentato arbitrariamente ad una donna malata, sapeva pure che quella donna era ammalata. Egli sapeva che quella donna era incinta e che il suo stato la faceva soffrire. Egli sapeva che da dieci giorni, a quell'ora antimeridiana, ella cadeva tutti i giorni, fredda e stecchita, in preda all'accesso di quel male terribile che la percuote e la squassa. Maggior colpa e maggior responsabilità per lui, se la mattina dell'otto novembre egli alzava la mano, che magari nella sua intenzione non sarà stata violenta (voglio indulgere ad un uomo che non è qui per rispondere) sopra una donna debole ed inerte, sopra una donna inferma, sopra una donna che gli doveva essere tre volte sacra: perché era la moglie del suo superiore, che lo proteggeva, perché era la padrona di casa, perché era una povera cosa che la debolezza, la infermità, la maternità sopra tutto rendeva sacra.

È la verità, signori giurati, che si aggrava sulla memoria del morto. Contro di lui non censure noi muoviamo, né rampogne: l'ho detto stamane, lo ripeto oggi. Ma dobbiamo lasciare serenamente il corso alla verità ed attribuite in equa misura le colpe e le responsabilità. Della dolorosa che geme per uno strazio profondo di cuore, abbiamo additato le debolezze; del povero morto ricordiamo a voi il gesto violento contro una creatura che si difendeva. E voi quando avrete pietosamente rivolto il pensiero a Quintilio Polimanti, con pari pietà rivolgetelo a questa infelice. *Egli* non fu un brutale: fu soltanto un violento scusabile; ma ella non è un'omicida che abbia voluto sopprimere: è soltanto una debole che ha cercato di difendersi. Quando la parte civile dice: «*potete accordare l'eccesso nel fine, la preterintenzione*» allora il quesito non è più agitato fra chi attacca e chi uccide, ma fra chi attacca e chi ferisce, perché l'evento ulteriore della morte non può essere posto sul piatto della nostra bilancia, quando si tratta di analizzare l'intenzione. Così, cittadini giurati, voi dovete prospettarvi il quesito in cui la causa si sintetizza.

Non ingiuria al defunto! Essa ripugna alla nostra coscienza.

Non plauso ed apoteosi all'eroina! Solo compianto umano per la infelice. É una gara, cittadini giurati, una esposizione di dolori di questa umanità che gronda lagrime e sangue da tutti i suoi membri.

La leggenda dice che in Inghilterra, in un luogo recondito, è un sepolcro vuoto, sepolcro che attende il più infelice degli uomini. Ognuno, qui dentro, può aspirare ad essere il tacito ospite di quel sepolcro non suggellato!

È venuto dinanzi a voi Quintilio Polimanti col mento fracassato colla sua gioventù recisa... A lui la nostra pietà, che è giusta retribuzione a tutti gli scomparsi; ma egli non è il più infelice. Il più infelice, veramente, sarebbe l'uomo che non può morire, l'ebreo errante della leggenda eterna.

La morte, terza ed ultima nutrice, è un beneficio della

natura. – *L'opera aveva cinque atti: io non ne ho recitati che tre...* – Risponde il più sereno degli stoici, che fu anche il più saggio dei re: – *Che importa? anche tre atti sono sufficienti a compiere il dramma...* –

E vengono innanzi le donzelle, le fanciulle in gramaglie che si affacciano ora alla vita, ed hanno tutta la nostra mesta simpatia. Ma ricordate, o fanciulle, che sono più sacre le lagrime non confidate e sono più austeri i dolori che non si ostentano...

Viene la madre, che chiama il figlio nelle notti insonni, nei giorni interminabili; la mamma, che ha rinnegato in quest'aula le parole preganti misericordia sul capo di un'altra madre... Non importa. Erano parole troppo alte e troppo sublimi, pronunciate dalla vetta del suo calvario! Ti amiamo di più così, più umana e più vicina a noi, nella pienezza della tua passione; ma ricordati, o madre, di allontanare il bieco fantasma dell'odio: carezzandolo si aggiunge solamente il rimorso al rimpianto e alle sofferenze la colpa, perché l'odio è la più cieca delle violenze e la più stolta delle follie.

Viene avanti un uomo, precocemente incanutito. È lui che chiude nel pugno la chiave di questo mistero. È lui che può rispondere alle domande assillanti: «fu vera la tresca? fu vero l'episodio del... guanto lacerato?». Quest'uomo che non compare mai al processo ed assiste la compagna dei suoi giorni con muta abnegazione, che talvolta mi fa bagnare di lagrime gli occhi, talvolta mi concilia il conforto della fede, alla sera, quando la vita della città si quieta e incombe il silenzio nella penombra discreta, trae verso il carcere per vedere una mano diafana che lo saluta dall'alto della torre e sembra incoraggiarlo con la sua promessa, e sembra chiedere il suo perdono … E nemmeno lui è il più infelice.

Un'altra madre viene (è una lunga teoria di madri in questo processo) che gira pei vicoli d'Oneglia come il fantasma errante del dolore, come l'immagine muta della sventura, ed ha lasciato i sette sepolcri dei morti disgiunti dal destino per trarre in pellegrinaggio al sepolcro che chiude la vita della sola superstite. Tu, madre, hai più titoli; tu, madre, hai più vanti e più meriti al premio della infelicità; ma avresti anche tu il tuo retaggio di doni celesti, perché ti restano gli occhi per piangere,

… la mano che regge la croce,
il piede che mai non arriva …

L'ultima madre, la più infelice, all'ingiuria degli uomini aggiunge il rimorso della sua colpa e della sua leggerezza. I tuoi figli forse sanno, oramai; ma essi non ti giudicheranno.

È questa la sola, grande parola redentrice della tua anima! Tu hai perduto tutto nel rimorso di avere con una palla di rivoltella spezzato tre esistenze. Tornando ai tuoi cari che attendono, ti sarà contesa la grande missione consolatrice che spetta alla donna, accanto ai poveri cuori che soffrono. Tu, al braccio robusto dell'uomo che t'ama, andando incontro all'ultima luce della tua vita, nell'ora che è più bisognosa di oblio, vedrai risorgere un'ombra per cui il tuo sposo andrà fra la gente deriso. Ma i tuoi figli non ti giudicheranno: ma tu sarai accolta lassù, anche coperta di cicatrici e di piaghe, denudata, flagellata, torturata … Sarebbero forse reietti dal cielo quelli che furono torturati quaggiù? Il tuo peccato, se peccato vi fu, è nel pensiero, e gli uomini sanno che il pensiero è involontario, che nell'atto risiede la responsabilità.

Cristo ha letto il peccato nell'occhio, ma egli questo ha detto per rendere più dolce il millenario e indarno revocato perdono di Maddalena: «il tuo peccato non riguarda il centurione, non l'avvocato, né il filisteo, perché il centurione colla sua spada, l'avvocato coi suoi cavilli, il filisteo colla sua morale, sono incapaci di risolvere un quesito che la prosa più cesellata non saprà mai definire e che l'anima più sensibile potrebbe soltanto comprendere».

Quando è il fardello del peccato tuo, che porterai sugli omeri quando, dopo di aver vacillato, ti avvierai col capo tremante, se fossi caduta, alla pietosa ed infallibile giustizia di Dio! …

02.02.2012 IL GIORNALE DI VICENZA PAG. 8

brevi

FINANZA
INFRACOM IT ADESSO DIVENTA CORVALLIS
Attraverso un'operazione di management buy out, Infracom IT, esce dal gruppo Infracom. Da ieri Infracom IT si chiama Corvallis. La società mantiene invariati i propri asset manageriali e produttivi.

CONFARTIGIANATO
PENSIONATI, INCONTRI SU SALUTE E SICUREZZA
Lunedì comincia il ciclo di quattro incontri, organizzati dall'Anap, per sensibilizzare i pensionati su temi quali la salute, la sicurezza e i corretti stili di vita. Gli appuntamenti si concluderanno il 15 marzo.

FASSA BORTOLO
IL FATTURATO DEL 2011 CHIUDE CON UN +8,8%
Nonostante la crisi economica abbia colpito soprattutto il settore edile, Fassa Bortolo ha chiuso l'anno con un fatturato di 332 milioni di euro, in crescita dell'8,8% rispetto al 2010.

CONFINDUSTRIA
LUNEDÌ MARCEGAGLIA AD ASSEMBLEA PADOVA
Emma Marcegaglia parteciperà, lunedì alle 17 a Padova, all'assemblea generale di Confidustria. Un incontro per discutere della situazione economico-finanziaria del Paese alla luce dei provvedimenti governativi.

SALVATORE SATTA

Scritti vari

La verità è che la scienza giuridica è una scienza morale, non soltanto nel senso della più o meno arbitraria classificazione scolastica, ma perché essa più che qualunque altra scienza richiede un impegno morale in chi la professa. Disgraziatamente il contradittorio ordinamento italiano, che si inspira all'augusto modello dell'università medioevale, e nello stesso tempo, statizzando la scuola, riduce i giuristi a impiegati, senza neppure gli umili doveri che sostanziano il rapporto di impiego, rende difficile non che osservare, sentire quell'impegno. Eppure è così. A differenza di ogni altro uomo di studi, che può ben isolarsi nei suoi libri ed eccellere, acquistando una fama che a noi è in generale negata, il giurista deve vivere intensissimamente la vita che si srotola e rotola sotto i suoi occhi, osservare i fenomeni sociali o pseudosociali che agitano il mondo, penetrare le istanze che ad ogni momento gli esseri umani propongono in nome della politica, dell'arte, della religione, della libertà e via dicendo, deve insomma leggere il giornale. E il suo modo di vivere la vita è il più singolare che si possa immaginare: perché egli non deve agire (non potrebbe, anche se volesse), ma deve partecipare all'azione col giudizio, cioè con qualche cosa che appare come la negazione dell'azione, ed è comunque in perenne contrasto con essa. Per questo il giurista è dipinto spesso come un reazionario (non si è detto che le leggi sono sempre in ritardo rispetto alla vita?), e in effetti lo è: perché egli custodisce nel suo animo valori eterni che la vita non sopporta o mal sopporta, perché alla vita interessa semplicemente vivere. Per questo le posizioni concettuali del giurista non hanno solo un valore tecnico, come suole impropriamente dirsi, non sono costruzioni o teorizzazioni più o meno fungibili, ma sono la vita stessa colta nella concretezza del suo essere, e hanno quindi una forza di penetrazione e di formazione spirituale che nessuna ideologia può avere.
Giurista è colui che dice sempre di no. Questo è il suo impegno morale, grave impegno perché nulla è più difficile che dire di no. Per sostenerlo non basta studiare e conoscere le leggi (con questo si diventa al massimo professori, e sia pure buoni professori), occorre stabilire una comunicazione, attraverso gli studi che un tempo si chiamavano umani, coi grandi spiriti che ci hanno preceduto, occorre vivere l'esperienza del passato, ma sopra tutto acquistare nella meditazione, e quasi in una perpetua confessione, esperienza di sé.
Sono mai esistiti di questi giuristi?

(S. Satta, *Introduzione* a *Soliloqui e colloqui di un giurista*, 1968)

Più l'arco della vita piega, più sento che a formare il giurista occorrono due cose che, nella dovuta misura, raramente si possono raggiungere nel breve tempo che ci è concesso: cultura ed esperienza. Senza l'una e senza l'altra, si potrà essere professori, ma non giuristi. Se non si è letto Dante, ad esempio, se non si è ricreato il proprio spirito in Dante, non si può chiamarsi giuristi. Questo finirà con l'inimicarmi molti colleghi, ma è così.
Se uno studente mi chiedesse che cosa deve fare per diventare giurista, lo rimanderei alla lettera che Gargantua scrisse al figlio Pantagruele quando si avviò agli studi nella città di Parigi: c'è, a mio modo d'intendere, in quella lettera tutta l'essenza di quello che con perfetta parola si è chiamato umanesimo.
Il giurista è (o sarebbe!) il vero umanista del nostro tempo, assai più del filosofo e del letterato.

(S. Satta, *Premessa* al *Diario di T. Ascarelli*, 1970)

Interpretazione di Calamandrei

A dieci anni dalla morte di Piero Calamandrei il pensiero si rivolge alla sua memoria con la stessa riverenza e la stessa commozione del giorno in cui egli si separò da noi. Dieci anni che egli non ha vissuto, che sarebbero stati forse, nella varietà, nella grandezza, nella meschinità degli eventi, decisivi per lo svolgimento del suo pensiero, se è esatto che nessuno più di lui ha formato il suo spirito nell'esperienza, con tutto il positivo e il negativo che essa comporta. Che cosa sa-

rebbe egli oggi, nel tempo che noi viviamo? E che cosa sarebbe questo tempo se egli avesse potuto sopravvivere? Sono domande alle quali non si può rispondere che con le parole di Rosmini: «La provvidenza ha fretta», volendo dire che la vita è breve solo per gli irraggiungibili scopi di questo mondo. Ma che sorgano in noi quelle domande è estremamente significativo, perché esse comportano qualcosa che non è comune per gli uomini di studio: e cioè la immanente presenza di Calamandrei nella nostra vita e nella nostra storia.

Si potrà obiettare che egli non fu solo uomo di studio, ma anche di azione: e non c'è dubbio che egli svolse una potente azione nella pace e nella guerra. Ma se è vero che l'azione può aver contribuito a dare più vasta risonanza al suo nome, e renderlo addirittura popolare, ingiusto sarebbe cercare in essa l'essenza dell'uomo, quella per cui lo sentiamo vivo o, ciò che è lo stesso, gli rendiamo la vita attraverso il nostro amore. L'azione, mi pare di averlo detto o pensato altra volta, ha in sé qualcosa di impuro, ed è per questo che è sottoposta a giudizio, in questo mondo e nell'altro. Comunque, se di azione si vuol parlare, quella di Calamandrei è se mai nel libro chiuso che egli ci ha lasciato, e che oggi, non so per quale privilegio, mi è stato affidato il compito di aprire. Qui è l'uomo, di qui è nata, se vogliamo, l'altra azione, quella esteriore, nel libro essa trova la sua origine e la sua spiegazione; e forse per questo amici e discepoli hanno sentito il bisogno, nel triste decennale, di raccoglierne le sparse pagine.

Sono tre volumi di scritti e discorsi politici, sono o si annunciano nove volumi di scritti giuridici. L'immensità dell'opera è insospettata: segno che gli articoli di Calamandrei (a parte le monografie, che non furono molte) venivano immediatamente assorbiti dal lettore, senza mai generare stanchezza, come capitoli di un unico suggestivo libro di cui si attende con impazienza e nello stesso tempo si teme la fine. Unico libro: è l'impressione che si ha nel rileggere questi volumi, e forse la scoperta di Calamandrei, del giurista e dell'uomo, sta proprio nella ricerca e nella determinazione di questa unità.

Poche scienze come quella del diritto processuale civile hanno avuto la singolare ventura di avere, nel breve tempo della sua storia, quattro grandi esponenti che l'hanno quasi simboleggiata: Chiovenda, Redenti, Carnelutti, Calamandrei. Tutti sono ora congiunti nella morte, e nel velo della morte o nell'impeto della vita che continua si attenuano le differenze, si livellano i valori, si dissolvono le personalità. Ma se nella breve pausa di memoria che ci siamo concessa io mi piego verso questi maestri, che ho conosciuto ancor giovani, ed ho seguito nel loro fulgore e nel loro declino come un discepolo, talora corrucciato e impaziente, ma sempre fedele, e li penso insieme nel prato degli asfodeli, mi pare di distinguere meglio che non potessi allora le individualità di ciascuno, i contrasti più che le somiglianze, e quasi in una romantica rappresentazione di essi vedo Calamandrei come nel verso di Dante: «E diretro da tutti un vecchio solo».

Non ricordo più quale critico moderno abbia scritto molto finemente che i poeti si distinguono in due categorie: i poeti eroi e i poeti martiri. Sono tra i primi Manzoni e Goethe, tra i secondi Dostoievski e Leopardi.

Se si potesse (e perché no?) applicare la distinzione ai nostri giuristi direi che appartengono agli eroi Chiovenda, Redenti, Carnelutti, il solo martire è Calamandrei. Eroe significa creatura placata nelle sue certezze, martire, anima errante che vede il vero, ma non lo può raggiungere. Nella comune eroicità, i tre grandi hanno percorso diverse vie. Chiovenda ha trovato la pace nel suo sistema. Nato da premesse logiche che erano le stesse premesse del mondo in cui veniva alla luce, il suo libro si svolse con l'armonia e la serenità di una pianta che affonda nell'eternità le sue radici: e il suo libro fu lui, come lui immutato e immutabile. E tale egli rimase anche quando la tempesta si abbatté sul mondo nel quale credeva, lo sottrasse ai grandi offizi, rattristando i suoi ultimi anni. Di nessuno più di lui si può dire che se dovesse risorgere e riprendere l'insegnamento, comincerebbe col famoso *heri dicebamus*.

L'eroicità di Carnelutti aveva una fonte del tutto diversa, che è difficile esprimere senza cadere nell'equivoco, ma penso possa essere nella meravigliosa fortuna della sua parola. Se Chiovenda si era obiettivato in un libro, Carnelutti si era subbiettivato nella parola. Egli ha scritto molti libri, un'intera biblioteca, ma in effetti non ne ha scritto nessuno: la verità era in quel che diceva e nell'attimo in cui lo diceva, in una autentica atmosfera di rivelazione. Di qui deriva, in opposizione a Chiovenda, la essenziale mutevolezza delle sue idee, che a torto gli è stata rimproverata, perché l'*heri dicebamus* non esiste per chi identifica la storia della scienza con la storia del suo pensiero. L'eroicità di Carnelutti non si posava nel sistema, ma nella divina intuizione. Questa gli dava la certezza di essere, e naturalmente di essere lui, Carnelutti, il che per vero non era poco.

Redenti no: mente naturalmente speculativa, e in questo, a mio modo di vedere, superiore a tutti gli altri, non trovava la sua certezza in un sistema né in una potente immaginazione, tutte cose che lo allontanavano dalla vita. La sua certezza, quindi la sua eroicità, è solo nella

vita, che egli sente per istinto finita (o infinita per la sua finitezza) nel suo bene e nel suo male, parole del resto che non hanno significato se non nel modello che la vita gli offre. Quel motto che aveva preposto a un suo libro, «*Non hic centauros, non gorgonas harpiasque invenies, hominem pagina nostra sapit*», non fu scelto a caso, perché l'uomo era veramente per lui l'oggetto della contemplazione, ben inteso includendo nell'uomo se stesso, sopra tutto se stesso. La potentissima vocazione per il diritto che egli ebbe nasce, credo, di qui, perché il diritto costituisce la concretezza stessa della vita, l'angolo visuale più sicuro dal quale l'uomo può essere osservato. Ma non basta: il diritto, come dice la stessa parola, è l'ordine che esclude o riassorbe in sé il disordine, compone la vita in una armonia che fu paragonata a quella delle sfere celesti e quindi consente di amarla. Si capisce che nel moto della storia, a un certo punto il disordine arriva, scompone la vita e l'uomo, e Redenti come noi tutti lo ha visto arrivare. Ma è molto significativo rileggere a questo proposito le parole che egli disse nella commemorazione di Calamandrei, in questa stessa sala: «Che fare? Che dire? Diverse furono le nostre reazioni. Io mi venivo ritraendo nella solitudine e nel silenzio. Il mio eremo suburbano si chiamò allora "Poggioromito" e portava inscritto sul frontone, finché non lo ebbero distrutto le bombe: *in solitudine cordis*. Non così fu di lui».

Non fu e non poteva essere, e per questo io lo vedo, un po' oleograficamente, in disparte nel prato degli asfodeli, perché la sua pagina (in questo, oh quanto lo sento fratello!) sapeva proprio i centauri, le gorgone, le arpie,

i mostri onde tu con serena
giustizia farai franche le genti,

come dice un altro poeta toscano, combattente come lui, ottimista forse più di lui.

Piero Calamandrei fu, a differenza degli altri, poeta martire per questo: che egli vedeva e sentiva l'uomo nella sua composizione di mostro e di spirito, e il mostro, cioè il male, si presentava a lui come un tragico mistero. C'è in quel bel libro che è l'*Inventario della casa di campagna* una pagina bellissima nella quale egli descrive la scoperta che fece da bambino di quel verde insetto simile a una cavalletta, ma con una piccola testa tornita, dotata di due occhi immobili sfaccettati come diamanti, che vive mimetizzata tra le foglie, le mani congiunte in atto di preghiera. È la mantide religiosa, che tutti conosciamo: e Calamandrei racconta che egli sostava con tenerezza, come fanno i bambini, a guardare quelle mani oranti, finché un giorno scoperse che erano spaventevoli falci («grinfie impennate di un fiero drago rampante») che si aprivano e calavano sulla preda per riprendere dopo un istante l'interrotta preghiera. Ho riletto questa pagina sulla copia che egli mi donò con una dedica affettuosa nel dicembre 1941 e mi è sembrato che essa simboleggiasse l'esperienza dell'intera vita di Calamandrei. Molte mani oranti avrebbe visto aprirsi e funzionare «come braccia di una gru elettrica, che si abbassa e si rialza per legge meccanica, e di fronte alla quale sarebbe stolto domandare pietà»: ma quelle mani sarebbero state mani di uomo ed egli avrebbe pensato che bisognava ricongiungerle in una vera preghiera. In questo alternarsi di orrore e di speranza è il martirio di Calamandrei, ciò che lo separa da tutti gli altri. Perché l'oggetto della sua speranza – ed egli forse oscuramente lo sentiva – aveva già varcato i limiti di questa vita.

Il profano, o magari il professore universitario, che senta queste parole sarà tratto a chiedersi che cosa esse hanno a che fare col diritto e col giurista. E può darsi che egli abbia in generale ragione, anzi l'ha certamente. Ma egli non sa che processualisti si nasce non si diventa, che la vocazione di studiare il processo, questa cosa che in altri tempi ho chiamato senza scopo, è vocazione nel senso religioso della parola, tanto è vero che molti fra i massimi processualisti, basti pensare a Capograssi ed Ascarelli, non furono gente del mestiere: onde riesce impossibile scindere il processualista dall'uomo, l'uno dà la chiave dell'altro.

Ora, se ci si china sulla pagina di Calamandrei, se si scorrono tutti questi volumi che sono e saranno nostri preziosi compagni di viaggio, si rileva subito una cosa che non fu per l'innanzi osservata, e forse non fu avvertita pienamente dallo stesso autore, e cioè che la parte più notevole, e direi più nota degli scritti verte direttamente o indirettamente intorno al giudizio. La scoperta non è di poco conto, se si pensa che il «ritorno al giudizio», per usare il titolo significativo dell'articolo di Carnelutti, ha costituito una svolta recente nella storia del processo, che per accorgersi del giudizio sono state necessarie guerre, rivoluzioni, stragi, tutte quelle cose che si sono sintetizzate nella formula crisi del diritto.

Oggi ci accorgiamo che questo discepolo di Chiovenda ci aveva preceduti di oltre trent'anni perché non aveva avuto altro polo di attrazione che il giudizio, e sarà anzi per lui, questa attrazione, un continuo crescendo, fino a raggiungere punte non scevre di pericoli e sboccare infine nell'azione.

Già è significativo che il suo primo saggio abbia avuto

come oggetto la genesi logica della sentenza civile. È a mio modo di vedere un lavoro non troppo autentico perché risente della scuola e dei doveri verso la scuola, ma deve essere tenuto presente nella formazione dell'uomo, che si manifesterà più liberamente già nei primi scritti, posteriori alla guerra mondiale, e specie in quello sulla sentenza soggettivamente complessa. Ma tra l'uno e l'altro sta la *Cassazione civile*, l'opera monumentale che di solito si scrive nel declino della vita, e Calamandrei pubblicò nel suo esordio, a circa trent'anni.

Non è il caso qui di formulare una valutazione dell'opera, sulla quale Redenti espresse nella commemorazione qualche riserva, del resto soggettiva: certo nessuno può disconoscerne il grande valore e l'utilità specialmente sul piano della ricerca storica. Ma quel che importa al nostro fine è osservare come egli fu subito attratto dal giudizio sia pure nel suo estremo vertice, là, dove l'opera del giudice sembra fondersi con quella del legislatore, in un'atmosfera rarefatta, nella quale le parti, i soggetti del dramma, diventano sempre più evanescenti. Calamandrei non ha ancora fatto le dolorose esperienze dell'avvocato, ed è, in quest'opera, fedele ai vecchi schemi, al punto di accettare l'idea di un ricorrente che sia il semplice portatore dell'interesse dello Stato all'esatta interpretazione del diritto obiettivo: la legge è ancora per lui il momento dominante se non esclusivo dell'esperienza giuridica. Ma non passeranno molti anni e nello scritto accennato sulla sentenza soggettivamente complessa che prosegue e svolge con accenti più personali l'analisi del giudizio, si comincerà ad avvertire quello spostamento dalla legge al giudice del centro di gravità nel concretamento dell'ordine giuridico, più semplicemente della giustizia per usare una parola che gli diventerà tanto cara. La sua applicazione dell'atto complesso alla sentenza pareva fare risorgere dalle sue ceneri il falso problema della natura di giudizio o di atto di volontà della sentenza del giudice, l'alternativa tra l'elemento logico e l'elemento imperativo; e peggio ancora lo poneva di fronte alla ferma e fredda affermazione di un illustre amministrativista: l'atto di volontà del giudice è una mera illusione perché il giudice, sfornito nella sua funzione di ogni potere discrezionale, non può volere se non ciò che vuole la legge. «In verità», esclama Calamandrei, «questa affermazione potrebbe essere capovolta nel senso che nel processo la legge non può volere se non quello che vuole il giudice: e se è vero che il giudice deve decidere *secundum legem*, vero è altresì che, formatosi il giudicato, la volontà della legge resta definitivamente fissata *secundum sententiam*». Questa frase, che io isolo da un contesto necessariamente chiovendiano, non la ritroveremo presto nei suoi scritti: ma non è di quelle frasi che si possono pensare e scrivere invano, e se Calamandrei non poté farne la base o il punto di partenza per una revisione critica della scienza dominante, perché i tempi non erano maturi, ne ritroverà l'eco nella sua mente quando giungerà la crisi, e la produrrà a ben altre conseguenze nelle parole e nell'azione.

Non è certo possibile considerare lo sviluppo di una personalità come quello di una pianta, e a volerlo fare si va incontro al pericolo di forzature o peggio di fare dell'autobiografia in luogo della biografia. Così sarebbe impossibile dimenticare che nel periodo che precedette la seconda guerra Calamandrei scrisse anche egregie monografie, come quella sul procedimento monitorio e sui provvedimenti cautelari, rispettivamente del '26 e del '36 che costituiscono un apporto di notevole importanza sul piano strettamente tecnico, per non parlare dei corsi universitari che poi sboccarono nelle celebrate e purtroppo incompiute Istituzioni, e infine della cospicua messe di articoli nei quali condensò le sue dirette e indirette esperienze sul piano pratico. Ma secondo me, il filo conduttore del suo pensiero non è in queste preziose evasioni: esso continua a restare nel giudizio e nell'analisi del giudizio, di cui, è opportuno ricordarlo, è già un preannuncio nel discorso inaugurale dell'anno accademico 1921 dell'Università di Siena sul tema significativo *Governo e magistratura*: discorso che bisognerebbe rileggere tutto per la sua sconcertante attualità, o forse meglio per comparare i presagi e le speranze di ieri alle realizzazioni di oggi. Dimostrano quanto dico gli studi sul *Processo inquisitorio*, sulla *Sentenza come atto di esecuzione forzata*, sulla *Sentenza come fatto*, sulla *Sentenza come mezzo di prova*, sul *Processo sotto l'incubo fiscale*, sulle *Sentenze sintomatiche*, sul *Giudice e lo storico*, sulla *Relatività del concetto di azione*, di cui dovrò appresso parlare, oltre le recensioni alle opere, allora prorompenti, di Goldschmidt e di Carnelutti.

Ora, a me sembra che non si possa continuare a seguire lo svolgimento del filo conduttore se non lo si mette in relazione col tempo in cui le accennate opere furono scritte (nessuno più di Calamandrei fu figlio del proprio tempo). E a questo legame col tempo secondo me si deve se il centro di gravità del giudizio torna, dopo l'intuizione della *Sentenza soggettivamente complessa*, alla legge, al diritto oggettivo, a Chiovenda. Non poteva essere diversamente perché in fondo in un regime autoritario ciò che più appare in pericolo è il c.d. principio di legalità, perché la norma è come indi-

fesa nella sua astrattezza, o meglio ha nell'astrattezza un'ingombrante autorità, che in un modo o nell'altro si oppone al fatto o al misfatto.

Ritengo che a questo sia da attribuire la reazione di Calamandrei a Goldschmidt, al suo famoso *Processo come situazione giuridica*, che gli apparve, ma non credo che fosse, un documento di scetticismo processuale. «L'impressione più viva» egli scriveva «che si ha leggendo il libro del Goldschmidt è che egli guardi al processo non quale dovrebbe essere secondo il diritto processuale, ma quale esso, indipendentemente e fuori del diritto, si riduce a essere nella realtà pratica … In fondo, par che dica G., il processo non è, come lo credono gli ingenui un mezzo per attuare il diritto, ma al contrario un mezzo per far apparire e valere come diritto ciò che diritto non è». E la stessa origine ha per me la reazione a Carnelutti, alla teoria della lite in cui vedeva sostanzialmente una sottovalutazione della legge, cioè dell'impero del diritto, nel quale le liti si risolvono anzi sono già tutte preventivamente risolte: onde la solenne riaffermazione dello scopo caratteristico della funzione giurisdizionale nell'attuazione del diritto oggettivo.

Ma ben più importanti sono le posizioni che in quel tempo Calamandrei assunse di fronte all'accentuarsi dell'interesse degli studiosi verso l'esecuzione forzata, dei collegamenti che si andavano scoprendo tra il processo di cognizione e di esecuzione, della riconosciuta strumentalità dell'azione di condanna. Il problema aveva un aspetto tecnico che qui non è il caso di mettere in luce: ma la reazione di Calamandrei fu sintomatica, perché parve a lui che con tutto questo movimento si andasse scalzando il momento centrale del processo, la funzione primaria del giudice, vale a dire l'accertamento, e attraverso l'accertamento il principio sacro di legalità, per avviarsi verso quella "amministrativizzazione" della giustizia che egli giustamente deprecava

La celebrazione del principio di legalità raggiunge l'apice nella presentazione del nuovo codice, e si capisce perché: egli aveva, con Redenti, con Carnelutti, contribuito alla sua formazione, e voleva rivendicare alla scienza del processo il merito di aver mantenuto, in tempi avversi, la fedeltà a se stessa. Ed è interessante leggere in quello scritto (*Il nuovo processo e la scienza giuridica*) i compiti che egli addita agli studiosi della nuova legge, più in generale la determinazione dei confini tra la scienza e la legge, la definizione che dà dei giuristi come «ausiliari fedeli e insostituibili della legalità», la confutazione che fa di quelle concezioni secondo le quali in sede filosofica l'esperienza giuridica coincide e s'identifica l'esperienza politica.

Si può dedurre da questi rapidi cenni che Calamandrei, nella lotta tra il mostro e lo spirito, e il mostro sapeva bene chi era, aveva individuato lo spirito nella legge, e in essa, nella sua oggettiva realtà, aveva risolto il giudizio. Per questo, lo devo dire onestamente, io non sono mai riuscito a inquadrare quel suo famoso scritto sulla *Relatività dell'azione* al quale diede occasione l'attacco che io allora mossi, con giovanile temerità, a Carnelutti e alla dottrina dominante, e intorno al quale, mi commuove ricordarlo, ebbi allora un cortese scambio epistolare con lui. In realtà l'azione non ha nulla di relativo: o c'è o non c'è, e se c'è non può essere che concepita ad un modo. Vero è che non dovevano passare molti anni e Calamandrei si sarebbe scagliato con tutta la potenza della sua passione e del suo stile contro quel barbarico diritto astratto di agire, rivendicando la concretezza dell'azione e il suo legame col diritto soggettivo in modo tale da far dubitare che egli rinnegasse l'autonomia stessa dell'azione, e quindi le fondamenta stesse della nuova scienza. Questo avveniva nello studio *La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina*, ispirato al libro di Lopez de Oñate, ombra anch'egli ormai. Siamo nel 1941, e molte cose sono mutate o stanno per mutarsi. La pace che Calamandrei s'illudeva di aver trovato nella legge sarà di breve durata, e già se ne sentono i segni premonitori. Quello scritto, se la passione di parte non m'inganna, contiene già gli elementi per una revisione delle posizioni assunte, e logicamente assunte nel tempo, da Calamandrei. Il principio di legalità è ancora proclamato, la certezza del diritto vi è esaltata, il diritto libero vi è sacrosantamente bandito, ma il valore dell'opera del giurista, e di chiunque operi nel diritto, quindi anche del giudice, non è più considerato estraneo alla legge che essi devono interpretare e applicare.

Sì, quest'opera è ancora e sempre proiettata nel futuro, è quindi distaccata dalla legge che è nata nel passato e vive in un presente che è in certo modo passato, ma pure si legge un singolare paragone: «Se un fisico bizzarro scrivesse dieci ponderosi volumi per dimostrare che non esiste la legge di gravità, non riuscirebbe a impedire che ciascuno di questi volumi, se gli scivola di mano, confermi cadendo questa legge che egli nega: ma se la giurisprudenza comincia ad affermare che una certa norma giuridica significa tutto il contrario di quello che la lettera esprime, gli uomini, a forza di sentirlo ripetere, cominceranno a crederci anche se non è vero, e la pratica darà a posteriori ragione alla teoria».

Siamo come si vede ai limiti dello spostamento del

GIAN CARLO FERRETTO

Vicenza, 4 novembre 2011

Caro Lamberto,

ho ricevuto il numero 2 della rivista Lambaradan, che mi riprometto di leggere in quelle parti per me "accessibili".

Ti sono grato per l'attenzione dimostratami e Ti rinnovo i miei complimenti per la brillante iniziativa editoriale.

Spero proprio ci sia dato il modo di brindare insieme al nostro comune impegno.

Con stima e amicizia.

Gian Carlo

Egregio Avvocato
Lamberto Lambertini
Studio Legale Lambertini & Associati
Contrà Porti, 24
36100 – Vicenza

UFF: ARMES S.P.A. 101 STRADA PADANA VERSO VERONA - 36100 VICENZA - TEL. 0444-349688 - FAX 0444-340405
ABITAZIONE: VIA SPIANZANA, 8 - 36057 ARCUGNANO (VICENZA) - TEL. 0444-550046

centro di gravità, ci avviamo verso quell'idea che Calamandrei non formulerà, ma avrà in lui una paternità ideale, l'idea per la quale si riconosce l'unità essenziale dell'ordinamento, e in questa unità si riassorbe la legge, l'azione, il giudizio.

La verità è che Calamandrei non era, come diceva Jhering, un giurista da gabinetto, ma esercitava potentemente l'avvocatura, e l'avvocato, se è veramente tale, partecipa all'opera di creazione del diritto, sa, anche se come giurista non lo dice, che la legge è un momento ineliminabile nel concretamento dell'ordine giuridico ma non è tutto, anzi è nulla senza l'azione, e quindi senza il giudizio. Giorno per giorno egli ne fa l'esperienza, e a questo si deve l'opera in apparenza letteraria che fiancheggia quella più propriamente giuridica, e che sarebbe un grave errore sottovalutare nella scoperta di lui, riducendola a una mera dilettazione, a un prodotto dei suoi *otia* di Poveromo.

Molte di quelle vicende che racconta io le ho udite dalla sua viva voce appena accadute, ad es. quella dei due figli spuri di un defunto ricco signore siciliano che si videro attribuire, in nome della legge, un assegno vitalizio di poche migliaia di lire (art. 136 disp. att. cod. civ.) perché la Cassazione aveva qualificato l'assegno di valuta e non di valore, negando quindi la rivalutazione. Io vi posso assicurare che egli mi disse più cose che l'aneddoto scritto non riporti, così come non può riportare le lacrime che gli riempivano gli occhi. Ma certamente questo, come tanti altri casi che dovettero occorrergli, lo riportarono alla rimeditazione del giudizio, alla contemplazione del dolore umano, della verità che sta in fondo al pozzo, e gli fecero sentire come un artificio scolastico, inevitabile, ma sempre artificio, la separazione dei poteri, e prima ancora la separazione dell'uomo da se stesso. Da questa esperienza sono nati certamente *Il processo come gioco* e *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, scritto alla vigilia della morte.

Si dirà: ma tutti abbiamo provato queste cose, Redenti le ha certamente vissute, e le ha accettate serenamente. Ma qui è la prova di quel che ho detto poc'anzi: il martire Calamandrei aveva collocato l'uomo fuori della vita, e non entrava nel suo schema il tradimento, o per meglio dire ciò che non rientrava nello schema era un tradimento.

Ma ben altro tradimento era alle porte. Avanzavano gli anni bui, gli anni in cui egli doveva veramente scoprire l'uomo, la mantide religiosa che è in ogni uomo, ed egli fece allora quel che solo poteva fare: trasformò il suo pensiero in azione.

La storia di questa azione rimane fuori del raggio del nostro incontro, e del resto egli per primo, da quell'autentico valoroso che fu, l'ha fasciata di silenzio.

Di estrema importanza è invece l'osservazione del suo ritorno alla vita, delle reazioni che l'azione ebbe nel suo spirito e nella sua opera.

Due documenti fondamentali ci rimangono, per quel che ci riguarda: il primo è, per avventura, il discorso inaugurale qui a Firenze del nostro primo congresso internazionale, nel 1950, l'altro è il discorso inaugurale del Circolo giuridico di Bari, nel 1955, su *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*.

Molti di noi, qui presenti per buona fortuna, ascoltarono nel 1950 il discorso di Calamandrei, che veniva significativamente intitolato *Processo e giustizia*. Giustizia, grande parola, come la parola libertà, di cui però disse, con la caratteristica finezza, Redenti, nella sua commemorazione, che è «una parola magica, la cui carica emotiva soverchia di gran lunga i valori semantici, che sono dati dai suoi variabili contrari». Questo vale anche per la giustizia, vale per la verità che è sua sorella, e per tutte si può dire che stanno nel pozzo.

Ma quel che conta è che Calamandrei sia uscito dalla tragedia con questa parola che raramente si trova negli scritti anteriori, e certo non costituiva allora un vessillo, e che comunque noi processualisti non amiamo adoperare, perché per noi giustizia è diritto, è processo, e respingiamo d'istinto la «carica emotiva» in essa contenuta.

Ora bisogna tener presente che il discorso di Calamandrei seguiva al malinconico dibattito sull'essenza del processo, su quello che apparve, dopo la grande crisi, un mistero. E fu allora appunto che risorse in lui la sensazione precisa di quel che il processo era nella vita del diritto, dell'insufficienza della legge, della presenza insopprimibile del giudice, dell'equivoco nel quale si era aggirata la scienza del processo, in una parola dell'autentico valore del giudizio. Tutto questo egli esprimeva con la necessità di dare e riconoscere uno scopo al processo e con commozione riferiva le parole di Capograssi che per ritrovare lo scopo del processo bisogna tornare a credere alla verità, riabituarsi a prendere sul serio l'idea della verità. Ma la verità pareva non bastasse al suo animo duramente provato, e additava ai, alla scienza futura, questo scopo nella giustizia.

Se in Calamandrei non fosse prevalso, pur nell'altezza del livello scientifico, il sentimento (e fu la fortuna di coloro che lo conobbero) avrebbe tradotto la parola giustizia nel rigore di un sistema. La risoluzione della giustizia nella legalità, che aveva informato la sua opera di analizzatore del processo, già in questo discorso vacilla; si sente perfino scossa, o almeno posta in

termini di problematica, l'imparzialità del giudice. Ma dove il conflitto con se stesso scoppia drammatico è nel discorso di Bari, anch'esso fatto sulla soglia dell'eterno, dove egli mette in luce il contrasto che la storia e la vita di ogni giorno può determinare tra il giudice e la legge, e non solo tra la legge vecchia e il giudice nuovo, ma tra la legge nuova e il giudice vecchio, vale a dire riporta in primo piano il momento del giudizio rispetto alla legge. La sua esperienza lo conduce ad attaccare il nostro sistema giudiziario, la «staticità politica» dei nostri giudici, infine la logica giuridica, di cui non esita a dire che per essa egli va acquistando una diffidenza che si avvicina al terrore. Non ho bisogno di dire che la logica è la legalità che in altri momenti aveva costituito il suo pensiero dominante: oggi il suo perenne dramma interiore lo spinge a vagheggiare altri modelli diversi dal *mos italicus iura docendi*, e precisamente quello anglosassone, a temperare la ragione con l'equità, un'equità generalizzata e istituzionalizzata, a esaltare la funzione creativa del giudice.

Non bisogna dimenticare, altrimenti la figura del Calamandrei ne risulterebbe alterata, che egli tra una conferenza e l'altra svolse in questo periodo una vasta azione direttamente politica, se pur ormai si può distinguere in lui tra pensiero ed azione. Per quel che ci riguarda la sua azione si svolse sul filo direttivo della costituzione, che doveva per lui risolvere veramente il problema della giustizia.

La costituzione inattuata è il suo cruccio, che risulta anche dagli accennati discorsi; l'istituzione degli organi di autogoverno della magistratura, la sua ambizione; la Corte costituzionale, la sua grande attesa, per non parlare delle altre minori aspirazioni di leggi e di riforme di leggi. A dieci anni dalla sua morte alcuni suoi voti sono stati appagati, molti organismi si sono attuati e sono operanti. Non spetta a noi dire se egli fosse nel giusto cercando l'avvento della giustizia al di fuori dell'uomo, o se non fosse dopo tante sofferenze, ancora operante in lui l'eterna illusione dell'uomo posto fuori della vita. Noi possiamo solo ripetere le sconsolate domande dell'inizio del nostro discorso, che cosa sarebbe egli oggi, nel tempo che noi viviamo, che cosa sarebbe questo tempo se egli avesse vissuto. Ma queste domande rimangono senza risposta.

Il mio incontro notturno con Piero Calamandrei è finito. Spunta l'alba, l'alba di un altro giorno che egli non vedrà, e la sua figura addolcita dal tempo già si dilegua.

Avrò inteso la sua grande anima? Ho cercato di farmi guidare la mano da lui, ma non so se ci sono riuscito. Certo è che se errore c'è stato *amor addidit*. Ed ora che sono solo, il colloquio continua in un malinconico soliloquio. Il fatto è che io ho conosciuto Calamandrei, ho avuto con lui comunanza di idee, di sentimenti, di disperate speranze, lo sentivo e mi sentiva vicino, per quanto lo consentiva, sia detto a tutto suo favore, la differente origine etnica così importante almeno nel dominio dell'inconscio. E per questo ho udito da lui parole che invano si cercheranno in quei sette o dieci volumi delle sue opere perché sono state scritte sulla sabbia. Sono queste parole disperse che raffiorano dal passato, e in questo momento premono sul mio cuore.

Piero Calamandrei fu uomo di parte, è inutile negarlo. Quando leggo quei mirabili versi che D'Annunzio scrisse per Cino da Pistoia:

Or sepolto è nel bel marmo senese
fuor d'ogni parte il buon giureconsulto

mi sembra che siano stati scritti per lui. Se non fosse stato uomo di parte del resto non sarebbe stato quel martire di cui ho detto.

Ma l'uomo di parte ha questo inevitabile destino: che è portato suo malgrado alla ribalta, diventa pirandellianamente qualcuno, assurge lentamente a mito. Il dubbio è se il mito di Calamandrei esaurisce la sua profonda personalità, o se l'uomo d'azione, il concittadino di Farinata, non sentisse talora il deserto della vita e in quel deserto non avesse proibiti colloqui.
Bobbio ha sentito anche lui, ed è importante, il bisogno di proporsi nella bella prefazione ai volumi sugli scritti politici, il problema della religione di Calamandrei: e ha raccolto alcune testimonianze. Ma anche la religione è di quelle parole magiche di cui diceva Redenti, e la carica emotiva ne rende incerto il significato. Io penso, con animo semplice, a quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola. E rivedo Calamandrei in un mattino lontano aggirarsi smarrito, col viso trasfigurato, per le vie di Roma, dopo la visita che aveva fatto a un suo morto amico. «Speriamo, caro Satta» mi disse «che ci sia una ragione di tutto ciò». Risento certi discorsi, che denunciavano un chiuso tormento, il tormento dell'incomprensibile azione umana; rimedito certe pagine dalle quali si intravede la sia pur incerta presenza di Capograssi nel suo spirito. Ecco, io ho avuto nella mia meschinità, l'incredibile fortuna di essere stato amico di entrambi, di Calamandrei e di Capograssi, e avevo concepito il sogno di farli incontrare, di avvicinare l'uomo dell'azione, della terribile azione di quegli anni, al solitario che pareva vivesse nell'immobilità le vite di tutti gli uomini e di tutti i tempi, il solo uomo che io abbia visto dotato di speranza. Lo sognavo poiché sentivo che questi estremi si toccavano, e ancor oggi non so pensare all'uno senza pensare anche all'altro. Non mi riuscì, per le solite banali ragioni della vita. Altrove doveva avvenire l'incontro, troppo presto per l'uno e per l'altro. Ed io in quest'alba ancora incerta, li vedo e li sento uniti, nella luce di una comune verità e di una comune giustizia.

(Discorso commemorativo letto nell'Università di Firenze il 30 aprile 1967)

Una sorta di aspirazione letteraria è sempre stata al centro della tensione culturale di questo grande giurista. Croce e delizia dei suoi studi e delle sue letture, come confermato anche dalle testimonianze d'appresso riprodotte.

Copia anastatica lettera di Satta a Calamandrei del 17.12.1941 con trascrizione

Genova 17.XII-41
Carissimo professore,
ho ricevuto in questo momento. Ho intuito. Ho aperto a caso. Pag. 61: la Mantide religiosa.
Ci siamo. Quell'ansia verso la bella opera d'arte che vagheggiava, compressa, forzata in ogni suo scritto, mi pare abbia trovato il suo sfogo in un respiro ampio, aperto, libero come la terra. Il giurista nemico è vinto. E Dio sia lodato.
Sento il bisogno di dirglielo subito. E di dirle che non mi inganno. Ho dovuto, ahimè, percorrere il cammino inverso, e uccidere in me il poeta per esser giurista: mi è rimastio il rimpianto, e più l'intuito, quasi infallibile. Ora leggerò tutto, leggeremo, con la padrona della mia

IL GAZZETTINO
Giovedì 2 febbraio 2012

PadovaEconomia

PD

XIII

INFORMATION TECHNOLOGY Azioni al management

Infracom IT diventa Corvallis

Attraverso un'operazione di "management buy out", Infracom IT, con sede a Padova e tra i primi operatori in Italia di Information Technology, esce dal Gruppo Infracom. La società, assistita dallo Studio Lambertini & Associati di Verona, ha ufficializzato il passaggio di azioni al management della società, tra cui i soci fondatori Antonio Santocono ed Enrico Del Sole. La prima assemblea soci, riunitasi subito dopo la firma dell'atto notarile, ha assunto come prima decisione il cambio di denominazione sociale. Da oggi Infracom IT si chiamerà Corvallis SpA. La società mantiene invariati i propri asset manageriali e produttivi: oltre alla sede legale di Padova, la società possiede le filiali di Milano e Firenze e sedi minori in svariate città italiane. La società trae le sue origini nelle acquisizioni di Inform e Wintec da parte del Gruppo Infracom nel 2001/2. Divenuta Infracom IT nel 2007, ha avviato un percorso di crescita e consolidamento. Oggi Corvallis conta 600 dipendenti e oltre 400 clienti. Nel 2010 ha chiuso il proprio bilancio con un fatturato di 58 milioni di euro. La nascita di Corvallis conferma Padova come centro d'innovazione tecnologica nell'ambito dell'Information Technology, settore nel quale si sono concentrati importanti investimenti da parte degli istituti di credito.

Infracom IT già dal 2007 si è proposta come nuovo interlocutore di mercato per il segmento dei large account - quali banche, assicurazioni, grandi industrie e società di servizi - con un'offerta di consulenza organizzativa e di processo, servizi e soluzioni ICT integrate erogate anche in outsourcing.

Ma il punto di partenza di tutto risale al 1999, anno di fondazione di Serenissima Infracom, nata per iniziativa di alcuni soggetti economici e imprenditoriali di riferimento per il Nord Est per offrire servizi di telecomunicazioni e connessioni a Internet a larga banda nel neo-liberalizzato mercato italiano delle telecomunicazioni.

SEDE Oltre alle filiali di Milano e Firenze, resta a Padova il cuore legale della società

piccola casa e del mio grande mondo, nelle sere fatte silenziose dal sono del bambino.
E mi consenta di dirle che l'ammiro –e l'invidio– per aver escluso il "pubblico" dal godimento prezzolato della sua opera.
Sono fiero di essere uno dei trecento.

Con affetto devoto mi consideri
suo Satta

(Lettera di ringraziamento inviata da Satta a Calamandrei per il dono del libro

Inventario della casa di campagna, dono di quest'ultimo a trecento amici per il Natale del 1941)

Quivi il lasciamo, che più non ne narro. Ma tanto basta, io credo, per dimostrare l'assunto: che manca al nostro tempo la vocazione per il diritto, e mancando questa il nostro tempo non può produrre un compiuto libro di diritto. Il lettore dirà che è un bel modo questo di presentarsi a lui con la propria opera, e si chiederà perché mai l'ho scritta, o se, avendola scritta, abbia tanta presunzione da sentirla fuori del tempo o addirittura tale da precorrere i tempi. Risponderò con due parole biografiche, tanto per invogliarlo alla fatica che lo aspetta.
Il libro è stato scritto tra il principio del 1946 e la fine del 1947. Segno queste date non perché pensi che possano interessare la storia, ma soltanto perché esse comprendono uno dei più dolorosi periodi della nostra vita nazionale, con seguente alla guerra devastatrice ed alla sconfitta. In periodi come questi si rivela a ciascuno la terribile responsabilità della propria esistenza: come se un Dio nascosto lo perseguiti con la domanda del Signore a Caino, o se si vuole del padro-

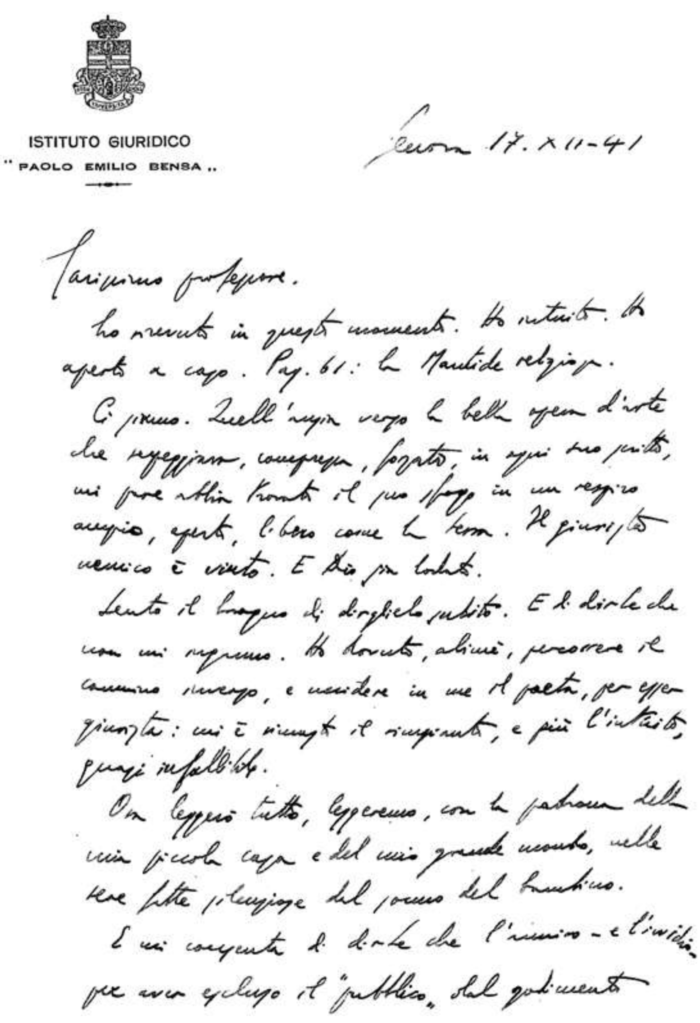
ISTITUTO GIURIDICO
"PAOLO EMILIO BENSA"

Genova 17.XII-41

Carissimo professore,
l'ho ricevuto in questo momento. L'ho intuito. L'ho aperto a caso. Pag. 61: La Mantide religiosa.
Ci penso. Quell'[illegible] vergo la bella opera d'arte che [illegible], [illegible], forzato, in ogni suo punto, mi pare abbia trovato il suo sfogo in un respiro ampio, aperto, libero come la terra. Il giurista nemico è vinto. E Dio sia lodato.
Sento il bisogno di dirglielo subito. E di dirle che non mi sorprende. Ho dovuto, altrimenti, percorrere il cammino inverso, e uccidere in me il poeta, per essere giurista: cui è rimasto il rimpianto, e più l'intuito, quasi infallibile.
Ora leggerò tutto, leggeremo, con la padrona della mia piccola casa e del mio grande mondo, nelle sere fatte silenziose dal sonno del bambino.
E mi consenta di dirle che l'ammiro – e l'invidio – per aver escluso il "pubblico" dal godimento

ne ai servitori, nella parabola dei talenti. È sotto la spinta di questo Dio, nel timore del suo giudizio, che io ho scritto questo libro.
Il lettore troverà che è un'idea abbastanza curiosa quella di presentarsi al giudizio di Dio con un libro di procedura, e penserà che merito appunto di finire come l'ultimo di quei servitori, cioè di essere gettato al carnefice.
Ma la procedura civile era il talento affidatomi, e io credo che l'aver messo a frutto "così come potevo" questo talento, resistendo a ogni lusinga di evasione, varrà a farmi molto perdonare nel giorno di quel giudizio.

(S. Satta, *Presentazione* della prima edizione del *Manuale di diritto processuale civile*, 1948)

Ma fortunatamente, seppure nel segreto e nella pubblica negazione dell'autore, anche il genio di Satta riesce a fare piena sintesi del giurista e del poeta: quell'aspirazione letteraria nascostamente coltivata e celata ai più troverà, infatti, compiuto sfogo nel magnifico romanzo autobiografico "Il giorno del giudizio"*, oggi a tuti noto grazie alla sua provvidenziale pubblicazione postuma nel 1977.*

Ma, se il 'portoncino', come si chiamava la porta della casa che dava quasi sul Corso, non si apriva mai, se non al rintocco di uno degli anelli di ottone fissati a ciascuno dei due battenti (e chi bussava non poteva essere che qualche cliente di Don Sebastiano), il 'portale' che dava sul dietro era sempre aperto al grande soffio della campagna, perché immetteva nella *corte*, e di là entravano i frutti di quello che con tanta perizia il notaro aveva seminato, annunciando nella loro varietà il variare delle stagioni. Così la casa aveva due facce, una triste e una lieta, e due facce parevano avere gli abitanti, persino Don Sebastiano, che teneva a quei trionfali arrivi più che alla penna, sebbene la penna glieli procurasse.
Tutto si raccoglieva in casa, tutto si lavorava in casa, e per questo c'erano intorno alla corte delle casette rustiche, ognuna delle quali prendeva il nome dai doni della terra che custodiva, la casetta dell'olio, la casetta del grano, la casetta della frutta, e in più c'era la casetta del forno, che era come un altare, o una tomba etrusca, coi setacci, i crivelli, le còrbule, *sas canisteddas* (i canestri, piccoli e grandi, di foglie di palma) appesi alle pareti.

[…]

Queste vedevano con occhi festosi i figli del padrone, e come in un gioco di prestigio in pochi secondi preparavano un pane rotondo, in forma di anello, che immergevano rapidamente nell'acqua, dove sfrigolava come il ferro rovente, e ne usciva lucido e terso come uno specchio: invetriato, appunto si diceva. Era un momento di gioia per loro e per i ragazzi, che si sentivano tutti uniti da quella cosa ineffabile e senza padroni che è la vita.
Ma io devo frenare queste onde di ricordi che si accavallano in un assurdo disordine, come se tutta l'esistenza si fosse svolta in un solo istante. L'arrivo più atteso dal grande portale era quello dell'uva, nelle lucide giornate di ottobre. La presenza dei carri, che per l'occasione venivano rivestiti di stuoie di canapa, si avvertiva misteriosamente nella casa fin dal loro ingresso in città. Preceduti da torme di ragazzi, risalivano la strada ancora quasi campestre del giardinetto (quelle file di acacie che il sindaco continentale aveva piantato), poi irrompevano con rumore di tuono nel ciottolato, che si interrompeva solo nel tratto del Corso che bisognava attraversare. Era il momento trionfale del lungo viaggio, perché il farmacista, i bottegai, i signori del caffè seguivano con lo sguardo il passo lento dei bovi, e in cuor loro facevano il conto dei carri, e traducevano l'uva in litri di vino, cioè facevano i conti in tasca a Don Sebastiano. Ma forse più di questo operava inconsapevolmente, in quei signori sedentari, minati dall'arteriosclerosi, il messaggio che veniva dalla campagna, che per essere vicina e circostante non era meno ignota ed estranea. Il contadino, in piedi sulla coda del carro, compreso della sua opera, lanciava col pungolo i bovi su per l'ultima salita, ed era quello il momento nel quale il portale si apriva, in una severa attesa.

[…]

Era questo l'epilogo urbano della vendemmia che si svolgeva intanto nella vigna della valle o della collina. Il problema se pigiare l'uva nella campagna o trasportarla in città per la pigiatura era stato discusso a lungo fra Don Sebastiano e ziu Poddanzu, il suo fedele *alternos*, e decise per la città un disgraziatissimo bue che scivolò su un macigno e rovesciò sulla strada un fiume di mosto. Da quell'anno l'ala destra della casa fu trasformata in cantina, vennero stesi i lunghi cavalletti di quercia, che reggevano i tini e le botti, e la vita misteriosa del vino entrò a far parte della vita della famiglia.
Don Sebastiano, come tutti gli uomini del suo tempo, non conosceva lo Stato perché lo Stato era lui: se ope-

rava, operava a suo rischio, né si attendeva che qualcun altro gli pagasse in tutto o in parte le spese. Perciò coi suoi soldi, e non con quelle provvidenze che oggi lo Stato assicura, aveva comprato una spremitrice meccanica, che poneva fine, con grande meraviglia di tutti, alla remotissima pigiatura coi piedi, così come più tardi egli avrebbe sostituito nell'aia i buoi e il ventilabro con una nuovissima macchina.

[…]

E forse per questa responsabilità della propria opera (che tra l'altro aveva addosso l'occhio di tutti) il suo aspetto era così severo, il suo mondo così isolato e astratto. Su uno di quei tini si posavano i rulli che il giro di un volante faceva ruotare l'uno contro l'altro, con un clangore che arrivava fino alle stanze più lontane. E naturalmente chi girava il volante, fino a quando non si stancavano, erano i figli.
La creazione del vino (la vinificazione, come diceva con parola colta Don Sebastiano che l'aveva appresa dai cataloghi delle macchine agricole) rendeva la casa simile a una grande culla. Il vino non è come il grano, che quando è ammassato nel suo magazzino è una duna d'oro, e ha solo bisogno di essere difeso dai diabolici punteruoli; e neppure è come l'olio, che quando è uscito dalla notturna mola e poi dai fiscoli pressati, dorme quietamente negli orci antichi quanto il mondo. Il grappolo straziato dai rulli si accumula, col suo succo innocente e col suo graspo in fondo al tino, sale lentamente verso il bordo, e là se ne sta spargendo il suo profumo, che è ancora il profumo di un fiore o di un frutto. Ma c'è, in quella massa iridata, un Dio nascosto, perché non passeranno molte ore, ed ecco un'orlatura violacea apparirà tutto lungo il bordo: allora la massa si solleverà come in un respiro, perderà la sua innocenza, e rivelerà in un sordo gorgoglio il fuoco che la divora. Un odore pànico, come quello che esala la terra dopo le prime piogge, salirà dalle viscere profonde, e sarà l'odore della casa in quei giorni, della corte, delle vie tutt'intorno, forse arriverà fino al cielo. Tutto avverrà di notte, perché la vita e la morte sono figlie della notte, e i ragazzi dormiranno. Ma non dormirà Don Sebastiano, non dormirà ziu Poddanzu, che avrà preso dimora nella casa, perché sanno che anche le ore contano in questo misterioso nascimento. E sarà ziu Poddanzu che, a un certo punto (lui solo lo sa), guarderà negli occhi Don Sebastiano, e vorrà dire che il momento è venuto.
Il mosto scaturisce dal tino, torbido e tiepido, come da una profonda ferita, quando ziu Poddanzu toglie con mano esperta il tappo di sughero, che contiene tutto quel mare. Le botti addormentate sul cavalletto ricevono il liquido che le farà piene, mentre la massa iridata perde il suo dolore, cala verso il fondo, si riduce a nulla. Ma le botti non sono una cosa inerte, come son gli orci: quando ricevono il mosto sanno che si mettono in seno una cosa viva, che si sentirà come in una prigione e premerà contro le doghe per schiantarle, si cercherà uno sbocco nel cocchiume, come la lava di un vulcano.

[…]

La cantina, le botti, il mosto possono ormai star soli. Ma nella notte, quando Don Sebastiano dorme, i ragazzi più piccoli scendono mezzi svestiti, entrano nel buio della cantina e rimangono delle ore ad ascoltare quel canto, che li accompagnerà forse per tutta la vita.

[…]

Ma la vendemmia non è finita, perché Don Sebastiano quando ha costruito la casa ha steso un pergolato lungo tutti i meandri della corte, fino a quel maledetto oleandro dell'Orticello; e dal pergolato pendono le lunghe stalagmiti dei grappoli, che attendono di essere tagliati.
L'uva di pergola (come appunto si dice) non ha nulla a che fare con l'uva delle vigne. Ha la bellezza gelida dell'alabastro, e non ha né sapore né odore; e le stesse vespe la sdegnano, perché non ha mai conosciuto il sole. Pure Don Sebastiano curava il pergolato con grande amore, lo potava come lui sapeva fare, diradando i lunghissimi tralci posati sulle canne, perché, se quell'uva non dava vino, aveva però un'altra importante funzione. Ed era che a vendemmia finita, essa serviva 'per fare le parti', come si diceva, cioè per farne presente agli amici. Per la verità, Don Sebastiano non avevi amici, come a Nuoro nessuno aveva amici, ma il costume era che chi ha deve dare, anche per mostrare di avere, e non è detto che non vi fosse in questo il ricordo di una remotissima comunione agricola o pastorale. Don Sebastiano in persona circondato dai ragazzi montava su una scala a gradini, mettendo in ansia Donna Vincenza, tagliava i grappoli e li deponeva delicatamente nei canestri che i figli a gara gli porgevano con le braccia levate, i più piccoli arrampicandoglisi tra le gambe come potevano.
La fine della vendemmia restituiva la casa alla sua solitudine. L'odore del mosto restava ancora a lungo per le scale e nell'atrio, ma era come se ciascuno ri-

prendesse il suo posto, nell'incalzare dell'inverno, che a Nuoro arriva presto e spesso è crudele. La casa sembrava posare ora su quel nuovo raccolto, che le dava come una rinnovata piattaforma di ricchezza, ma nessuno si sentiva ricco. Don Sebastiano del resto non avrebbe permesso a nessuno, neppure a se stesso, di sentirsi ricco.

[…]

Forse per questo Don Sebastiano non aveva mai consentito ai figli di occuparsi, come egli se ne occupava, di agricoltura. Può anche darsi che avesse una segreta gelosia della sua competenza: ma nel profondo egli diffidava della proprietà, non amava la terra che sentiva caduca con le sue miserabili siepi, che dicono immobile, ma egli vedeva passare di mano in mano attraverso i suoi atti, quando non passava per le vie ben più dolorose della candela vergine. Quest'uomo antico, che aveva messo in case e campi ogni soldo che usciva dalla sua penna, e avrebbe, occorrendo, difeso il suo con tutte le sue forze, aveva delle strane preveggenze, temeva che in qualcuno dei suoi figli si sviluppasse il senso del proprietario, a detrimento del lavoro, del guadagnarsi il pane da sé. Sapeva che tutto quello che aveva fatto, ed era orgoglioso di avere fatto, sarebbe morto con lui, seppure inconsapevolmente non lo voleva. Questo stato d'animo, nel quale c'era forse un fondo ancestrale di nomadismo, si rifletteva nella casa, che nella sua signorilità restava nuda come una capanna, popolata soltanto dalle vite che egli vi aveva messo, e più per soffrire che per godere.
Ma la campagna, negata come ricchezza, entrava nei figli come poesia, che è una ricchezza anch'essa e più pericolosa.

[…]

Il vino di Locoi era chiaro, sottile, e scendeva per la gola come un ruscello: tutti i nuoresi lo attendevano, perché meglio di ogni altro estingueva la sete. Il solo che appena lo assaggiava era Don Sebastiano. L'anno

della filossera fu un anno di lutto, e di lutto eterno perché coi vitigni americani, si aveva un bel dire, il vino non fu più quello.
Locoi era a un tiro di schioppo dalla città, ci si arrivava per una strada larga in salita, con grandi curve che scoprivano il Monte, e sotto, la valle cupa di Marreri, con Montalbo in fondo, disegnato in un cielo che già sapeva di mare. Don Sebastiano passava a cavallo su quella strada, come i pastori avvolti nella *mastruca*, e non era che un elemento della natura. Ma i figli andavano a piedi, e in quell'atmosfera rarefatta, in quella visione orrida e dolce, in quel silenzio infinito ricevevano inconsapevoli il tocco della poesia. Il sogno galoppava su quelle brulle lande, e si impadroniva di loro, li rapiva a Don Sebastiano. Terribile cosa per chi doveva vivere nel mondo, che non ammette diaframmi di poesia. Se ne sarebbe accorto un giorno il più piccolo dei figli, quando avrebbe lasciato il borgo, e la campagna, e Locoi, e si sarebbe sentito incatenato ad essi tra uomini che non avevano mai visto quelle cose, e perciò non potevano comprenderlo. Ma intanto, superata l'ultima svolta, la strada si abbandonava allegra sull'altopiano, sotto il cielo tersissimo, e la vigna già appariva, col suo verde o col suo oro, secondo le stagioni, o col suo nulla durante l'inverno, perché la vigna d'inverno si riduce a nulla.

[…]

Una grande casa rossa, un autentico dominio, sorgeva nel mezzo su un largo spiazzo, e qui Don Sebastiano aveva avuto il suo momento di grazia, perché con la prima vite aveva piantato un pino, e il pino era cresciuto come un gigante, facendo ombra purtroppo a qualche ceppo intorno, che intristiva e moriva: ma non si poteva tagliarlo, perché era diventato un blasone. I figli salivano come gatti per il tronco scaglioso, e lassù si abbandonavano al vento, che nella chioma del pino c'era sempre, anche quando la vigna intorno bruciava immota nel sole. Del resto, se il pino era il pino, e viveva la sua vita solitaria, testimone impassibile degli uomini e delle cose, c'erano nella vigna gli alberi complementari, i fichi dalle scarna braccia, che davano i frutti, bianchi o azzurri, due volte all'anno. Crescevano lungo i sentieri inselvatichiti al margine della vigna, ma Don Sebastiano non li prendeva sul serio. Egli non sapeva, nella sua austerità, cosa è un fico che esce dalla notte, imperlato di rugiada, o che cosa un fico diventa nell'avanzare del giorno, quando il sole comincia a entrare nelle sue carni, e vi prende dimora fino all'imbrunire. Questo è, anzi, il vero fico: e lo sanno le api che ronzano intorno alla goccia di miele che esce come per un eccesso di vita dal misterioso forellino, lo sanno i merli, che scelgono i fichi uno per uno, lo sapevano i figli, che spesso, quando erano liberi dalla scuola, affrontavano le vampe del mezzogiorno per riempirsi la bocca. di quelle gocce d fuoco, senza sbucciarle.

[…]

Ora Don Sebastiano aveva migrato verso altri sogni, verso le terre calde della valle, e ziu Poddanzu, anche se di lontano guidava i suoi passi, era rimasto solo a Locoi. Donna Vincenza voleva bene a Poddanzu, come lo chiamava, e lo accoglieva lietamente le rare volte che veniva nella casa, con la berretta in mano, e gli offriva un bicchiere di vino. Ma in cuore suo provava un po' di rancore verso di lui, perché, diceva, si respirava tutta quell'aria. Senza Don Sebastiano, i figli erano rimasti padroni della vigna e dello spiazzo, e là il loro mitico ziu Poddanzu li riceveva come padroni, ma faceva sentire loro i limiti della proprietà. Per esempio, non permetteva che si piluccassero i chicchi dai

grappoli, lasciandoli sfigurati, e sarebbe stato felice se avessero chiesto l'uva a lui, primo perché non avrebbe sospettato di qualche ladro o di qualche estraneo, vedendola tagliata, e secondo perché egli sapeva in quella selva uniforme di pampini dove erano i ceppi del moscatello, o d'altra uva che non fosse da vino. I figli accettavano tutto, perché il vecchio era là da tanto tempo prima di loro, ed erano stati educati a sentirsi poveri. E poi, e poi... Non era vero che ziu Poddanzu avesse trascorso tutta la vita a Locoi, come una zolla di terra. Nella sua giovinezza, prima che l'Italia fosse Italia, gli avevano fatto fare il servizio di leva, e lo avevano mandato in mondi lontani, in paesi che egli chiamava Narni, Amelia, Camerino, che erano chissà dove, ma era il mondo che filtrava attraverso quei suoi nomi nella loro incantata fantasia. Ora che ci penso, e ho visto la carta geografica, per andare in quei paesi ziu Poddanzu doveva essere passato per Roma, ma non doveva essersene accorto, perché i ragazzi non gliela avevano mai sentita nominare. Invece Narni, Amelia, Camerino avevano riempito la sua vita, e ne parlava a sera sullo spiazzo, quando il sole segnava la fine di un'altra giornata. Ricordava il freddo terribile di quei posti: una volta, nella libera uscita, avevano visto fra gli alberi strani uccelli enormi, come gomitoli di lana. Cosa diavolo saranno, gli aveva chiesto un suo commilitone, sardo anche lui. Da noi non ce ne sono. E non erano che passeri, i nostri stessi passeri, appallottolati dal freddo!

Ma questa era la vita frivola di ziu Poddanzu, come il pino, lo spiazzo, le viti, i conversari erano la vita frivola, o almeno esteriore della vigna. Accadevano in quel rettangolo di terra, sopra quel rettangolo di terra, sotto quel rettangolo di terra, non più grande di un fazzoletto, cose arcane, forse le cose invisibili di cui si legge nel Credo, o almeno testimonianze di esse. Nel cielo tersissimo, quando tutto era pace, usciva dal nulla un nuvolo di storni, si librava un istante e poi rientrava nel nulla. Il cagnolino bastardo, col quale ziu Poddanzu parlava come con un cristiano, aveva scoperto presso la siepe una lepre che aveva fatto i figlioli, e il cane, invece di fare il cane, si era messo a leccare i leprotti, che si stiravano contenti. Una biscia aveva attraversato lo spiazzo trascinando il suo lungo treno fino ai piedi di ziu Poddanzu, e si era messa a fissarlo con la testolina lucente, lanciando la lingua in rapidi messaggi. Dal fondo della tana, i grilli comunicavano con le stelle. E in un pomeriggio di agosto (di questo mi rendo io testimone), mentre tutto era d'intorno silenzio, non una foglia si muoveva, e il carro del sole se ne stava sopra la vigna, ziu Poddanzu e i ragazzi preparavano nella stalla lo strame per i due bovi che pascolavano nella lontana *tanchita*, quando vedono le loro teste apparire dalla mezza porta, come grandi e tristi mendichi. Ziu Poddanzu restò senza fiato. Presto, presto. Fece entrare le bestie, sprangò tutte le porte e le finestre, e rimase in attesa. Dopo mezz'ora il diavolo si scatenò sulla campagna, sradicò venti, trenta alberi, levò in aria pecore e cani che erravano in cerca di scampo. Ziu Poddanzu riaprì le porte, e tutto fu come prima.

Questa era la vita profonda di Locoi, il mistero pagano della natura che si accompagna al mistero cristiano, i buoi, gli asini; le pecore, i re guidati da una stella attorno alla culla di un bambino. In casa di Don Sebastiano non si faceva il presepio, a Natale, perché non si badava a queste sciocchezze, e in fondo si credeva poco, anche se Don Sebastiano non mancasse mai l'ultimo giorno dell'anno al *Te deum* della cattedrale, e Donna Vincenza nei momenti di più nera solitudine sgranasse il rosario con le distratte preghiere. Ma i ragazzi trovavano senza saperlo il presepio nella vigna, e questo rettangolo di terra, con le sue persone, le sue case, il suo mito apriva i loro cuori al mistero. Se Don Sebastiano avesse potuto immaginarlo, forse non avrebbe piantato la vigna.

(S. Satta, *Il giorno del giudizio*, capitolo V, 1970-1975).

ITALIA

FLOTTE RIUNITE GENOVA

SERVIZI ESPRESSI DI LUSSO
MEDITERRANEO – NORD
AMERICA-SUD AMERICA
CENTRO AMERICA – SUD
PACIFICO – AUSTRALIA

1933

ALESSANDRO MANZONI

Pettola avvocato, Pettola! non Azzecagarbugli(*)

I tre rimasti a consiglio erano agitati, turbati per la stessa causa ma in diverso modo. Fermo si trovava nello stato di un uomo il quale ad un tratto dalla prosperità e dalla gioja è balzato in una sventura della quale non conosce che una parte; è ansioso di sapere il di più, vuole essere informato di tutto, aspetta, sospira nuove rivelazioni, e non ne può aspettare che non accrescano il suo rammarico, che non peggiorino la sua condizione. Al dolore, al rancore, alla rabbia, si aggiungeva ora il martello della gelosia. Egli aveva sempre avuta piena fede in Lucia, ma un mistero di questo genere, un silenzio in questa materia lo tormentava, egli era come spaventato di conoscere che Lucia aveva una cosa sul cuore, e ch'egli non ne aveva saputo nulla. Agnese, la madre di Lucia era pure stupita, scandalizzata di essere all'oscuro d'una cosa simile: ella che sapeva tante cose che non la toccavano per nulla, ignorare una cosa tanto importante della sua Lucia! Agnese le avrebbe fatto un rabbuffo terribile, se in questo caso il bisogno d'ascoltare non avesse vinto d'assai quello di parlare. Lucia... ma dalle sue parole il lettore intenderà lo stato del suo animo. «Parla! parla! Parlate, parlate!» gridavano in una volta la madre e Fermo. Lucia atterrita, costernata, vergognosa, singhiozzando, arrossando, sclamò: «Santissima Vergine! Chi avrebbe creduto che le cose sarebbero giunte a questo segno! Quel senza timore di Dio di Don Rodrigo veniva spesso alla filanda a vederci trarre la seta. Andava da un fornello all'altro facendo a questa e a quella mille vezzi l'uno peggio dell'altro: a chi ne diceva una trista a chi una peggio: e sipigliava tante libertà: chi fuggiva, chi gridava; e purtroppo v'era chi lasciava fare! Se ci lamentavamo al padrone, egli diceva: "badate a fare il fatto vostro, non gli date ansa, sono scherzi", e borbottava poi: "gli è un cavaliere; gli è un uomo che può fare del male; è un uomo che sa mostrare il viso". Quel tristo veniva talvolta con alcuni suoi amici, gente come lui. Un giorno mi trovò mentre io usciva e mi volle tirar in disparte, e si prese con me più libertà: io gli sfuggii, ed egli mi disse in collera: "ci vedremo": i suoi amici ridevano di lui, ed egli era ancor più arrabbiato. Allora io pensai di non andar più alla filanda, feci un po' di baruffa colla Marcellina, per avere un pretesto, e vi ricorderete mamma ch'io vi dissi che non ci andrei. Ma la filanda era sul finire per grazia di Dio, e per quei pochi giorni io stetti sempre in mezzo alle altre di modo ch'egli non mi potè cogliere. Ma la persecuzione non finì: colui, mi aspettava quando io andava al mercato, e vi ricorderete mamma ch'io vi dissi che aveva paura d'andar sola e non ci andai più: mi aspettava quand'io andava a lavare, ad ogni passo: io non dissi nulla, forse ho fatto male. Ma pregai tanto Fermo che affrettasse le nozze: pensava che quando sarei sua moglie colui non ardirebbe più tormentarmi; ed ora...» Qui le parole della povera Lucia furono tronche da un violento scoppio di pianto. «Birbone! assassino! dannato!» sclamava Fermo, correndo su e giù per la stanza, e mettendo di tratto in tratto la mano sul manico del suo coltello. «Ma perché non parlarne a tua madre?» disse Agnese: «se io l'avessi saputo prima...» Lucia non rispose perché la risposta che si sentiva in mente non era da dirsi a sua madre: tutto il vicinato ne sarebbe stato informato. I singulti di Lucia la dispensavano dall'obbligo di parlare. «Non ne hai tu fatto parola con nessuno?» ridimandò Agnese. «Sì mamma, l'ho detto al Padre Galdino, in confessione». «Hai fatto bene; ma dovevi dirlo anche a tua madre. E che ti ha detto il Padre Galdino?» «Mi ha detto che cercassi di evitare colui; che non vedendomi non si curerebbe più di me; che affrettassi le nozze; e che se durava la persecuzione egli ci penserebbe». «Oh che imbroglio! che imbroglio!» riprese la madre. Fermo si arrestò tutt'ad un tratto; guardò Lucia con un atto di tenerezza accorata e rabbiosa, e disse: «Questa è l'ultima che fa quel birbante». «Ah no Fermo per amor del cielo!», gridò Lucia, gettandogli quasi le braccia al collo: «No no per amor del cielo, Dio c'è anche pei poveri! Come volete ch'egli ci ajuti se facciamo del male?» «No, no per amor del cielo», ripeteva Agnese. «Fermo!» disse Lu-

(*) Da A. Manzoni, *Fermo e Lucia*, 1823.

cia, «voi avete un mestiere, ed io so lavorare, andiamo lontano tanto che costui non senta più parlare di noi». «Ah! Lucia! e poi? non siamo ancora marito e moglie: il curato vorrà farci la fede di stato libero? Non saremo pigliati come vagabondi? dove andarci a porre?» Lucia ricadde nel pianto. «Sentite!» disse Agnese: «sentitemi che son vecchia». Era questa una confessione che la buona Agnese faceva di rado, in caso di somma necessità, e quando si trattava di dar fede alle sue parole. «Io ho veduto un poco il mondo: non bisogna spaventarsi troppo: il diavolo non è mai brutto come si dipinge; e a noi povera gente le cose pajono talvolta imbrogliate imbrogliate perché non abbiamo la pratica per uscirne. Ma, sapete, c'è della gente che si ride degli imbrogli. Fate a modo mio Fermo. Pigliate quei quattro capponi, poveretti! che doveva sgozzare io questa mattina pel banchetto: teneteli bene stretti, per le gambe, andate a Lecco: sapete dove abita il dottor Pettola?» «Lo so benissimo». «Bene andate da lui, presentategli i capponi: perché vedete quando si vede che uno può regalare gli si dà retta. Contategli tutto il fatto, e domandategli parere. Eh ne ho visto io della gente che non sapevano dove dar del capo, che andando a consultarsi con lui non trovavano la strada, e dopo d'avergli parlato tornavano a casa vispi come un timollo che saltellando nella barca per disperazione cade nell'acqua, e si trova in casa sua. Fate così Fermo». Nelle situazioni molto imbrogliate il parere che piace più è quello di pigliar tempo per avere un altro parere definitivo: ogni consiglio definitivo e determinato presenta ostacoli, difficoltà, nuovi imbrogli: ma questo di consigliarsi di nuovo e meglio è semplice, non nuoce, e nello stesso tempo dà una lusinga indeterminata che per questo mezzo si troverà una uscita.

Fermo adunque abbracciò molto volentieri il parere. Lucia vi aggiunse la sua approvazione. Agnese superba di averlo dato pigliò i capponi, riunì le loro otto gambe come se facesse un mazzo di fiori, le avvolse e le strinse con uno spago, e consegnò la preda in mano a Fermo, che date e ricevute parole di speranza uscì per una porticella dell'orto, onde non esser veduto dai ragazzi che glicorrerebbero dietro gridando: lo sposo, lo sposo. Così attraversando i campi, o come dicono colà, i luoghi andò a prendere il viottolo che guida a Lecco, fremendo, ripensando alla sua disgrazia, e ruminando il discorso da fare al Dottor Pettola. Lascio poi pensare al lettore come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie così legate, e tenute per le zampe nella mano d'un uomo agitato da tante passioni, e che di tempo in tempo stendendo con forza il braccio in un momento d'ira o di risoluzione, o di disperazione, dava scosse terribili a quei prigionieri e faceva balzare le loro quattro teste spenzolate le quali si andavano beccando l'una l'altra, come succede troppo sovente fra compagni di sventura. In poco d'ora Fermo giunse a Lecco, e s'avviò alla casa del dottore. All'entrare si sentì sorpreso da quella timidità che i poverelli illetterati provano in vicinanza d'un signore e d'un dottore, dimenticò tutti i discorsi che aveva preparati, ma diede un'occhiata ai capponi, e si rincorò pensando che non veniva colle mani vuote. Entrato in cucina chiese alla fantesca del signor dottore: la fantesca vide le bestie, e come avvezza a simili doni vi pose le mani sopra, mentre Fermo le andava ritirando, perché voleva che il dottore vedesse e sapesse ch'egli portava qualche cosa. Il dottore giunse in fatti mentre la fantesca diceva: «date qui, e passate nello studio». Fermo fece un grande inchino al dottore, che lo accolse umanamente con un: «venite figliuolo», e lo fece entrare con sè nello studio. Era questo una stanza con un grande scaffale di libri vecchi e polverosi, un tavolo gremito di allegazioni, di suppliche, di papiri, e intorno tre o quattro seggiole, e da un lato un seggiolone a bracciuoli con un appoggio quadrato coperto di vacchetta inchiodatavi con grosse borchie, alcune delle quali cadute da gran tempo lasciavano in libertà gli angoli della copertura, che s'incartocciava qua e là. Il dottore era in veste da camera, cioè coperto d'una lurida toga che gli aveva servito molti anni addietro per perorare nei giorni di apparato, quando andava a Milano per qualche gran causa. Chiuse la porta e rincorò Fermo con queste parole: «Figliuolo, ditemi il vostro caso». «Vorrei dirle una parola in confidenza», rispose Fermo. «Son qui per questo», rispose il dottore: «parlate»; e si pose a sedere sul seggiolone. Fermo stette ritto dinnanzi al tavolo con le mani nel suo cappello. «Vorrei sapere da lei che ha studiato...» «Già», interruppe il dottore, «già voi altri siete tutti così; invece di contare il fatto spiccio a chi può ajutarvi, cominciate a fare interrogazioni come se doveste esaminare il causidico. Ma via, qualche minuto di più non fa niente: parlate a modo vostro». «Ella ha da scusarmi signor dottore: noi altri poveri non abbiamo studio. Vorrei dunque sapere se a minacciare un curato, perché non faccia un matrimonio, c'è penale». — Ho capito (disse fra sè il dottore, che in verità non aveva capito) ho capito, — e pensò subito al modo di cavare partito da quello ch'egli aveva immaginato. Si fece dunque serio, ma in guisa di chi teme per uno che vuol soccorrere: strinse fortemente le labbra facendone uscire un suono inarticolato che accennava il sentimento che espressero più chiaramente le sue prime parole: «Caso serio, figliuo-

lo, caso contemplato. Avete fatto bene a venire da me. Non è mica vedete una di quelle cose che si decidono con leggi vecchie, scritte in latino, nelle quali ci è sempre una decisione per una parte e per l'altra. È un caso chiaro, deciso in una grida, confermata da una grida, tenete, dell'anno scorso, dell'attuale signor governatore del ducato di Milano. Vedete, figliuolo», e qui si alzò, pose le mani su un fascio di gride, scartabellò un momento, e subito ne prese una, e segnando col dito, «sapete leggere?», dimandò. «Qualche cosa, signor dottore». «Orbene ecco il vostro caso». «...quel prete non faccia quel che è obbligato per l'officio suo: ecco ci siamo: non è questo il caso vostro». «Pare che abbiano fatta la grida per me». «Vedete figliuolo? ora mò sentite la penale... Mentre il dottore leggeva ad alta voce, pronunziando distintamente le parole che risguardavano il caso, per incutere a Fermo quello spavento salutare di cui il dottore aveva bisogno, Fermo compitando lentamente, seguiva coll'occhio la lettura cercando di cavare il costrutto chiaro, e di vedere proprio quelle benedette parole che gli parevano dover essere il suo ajuto. Il dottore alzò gli occhi intanto, squadrò Fermo, e gli disse: «Ah! ah! figliuolo vi siete fatto radere il ciuffo: avete avuto prudenza: ma volendo venire da me non faceva bisogno: si vede che non mi conoscete: non sapetequello ch'io sia in caso di fare: vi avrei cavato anche di questo». Per aver la ragione di questa uscita del dottore, bisogna che l'ignaro apprenda e il dotto si ricordi che a quei tempi coloro che facevano il mestiere di bravi, e che vivevano di soprusi fatti spontaneamente o per mandato, usavano molti ingegni per travisarsi, e non esser riconosciuti, e togliere così una prova materiale del delitto. L'uso più comune era quello di portare un lungo ciuffo che ordinariamente lasciavano cadere dietro la testa, e si gettavano poi sul volto come una visiera al momento di affrontare qualcheduno, di far qualche impresa che era meglio di poter poi negare. Per togliere questo abuso si erano fatte gride sopra gride, le quali proibivano che si portassero capelli lunghi, sotto pena... e discendendo al particolare ordinavano al barbiere come dovesse tosare uno, intimando a chi lasciasse capelli più lunghi dell'ordinario la pena di 100 scudi, o tre tratti di corda colla solita estensione di pena maggiore all'arbitrio di S.E. Quale effetto producessero queste gride è manifesto dalle diverse date di quelle. La grida si ristampava di tempo in tempo coll'avvertenza che ciò era necessario perché fino allora non aveva giovato a nulla: e come nella medicina, si cresceva la dose. Il ciuffo era dunque come un'insegna di bravo, e di scapestrato. Da questa foggia è nato un ter-

mine metaforico tuttavia in uso nel dialetto milanese: e non vi sarà forse alcuno, dei miei lettori milanesi che non si ricordi di aver sentito, nella sua adolescenza, alcuno de' suoi parenti, o il maestro del collegio, o il servo che lo conduceva a scuola, o la fante dare di lui questo giudizio: gli è un ciuffo: gli è un ciuffetto. Prego il lettore di perdonarmi questa digressione e come necessaria, e in grazia della condizione che gli ho data, e ripiglio il dialogo. «In verità, da povero figliuolo», rispose Fermo, «ch'io non ho mai portato ciuffo in vita mia». «Non facciamo niente» riprese il dottore, scotendo il capo, con un sorriso tra maligno e impaziente: «se non avete fede in me, non facciamo niente. Chi dice bugia al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. Io non ho tempo da perdere. Se volete ch'io v'ajuti, voi dovete contarmi tutto dall'a alla zeta, sinceramente, come al confessore. Dovete dirmi chi vi ha dato il mandato: sarà naturalmente persona di riguardo; ed allora io andrò da lui a fare un atto di dovere: non gli dirò mica, vedete, ch'io sappia da voi che vi ha mandato egli: fidatevi: gli dirò che vengo ad implorare la sua protezione per un povero giovane calunniato. E tutto si aggiusterà a vostra sod-

disfazione: capite bene che salvando sè, salverà anche voi. Se poi la scappata fosse tutta vostra, via, non mi ritiro, ho cavato altri da peggio imbrogli, e pur ché non abbiate offesa persona di riguardo, intendiamoci, m'impegno a togliervi d'impiccio, con un po' di spesa. Basta che mi sappiate dire chi è l'avversario, che forse forse troveremo modo di appiccicargli qualche criminale, e forse forse lo metteremo in panni più stretti dei vostri, e lo faremo venire a domandar grazia. Ma come vi ho detto, se non avete un uomo, un uomo, il caso è serio, la grida canta chiaro, e se la cosa si deve decidere fra la giustizia e voi così a quattr'occhi, state fresco. Io vi parlo chiaro: le scappate bisogna pagarle: se volete dormir quietamente sopra questa faccenda; denari, e sincerità, parlare col cuore in mano, e poi obbedire, fare quello che vi sarà suggerito». Mentre il dottore faceva questa cicalata, Fermo lo stava ascoltando coll'attenzione d'un uomo che sognando, s'immagina di cercar qualche cosa, ed ora gli pare d'averla trovata, di mettergli le mani sopra, e poi la vede scomparire, e ne va di nuovo in cerca: tanto era lontano dal sospettare l'equivoco preso dal dottore. Quando questi ebbe terminato, Fermo ebbe inteso: e tra un poco di collera, però quella collera che un buon uomo di contado può avere contra un signore che sa, e tra un certo orgoglio di farsi vedere libero da quei timori che il dottore supponeva, rispose: «Oh signor dottore: la cosa non è così: io non ho minacciato nessuno: io non faccio di queste azioni, e domandi pure a tutto il mio comune, che sentirà che io non ho mai avuto che fare con la giustizia. La bricconeria l'hanno fatta a me; e vengo da lei per informarmi come io possa farmi dar ragione; e son ben contento d'aver veduta quella grida». «Diavolo!» disse il dottore, «che confusione mi avete fatta? tant'è siete tutti così, possibile che non sappiate farvi intendere?» «Ma signor dottore, mi scusi io non le ho contata la cosa, ora le conterò. Deve sapere ch'io doveva sposare oggi», e qui il povero Fermo si commosse, «doveva sposare oggiLucia Zarella, una giovane che non ha mai dato da dire a nessuno, e avevamo fatto tutto da galantuomini, e il curato che doveva sposarci oggi non volle perché... perché gli fu minacciata la vita. Quel prepotente di Don Rodrigo...» Il dottore si fece serio davvero, e dando sulla voce a Fermo: «Eh!» gridò, «che mi venite a contare di queste fandonie? Fate di questi discorsi tra voi altri che non sapete misurare le parole, e non venite a farli con un galantuomo che sa che cosa vuol dire parlare. Andate, andate; non sapete quel che vi diciate: io non m'impaccio con ragazzi, non voglio sentire discorsi in aria». «Lo giuro!» «Andate vi dico, siete un ragazzo, pare che parliate ad un uomo che non abbia mai sentito giurare. Andate, io non c'entro: imparate a parlare: non si viene così a sorprendere un galantuomo». Con queste frasi spezzate, il dottore spingeva verso la porta Fermo, il quale andava ripetendo: «ma senta, ma senta». Il dottore aperta la porta chiamò Felicita, e le disse: «restituite subito a quest'uomo quello che ha portato: io non voglio niente, non voglio niente». Felicita dacché era ai servigi del dottore non aveva mai eseguito un ordine simile; ma era dato con una tale risoluzione, ch'ella non esitò ad obbedire: prese le quattro povere bestie, e le diede a Fermo, guardandolo con un'aria di compassione spregiante che pareva volesse dire: costui deve stare in cattivi panni, ne ha fatta una grossa. Fermo voleva far cerimonie, ma il dottore fu inespugnabile; e Fermo attonito, e trasognato, e stizzito dovette ripigliarsi le vittime rifiutate, e partirsi di là senza poter riposare il suo pensiero in altra determinazione, che di tornarsene a casa sua, a riferire alle donne il tristo risultato della sua consulta.

(...)

STUDIO LEGALE GABRIELLI

Via Milano, 17 – 34132 – TRIESTE
Telefono 040.365456 – Telefax 040.363920
e-mail: segreteria@slavgts.it

Prof. Avv. GIOVANNI GABRIELLI
Emerito di Diritto Civile nell'Università di Trieste

Prof. Avv. FABIO PADOVINI
Ordinario di Diritto Civile nell'Università di Trieste

Avv. FURIO KOBEC
Avv. ANTONIA D'AMICO
Avv. PAOLA DORBOLÒ
Prof. Avv. MASSIMILIANO BELLAVISTA
Aggregato di diritto amministrativo nell'Università di Siena
Avv. Dr. Jur. GIULIANO GABRIELLI
Avv. LORENZO REYES

UDINE
Via Paolo Sarpi, 18
Tel. 0432.500493
Fax 0432.503125

VERONA
Palazzo Canossa, Corso Cavour, 44
Tel. 045.8036115 – Fax 045.8014080
VICENZA
Contrà Porti, 13
Tel. 0444.547998 – Fax 0444.547840
In collaborazione con
Studio legale Lambertini e Associati

Trieste, 11 gennaio 2012

FAX

Preg.mo Signore
Avv. Lamberto LAMBERTINI
Corso Cavour, 44
37121 VERONA

Oggetto: **Lambaradan**

Caro Lamberto,

ho ricevuto ieri il numero di dicembre della Tua rivista, più corposo ed anche più stimolante di quanto generalmente sia.

Nel rallegrarmi ancora una volta, devo pregarTi di ringraziare René Gourmant, con il quale non ho modo di mettermi in contatto, per avere voluto menzionarmi in un pezzo nobile, elegante ed acuto, come è quello dedicato ai ristoratori veronesi; con i giudizi di Gourmant sono in perfetta consonanza (e non c'è da stuprisene).

Un affettuoso saluto e buona prosecuzione

CLAUDIO CARCERERI DE PRATI

L'unificazione del Veneto all'Italia e l'avvocatura veronese

La realtà dell'avvocatura veneta negli anni dell'unificazione all'Italia della nostra regione è molto viva e, forse, poco conosciuta, in quanto, essendo stato il Veneto annesso al Regno d'Italia alcuni anni dopo la sua formazione, molti degli eventi "epici" che portarono alla creazione dello Stato unitario si erano già consumati.

Alcuni avvocati veneti vivono il Risorgimento fin dai suoi albori, specie quelli che prendono parte ai moti del 1848 ed alla breve esperienza della Repubblica veneta, guidata dalla straordinaria figura dell'avvocato Daniele Manin, altri invece si dedicano alla costruzione del nuovo Stato dopo l'unificazione, come il vicentino Sebastiano Tecchio (1807-1886) che, esule in Piemonte già dal 1848, svolge una intensa attività politica per più legislature alla Camera, di cui sarà anche presidente, quindi farà carriera come magistrato, tanto da divenire Primo presidente della Corte d'appello di Venezia (dal 1871 al 1882) e Primo presidente onorario di Corte di Cassazione, per poi tornare alla politica attiva in Senato, ove avrà per molti anni la Presidenza, ed arrivare persino, per un breve periodo, al Ministero di Grazia e Giustizia nel 1867.

Il veneziano Giambattista Varè (1817-1884) è deputato e per breve tempo, nel 1879, ministro Guardasigilli del gabinetto Cairoli; Il padovano, ma friulano di nascita, Francesco Piccoli (1835 – 1883) è impegnato con il Varè nelle Commissioni nazionali chiamate a redigere il nuovo codice di Commercio.

Anche al di fuori degli organi legislativi, gli avvocati veneti svolgono un ruolo costante di stimolo e di riflessione nei confronti del nuovo. Il comune sentire che emerge dagli scritti del periodo è quello di una fiera consapevolezza della propria cultura italiana, consapevolezza che non esime da qualche preoccupazione in ordine all'efficienza ed alla bontà del nuovo corso.

Del resto la stessa Commissione Correnti, insediata dal ministro Ricasoli per avere indicazioni per le scelte da attuarsi per l'eventualità dell'annessione del Lombardo-Veneto aveva scritto al Ministro: *Voi ci avete proposta questo tema: tracciare gli ordinamenti provvisori con cui le province venete si possano governare nei primi tempi della loro congiunzione alla Patria comune. Proponendocelo ci avete aggiunto che era desiderio del governo del Re di scuotere il meno possibile durante un primo periodo di transizione, gli ordini civili ed amministrativi presenti in esse province, al duplice scopo di fare che i turbamenti si operassero con il minor turbamento di abitudini e di interessi delle popolazioni e di lasciare in piedi alcune istituzioni che nel seguito potessero porgere occasione di utili sperimenti e di osservazioni per quelle riforme che furono dal parlamento tante volte invocate. Noi non possiamo che far plauso a codesto intendimento direttivo e per così dire preparatorio … e ci auguriamo che tale intendimento sia accettato e praticato da tutti i Ministri e dagli uffici centrali del Regno in modo che si possa con mente più riposata esaminare gli istituti prima di distruggerli attingendo ammaestramenti anche dall'esperienza di un paese dove sotto gli ultimi strati legislativi di un dominio straniero persistono preziosi depositi dell'antica sapienza italica*[1].

Il governo fece l'esatto contrario, optando per la perfetta uniformità anche degli ex territori del Lombardo Veneto a tutto il resto del territorio nazionale.

«L'Eco dei Tribunali», la rivista giuridica più diffusa nel Veneto, commentando l'unificazione delle "provincie venete"così scriveva: *lo straniero non potrà più essere se non nostro ospite, né potrà più essere padrone. È un'affermazione che fa venire le vertigini a chi pensi ciò che eravamo innanzi la primavera del 1859 […] Il ministro guardasigilli dovrebbe anch'esso, senza scosse inconsulte, senza urto soverchio, avviarci per quella via la cui meta è l'unificazione delle leggi italiane […] egli è certo che non tutto ciò che fa parte delle leggi italiane è bello e degno della tradizione dei nostri avi […] Speriamo, in-*

[1] *Raccolta di atti e documenti presentati al Ministro dell'Interno dalla Commissione per l'ordinamento provvisorio delle province sinora occupate dall'Austria e delle leggi e decreti e provvedimenti pubblicati dal governo nazionale nelle dette province sino al 20 settembre 1866*, Firenze 1866, pp. 3-6.

somma che il senno italico ispiri i nostri ordinamenti, speriamo che la mente che ordina sia ben servita dalla mano che eseguisce, ma al di fuori di queste aspirazioni […] [ci riserviamo] in avvenire un esame più maturo[2].

In questo quadro tra i protagonisti veronesi nell'affermazione del nuovo corso ricordiamo in questa sede, tra gli altri, Augusto Caperle, che svetta anche sotto il profilo politico, grazie all'amicizia con Giuseppe Zanardelli, ed Emanuele Cuzzerì che ha un ruolo di prim'ordine sotto il profilo scientifico.

Augusto Caperle (1836-1911) nato a San Pietro Incariano, da una famiglia di facoltosi mercanti, maturò da giovanissimo le idee risorgimentali dell'unità nazionale che lo portarono ad espatriare per partecipare ad alcune imprese garibaldine.

Conseguita la laurea presso la Facoltà legale dell'Università di Padova, il 27 marzo 1862, si dedicò alla professione forense segnalandosi ben presto per la caratura intellettuale e la brillante intelligenza. Nel 1865 presentò alla Camera di Commercio locale una relazione dal titolo *La legge di cambio germanica e il diritto cambiario del codice di commercio italiano del 25 giugno 1865*[3], pubblicata successivamente quando le vicende politico-militari lo consentirono, ove l'interesse comparatistico celava l'adesione all'ideale dell'unità nazionale.

Nel frattempo gli eventi maturavano e il 21 e 22 ottobre 1866 un plebiscito sanciva l'annessione della città al Regno d'Italia.

Realizzatosi così l'ideale, il Caperle ebbe spalancata la porta per dare il proprio contributo alla Nazione e si impegnò subito nell'attività politica candidandosi, nelle file di un movimento di ispirazione mazziniana, al Consiglio Comunale della città ove fu eletto nel 1867 ed ove sedette, ininterrottamente, sino al 1900.

Nell'amministrazione cittadina ricoprì vari incarichi, tra cui proprio quello di sindaco.

Negli anni dell'impegno politico fu coerente nell'idea di affermare il primato del pubblico sul privato ed ebbe come chiodo fisso il tema dell'istruzione, tema affrontato nel saggio *Riordinandosi l'istruzione primaria nella città di Verona*[4], in cui, citando il Gioberti, esprimeva il convincimento, meglio spiegato nel la-

voro successivo *L'istruzione unica via d'innalzamento per le classi inferiori*[5] *che* «l'innalzamento delle plebi» fosse la chiave per giungere al progresso.

Fondamentale fu per la sua carriera politica l'incontro con Giuseppe Zanardelli di cui divenne amico e seguace politico, lasciando il raggruppamento moderato per entrare in quello della sinistra, e grazie a tale amicizia nel 1882 fu candidato in un collegio del veronese ed eletto deputato.

In Parlamento si appassionò ai temi a lui cari: l'istruzione, la questione finanziaria, la Giustizia. Intervenne in aula in relazione al tema dell'aumento delle tariffe giudiziarie, lamentando la diminuzione della cause che avrebbe comportato, con conseguente limitazione del servizio "giustizia" ai cittadini[6]. Nel 1884 tenne un

---

[2] *L'eco dei Tribunali*, 11 ottobre 1866 n. 1687, pp. 233-234.

[3] A.Caperle, *La legge di cambio germanica e il diritto cambiario del codice di commercio italiano del 25 giugno 1865*, Verona 1869.

[4] A. Caperle, *Riordinandosi l'istruzione primaria nella città di Verona:considerazioni*, Verona 1867.

[5] A. Caperle, *L'istruzione unica via d'innalzamento per le classi inferiori; discorso letto…nella solenne distribuzione dei premi agli scolari*, Verona 1868.

[6] *Atti del parlamento italiano. Camera dei deputati*, IX (1884), Roma 1884, pp. 8484-8495.

Discorso […] *sulla riforma dell'ordinamento giudiziario*[7], in cui proponeva la riduzione degli uffici giudiziari, compresi quelli delle Corti d'appello, e la riduzione ad una sola delle Cassazioni per rendere più efficiente il sistema e con un solo giudice nomofilattico dare un compiuto senso di unità nazionale.

Morì, tra il cordoglio generale, nel 1911, e venne salutato quale «uomo di pensiero e uomo d'azione».

La poliedrica personalità del Caperle ci è testimoniata dai suoi studi e dai suoi lavori a stampa, che riflettono la personalità inquieta e combattiva.

In particolare, la maggior parte della sua produzione consiste nella pubblicazione di una quarantina di atti processuali, memorie o comparse in cause di rilievo. Seguono una decina di pubblicazioni poetiche, alcune relazioni o considerazioni a sfondo politico e, come già ricordato, qualche opera dottrinale di commento alla legislazione.

Emanuele Cuzzeri (1850-1926) nacque a Verona da una famiglia ebraica di notevole solidità economica e ben radicata nel tessuto produttivo locale, tanto che il fratello fu presidente della locale Camera di Commercio.

Distintosi negli studi di giurisprudenza, fu uno dei protagonisti di quella vicenda culturale e politica di Verona che, compressa sotto la dominazione asburgica tra le mura del quadrilatero, sbocciò dopo l'unificazione ed il suo studio professionale, continuato dal nipote Virginio Bassani, ebbe fama e lustro duraturo, tanto che l'applicazione delle leggi razziali, che portarono alla cancellazione dagli albi degli avvocati ebrei ebbero in Verona particolare scalpore proprio per la chiusura dello studio legale da lui fondato.

L'attività politica lo assorbì soprattutto per il seguito del suo maestro, l'avv. Augusto Caperle, che lo volle assessore nella propria Amministrazione comunale, ma la passione principale del Cuzzeri si rivelò l'attività professionale coniugata con quella scientifica.

Cuzzeri si dimostrò invece favorevole ed appassionato al nuovo corso aumentando il proprio impegno di autore e lanciandosi con entusiasmo nello studio e nel commento del nuovo diritto, peraltro senza edulcorarne i difetti ma cercando di contribuire a correggerli.

Nel 1874 dà alla luce la traduzione in lingua italiana del libro di Emil Albert Friedberg *La storia del matrimonio civile*[8], l'opera del filosofo protestante tedesco il cui pensiero, teso all'affermazione del primato dello Stato sulla Chiesa, aveva influenzato la legislazione del Baden e la *kulturkampf* del Bismarck.

Tale pubblicazione è probabilmente da mettere in relazione all'interesse che il matrimonio civile aveva assunto nel Veneto a seguito della decadenza del Concordato tra l'Impero e la Santa Sede che il governo italiano si era premurato di dichiarare e, quindi, con il ritorno al sistema di rigida separazione, anche nella delicata materia familiare, tra matrimonio civile e quello canonico e in quell'adesione ai principi più marcati di laicità dello Stato che buona parte della nuova classe dirigente dichiarava di professare.

Il campo però degli studi sugli istituti familiari non fu seguito dal Cuzzeri che proseguì, invece, nel coltivare gli interessi di diritto commerciale e processuale.

Coeva alla pubblicazione della traduzione italiana dell'opera del Friedberg è *Il nuovo progetto di codice di*

[7] A. Caperle, *Discorso pronunciato dal deputato…sulla riforma dell'ordinamento giudiziario nella tornata 2 giugno 1884*, Roma 1884

[8] E.A. Friedberg, *La storia del matrimonio civile*, traduzione dal tedesco di Emanuele Cuzzeri, Verona 1874.

commercio nella materia del fallimento[9], in cui l'Autore, considerato che «nel breve lasso di tempo dacchè entrava in vigore il codice di commercio troppi furono i difetti e le mende che anche nella procedura del fallimento si sono manifestate, perché nel nuovo progetto non si pensasse ad introdursi delle serie ed importanti riforme», offre il proprio contributo alla Commissione parlamentare che stava esaminando il progetto (con relatore Pasquale Stanislao Mancini), avanzando alcune proposte per un miglior funzionamento dell'istituto.

L'anno seguente viene pubblicato in Verona, per i tipi C. Kayser successore F. Munster, *il Codice italiano di procedura civile illustrato dalla giurisprudenza delle Corti di cassazione e di appello del Regno, dai motivi della legge, dalla dottrina degli autori e da un commento originale, con richiami agli altri codici, a leggi speciali e regolamenti*[10], in collaborazione con l'avv. Carlo Rimini, in tre volumi.

L'opera, che si basa soprattutto sulla giurisprudenza, segna l'affermazione dello stile del Cuzzeri, uno stile asciutto che individua i problemi con chirurgica precisione e li risolve con puntuali indicazioni giurisprudenziali.

La continua produzione giurisprudenziale e le conseguenti necessità di aggiornamento costante del commentario convinsero il Cuzzeri della necessità di disporre di uno strumento più agile di aggiornamento. Fondò cosi e diresse, sino alla interruzione, l' «Annuario della procedura civile», edito dal 1883 al 1916, in cui si repertoriava, in ordine alfabetico per argomento, le sentenze in punto di procedura civile emanate nell'anno di riferimento. L'annuario non conteneva articoli di dottrina e si premurava quindi di essere uno strumento a servizio del pratico del diritto, nell'idea del Cuzzeri che fosse necessario creare nell'Italia unita una cultura per il diritto della nuova Nazione.

Il Cuzzeri, oramai consolidato Autore, si premurò di pubblicare un commento alle disposizioni legislative appena entrate in vigore sul procedimento sommario[11] e un'opera iscritta nel filone del commento al codice di procedura civile, ma con vita autonoma: *Dei vari procedimenti speciali*[12].

Del Cuzzeri ci rimangono poi numerosi commenti a sentenze pubblicati in varie riviste giuridiche, specie «Temi Veneta», «La Gazzetta legale», «Il Foro italiano».

Non possiamo poi non ricordare le memorie e comparse giudiziali a stampa quasi tutte relative a procedimenti avanti la Cassazione di Firenze, a testimonianza della fama del Nostro che, almeno dai primi anni del '900, sembra patrocinare solo avanti le Giurisdizioni superiori.

La profondità scientifica e culturale del Cuzzeri emerge inoltre nella pubblicazione per le nozze Bolaffio-Soldà in cui commenta, in una ad altri avvocati, la *Correzione Gritti* 29 aprile 1537 sull'ufficio degli avvocati nella Repubblica di Venezia[13].

[9] E. Cuzzeri, *Il nuovo progetto di codice di commercio nella materia del fallimento,* Verona 1874.

[10] E. Cuzzeri, C. Rimini, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato dalla giurisprudenza delle Corti di cassazione e di appello del Regno, dai motivi della legge, dalla dottrina degli autori e da un commento originale, con richiami agli altri codici, a leggi speciali e regolamenti,* Verona 1875-1878.

[11] E. Cuzzeri, *Il procedimento sommario: note alla legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, Verona 1902.

[12] E. Cuzzeri, *Dei vari procedimenti speciali: commento del Libro terzo del codice di procedura civile*, 2, Verona 1903-1905.

[13] *Nell'occasione della nozze Bolaffio-Soldà*, Venezia 1881.

SOVRAINDEBITAMENTO ED ESDEBITAZIONE

D.L. 22 dicembre 2011 n. 212
L. 23 gennaio 2012 n. 3 e non solo

Giovedì, 23 febbraio 2012
ore 16

PALAZZO CANOSSA, CORSO CAVOUR 44
VERONA

GIOVANNI BATTISTA ALBERTI
Professore di Economia Aziendale Università di Verona
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

ALBERTO BERTOSSI
Responsabile Ufficio Rischi d'Impresa Banca Antonveneta S.p.A.

DEBORA CREMASCO
Avvocato

FRANCESCO STOCCO
Avvocato

LUCIANO BUTTI

La sentenza Thyssen: un grande aiuto per far fronte all'ingegneria approssimativa della mente

Ma la parte sul dolo eventuale non è giuridicamente convincente

"VOCE FEMMINILE - 118 emergenza.

VOCE MASCHILE - Sono della Thyssenkrupp in Corso Regina, senta è successo un incidente, ci sono tre o quattro ragazzi bruciati.

VOCE FEMMINILE - Quattro bruciati o carbonizzati?

VOCE MASCHILE - Non son carbonizzati, però abbiamo cercato di spegnerli, senza vestiti, senza niente sono"

VOCE MASCHILE (IN LONTANANZA) - Non voglio morire".

(Estratto della chiamata al 118 effettuata poco dopo l'incidente avvenuto alla Thyssen nel 2007: sette operai morirono per le conseguenze di un incendio)

***

Solo chi lavora nel campo giuridico può rendersi adeguatamente conto dell'enorme ampiezza dei nostri comportamenti imprudenti: dei numerosissimi casi, in altre parole, in cui "***l'ingegneria approssimativa della mente umana***"[1] – insieme con il suo lato involontario – ci porta a dimenticare prudenza, procedure e regole, causando danni spesso rilevanti ad altre persone. Non è una consolazione la consapevolezza, che oggi abbiamo, delle ragioni ancestrali, collegate all'evoluzione della nostra specie, di questo fenomeno: siamo programmati soprattutto per decisioni istantanee, prese d'urgenza per fronteggiare un pericolo[2]. Il diritto però serve – e questo è uno dei suoi molti profili di utilità – anche ad aiutare donne ed uomini a ridurre i danni causati dal lato involontario della mente, od almeno a spingerli a risarcire questi danni.

***

"***14 novembre 2011 ore 15.03***": è questo il momento esatto in cui è avvenuto il deposito delle 464 pagine di motivazioni della sentenza sull'incidente avvenuto nel 2007 allo stabilimento Thyssen di Torino. L'inconsueta precisione della annotazione di Cancelleria, che si spinge fino ad indicare il minuto dell'avvenuto deposito, ben rappresenta la gravità di quanto accaduto nel 2007, insieme con la storica importanza che la sentenza è destinata ad assumere nel quadro della giurisprudenza, non soltanto nazionale, in materia di sicurezza sul lavoro.

Diverse e comprensibilmente emotive sono state le reazioni a questa decisione, con la quale la Corte d'Assise ha concluso – con pesanti condanne nei confronti degli imputati e (ai sensi del d.lgs. 231/2001) dell'azienda – il dibattimento di primo grado.

Vi sarà tempo per commenti approfonditi ed analitici. In questa sede intendo limitarmi a sottolineare due aspetti, tenendo conto, naturalmente, dei fatti come sono stati descritti nella sentenza: con l'ovvia precisazione che, non trattandosi ancora di decisione definitiva, potranno essere necessarie ulteriori o differenti considerazioni ove in sede di impugnazione la

[1] Cfr. MARCUS Gary, *Kluge. L'ingegneria approssimativa della mente umana*, Codice edizioni, 2008, soprattutto pp. 79 ss.

[2] Cfr. BONCINELLI Edoardo, *Il male. Storia naturale e sociale della sofferenza*, Mondadori, 2007, pp. 54 ss. e DAWKINS Richard, *L'illusione di Dio. Le ragioni per non credere*, Mondadori, 2007, pp. 183-184.

ricostruzione degli avvenimenti operata dal giudice di primo grado dovesse essere, anche solo parzialmente, modificata.

Il primo riguarda la notevole utilità di molti punti della motivazione per il miglioramento degli standard di sicurezza nelle aziende. La decisione affronta, infatti, alcuni profili specifici normalmente poco approfonditi nelle decisioni giudiziarie, ma invece di estrema importanza per garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro.

Il secondo aspetto riguarda la questione, tutta giuridica, del dolo eventuale, che è stato ritenuto sussistente per uno degli imputati, mentre a carico degli altri il fatto è stato imputato a titolo di colpa con previsione. Su questo specifico aspetto, a mio avviso, la motivazione non è convincente e ritengo perciò probabile che possa essere modificata in appello. Illustrerò brevemente le ragioni di questa mia convinzione ed i motivi per i quali ritengo non necessaria né utile, ai fini di tutela della sicurezza, una evoluzione della giurisprudenza nella direzione del "dolo eventuale" per gli infortuni sul lavoro.

***

Veniamo ora al primo dei menzionati profili. Almeno quattro sono le parti della motivazione il cui approfondimento potrà essere determinante per aiutare le aziende ad accrescere i propri livelli di sicurezza.

Il primo riguarda la violazione dei principi fondamentali della gestione della qualità che, secondo quanto risulta dalla sentenza (v. per esempio pp. 92 e ss.), sarebbe avvenuta in azienda. Secondo tutti i sistemi di qualità, infatti, l'efficienza di un modello organizzativo dipende principalmente dalla capacità dell'azienda che se ne è dotata di NON nascondere gli inconvenienti che si verificano (le "***non conformità***", nel linguaggio della qualità), da considerare piuttosto come una occasione decisiva di miglioramento (attraverso lo strumento delle "***azioni correttive***"). Emerge invece dalla sentenza che, a seguito di incendi meno gravi verificatisi in precedenza, non sarebbero state adottate le necessarie azioni di miglioramento. Il messaggio che ne deriva è tanto semplice quanto importante: il costante rispetto dei requisiti previsti dai sistemi di qualità – con particolare riferimento a quelli riguardanti la gestione delle "***non conformità***" attraverso idonee e documentate "***azioni correttive***" – costituisce un requisito fondamentale per il miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda: anche quando, come spesso accade, questo rispetto richiede attività noiose, pedanti ed apparentemente "burocratiche". Specifica e particolare attenzione andrà in particolare riservata – tanto per ridurre gli incidenti quanto per contenere le responsabilità aziendali in caso di incidente – ad una corretta gestione degli "eventi-sentinella" e dei "quasi-incidenti"[3]. È noto del resto – quanto meno a partire dalle ricerche di Charles Perrow sui "***normal accidents***"[4] – che gran parte degli incidenti dipendono dal susseguirsi di disattenzioni e inconvenienti apparentemente "minori": ciascuno di questi banali eventi, singolarmente considerato, è (sarebbe) facilmente rimediabile nel quadro delle esistenti procedure di sicurezza, ma qualche loro sfortunata[5] concatenazione può dar luogo a conseguenze anche di enorme portata negativa. Tali conseguenze, la cui presenza testimonia ancora una volta l'enorme importanza del caso nella storia umana[6], sono tuttavia spesso (non sempre, pur-

[3] L'importanza di questo aspetto è rimarcata da GALLO Mario e IMPERATO Luigi, *Incidenti. Responsabilità penale: la sentenza di Torino ridisegna lo scenario*, in *Ambiente & Sicurezza*, 2011, n. 23, pp. 16 ss. (v. specialmente p. 17).

[4] PERROW Charles, *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies*, Princeton University Press, 1999. L'autore porta l'esempio dell'incidente alla centrale nucleare di Three Mile Island.

[5] L'utilizzazione nel testo dell'aggettivo "***sfortunata***" non deve far pensare ad una sottovalutazione dei profili anche gravi di negligenza che spesso accompagnano eventi di questa natura. D'altra parte, che la concatenazione di una lunga serie di piccoli inconvenienti fra loro non connessi sia dovuta alla sfortuna è un dato di fatto. **E tuttavia, si tratta di una sfortuna niente affatto "improbabile"**, se si considera l'elevatissimo numero di aziende, contesti, scenari, periodi di tempo nei quali potrebbe astrattamente verificarsi una successione (di per sé inconsueta) di un numero elevato di inconvenienti. Prima o poi la mala sorte si materializza da qualche parte: e sarebbe statisticamente molto strano se ciò non accadesse (su questi concetti, cfr, per gli aspetti quantitativi e statistici, EVERITT Brian S., *Chance Rules. An Informal Guide to Probability, Risk and Statistics*, Pringer-Verlag, 1999 e MLODINOW Leonard, *La passeggiata dell'ubriaco. Le leggi scientifiche del caos*, Rizzoli, 2009. Sul piano giuridico è interessante l'analisi di PERINI Chiara, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffré, 2010). Per queste ragioni siamo tenuti a cercare di prevenire adeguatamente anche la sfortuna.

[6] Il concetto ovviamente non è nuovo, se già Democrito ammoniva: "*Tutto ciò che esiste nell'Universo è frutto del caso o della necessità*". Questo profilo è sviluppato in un classico della filosofia della scienza (MONOD Jacques, *Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea*, EST Mondatori, 1970) attraverso un accorato appello affinché l'Umanità prenda responsabilmente atto della propria condizione "*L'uomo deve infine destarsi dal suo sogno millenario per scoprire la sua completa solitudine, la sua assoluta*

troppo) evitabili attraverso una serie di attività noiose e ripetitive, nel loro insieme miranti a garantire ordine nelle situazioni complesse[7].

Il secondo aspetto di interesse è collegato al primo, nella misura in cui si riferisce, ancora una volta, a comportamenti che sarebbero stati rivolti a "minimizzare" – piuttosto che a "***gestire proattivamente***" – i diversi problemi che inevitabilmente si verificano in una grande azienda. Secondo la sentenza, la principale preoccupazione era costantemente quella di minimizzare – ed in certi casi (ad esempio verso gli assicuratori) persino di "***nascondere***" – la gravità di quanto avvenuto La motivazione (pp. 102 e ss.) inoltre afferma che l'applicazione delle procedure interne – in presenza di incendi non gravissimi – imponeva di ritardare il coinvolgimento delle Autorità: infatti l'allertamento dei Vigili del Fuoco avveniva soltanto in esito ad una serie complessa di comunicazioni interne. Prassi quest'ultima difficilmente compatibile con il principio di precauzione – oggi solennemente sancito anche dal Trattato dell'Unione europea – che impone, nei casi oggettivamente dubbi, di "***sbagliare dal lato sicuro***"[8]. Se, in occasione dei numerosi, ancorchè non gravi, precedenti incendi, i Vigili del Fuoco fossero stati sempre coinvolti, almeno parte delle carenze esistenti nel sistema aziendale di prevenzione incendi sarebbero state probabilmente evidenziate. Con la conseguenza che l'incidente mortale avrebbe potuto forse essere evitato, con evidente vantaggio non solo per le vittime e per i loro familiari, ma anche per l'azienda ed i suoi dirigenti.

Le carenze riscontrate nella formazione dei lavoratori (cfr. specialmente pp. 139 e ss.), che avrebbero contribuito – secondo la sentenza – ad aggravare le dimensioni e le conseguenze dell'incidente, costituiscono il terzo profilo sul quale vorrei brevemente soffermarmi. Secondo quanto risulta dalla sentenza, diversi lavoratori erano privi di formazione specifica rispetto alle funzioni svolte. Inoltre, in violazione di una specifica disposizione di legge allora vigente (art. 22 comma 6 d. lgs. n. 626/1994), i corsi di formazione venivano spesso organizzati fuori dal normale orario di lavoro, con la conseguente impossibilità per l'azienda di imporre ai dipendenti di parteciparvi. Ciò avveniva, a quanto sembra, per un "***tacito accordo con i sindacati***" (!), finalizzato ad evitare che, per effetto del corso, alcuni dipendenti perdessero la "*maggiorazione turni*". Ancora una volta, si dimostra che il miglioramento degli standard di sicurezza dipende spesso da attività noiose, ripetitive e non gradite (come è la formazione), che il datore di lavoro ha l'obbligo di promuovere e di rendere obbligatorie. Nemmeno le rappresentanze dei lavoratori, peraltro, possono ritenersi esonerate da una riflessione anche autocritica su quanto è possibile e doveroso fare per migliorare gli standard di sicurezza. La formazione, d'altra parte, non deve riguardare soltanto gli aspetti "tecnici" della sicurezza, ma anche aspetti psicologici, come la ragione della nostra propensione a dimenticare procedure e regole di cautela ("*ma cosa vuoi che capiti*?").

Ancora, la sentenza sostiene (cfr. pp. 202 e ss.) che vi sia stata diretta influenza causale di una inadeguata valutazione dei rischi rispetto al grave incendio verificatosi. La Corte ha condotto una analisi approfondita e pignola del documento di valutazione dei rischi, ritenendo di poter evidenziare specifici difetti di coerenza al suo interno (finalizzati, secondo i Giudici, a pervenire – per la linea produttiva che sarebbe poi stata interessata dall'incidente – ad una valutazione di rischio "***medio***" anziché "***alto***"). A prescindere dal merito delle conclusioni raggiunte sul punto dai giudicanti, è possibile trarre dalla sentenza un insegnamento fondamentale per i datori di lavoro. Il documento di valutazione dei rischi non costituisce un adempimento burocratico la cui stesura possa essere interamente demandata ad un "esperto", senza alcuna verifica di coerenza da parte dell'alta direzione. La sicurezza, sembra voler dire tutta la sentenza Thyssen, deve partire dall'alto.

***

Veniamo ora al secondo degli aspetti cui accennavo in premessa: la questione del dolo eventuale. Come sopra anticipato, nei confronti di uno degli imputati il reato di omicidio è stato ritenuto sussistente e commesso a titolo di dolo (eventuale) anziché a titolo di colpa (con previsione), come invece è accaduto per tutti gli altri imputati.

Nella lunga parte della motivazione dedicata a questo aspetto (pp. 321 e ss.), la Corte torinese correttamente riporta per esteso (pp. 324-327) la parte essenziale della più recente ed importante sentenza della Cassazio-

---

stranezza. Egli ora sa che, come uno zingaro, si trova ai margini dell'Universo in cui deve vivere. Un Universo sordo alla sua musica, indifferente alle sue speranze, alle sue sofferenze, ai suoi crimini" (p. 165).

[7] Questo aspetto è stato recentemente indagato – sotto il particolare profilo della notevole importanza delle "*liste di controllo*" – da GAWANDE Atul, *Checklist. Come fare andare meglio le cose*, Einaudi, 2011.

[8] Sul principio di precauzione mi permetto di rinviare a BUTTI Luciano, *The Precautionary Principle in Environmental Law*, Giuffré, 2007.

ne sul punto (Cass. penale, 15 marzo 2011 n. 10411).
Ora, proprio alla luce della menzionata sentenza (dalla cui motivazione le parti virgolettate che seguono sono tratte), ritengo che nel caso Thyssen il dolo eventuale sia assai difficilmente dimostrabile. Ed infatti, secondo la Cassazione:

- La semplice "*accettazione del rischio*" non è di per sé prova sufficiente della esistenza del "*dolo eventuale*" ("*La rappresentazione dell'intero fatto tipico come probabile o possibile è presente sia nel dolo eventuale che nella colpa cosciente*").
- In ogni caso – per ammettere la sussistenza del dolo eventuale – l'accettazione del rischio deve essere stata formulata, da parte del soggetto agente, "*in termini di elevata probabilità*".
- Conseguentemente – e si tratta dell'aspetto più importante – "*il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione*", nel senso che, **mentre nel caso della colpa cosciente "*la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente*", per condannare a titolo di dolo eventuale occorre dimostrare che l'imputato "*avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto*"**[9].

Proprio questo ultimo requisito del dolo eventuale (occorre venga dimostrato che l'imputato "***avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto***"), benché risulti espressamente dalla parte della sentenza della Cassazione che viene citata dalla Corte torinese (cfr. p. 326), non risulta poi affatto analizzato nel seguito della motivazione. Né si comprende quali prove dimostrino che l'Amministratore delegato "*avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto*". Al contrario, da diversi aspetti della vicenda (ad esempio l'allarme lanciato durante il "*board*" del 28 agosto 2007: cfr. p. 315 della motivazione), emerge proprio che, come gli altri responsabili aziendali, anche l'Amministratore delegato avesse erroneamente confidato che, fino alla chiusura (già prevista) dello stabilimento torinese, si potessero evitare, nonostante le carenze esistenti, gravi incidenti. Ritengo perciò ragionevole ipotizzare che in sede di giudizio di impugnazione (Appello o Cassazione) il dolo eventuale possa essere escluso, in favore della colpa con previsione.
Certo, anche dopo la decisione della Cassazione del marzo 2011 sopra ampiamente citata la giurisprudenza di legittimità è nuovamente intervenuta sull'argomento, con accenti non sempre del tutto coincidenti. Così, ad esempio:

- una più ampia possibilità di riconoscere esistente la figura del dolo eventuale si rinviene in Cass. n. 25668/2011 ("*Per la punibilità … è sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza. Rispetto alla verificazione del danno eziologicamente collegato all'incidente, è sufficiente e necessario che… **l'agente si rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità –** che dall'incidente sia derivato danno alle persone…e tuttavia, **accettandone il rischio, ometta di fermarsi)**"*[10];
- una tesi più restrittiva, in linea con quanto sostenuto sopra nel testo e con le tesi della migliore dottrina esposte nella nota 10, viene invece sostenuta da Cass. n. 25960/2011 ("*Il dolo eventuale … richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più in alto di quello del mero sospetto. Si*

[9] Si tratta della cd. "formula di Frank": cfr. al riguardo per tutti MARRA Gabriele, *Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza sul lavoro. Note a margine del caso Thyssen*, in http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/sentenza-thyssen-dolo-eventuale-sicurezza-sul-lavoro-art-10995/, specialmente p. 20.

[10] Questa ricostruzione presuppone evidentemente la correttezza di quelle ricostruzioni dottrinali secondo le quali il dolo (eventuale) richiede soltanto che l'autore sia stato consapevole di cagionare l'evento lesivo, senza doversi necessariamente rappresentare il decorso causale da cui esso è derivato in tutte le sue specifiche articolazioni e modalità di sviluppi (cfr. sul tema DE FRANCESCO Giovannangelo, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in *Cassazione penale*, 2009, n. 12, pp. 5013 ss.). La migliore dottrina, peraltro, esattamente ricorda come la presenza di un contenuto autenticamente volitivo anche nella forma del dolo eventuale escluda tale figura in presenza di violazioni anche molto gravi delle regole di diligenza, se relative ad attività di per sé lecita, potendosi invece il dolo – anche eventuale – ipotizzare soltanto in un contesto di azione radicalmente ilecito (tipico il caso del rapinatore che fugge a tutta velocità dai Carabinieri che lo inseguono e, così facendo, investe un passante): cfr. in questo senso MARRA Gabriele, *Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza sul lavoro. Note a margine del caso Thyssen*, in http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/sentenza-thyssen-dolo-eventuale-sicurezza-sul-lavoro-art-10995/; PULITANO' Domenico, *Diritto penale*, Giappichelli, 2007, p. 339.

richiede più di un semplice … atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione di fatto inequivoca, che impone..una scelta consapevole tra l'agire..e il non agire. Ciò è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, ***non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza***").

Va peraltro osservato che escludere il dolo eventuale non è affatto incompatibile con un più severo approccio interpretativo verso gli incidenti sul lavoro. Basti pensare ai seguenti aspetti: a) modesta differenza di pena fra il soggetto condannato a titolo di dolo eventuale e quelli condannati a titolo di colpa con (da circa 16 a circa 13 anni nel caso di Torino); b) rischio di inoperatività delle polizze assicurative nel caso di condanna a titolo di dolo (anche eventuale); c) inapplicabilità (allo stato attuale della legislazione italiana) della responsabilità amministrativa delle imprese (D. Lgs. n. 231/2001) nel caso in cui tutte le persone fisiche coinvolte nel processo vengano condannate per omicidio doloso in violazione della norme sulla sicurezza sul lavoro (mentre invece tale forma di responsabilità delle organizzazioni è applicabile nel caso di condanna per omicidio colposo).

Ho già affermato di ritenere prevedibile che, in sede di impugnazione, l'esistenza del dolo eventuale venga esclusa, ricollocando così il fatto entro la più adeguata cornice della colpa, eventualmente con l'aggravante della previsione. Peraltro, comunque si concluda questo aspetto della vicenda, la giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro e malattie professionali pare recentemente indirizzarsi verso approdi più equilibrati e realistici rispetto al passato. Va in primo luogo ricordata, al riguardo, una sentenza della Cassazione la cui importanza non è stata a mio avviso sufficientemente evidenziate. Mi riferisco alla decisione della Cassazione penale, IV sezione, 3 dicembre 2010 n. 43786, la quale in sintesi – innovando (in una vicenda di esposizione a fibre di amianto) rispetto ad interpretazioni precedenti – pone, sulla scia di una risalente giurisprudenza americana (il famoso caso ***Daubert***), il seguente principio di diritto:

"*Per giustificare l'esistenza del nesso causale fra una esposizione e un evento letale, la teoria scientifica utilizzata dal Giudice deve registrare un* ***preponderante e condiviso consenso*** *nella comunità scientifica*"[11].

In un analogo e realistico ordine di idee, Cass., sez. IV pen., 2 marzo 2011 n. 8277 e Cass., sez. IV penale, 11 luglio 2011 n. 27028 escludono che, in materia di sicurezza sul lavoro, si possa esigere dal delegante il controllo di dettaglio delle funzioni delegate (v. però, per un'impostazione non del tutto analoga, Cass., sez. IV penale, 16 marzo 2011 n. 10645).

Infine, anche in una prospettiva comparatistica, la ricostruzione di fattispecie come quella qui esaminata non pare compatibile con la struttura del reato doloso. Così, ad esempio, nel Regno Unito la ***recklessness*** è uno dei possibili elementi soggettivi configurabili in capo all'autore del reato. Essa consiste in una situazione soggettiva meno grave del dolo diretto, ma più grave della colpa cosciente, corrispondente in astratto al nostro dolo eventuale. Ora, la dottrina ha precisato che la ***recklessness*** "***richiede la scelta consapevole di accettare un rischio ingiustificato***"[12]. E nella stessa più recente giurisprudenza inglese la ***recklessness*** è stata considerata insussistente nei casi in cui non è stato dimostrato che l'imputato "*avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto*" (cfr. Booth v. Crown Prosecution Service (2006): l'imputato appellante era accusato di danneggiamento ad un veicolo dal quale era stato investito, per aver incautamente attraversato la strada sotto l'effetto di alcool e stupefacenti. La difesa argomentò che l'uomo, pur sotto l'effetto di sostanze, confidava di riuscire ad attraversare, e non era quindi configurabile la ***recklessness.*** La Corte rigettò l'appello).

***

Può infine essere utile ricordare, per concludere con uno sguardo al passato, che l'idea di una colpa particolarmente grave, caratterizzata dall'accettazione del rischio e perciò pericolosamente vicina ai confini del dolo, non è nata recentemente. E non è nata con il diritto. Come ci spiega efficacemente Umberto Curi, professo-

---

[11] Sulla tematica affrontata in questa sentenza, rinvio ai miei contributi: *Sicurezza e ambiente: quando il giudice deve scegliere tra diverse teorie scientifiche - Nota a Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 4 novembre 2010, n.38991*, in http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2260; *Il ruolo delle norme tecniche e delle evidenze scientifiche nell'individuazione delle responsabilità da inquinamento: orientamenti della giurisprudenza*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2002, ff. 3-4, p. 477.

[12] MERRY Alan F., *How does the law recognize and deal with medical errors*? in *J R Soc Med*, July 2009 102:265-271, in materia di responsabilità medica.

re di storia della filosofia a Padova[13], il primo grande eroe tragico in colpa – o in errore – fu Edipo. Costui, è vero, non era propriamente "consapevole" di commettere parricidio ed incesto. Ma non ne era nemmeno del tutto ignaro, in quanto – diremmo con linguaggio moderno – era stato avvertito del rischio e lo aveva accettato. Prima infatti di uccidere Laio e di congiungersi con Giocasta, Edipo aveva ricevuto dall'oracolo l'annuncio di un destino, per il quale egli avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Cade dunque nella sfortuna – prima era quasi eguale agli dei, dopo la propria colpa vive nel nulla – non per vizio o malvagità, ma per un errore, una sottovalutazione del pericolo. Per non aver ascoltato il suo avvocato, penseremmo oggi. O per non avergli sottoposto per tempo tutte le domande giuste e necessarie[14]. Chissà se oggi Edipo verrebbe accusato a titolo di colpa o di dolo eventuale. Certo, non vi è racconto letterario che, meglio di quello che lo riguarda, ci sveli il lato involontario e oscuro, ma non per questo incolpevole, della mente umana.

[13] Cfr. CURI Umberto, *Meglio non essere nati. La condizione umana tra Eschilo e Nietzsche*, Bollati Boringhieri, 2008, pp. 179-184.

[14] Cfr. NATOLI Salvatore, *Edipo e Giobbe. Contraddizione e paradosso*, Morcelliana, 2008, pp. 23-25, il quale osserva come Edipo non abbia il coraggio di "*incalzare l'oracolo*" con domande precise e fugga invece precipitosamente, dopo i vaghi presagi ricevuti.

LUCA TONINELLI

Debitore a vita?

Come noto, con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012[1], il legislatore ha introdotto alcune disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento[2].

Il Capo II del provvedimento introduce in particolare una serie di norme disciplinanti la regolazione dell'insolvenza del cosiddetto "debitore civile", nel tentativo di offrire anche ai soggetti privati, non assoggettabili a procedure concorsuali, uno strumento di possibile esdebitazione.

Non si intende in questa sede soffermare l'attenzione sulle pure molteplici problematiche interpretative ed applicative che la novella indubbiamente pone, specie sul piano procedurale, ma bensì sull'effettiva utilità del rimedio previsto sotto il profilo della sua reale accessibilità e fruibilità da parte del *target* di potenziali beneficiari.

In più volgari termini, sintetizzati nel titolo volutamente suggestivo di queste prime riflessioni, mi pare interessante verificare, dal punto di vista dell'operatore pratico e quindi con una valutazione prospettica delle concrete *chance* di successo del procedimento, se il rimedio architettato dal legislatore sia idoneo a consentire un'effettiva emersione dello *status* di nullatenente a vita (ovvero di intestatario tramite meri prestanomi, società fiduciarie od altre forme, più o meno sofisticate e lecite, di "mascheramento") cui è solitamente costretto il debitore persona fisica incapace di far fronte al sovraindebitamento con i propri beni presenti e desideroso di preservare dall'aggressione dei residui creditori quelli futuri, stante il noto principio generale di responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Ebbene, per meglio valutare il grado di *appeal*, in detta ottica, del nuovo strumento introdotto, appare opportuno procedere secondo i seguenti passaggi:

- l'individuazione delle diverse declinazioni dell'esigenza, e quindi del concetto stesso di esdebitazione a seconda della natura del soggetto debitore e del contesto di insorgenza del sovraindebitamento;
- l'analisi degli strumenti a disposizione della generalità dei debitori e dei debitori fallibili in particolare;
- l'esame dei caratteri essenziali della procedura di composizione della crisi introdotta dalla novella;
- l'accertamento della rispondenza o meno della medesima procedura alle aspirazioni esdebitative dei debitori "privati".

Le diverse declinazioni dell'esigenza di esdebitazione

È persino scontato e banale osservare che, in presenza di uno stato di insolvenza e/o di sovraindebitamento, le esigenze del soggetto debitore sono tendenzialmente destinate a mutare anche radicalmente a seconda di due parametri fondamentali: quello, più strettamente giuridico e talvolta con implicazioni sociologiche, della natura del medesimo soggetto, e quello, più eminentemente aziendalistico, della riconducibilità o meno dell'indebitamento all'esercizio di un'attività d'impresa (e di quali dimensioni).

Considerando, infatti, il primo fattore, è indubbio che le società di capitali, al di là del pericolo di compromissione del patrimonio esistente, e quindi di perdita del valore delle relative partecipazioni detenute dalle persone fisiche dei soci, non hanno motivo di preoccuparsi della teorica aggredibilità di beni futuri, potendo beneficiare, anche in caso di irreversibile stato di insolvenza, di una "morte" giuridica "senza eredi"

---

[1] Pubblicata in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2012 ed entrata in vigore il 29 febbraio 2011.

[2] Il *corpus* del relativo disegno di legge (cosiddetto "disegno di legge Centaro") era stato in larga misura riversato nel Capo I del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n.212, poi inevitabilmente ed opportunamente stralciato in sede di conversione in legge dello stesso decreto.

conseguente all'estinzione, a prescindere dall'esito della liquidazione (salvo eventuali responsabilità, anche penali, di amministratori e sindaci, il cui "spauracchio" rappresenta spesso il principale motivo di ricorso a strumenti di composizione della crisi alternativi al temutissimo fallimento).

Mentre invece le persone fisiche, siano esse soci di società di persone, imprenditori individuali o non imprenditori, in quanto personalmente ed illimitatamente responsabili, sono realmente assoggettati al predetto principio di responsabilità patrimoniale, con ogni conseguente effetto ansiotico sulla propria stessa esistenza futura.

Secondo il metro aziendalistico, peraltro, il soggetto sovraindebitato trasversalmente esercente un'attività imprenditoriale, può aver interesse non già solo a limitare i danni in caso di irreversibile insolvenza e quindi di necessaria liquidazione atomistica dei beni aziendali, ma bensì, prima del consolidamento dello stato di crisi, a cercare un risanamento atto a consentire la prosecuzione stessa dell'attività e quindi la salvaguardia del valore economico del complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, sul piano dinamico della redditività futura.

Tanto più grande ed articolata, e quindi inglobante *assets* dotati di un intrinseco valore commerciale, risulta l'azienda gestita dall'imprenditore, tanto più quest'ultimo, individuale od in forma collettiva, può essere tendenzialmente stimolato ad esplorare strade alternative alle procedure meramente liquidative.

Combinando i predetti fattori, possono dunque delinearsi, con grossolana semplificazione, tre macrocategorie di soggetti sovraindebitati aventi distinte esigenze di esdebitazione:

- le società di capitali possono avere necessità, e quindi interesse, a beneficiare di forme di *ristrutturazione* dei debiti (anche tramiti parziali stralci, ma principalmente attraverso moratorie, *standstill* ed altri strumenti favorenti il ritorno *in bonis*), non dovendo per contro preoccuparsi di eventuali residui debiti insoddisfatti;
- le persone fisiche non imprenditori non possono invece a priori trovarsi in una simile prospettiva di risanamento, avendo semmai la sola esigenza, e quindi l'interesse, ad una definitiva *remissione* dei debiti insoluti, per evitare l'aggredibilità di eventuali propri beni futuri;
- le persone fisiche imprenditori possono trovarsi nell'una o nell'altra situazione, a seconda della gravità della crisi e delle possibilità di superamento della stessa.

Ne consegue che, nella ricerca di un'intesa con i creditori, in linea di massima mossi da convergenti interessi[3], l'obiettivo dell'esdebitazione viene sostanzialmente perseguito secondo due coordinate essenziali: quella della *remissione* e quella della *ristrutturazione* dei debiti.

I previgenti strumenti di composizione della crisi in rapporto alle diverse esigenze di esdebitazione

Si tratta a questo punto di passare brevemente in rassegna i previgenti strumenti di composizione della crisi, al fine di valutarne il grado di rispondenza alle diverse esigenze di esdebitazione testè delineati.

(i) Il concordato stragiudiziale

È uno strumento classico e, a dispetto delle apparenze, sempreverde, con il pregio della sua natura totalmente privatistica, della conseguente più ampia modellabilità, della relativa economicità e dell'utilizzabilità da parte qualunque tipo di soggetto debitore, imprenditore e non, e con il limite fondamentale, specie per i soggetti assoggettabili a fallimento, della necessaria partecipazione all'accordo di tutti i creditori, giacchè, diversamente, sussiste il pericolo per i creditori della potenziale revocabilità dei pagamenti eventualmente ricevuti in esecuzione dell'accordo[4], e per il debitore dell'inutilità degli stessi pagamenti in caso di iniziative recuperatorie da parte dei creditori rimasti estranei.

La qualità e quantità dell'esdebitazione dipendono, in tal caso, dal merito della convenzione, che può assumere le più svariate articolazioni.

---

[3] Essendo ad esempio presumibile che il fornitore dell'imprenditore in stato di crisi acconsenta più facilmente ad una ristrutturazione del proprio credito laddove finalizzata ad assicurare la continuità dell'attività e quindi la possibile prosecuzione anche del rapporto di fornitura.

[4] Si rammenta che, per costante insegnamento giurisprudenziale, il ricevimento di una proposta di concordato stragiudiziale implica una presunzione di conoscenza in capo al creditore dello stato di insolvenza del debitore, tale da integrare il requisito soggettivo di cui all'art. 67 II comma L.F.: Cass. 19 aprile 2010 n. 9289; Tribunale Torino 23 giugno1995, in Gius 1995, 3369; Tribunale Torino 27 aprile 1984, in Giur. it. 1984, I,2,641.

L'accordo può risultare più agevolmente perfezionabile in presenza di un limitato numero di creditori, specie se omogenei per tipologia o natura (privilegiata e/o chirografaria) dei rispettivi crediti.
Non rappresenta invece un elemento ostativo l'eventuale rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva. Si segnala, infatti, che una delle più importanti operazioni di ristrutturazione di debiti degli ultimi anni, quella conclusa dalla Carlo Tassara S.p.a. verso gli istituti bancari in presenza di un'esposizione complessiva ammontante ad oltre 6.3 miliardi di euro (più del doppio delle passività di Alitalia S.p.a.), è stata perfezionata attraverso accordi prettamente stragiudiziali, nell'ambito dei quali il rischio della revocabilità dei pagamenti (in caso di mancata regolare esecuzione del piano di rientro e di susseguente inefficacia dell'accordo, ancorchè totalitario) è stato risolto con il ricorso al meccanismo tecnico della rinuncia "ora per allora" agli eventuali residui crediti impagati[5], tale da far venire meno lo stesso presupposto dell'insolvenza.

(ii) Il piano attestato di cui all'art. 67 II comma lett. d) LF.

È un istituto strutturato su un piano unilateralmente presentato dal debitore al di fuori di qualsivoglia accordo con i creditori, presupponente la perdurante perseguibilità del riequilibrio finanziario, implicante quindi un risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed, almeno tendenzialmente, il pagamento integrale dei creditori.
Oltre che esperibile, secondo la dottrina prevalente[6], solo da soggetti fallibili, non comporta pertanto alcuna esdebitazione remissoria, garantendo solo l'esenzione da revocatoria dei pagamenti effettuati in esecuzione del piano e risolvendo quindi solo il primo dei predetti limiti del concordato stragiudiziale.

(iii) L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.

È un possibile mezzo di composizione di uno stato non ancora irreversibile di crisi, attivabile solo da soggetto fallibile[7], di natura essenzialmente privatistica e con controllo giudiziale limitato alla decisione delle eventuali opposizioni dei creditori, dal cui esito dipende l'omologa.
La ristrutturazione si attua sostanzialmente attraverso:

- un accordo (stragiudiziale) di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;
- il regolare, e quindi integrale pagamento dei creditori estranei.

L'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento all'idoneità del medesimo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei, deve essere attestata da una relazione redatta da professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lett. d) L.F.
Come può facilmente intuirsi, la portata dell'effetto esdebitativo, remissorio piuttosto che di mera ristrutturazione, è legato, similmente a quanto accade per il concordato stragiudiziale "puro", al contenuto dell'accordo concluso *con* la maggioranza qualificata dei crediti, e fortemente limitato dal fatto che, non essendo un accordo *a* maggioranza, i creditori estranei devono – come detto – essere soddisfatti pienamente.
È stato giustamente osservato che gli accordi di ristrutturazione sono tipicamente modellati per soccorrere una situazione di crisi reversibile di un'impresa che continua ad operare sul mercato, mantenendo i rapporti con la clientela in condizioni di quasi normalità e al tempo stesso in grado di rappresentare alla parte maggioritaria dl ceto creditorio una soluzione parzialmente remissoria o più semplicemente dilatoria, e comportante peraltro il completo soddisfacimento – come detto – dei creditori estranei agli accordi[8].

---

[5] L'accordo, ancora in fase di esecuzione, preveda la cessione di tutti i titoli in portafoglio della debitrice, i cui creditori sono rappresentati solo da banche; poiché l'attività della società deve limitarsi all'attuazione del patto di vendita concordato, senza poter contrarre nuovo indebitamento finanziario, i creditori hanno la sicurezza che, anche laddove residuassero crediti insoluti degli stessi aderenti all'accordo, non sussisterebbe insolvenza grazie alla rinuncia preventiva "ora per allora".
6 S. Bonfatti, *Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in Comm. Didone,, I, 667- 668; G. Falcone, *I Piani di risanamento*, ivi, 755 - 767.

[7] L'originaria formulazione della nuova norma, che prevedeva l'iniziativa del "*debitore*", aveva fatto supporre la proponibilità dell'accordo anche da parte di debitore *tout court*, e quindi anche non fallibile (per attività o dimensioni), ma a seguito della successiva modifica del correttivo del 2007, che ha introdotto la nozione di "*imprenditore in stato di crisi*", corrispondente a quella dell'art. 160 L.F., si esclude per lo più tale possibilità.
[8] Così A. Jorio, in *Crisi di Imprese: casi e materiali*, a cura di F. Bonelli, Milano, 2011, pag. 83.

(iv) Il concordato preventivo

Trattasi di procedura senz'altro concorsuale e quindi proponibile solo da soggetti fallibili, di natura mista, con accentuata indole privatistica e con alquanto dibattuti poteri di controllo giudiziale[9].

Come noto, la proposta di concordato deve essere approvata con il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti.

Molto interessanti appaiono gli effetti della successiva omologa, giacchè l'art. 184 L.F. (mai riformato dalle pur tambureggianti novità legislative dell'ultimo lustro) dispone che:

- il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura (ivi compresi i creditori che non abbiano partecipato al voto od il cui credito sia stato accertato solo successivamente all'omologa; gli effetti liberatori sono peraltro subordinati all'integrale esecuzione degli obblighi concordatari);
- salvo patto contrario, il concordato ha effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, relativamente ai debiti sociali, e con esclusione di quelli personali, fermo il *beneficium excussionis*;
- i creditori conservano invece impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (e quindi con

[9] Specie sotto il profilo del giudizio preventivo di fattibilità del piano. Si veda, da ultimo, l'ordinanza interlocutoria della Prima Sez. Civile della Corte di Cassazione, Pres. U. Vitrone, rel. R. Rordorf, n.27063, depositata il 15 dicembre 2011, secondo cui la "*legittimità della valutazione negativa dei Giudici di merito in ordine alla fattibilità del piano concordatario sulla previsione di fattibilità di un concordato con cessione integrale dei beni pone in rilievo l'orientamento prevalente contrario alla sindacabilità nel merito della proposta rispetto ad un orientamento che ha inteso ridimensionare la valenza contrattuale dell'adesione dei creditori ritenendo prevalente il rilievo d'ufficio di una causa di nullità assoluta. Valutando che tale causa di nullità assoluta si configura come impossibilità dell'oggetto e quindi rientra nell'ambito della stessa fattibilità e risulta dissonante rispetto alla precedente linea giurisprudenziale, emerge l'opportunità di vagliare l'ipotesi di rimessione dell'esame alle S.U.*".

effetti remissori limitati rispetto alla liberazione accordata in via generale ai fideiussori ai sensi dell'art. 1239 c.c., ed ai coobbligati in solido ex art. 1237 c.c. in caso di restituzione del titolo originario del credito).

Il più rilevante *atout* del concordato preventivo è quindi costituito dal possibile accordo *a* maggioranza, vincolante per la minoranza e comportante l'esdebitazione, con effetti senz'altro remissori, nei confronti dei dissenzienti, sia pure con i vincoli, derivanti dalla concorsualità, previsti dall'art. 160 L.F..

(v) Il concordato fallimentare

Rappresenta un modo di chiusura del fallimento già dichiarato.

Anche la proposta di concordato fallimentare è approvata dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti (ed a differenza del concordato preventivo, il non voto viene considerato voto positivo), sia pure previo parere favorevole del curatore, in ordine ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte, e del comitato dei creditori.

L'omologa del concordato fallimentare comporta effetti analoghi, ma non esattamente corrispondenti, a quelli del concordato preventivo, giacchè, ai sensi dell'art. 135 L.F.:

- il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento (compresi quelli che non hanno presentato istanza di ammissione al passivo);
- la liberazione non si attua in favore dei coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso;
- nulla si dice relativamente ai soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Per questi ultimi si reputa comunque applicabile l'istituto dell'esdebitazione previsto e disciplinato dall'art. 142 L.F..

(vi) L'esdebitazione fallimentare

Il già citato art. 142 L.F.[10], che costituisce la prima forma di codificazione dell'esdebitazione in senso prettamente remissorio, prevede che il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali insoddisfatti, a prescindere da ogni accordo con i creditori e semplicemente in presenza di determinate condizioni soggettive ed oggettive.

La *ratio* dell'istituto, che affonda le sue radici nell'esperienza statunitense del *discharge*, è stata rinvenuta nell'esigenza di favorire il reinserimento dell'imprenditore "onesto ma sfortunato" nell'attività produttiva (la cosiddetta "*new fresh start*"), senza il peso dei debiti pregressi e senza ricorrere a prestanomi compiacenti (cosiddetto scopo-mezzo) per perseguire l'interesse superiore allo sviluppo dell'economia (cosiddetto scopo-fine)[11].

Come accennato, l'applicabilità dell'esdebitazione è subordinata alla sussistenza di due ordini di condizioni:

- il fallito deve aver tenuto un comportamento collaborativo con gli organi della procedura, meglio specificato ai nn. 1), 2), e 3) dell'art. 142 comma 1 L.F.;
- l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali (art. 142 comma 2 L.F.).

Deve registrarsi un vivace contrasto giurisprudenziale sull'applicazione di tale ultimo requisito negativo, recentemente composto da una decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte[12], che ha sancito il principio secondo cui l'art. 142 comma 2 L.F. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio.

Una delle prime decisioni di merito[13] edite dopo ta-

---

[10] Nella nuova formulazione introdotta con il D. Lgs. n. 5/2006 ed ulteriormente modificato con il "correttivo" del 2007, applicabile peraltro anche alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore delle prima riforma.

[11] In questi termini M. Spiotta, *Esdebitazione e condizioni per ottenerla*, in Giur. It. 10/2011.

[12] Cass. Sez. Un. 23 maggio 2011 n. 11279.

[13] Tribunale Roma 6 dicembre 2011, in *www.ilcaso.it*, che, nella fattispecie esaminata, ha rifiutato la concessione del beneficio all'imprenditore che su una massa passiva insinuata di circa Euro 210.000 aveva pagato debiti per soli Euro 10.000.

le pronuncia nomofilattica ha stabilito che il punto di equilibrio tra le contrastanti esigenze di un tempestivo ritorno del debitore sul mercato e del soddisfacimento dei creditori va individuato in una lettura che consenta la verifica dell'aspetto "soggettivo" (ivi compresa la mancanza di condotte del fallito finalizzate a creare o a contribuire a creare ritardi procedurali) e di quello "oggettivo", riferibile agli importi concretamente distribuiti rispetto all'entità dello stato passivo approvato.

Costituiscono poi motivi ostativi l'averne già beneficiato nel decennio precedente (art. 142, comma 1, n. 4); l'aver distratto l'attivo, esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto, fatto ricorso abusivo al credito (n. 5); l'aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato per determinati delitti (n. 6).

(vi) Tracciando quindi un bilancio sintetico del suesposto *excursus*, emerge che:

- il solo strumento utilizzabile anche dai debitori non fallibili è il concordato stragiudiziale;
- il piano attestato e l'accordo di ristrutturazione possono risultare efficaci solo in funzione di risanamento, e gli effetti esdebitativi del secondo, al di là dei costi dell'operazione, dipendono dal contenuto del concordato sostanzialmente stragiudiziale raggiunto con la maggioranza qualificata dei creditori e consistono principalmente, anche alla luce delle esperienze maturate in questi anni, in meccanismi di ristrutturazione dei debiti, tanto più favorevoli quanto più finalizzati alla salvaguardia della continuità aziendale;
- i concordati possono portare, sia pure in contesti assai diversi, effetti esdebitativi remissori, attraverso accordi *a* maggioranza, nell'ambito peraltro di procedure concorsuali soggette a controllo giudiziale;
- l'istituto dell'esdebitazione, al di là della necessaria ricorrenza dei ricordati requisiti (nel complesso interpretati con criteri piuttosto rigorosi dalla giurisprudenza), presuppone il fallimento del debitore e soggiace quindi, paradossalmente, alle "forche caudine" dei limiti soggettivi di fallibilità di cui all'art. 1 comma 2 L.F., nei quali possono più frequentemente incappare proprio gli imprenditori persone fisiche potenziali beneficiari, per lo più "piccoli".

I caratteri essenziali della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla legge n. 3/2012

Venendo ai caratteri essenziali della procedura di composizione della crisi di cui alla Legge n. 3/2012, e volutamente tralasciando le questioni procedurali, l'attenzione deve porsi sui seguenti aspetti:

- il presupposto soggettivo;
- il presupposto oggettivo;
- la struttura dell'accordo.

(i) Il presupposto soggettivo

L'art. 7 comma 2 lett. a) prevede che la proposta possa essere presentata, a pena di inammissibilità, solo da debitori non assoggettabili alle procedure di cui all'art. 1 L.F.

La sfera dei legittimati viene pertanto definita non già in ragione della natura del soggetto (persona fisica e/o giuridica, privato e/o imprenditore, consumatore e/o professionista), ma bensì sulla base del solo denominatore comune della non fallibilità.

Va al riguardo evidenziato che la non assoggettabili-

FINANZA MERCATI

LEGAL

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2012

INFRASTRUTTURE

Partnership pubblico-privato guarda verso nuove frontiere

VISCONTE LITTA

Negli anni 80 e 90 Messico e Cile erano stati pionieri nell'uso delle Partnership pubblico-privato per promuovere lo sviluppo del settore delle infrastrutture. A suo tempo, la normativa introdotta aveva permesso di avviare una serie d'importanti progetti che garantirono una forte espansione del settore. Diverse realtà italiane di grande dimensione sono attive nel mercato Sud Americano con progetti di grande rilievo. Tra queste spiccano Impregilo, impegnata in diversi progetti per la realizzazione di infrastrutture nel settore dei trasporti in Colombia in Cile oltre che per l'ampliamento del Canale di Panama; Maltauro attiva in Venezuela con progetti di edilizia civile e Società Italiana Condotte d'Acqua Spa, che già nel 1973 realizzava il ponte Chaco-Corrientes sul fiume Parnà in Argentina. L'apertura alle partnership pubblico privato in Uruguay e Honduras spalanca una serie di nuove opportunità per le aziende italiane, sia nel settore delle infrastrutture sia nei settori collegati alla gestione delle opere e alla logistica.

In Uruguay il ministerio de Trasporte y Obras Publicas ha definito un piano di sviluppo delle infrastrutture su 5 obiettivi strategici che dovrebbero portare alla realizzazione di un nuovo sistema dei trasporti metropolitano e allo sviluppo di una rete ferroviaria per connettere le maggiori città del Paese. Il Governo ha inoltre definito come prioritario il potenziamento della rete viaria, portuale e del trasporto aereo extra regionale. A tal proposito si rileva la presenza di Sea quale azionista del nuovo aeroporto di Carrasco attraverso la partecipazione in Puerta del Sur Sa. «La nuova legge sulle Ppp - segnala Eduardo Mezzera dello Studio Mezzera di Montevideo - permetterà ai privati di sviluppare forme di cooperazione con l'autorità pubblica finalizzate al finanziamento, costruzione o rinnovamento, gestione, manutenzione di opere pubbliche o alla fornitura di un servizio pubblico in diversi settori quali porti, aeroporti, reti ferroviarie e stradali, reti di distribuzione. Gli ambiziosi obiettivi strategici di sviluppo del settore delle infrastrutture definiti dal governo uruguayano, gli interessanti tassi di crescita che il Paese registra e le agevolazioni per gli investimenti esteri rappresentano una concreta opportunità per aziende e investitori».

Anche l'Honduras ha recentemente emanato una norma per la definizione di Ppp. Qui la Ley de Promocion de la Alianza Publico-Privada ovvero il decreto n. 143/2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16/09/2010, è inserito in un più ampio contesto normativo di cui costituiscono la base e il presupposto la *Vision de Pais y Plan de Nacion 2010 -2022* nonché il *Plan de Gobierno 2010 -2014*. «Il piano ruota intorno a quattro punti - segnalano Nicola Grigoletto e Rocco Toffaletti dello Studio Lambertini & Associati - la modernizzazione del quadro giuridico, il rafforzamento istituzionale per attrarre e tutelare gli investimenti, sviluppo del programma nazionale sulla sicurezza, la creazione di uffici commerciali come base per lo sviluppo competitivo». La legge ha come esplicita finalità quella di «regolare e gestire i processi di contrattazione delle partecipazioni pubblico - private, relativi all'esecuzione, sviluppo e amministrazione di opere e servizi pubblici - segnala Juan Carlos Rivera Garcia dello Studio Rivera Garcia Llm di Tegucigalpa consulente dell'Autorità marittima hondureña - potenziando la capacità di attrarre finanziamenti». Di particolare interesse per gli investitori stranieri, il progetto teso alla creazione di «consolati marittimi - prosegue Rivera Garcia - che possano, tra l'altro, registrare le navi nel registro marittimo hondureño, direttamente dall'estero. Questa legge - continua l'avvocato - unitamente ad altre norme di recente promulgazione (tra cui la Ley de Inversiones, a tutela dei capitali stranieri nel Paese) rappresentano degli importanti strumenti normativi di cui possono agevolarsi le imprese estere che intendono investire nel Paese e gli istituti di credito che intendono accompagnarle. I principali settori interessati sono le grandi opere e le reti infrastrutturali e dei servizi. Sono già stati approvati alcuni importanti progetti per la realizzazione di centrali idroelettriche e per il miglioramento della rete dei trasporti, sia aerea che terrestre. «Oggi L'Honduras - segnala Grigoletto - ha attratto l'attenzione di diverse aziende italiane tra le quali Astaldi, attiva da tempo nel Paese, che stanno monitorando il territorio. Il nostro studio segue un'importante azienda del settore delle infrastrutture per la progettazione e realizzazione di grandi opere nel settore marittimo; ma più in generale si può rilevare un progressivo aumento per giurisdizioni che offrono molte opportunità in un settore dove le aziende italiane esprimono competenze importanti e fortemente riconosciute dal mercato».

Il ponte Chaco-Corrientes realizzato da Società Italiana Condotte d'Acqua Spa in Argentina

Sia Uruguay sia Honduras hanno recentemente emanato normative innovative per attrarre investimenti stranieri nei settori che richiedono maggiore intensità di capitale. Le imprese italiane già in pole position

IL COMMENTO

Negli Stati Uniti lo Scudo si fa così

di Marco Q. Rossi*

Il 18 gennaio scorso l'Internal Revenue Service (Irs) ovvero l'agenzia delle entrate federale degli Stati Uniti d'America ha annunciato la riapertura del programma per la dichiarazione spontanea dei conti e rapporti finanziari esteri (denominato Offshore Voluntary Disclosure Program, o Ovdp) già avviato nel 2009 e prorogato nel 2011. Il programma di sanatoria consente ai contribuenti soggetti a imposta negli Usa i quali detengono conti o investimenti esteri non dichiarati di mettersi in regola con il fisco americano evitando sanzioni penali e limitando le sanzioni civili previste dalla legge.

L'Irs, in concomitanza con l'avvio di svariate inchieste penali a carico di banche estere per concorso in evasione fiscale per avere assistito cittadini americani ad aprire conti offshore non dichiarati, aveva lanciato un primo programma di sanatoria nel 2009, poi rinnovato nel 2011, da cui ha ricavato a oggi un gettito di oltre quattro miliardi di dollari corrispondente a circa 33.000 dichiarazioni spontanee presentate dai contribuenti non in regola.

Il nuovo programma di sanatoria ricalca quelli precedenti e prevede che il contribuente, in maniera del tutto trasparente e non anonima, si dichiari al fisco, chiedendo di partecipare al programma e fornendo tutte le proprie generalità. Per beneficiare della riduzione delle sanzioni occorre presentare le dichiarazioni dei redditi correttive per gli otto anni precedenti in cui riportare i redditi derivanti da conti e investimenti esteri non dichiarati in un primo tempo e pagare tutte le imposte arretrate dovute con gli interessi. In caso di esito positivo dell'istruttoria sulla pratica del contribuente, in luogo delle eventuali sanzioni penali e civili previste per falsa dichiarazione, frode ed evasione fiscale il programma prevede una sola sanzione cumulativa in misura pari al 27.5 per cento del valore totale massimo dei conti e degli investimenti esteri non dichiarati nei cinque anni precedenti. In determinate situazioni la sanzione sostitutiva può essere ridotta al 12.5 o 5 per cento.

Occorre tenere conto che per la sola violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conti o investimenti esteri (Foreign Bank Account Report, Fbar) la legge prevede una sanzione pari all'importo maggiore tra 100.000 dollari o il 50% del valore complessivo dei conti non dichiarati per ciascun anno di violazione.

Il programma di sanatoria differisce in molti aspetti cruciali dal nostro scudo fiscale nel senso che non garantisce alcun anonimato, richiede il pagamento delle imposte e degli interessi dovuti sui redditi non dichiarati fino a otto anni precedenti alla richiesta di sanatoria, e comporta comunque l'applicazione di una sanzione del 27.5 per cento rispetto a quella nostra simbolica del 4 per cento.

Il programma peraltro non esclude la possibilità, per i contribuenti in buona fede che siano in grado di dimostrare di non essere stati in grado di adempiere non essendo a conoscenza degli obblighi di legge e non avendo ricevuto specifica consulenza in merito, di presentare (per le vie normali e al di fuori della procedura di sanatoria) le dichiarazioni correttive per gli anni precedenti, pagare imposte e interessi e chiedere la disapplicazione delle sanzioni per giusta causa (reasonable cause). In questo senso, qualche giorno prima rispetto alla riapertura del programma di sanatoria, il fisco americano aveva pubblicato un annuncio diretto a cittadini americani o persone munite di doppia cittadinanza e residenti all'estero in cui ci offrono linee guida su alcune delle situazioni in cui è possibile procedere con la regolarizzazione senza sanzioni.

Avvocato, fondatore dello studio Marco Q. Rossi & Associati a New York

RASSEGNA STAMPA

IL "CONCERTO" DEL TURNAROUND MANAGER.

Marco Arato, socio dello studio Bonelli Erede Pappalardo e professore di diritto commerciale e fallimentare all'università di Genova, spiega il ruolo che giocano i grandi studi legali nelle operazioni di ristrutturazione aziendale.

di Daniele Autieri su Affari & Finanza (Repubblica) del 23/01/2012

M&A, LA CRISI È ARRIVATA: -54% NEL 2011

Il tradizionale studio redatto da Mergermarket per lo scorso 2011 traccia un quadro a tinte fosche per il settore dell'M&A. Nel nostro paese il crollo in termini di valore raggiunge un preoccupante 54% per circa 28,6 mld di euro. A fronte di alcuni grandi studi legali che tengono il passo per molti altri è stato un anno "difficile".

di Duilio Lui su Italia Oggi Sette del 23/01/2012

QUICK, IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO SUL PARCHEGGIO DEL LUNGOMARE

L'avvocato Maurizio D'Albora, socio dello Studio Camelutti, con i colleghi Benedetta Bruno ed Enrico Soprato ha curato la difesa della Quick No Problem Parking S.p.A nel ricorso al Tar contro l'amministrazione sanminese.

su Stampo – Edizione Imperio del 22/01/2012

RISARCIMENTI FINO A 500MILA EURO. PRONTI ALLA CLASS ACTION

L'avvocato Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, che aderisce al Comitato Naufraghi, illustra i tempi che occorre rispettare per presentare richiesta di risarcimento alla Costa Crociere.

su Giornale della Toscana del 20/01/2012

AI COREANI PIACE IL MADE IN ITALY

I coreani di E.Land hanno dato via ad una massiccia campagna di acquisizioni di marchi del made in Italy. In Italia il loro advisor legale è lo studio Orrick, che ha seguito il colosso coreano nelle operazioni di acquisizione di Lerio, Mandarina Duck e in quella più recente di Coccinelle.

di Francesca Vercesi su Economy (Ponorama) del 19/01/2012

BRUXELLES BLOCCA LA CESSIONE TIRRENIA

Francesco Sciaudone partner dello studio legale Grimaldi e Associati guida il team di legali che assistono la cordata di armatori in corsa nella partita per la privatizzazione di Tirrenia.

di Giuseppe Chiellino su Sole 24 Ore del 19/01/2012

I FONDI NELLA MORSA DEL SALVA-ITALIA

A oltre un mese dall'approvazione del decreto Salva-Italia non sono ancora arrivati i regolamenti attuativi che permettono di chiarire quali saranno le conseguenze sui fondi immobiliari. Gli avvocati Luigi Croce di Nitzn e Guido Inzaghi di Dla Piper fanno il punto della situazione.

di Maurizio Comnore su Plus (Sole 24 Ore) del 19/01/2012

L'INQUILINO È MOROSO? PAGA L'ASSICURAZIONE

In periodi di crisi l'inquilino moroso può essere un grave inconveniente. Confedilizia sta avviando una campagna per promuovere il prodotto studiato in esclusiva per i propri associati in collaborazione con Intesa Sanpaolo chiamato "Servizio garanzia affitto". L'avvocato Pier Paolo Bosso ne illustra i dettagli.

di Emiliano Sgambato su Plus (Sole 24 Ore) del 19/01/2012

GIUSTIZIA ANNO ZERO

Il ministro della giustizia Severino raccoglie consensi e applausi bipartisan alla lettura delle proposte per la riforma della giustizia. Applausi anche da un parlamentare, avvocato notoriamente berlusconiano quale Luigi Vitali

di Marco Palombi su Liberal del 18/01/2012

LUCCHINI NEL MIRINO DI TATA E RUSSI

Il gruppo siderurgico italiano Lucchini è ancora sul mercato anche se si attende il parere decisivo del Tribunale di Milano al piano di ristrutturazione del debito, previsto entro febbraio. Sul fronte legale è stato particolarmente attivo lo studio Linklaters.

di Luca Gualtieri su MF - Milano Finanza del 18/01/2012

NUOVO RINVIO PER IL SALVATAGGIO SEAT

Il capitolo Seat Pagine Gialle che sembrava finalmente archiviato si riapre in quanto le adesioni dei creditori al piano di ristrutturazione non sono ancora sufficienti. Nuovo lavoro per gli studi legali Cleary Gottlieb e Cadwalader

di Monica D'Ascenzo su Sole 24 Ore del 18/01/2012

RIASSETTO VERSO LA VOLATA FINALE CDA EDISON E ASSEMBLEA DELMI

L'avvocato Gregorio Gitti fa parte del comitato di consiglieri indipendenti che dovrà esprimere un parere vincolante su due aspetti dell'accordo preliminare: il prezzo di cessione del 50% di Edipower e il contratto di fornitura del gas per sei anni da Edison alla ex genco "a condizioni di mercato".

di Rosario Dimito su Messaggero del 17/01/2012

TOCCA ALL'ARMATORE PAGARE TUTTI I DANNI

Massimo Deiana, avvocato e preside della facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, considerato uno dei massimi esperti del codice della navigazione marittima, illustra tempi e metodi per poter avanzare richieste di risarcimento alla Costa Crociere a seguito dei danni subiti dopo il naufragio della nave sull'isola del Giglio.

su Sole 24 Ore del 17/01/2012

tà a fallimento può dipendere dalla seguente scala di fattore scriminanti:

- il mancato esercizio di attività di impresa;
- il mancato esercizio da parte dell'imprenditore di attività commerciale;
- l'esercizio di un'attività commerciale di modeste dimensioni.

Possono quindi risultare non fallibili, e come tali legittimati a promuovere la procedura in oggetto, anche imprenditori di grandi dimensioni, purchè non svolgenti attività commerciali, e per contro fallibili imprenditori esercenti solo di fatto un'impresa commerciale, ancorchè non nelle forme tipicamente previste dall'ordinamento.

Il confine tra fallibilità e non fallibilità rappresenta quindi una frontiera mobile, soggetta a possibili spostamenti a propria volta determinati da innovative applicazioni giurisprudenziali, come recentemente verificatosi con la dichiarazione di fallimento di una fondazione, considerata alla stregua di un imprenditore commerciale, in presenza di una peculiare situazione fattuale[14].

Le prime incertezze sull'interpretazione dell'art. 7 riguarda l'esperibilità del rimedio da parte dei soci di società di persone fallibili, ma non direttamente legittimati a provocare il fallimento della società, per i quali è stata prospettata una soluzione positiva[15], e delle imprese agricole, dato che con precedente disposizione (il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111) il legislatore aveva già stabilito che le stesse potessero sfruttare il procedimento di cui all'art. 182 bis L.F., per le quali si è avvallata l'alternatività dei due rimedi[16].

In definitiva, la persona fisica non imprenditore, cui si riteneva concedibile in via esclusiva una *fresh start* in caso di sovraindebitamento in buona fede, concorre nella fruibilità della procedura in esame con soggetti collettivi, anche imprenditori ed anche di dimensioni non piccole, se non esercenti attività commerciale.

(ii) Il presupposto oggettivo

Detta eterogeneità soggettiva si riflette inevitabilmente anche sulla definizione del presupposto oggettivo del sovraindebitamento, inteso quale "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni*", enunciazione dalla quale traspare la ricerca di una problematica sintesi tra l'insolvenza del debitore civile e quella dell'imprenditore non fallibile, attraverso il riferimento ai diversi canoni patrimoniali e finanziari che caratterizzano le due diverse situazioni[17].

È stata in particolare sottolineata l'asintonia tra la prospettiva dinamica della richiamata incapacità di regolare adempimento delle obbligazioni (pressoché equivalente al concetto di insolvenza di cui all'art. 5 L.F.) e l'aspetto statico del rapporto tra debiti e patrimonio in chiave prettamente patrimonialistica[18].

(iii) La struttura dell'accordo

Tutti i primi commentatori della novella hanno immediatamente riscontrato come la procedura dalla stessa disegnata risulti in larga parte analoga a quella dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis L.F., contaminata peraltro da alcuni correttivi trasfusi dalla disciplina del concordato preventivo.

---

[14] Tribunale Gorizia, 18 novembre 2011, in *www.ilcaso.it*, nella cui motivazione si legge che può qualificarsi come imprenditore commerciale – e come tale assoggettabile a fallimento – la fondazione che eserciti attività volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, gestita con modalità idonee a reintegrare i costi attraverso i ricavi nel lungo periodo e che tenda al pareggio di bilancio, e ciò sulla base del principio secondo cui perché una determinata impresa possa definirsi "commerciale" assume rilievo il requisito del cosiddetto "lucro oggettivo" e cioè la idoneità in sé dell'impresa a dare profitto, mentre è irrilevante lo scopo di lucro o "lucro soggettivo" concretamente perseguito.

15 In questo senso A. Guiotto, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile, osservazioni in itinere*, in Il Fallimento, 1/2012, 21, secondo cui non apparendo davvero logico escludere questi debitori dalla possibilità di ristrutturare il proprio debito, la definizione in negativo adottata dal legislatore deve essere circoscritta alle procedure concorsuali attivabili su iniziativa dello stesso debitore, anche tenuto conto della *ratio* della pocedura che non è un alternativa all'esecuzione individuale offerta al creditore ma piuttosto uno strumento di esdebitazione a principale beneficio del debitore e soltanto da lui azionabile.

[16] Così M. Fabiani, *La gestione del sovraindebitamento del debitore non fallibile*, in *www.ilcaso.it*, doc. n. 278/2012, pag.4, anche nella prospettiva di ampliare e favorire il *carnet* delle opzioni assegnate al debitore.

[17] In questi termini, A. Guiotto, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile,* cit., pag. 23.

[18] Così M. Fabiani, *La gestione del sovraindebitamento del debitore non fallibile*, in *www.ilcaso.it*, cit., pag. 5.

Da siffatto *cocktail*, male scecherato, si è generato un procedimento ibrido, ancorché sicuramente non concorsuale.
Sta di fatto che si tratta, quanto alla struttura, di un procedimento su base volontaria fondato sul raggiungimento di un accordo con una porzione qualificata del ceto creditorio (nella misura del 70%, e quindi addirittura superiore al *quorum* del 60% imposto dall'art. 182 bis L.F.), ma senza alcuna coartazione delle ragioni creditorie di tutti coloro che non partecipano all'accordo[19], cui deve essere assicurato il pagamento regolare.
In buona sostanza, rispetto all'impianto degli accordi di ristrutturazione, si è innestata la variante della conclusione solo *in itinere* dell'accordo con la maggioranza qualificata, senza tuttavia recepire, rispetto la procedura concordataria, il *benefit* essenziale della vincolatività del medesimo accordo per tutti i creditori, creando in definitiva una fattispecie di accordo *con* la maggioranza.

Conclusioni sulla inidoenità dello strumento ad assecondare le esigenze di esdebitazione del debitore civile

Passando quindi alle conclusioni dell'indagine, mi pare indubbio che la stessa adozione da parte del legislatore del paradigma degli accordi di ristrutturazione mal si attagli alla figura sia del piccolo imprenditore commerciale che, a maggior ragione, della persona fisica non imprenditore.
Come infatti già accennato, l'utile ricorso all'art. 182 bis L.F. presuppone:

- che il debitore (in quel caso necessariamente imprenditore non piccolo) non si trovi già in stato di insolvenza, ma in una situazione di crisi ancora sanabile;
- che quest'ultima sia stata originata da difficoltà di ordine finanziario o di mercato;
- che all'accordo aderisca il sistema bancario, al fine di assicurare il necessario supporto finanziario, attraverso l'almeno parziale mantenimento delle linee di credito.

Ora, è del tutto evidente, al di là delle peculiarità di singoli casi, che un simile scenario non è prefigurabile né per il debitore "privato", estraneo ad ogni dinamica imprenditoriale, né per il piccolo imprenditore, senz'altro privo di adeguato potere contrattuale sia con i fornitori che con il sistema bancario.
Può quindi pronosticarsi un'estrema difficoltà del debitore a trovare un accordo sul 70% dei crediti che comporti apprezzabili effetti remissori, tali tra l'altro da garantire il regolare pagamento della restante massa passiva.
Lo stesso accordo, anche ove raggiunto, non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
Non possono poi ignorarsi i rilevanti costi preventiviabili della procedura, non foss'altro per la molteplicità dei protagonisti (commercialista, avvocato, giudice, liquidatore, organismo di composizione), tali da drenare ulteriori risorse forse più opportunamente impiegabili, a questo punto, in un tentativo di concordato stragiudiziale puro, magari accompagnato dall'adozione di altri strumenti di segregazione del patrimonio.
Anche infatti il beneficio della cristallizzazione del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 10 può attuarsi solo a seguito del decreto giudiziale che accerti il soddisfacimento dei requisiti della proposta, mentre la moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei si rivela poco efficace in un'ottica squisitamente liquidatoria.
Si è visto, per contro, come gli accordi *a* maggioranza caratterizzanti le procedure concordatarie consentano un più agevole conseguimento dell'esdebitazione remissoria.
È pur vero che l'altra faccia della medaglia è rappresentata dalla natura concorsuale delle medesime procedure, e che questa potrebbe appesantirne l'*iter* ed imporre eccessivi vincoli nella formulazione della proposta (stante l'inderogabile rispetto del criterio della *par condicio*), ma anche il procedimento disciplinato dalla novella non brilla certo per snellezza ed elasticità.
Anche i più attenti commentatori hanno espresso concordanti opinioni sull'idoneità, semmai, di una procedura corrispondente a quella fallimentare a regolare efficacemente l'insolvenza del debitore civile[20].
E del resto, *de iure condito*, si appalesa un trattamento

[19] La definizione è di M. Fabiani, *La gestione del sovraindebitamento del debitore non fallibile*, in *www.ilcaso.it*, cit., pag. 6.

[20] A. Castagnola, *L'insolvenza del debitore civile nel sistema della responsabilità patrimoniale*, in Ann. Giur. Ec. 2004, 2004, 2, 243; F. Di Marzio, *Sulla composizione negoziale della crisi da sovraindebitamento*, in Dir. Fall. I, 2010, 959, quest'ultimo proprio a commento dell'allora proposta di legge Centaro (AC n. 2364).

inspiegabilmente discriminatorio tra il debitore persona fisica imprenditore fallibile e non fallibile, dal momento che solo il primo può accedere all'istituto dell'esdebitazione ex art. 142 L.F., anche in caso di pagamento dei creditori in misura alquanto modesta e pur in assenza di ogni accordo con il ceto creditorio.

Anche gettando lo sguardo oltre confine, si ritrovano soluzioni più modulari e pertanto efficaci.

Ad esempio, la procedura francese di sovraindebitamento si articola in tre fasi consequenziali: quella di composizione amichevole (*phase amiable*), fondata su un accordo di copertura del debito; quella di composizione controllata (*phase de raccomandation*), nella quale la stessa Commissione elabora un piano di rimborso; quella di congelamento della posizione debitoria (*phase d'insolvabilité*), presupponente una situazione irrimediabilmente compromessa e senza prospettive di recupero, incentrata sulla nomina di un mandatario per la redazione dello stato passivo e di un successivo liquidatore per la vendita dei beni, con chiusura finale del procedimento comportante la contestuale cancellazione di tutti i debiti.

L'*Insolvenzordnung* tedesca prevede a propria volta tre distinti procedimenti, di cui due destinati in via esclusiva alle persone fisiche che non svolgono né abbiano svolto in precedenza alcuna attività economica autonoma o, quando vi sia stato l'esercizio di una tale attività, i loro rapporti patrimoniali risultino predeterminabili, ed il terzo riservato a tutte le persone fisiche non riconducibili alla predetta categoria.

Per le persone fisiche già imprenditori è prevista un'apposita procedura di rientro o esdebitazione, contraddistinta da un primo tentativo di accordo stragiudiziale con i creditori, fallito il quale il debitore può adire l'autorità giudiziaria presentando una proposta di piano di rientro, redatta unilateralmente, senza la mediazione del giudice e senza la partecipazione attiva dei creditori, chiamati unicamente ad accettare o meno la proposta.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si apre la fase di insolvenza semplificata (*Schuldbereinigungsplan*), consistente in un vero e proprio procedimento con funzione liquidatoria, in cui l'attività di amministratore della massa fallimentare viene svolta da un fiduciario nominato dal giudice.

Per tutti gli altri soggetti è applicabile l'istituto generale della liberazione dai debiti residui (*Recthschuldbefreiung*), presupponente la già intervenuta liquidazione dei beni del debitore, il cui ricavato sia risultato insufficiente a soddisfare per intero le pretese creditorie.

In tale ipotesi, il debitore è ammesso alla presentazione di una domanda di liberazione, con cui si impegna per un periodo di sei anni a cedere ad un fiduciario la parte pignorabile dei crediti derivanti dalla propria attività lavorativa, oltre che la metà dei patrimoni ereditati.

In assenza di violazioni colpevoli di tali doveri e trascorso l'esennio, il debitore, anche laddove sia stato in grado di adempiere solo in minima parte le proprie obbligazioni, può ottenere la liberazione dei debiti residui a fronte di una buona condotta.

Il pregio di tali soluzioni è quello della progressività degli strumenti attuabili: dal tentativo di risanamento tramite accordo con i creditori, all'eventuale contributo giudiziale nella definizione del piano di rientro, alla successiva fase liquidativa in caso si accertata incapienza del patrimonio del debitore, prevista quale *extrema ratio* e proprio per questo destinata a provocare, sia pure a condizioni diverse nei vari ordinamenti, un effetto finale esdebitativo remissorio.

Anche alla luce dei predetti cenni di diritto comparato, l'evidente limite del procedimento disciplinato dalla Legge n. 3/2012 consiste proprio in questo: nel perseguimento dell'ambizioso tentativo di un accordo condiviso con larga parte dei creditori ed in chiave di risanamento, senza la previsione di alcun ulteriore soluzione subordinata di ripiego, improntata a criteri di sana e pratica *realpolitik*.

In particolare, per il debitore civile non viene predisposto alcun meccanismo residuale di liquidazione controllata del patrimonio (e quindi non lasciata all'iniziativa di singoli creditori esecutanti), in esito al quale riconoscere, anche sulla base di una positiva valutazione della condotta tenuta dallo stesso debitore (sulla falsariga delle menzionate condizioni di cui all'art. 142 L.F.), una liberazione dagli eventuali debiti residui, anche se del caso dietro impegno alla messa a disposizione dei creditori di parte dei beni futuri per un limitato arco temporale.

Insomma, patendo qualche privazione quaresimale, prima della definitiva risurrezione pasquale[21].

[21] L'evocazione evangelica non è casuale, essendo stato giustamente osservato che il beneficio dell'esdebitazione rappresenta storicamente un precetto non solo giuridico, ma anche religioso ("*dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris*"). In ogni caso è un pretesto per augurare una felice Pasqua a tutti i lettori di Lambaradan.

Avv. Sergio Mancini
Piazza Brà, 10 - Tel. 8005994
37121 Verona

Verona, 11 gennaio 2012

Preg.mo Sig.
AVV. LAMBERTO LAMBERTINI
Palazzo Canossa
C.so Cavour, 44
37121 VERONA

Carissimo Lambertini,

ancora una volta (non senza prima ringraziarti degli auguri di buone feste che ti ricambio subito fervidi e calorosi) mi devo compiacere per l'edizione natalizia del tuo gradito periodico 'Lambaradan' opera, come sempre appassionante e briosa e, questa particolarmente avvincente per il ricordo fattone del prof. Alberto Trabucchi, la cui figura di eminente giurista, è stata splendidamente e sapientemente illustrata, con dovizia di dotti riferimenti, anche cronistici, da autorevoli colleghi, l'avv. Giuseppe Perini, e il prof. Avv. Claudio Consolo, cui porgo, tuo tramite, un grato saluto.
Mi devo, altresì, complimentare per la tua fatica giuridico-letteraria 'L'insolvenza dell'impresa di famiglia' che, accompagnata alla pubblicazione n. 3 della tua rivista 2011, si presenta arricchita, a giusto tuo merito, da condivisibile prefazione laudativa del prof. Giovanni Battista Alberti.
Grazie ancora e tanti cordiali saluti.

Avv. Sergio Mancini

P.S.: scusami per la mia inelegante adozione della dattilografia, cui sono ricorso per evitarti l'improbo disagio di leggere la mia cacografia.

sm

LAMBERTO LAMBERTINI

L'avvocato in Laguna: ovvero il conflitto societario nel Veneto ed il costituendo Tribunale delle imprese

La prossima realizzazione di un Tribunale specializzato nelle controversie che riguardano le imprese, costituito per la grande maggioranza dei casi nelle sedi di Corte di Appello, avrà effetti rilevanti sul contenzioso societario che si sviluppa nel nordest.

Qui infatti la dimensione delle imprese non è tale da consentire un controllo preventivo ed una soluzione razionalmente non contenziosa delle divergenze tra soci o della regolarizzazione delle irregolarità gestionali più o meno gravi.

Peraltro l'esperienza comune ci dice che spesso il contenzioso societario, se non trova uno sfogo nel recesso del socio minoritario o nella cessione della sua partecipazione o dell'intera società, può diventare un'importante causa di distruzione dell'azienda.

Quando l'art. 2409 poteva essere applicato alle Srl, verificammo presso la Corte di Appello di Venezia che il 68% delle società, che erano state sottoposte ad Amministrazione giudiziaria, non riuscivano a superare la crisi e fallivano.

E questa situazione preoccupa tanto di più se si considera che l'economia del Nordest fa prevalentemente capo ad un'impresa di famiglia.

Purtroppo il conflitto nelle imprese familiari sconta elementi di disgregazione specifica.

In particolare costituisce spesso argomento di discussione, oltre che di decadimento della competitività delle imprese, il nepotismo che spesso consegna l'azienda a persone inadeguate ed incapaci. Analogamente il conflitto è endemico quando due o più persone siano a capo dell'azienda, detenendo poteri simili.

La ricerca di equilibri di potere all'interno della compagine familiare si risolve spesso nell'impotenza gestionale, che innesta processi di divisione nell'ambito della famiglia proprietaria e può portare, anche per mancanza di mezzi finanziari, alla crisi economica.

A ciò si aggiunga la difficoltà di affrontare il cambiamento e la frequente ostinazione a mantenere il controllo societario, anche quando non è più efficiente a far sopravvivere un'impresa nella sua forma originaria.

Deve essere poi segnalato che l'insofferenza per le regole normative e statuarie, che induce a trascurare le necessarie forme legali, a tutela della effettività e della validità delle deliberazioni di un C.d.A. e dell'assemblea dei soci, rendono estremamente vulnerabili, in caso di conflitto, le imprese non solo familiari rispetto alle azioni giudiziarie proposte dalla minoranza.

In questo modo infatti ci si espone alla dichiarazione di nullità delle delibere, alla vanificazione delle operazioni più delicate sul capitale, all'accertamento di gravi irregolarità gestionali, sino alla nomina di un amministratore giudiziario.

In questa situazione va riconosciuto ai Tribunali veneti una generale capacità di comprendere i problemi, di cercare soluzioni ragionevoli, di utilizzare tutta la propria autorità per favorire soluzioni di componimento bonario, salvaguardando così l'interesse dell'azienda e la sua sopravvivenza.

Gli esempi capitati a chi scrive sono i più diversi e tutti, o quasi, nel senso indicato.

Così il Tribunale di Rovigo ha disposto che l'ispezione ai sensi dell'art. 2476, 2° co., fosse compiuta da un professionista, tenuto al segreto, per impedire al socio di minoranza di acquisire elementi utili per esercitare attività slealmente concorrenziale.

Così il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che due amministratori di provenienza professionale potessero integrare i requisiti richiesti dal 3° co. dell'art. 2409 c.c. ed evitare ispezioni, amministrazione giudiziaria e probabile dichiarazione di insolvenza di una società di buone dimensioni.

In questa materia, il Tribunale di Padova ha mantenuto in carica un C.d.A. costituito dai figli di amministratori che, in plateale conflitto di interessi, avevano integrato gravi irregolarità nella gestione d'azienda, prolungando l'ispezione giudiziale, con lo scopo di controllare e regolarizzare la gestione.

Così il Tribunale di Venezia ha applicato il principio

di separazione della responsabilità tra amministratori esecutivi–delegati e non.
Il Tribunale di Bassano, da parte sua, ha preso atto che non si dà risarcimento del danno al socio che, non avendo partecipato all'aumento di capitale, ha provveduto ad impugnare la deliberazione oltre i termini di decadenza.
Il Tribunale di Treviso ha preso atto della desistenza del denunciante ai sensi dell'art. 2409, chiudendo la relativa procedura nonostante l'emersione di alcune fattispecie rilevanti sul piano fiscale. A Guardia di Finanza intervenuta, infatti, la regolarizzazione dell'illecito sarebbe sicuramente stata realizzata al di fuori del processo.
Il Tribunale di Verona, lo si legge molto frequentemente nelle riviste specializzate, quasi sempre con commenti favorevoli. Negli ultimi mesi ha chiarito i presupposti dell'inibitoria di convocazione di assemblea di una società a responsabilità limitata, ha indagato sulla asserita verifica da parte di un Collegio sindacale dei fatti denunciati ai sensi dell'art. 2408; ha definito, a livello transattivo, i confini del risarcimento del danno non contrattuale nella revoca ingiustificata di un amministratore.
Questo e molto, molto altro.
E allora – si dirà – perché salutare positivamente la creazione del nuovo Tribunale per le imprese?
Se tutti i tribunali del circondario della Corte di Appello di Venezia sono dotati di competenza e di buon senso, perché sostituirli con una o (si spera) più sezioni a Venezia?
La domanda è più che sensata e la risposta va data su più fronti.
Certamente la specializzazione porterà risultati ancora maggiori di quelli attuali, nella speranza che venga abolita quell'assurda regola ordinamentale che vuole che un magistrato lasci l'incarico dopo dieci anni.
Non ha senso infatti sprecare la cultura e l'esperienza acquisita se non in casi molto, ma molto particolari quali la delega al processo fallimentare e alle esecuzioni immobiliari.
La concentrazione comunque darà più uniformità della giurisprudenza e renderà più agevole raggiungere una ragionevole certezza sulla risposta giudiziale.
Contemporaneamente si imporrà anche alla classe forense una maggiora specializzazione in una materia che, a dire il vero, non è poi così generalmente frequentata.
E ciò è sicuramente vero.
Ma la vera risposta alla formazione di un Tribunale specializzato per le imprese è ancora diversa.
La concentrazione territoriale imporrà infatti la necessità di verificare soluzioni alternative al conflitto.
Il legislatore del 2003 aveva pensato ad una "risoluzione dei contrasti sulla gestione della società" (art. 37 D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5), con la previsione di una figura arbitrale che è stata chiamata arbitrato "economico".
La norma, pur lacunosa, si proponeva lodevolmente una previsione statutaria per la quale si deferivano ad uno o più terzi i contrasti tra i soggetti che amministrano la società a responsabilità limitata, in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società medesima.
La particolare lacunosità della norma consente di ritenere che i soci siano pienamente liberi di scegliere l'arbitro e che la sua decisione debba essere ritenuta vincolante per gli amministratori, con un'eventuale responsabilità dei medesimi ove non si adeguino alle prescrizioni dell'arbitratore.
L'arbitrato economico costituisce forse (è lecito dubitarne) una specie di arbitraggio, sia pur con il rispetto del contraddittorio tra le parti.
Comunque sia, però, è vero che questa norma non ha trovato, ad oggi, sostanzialmente applicazione, che peraltro si sarebbe potuta attuare soltanto per le società a responsabilità limitata.
E forse l'idea potrebbe essere ripresa con qualche aggiustamento, così come potrebbero essere riprese quelle camere di conciliazione societarie che il legislatore del 2003 aveva previsto e che, in sostanza, nessuno ha costituito.
Questo nell'ottica che le Associazioni Industriali, presenti capillarmente sul territorio, creino i meccanismi di composizione del conflitto, anche sviluppando la cultura dell'arbitrato.
Ciò significa intervenire sugli statuti della società per prevedere le clausole compromissorie (evitando però il pericolo di aprire le porte al recesso dei soci); selezionare un numero sufficiente di arbitri che si distinguano per preparazione, efficienza, contenimento dei compensi; trasmettere la cultura della prevalenza dell'interesse dell'impresa sui conflitti tra soci, rendendo così marginale il ricorso all'autorità giudiziaria.
E allora, la riforma sarà utile perché avrà sollecitato metodi alternativi alla giurisdizione che però, quando dovrà funzionare, sarà molto competente e quasi certamente molto rapida.

MATTEO SALVATORE

Le incerte vie della risarcibilità del danno non patrimoniale da morte dell'animale d'affezione

La domanda cui cercherò di rispondere in questo mio contributo è piuttosto semplice: può il pregiudizio di carattere non patrimoniale conseguente alla morte di un animale d'affezione trovare tutela risarcitoria? L'analisi di tale fattispecie deve necessariamente tenere conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle nota sentenza n. 26972 del 2008[1]. Con tale decisione le Sezioni Unite non solo hanno stabilito che il danno non patrimoniale è risarcibile – oltre che nei casi in cui ricorra un reato, o la risarcibilità sia espressamente prevista dalla legge – solo laddove si riscontri la lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente garantito, ma si sono anche espresse operando una netta chiusura circa la risarcibilità dei pregiudizi di cui ci stiamo occupando, stabilendo che il rapporto tra uomo e animale è «*privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale*». Cosicché, al di fuori delle ipotesi in cui ricorra il reato di cui all'art. 544-*bis* c.p. – rubricato «*Uccisione di animali*» –, difficilmente il padrone di un animale ucciso dalla condotta di un terzo potrà ricevere tutela risarcitoria per i pregiudizi non patrimoniali subiti. Tuttavia i casi di morte dell'animale d'affezione vanno ben oltre le ipotesi in cui ricorra la fattispecie penale appena citata: si pensi ad un animale (colposamente) investito da un'auto, o ucciso dal più feroce animale di un terzo, o deceduto a seguito di inesatta prestazione di una clinica veterinaria. Ebbene, in casi simili, oggigiorno, il padrone della sventurata bestiola presumibilmente non riceverebbe alcuna tutela risarcitoria dal punto di vista non patrimoniale, dal momento che i giudici ordinari sembrano aver recepito le indicazioni date dalle Sezioni Unite; e ciò nonostante che, prima della citata sentenza della Suprema Corte[2], la giurisprudenza di merito si fosse espressa, con una certa continuità, nel senso della risarcibilità del danno non patrimoniale in questione, anche in assenza di reato[3]. Ci troviamo dunque di fronte a fattispecie che, da un giorno all'altro, hanno perso una tutela che ricevevano, in precedenza, con una certa regolarità.

É tra l'altro bene osservare che le Sezioni Unite, nell'operare la netta chiusura di cui sopra, hanno fatto riferimento ad un precedente in cui la Cassazione stessa aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale (nel caso di specie, qualificato come esistenziale) al proprietario di un cavallo da corsa, deceduto a seguito di un incidente stradale[4]. Tuttavia, a

[1] Più precisamente, Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, insieme alle sentenze nn. 26973, 26974 e 26975, dello stesso giorno (c.d. sentenze di San Martino), in *La resp. civ.*, 2009, p. 4 ss., con note di FRANZONI, ZACCARIA, BILOTTA, FACCI, FILIPPI, PARTISANI, FANTETTI.

[2] In senso contrario alla risarcibilità dei pregiudizi in questione cfr. infatti Trib. Milano, 20 luglio 2010, in *Danno e resp.*, 2010, p. 1068 ss., con nota di FOFFA, nonché in *Giur. it.*, 2011, p. 2063 ss., con commento di ALBANESE; Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, 12 gennaio 2011, in *Danno e resp.*, 2011, p. 661 ss., con commento di PONZANELLI, e in *Giur. it.*, 2011, p. 2063 ss., con nota di ALBANESE. Si presti attenzione al fatto che queste sentenze sono tutte accomunate dall'espresso richiamo ai contenuti delle decisioni delle Sezioni Unite dell'11.11.2008, posti a fondamento del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

[3] Cfr., ad es., Conc. Udine, 9 marzo 1995, in *N.g.c.c.*, 1995, I, p. 784 ss., commentata da CITARELLA e ZIVIZ, ove è stato risarcito il danno morale per la morte di una gattina investita da un'auto nel cortile dell'abitazione della proprietaria; G.d.P. Ortona, 8 giugno 2007, in *Danno e resp.*, 2008, p. 38 ss., con nota di FOFFA, caso in cui il magistrato onorario ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 1.500,00 alla padrona di un cane deceduto a seguito dell'investimento da parte di una autovettura; Trib. Milano, 22 gennaio 2008, in *Danno e resp.*, 2008, p. 909 ss., con commento di ZORZIT, che ha visto risarcito il danno non patrimoniale al padrone di un furetto, deceduto per l'incuria del custode cui era stato affidato.

[4] Si tratta di Cass., 27 giugno 2007, n. 14846, in *N.g.c.c.*, 2008,

ben vedere, la Suprema Corte aveva in quell'occasione sì negato il risarcimento all'attore, ma in quanto quest'ultimo non aveva in alcun modo provato le implicazioni di carattere esistenziale derivanti dalla perdita del cavallo – limitandosi a sostenere che il danno fosse da considerare *in re ipsa* –; ed anzi aveva lasciato intendere che, ove fosse stata fornita una convincente prova delle sofferenze provocate dalla perdita dell'animale, il danno non patrimoniale avrebbe anche potuto essere risarcito (nonostante il cavallo non sia propriamente un animale d'affezione, come un cane o un gatto). Il richiamo a quest'ultima decisione operato dalle Sezioni Unite a supporto di una posizione di chiusura circa la risarcibilità del danno non patrimoniale da morte dell'animale d'affezione pare allora, oltre che fuorviante, decisamente fuori luogo.

A questo rilievo si aggiunga poi che le Sezioni Unite hanno ricompreso tra le «*più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone*» proprio fattispecie quali la morte dell'animale di affezione e il maltrattamento di animali; ipotesi, queste ultime, che sono state inspiegabilmente affiancate e parificate ad altre quali «*la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime,* [...] *il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico*»[5].

Faccio presente che io stesso ho un gatto – sfacciatamente sovrappeso – cui sono molto affezionato, e a parer mio molto difficilmente la sofferenza per la perdita di un animale da compagnia potrebbe essere anche solo paragonata agli altri meri fastidi sopra menzionati (anche se, devo ammetterlo, non mi si è mai rotto il tacco di una scarpa). Come già alcuni autori hanno osservato[6], probabilmente le Sezioni Unite,nella caccia spietata alla «bestia nera»[7] dei danni bagatellari, hanno ricompreso nel novero dei «*fastidi*» che vanno accettati «*in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone*»[8] anche pregiudizi che avrebbero meritato una considerazione ben maggiore.

Come anticipato, i pregiudizi in esame si sono trovati,

dopo il 2008, sprovvisti di adeguata considerazione e, dunque, non accompagnati da tutela risarcitoria. Si tratta allora di passare a considerare quali possano essere i percorsi giuridici idonei a fondare una pretesa risarcitoria per il danno non patrimoniale da morte dell'animale d'affezione, all'interno delle strette maglie del sistema delineato dalle Sezioni Unite.

La via della persuasione

Anzitutto si potrebbe tentare di convincere il giudicante che il rapporto uomo-animale abbia alla base un diritto inviolabile costituzionalmente garantito. Impresa assai ardua, visto quanto stabilito dalle Sezioni Unite nelle già citate sentenze di San Martino. Tuttavia un possibile appiglio in tal senso potrebbe essere rinvenuto proprio nella sentenza n. 26972 del 2008, laddove si legge che «*La tutela* [del risarcimento del danno non patrimoniale] *non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolu-*

I, p. 211 ss., commentata da CRICENTI, e in *Danno e resp.*, 2008, p. 36 ss.

[5] Così Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, cit., § 3.2., in fine.

[6] V., per tutti, CENDON, *Cass., S.U., 26972/2008: non con l'accetta per favore,* in *www.personaedanno.it.*

[7] Cfr. *op. ult. cit.*

[8] Cfr. Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

tivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana»[9]. Allora, proprio facendo leva su tale richiamo, in chiave evolutiva, all'art. 2 Cost., si potrebbe sostenere che il rapporto tra uomo e animale rientri tra quelle attività realizzatrici della persona umana tutelate dalla nostra Costituzione. I riferimenti in tal senso potrebbero essere molteplici: oltre ai sentimenti di affetto e attaccamento che tradizionalmente si instaurano tra un animale e il suo padrone, si pensi poi al frequente utilizzo a fini terapeutici degli animali da compagnia (si fa qui riferimento alla nota *pet-therapy*). Inoltre, quale sintomo di una particolare attenzione nei confronti degli animali da parte del legislatore, basti ricordare la recente introduzione nel nostro codice penale del Titolo IX-*bis*[10], significativamente titolato «*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*», nonché la ancor più recente introduzione, nel codice della strada, dell'obbligo di soccorso che il conducente di un veicolo deve prestare agli animali eventualmente coinvolti in un incidente stradale[11]. Ma l'indice più significativo circa la meritevolezza della risarcibilità dei pregiudizi in questione è da rinvenire nel pressoché costante orientamento della giurisprudenza di merito anteriore al 2008, proteso a valorizzare il rapporto tra gli animali e i loro padroni[12].

Nonostante quanto detto va tuttavia osservato che difficilmente, per il momento, una domanda risarcitoria di danno non patrimoniale fondata sull'inviolabilità costituzionale del rapporto tra uomo e animale sembra destinata a trovare accoglimento; ciò principalmente a causa dell'indirizzo giurisprudenziale di netta chiusura sul punto cui hanno dato il via le Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008.

La via della modestia

Un'altra strada verso la risarcibilità dei pregiudizi di cui ci stiamo occupando potrebbe essere quella che punti ad ottenere un risarcimento di modesta entità. Nella vita, si sa, è buona norma non peccare di *hýbris*: è questo il consiglio che, implicitamente, ci dà anche la Cassazione nella sentenza n. 4493 del 2009[13]. In questa decisione la Suprema Corte, pur confermando la sentenza con cui il Giudice di pace aveva accordato il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di un gatto – avvenuta a seguito di una operazione male eseguita da parte di una clinica veterinaria –, precisa tuttavia che simili pregiudizi sono sì risarcibili, ma solamente se di modesto valore, vale a dire ricompresi entro il limite del giudizio di equità rimesso al Giudice di pace dall'art. 113, comma 2, c.p.c., che, com'è noto, è circoscritto alle controversie aventi valore non superiore a euro 1.100,00, sulla base del rilievo che «*il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio di equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti la lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti*»[14].

Tuttavia una simile strada difficilmente potrebbe condurre a risultati fruttuosi. Questo perché l'orientamento espresso nella decisione appena citata – oltre a portare alla paradossale conseguenza per cui un danno di lieve entità potrebbe anche essere risarcito

[9] Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, cit., § 2.14 in diritto. Nonostante la bontà dell'impostazione appena citata, merita un cenno il fatto che il richiamo, in ottica evolutiva, all'art. Cost., risulta contraddittorio con quanto poco prima stabilito proprio nella stessa sentenza, ove si legge che «il *risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità* [...], *mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona*». Il richiamo all'art. 2 Cost., che ha natura "aperta", apre infatti le porte dell'atipicità, contraddicendo le enunciate premesse.

[10] Ad opera della legge 20.7.2004, n. 18.

[11] Il riferimento è a quanto disposto dall'art. 189, n. 9-*bis* del codice della strada, comma introdotto con la legge 29.7.2010, n. 120

[12] Oltre alle sentenze di merito già citate *sub* nota 3, si vedano, nello stesso senso, Cass. pen., 17 ottobre 1968, n. 824, in *Cass. pen*., 1969, p. 1068 ss.; Pret. Rovereto, 15 maggio 1994, in *N.g.c.c.,* 1995, I, p. 133 ss., con nota di ZATTI, che stabilisce che «*l'atto illecito che determina la malattia o la morte di un animale di compagnia è fatto produttivo di danni morali nei confronti di chi lo accudiva e ne aveva cura, in ragione del coinvolgimento in termini affettivi che la relazione tra l'uomo e l'animale domestico comporta, dell'efficacia di completamento e arricchimento della personalità dell'uomo e quindi dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti dal comportamento illecito*»: la citata asserzione esprime senza dubbio quella che è una nozione di comune esperienza.

[13] Più precisamente, Cass., 25 febbraio 2009, n. 4493, in *Danno e resp.,* 2009, 761 ss., nonché in *La Resp. civ.,* 2009, 956 ss., con nota di ZAULI.

[14] Cfr. Cass., 25 febbraio 2009, n. 4493, cit.

[STORIA DI COPERTINA]

La filosofia Zen

SALVATAGGI INDUSTRIALI/1

Per la prima volta in Europa manager e operai si sono messi insieme per salvare e rilanciare la fonderia veneta Zen. Clienti e fornitori li hanno aiutati. Le banche no.

di Stefano Casini

Sette su cento. È la percentuale di imprese che, una volta sull'orlo del baratro e finite in amministrazione straordinaria, riescono a risollevarsi e a non chiudere i battenti per fallimento. Una di queste è la fonderia Zen, di Albignasego, in provincia di Padova. Con una particolarità in più: caso più unico che raro, è riuscita a salvarsi senza fare ricorso a prestiti bancari, peraltro indisponibili, mantenendo sostanzialmente i circa 140 posti di lavoro nel corso della crisi che ha rischiato di affossarla, e i dirigenti e lavoratori che hanno contribuito al riscatto ora se la comprano.

Un risultato raggiunto sotto la gestione del commissario straordinario **Giannicola Cusumano**, commercialista di Verona, assistito dallo studio legale Lambertini & Associati, reso possibile anche grazie agli sforzi, ai sacrifici compiuti e all'intraprendenza dei dipendenti.

Per presentare al ministero dello Sviluppo economico la proposta di acquisto dell'azienda, i lavoratori hanno dato vita a due realtà distinte, ma in stretto collegamento tra loro: i manager e quadri della Zen, sette persone in tutto, hanno creato una nuova società, la Gdz. Mentre 120 tra operai, tecnici specializzati e altri addetti hanno formato una cooperativa. Insieme hanno definito un piano di gestione, e un'offerta per rilevare l'attività, pari a 6 milioni e 260 mila euro. Esclusi gli immobili, che verranno presi in affitto. L'operazione ha già ottenuto il via libera dal ministero e, visto che entro metà marzo, come previsto dai termini di legge, non sono giunte offerte superiori, ora entra nel vivo. Se tutto il programma verrà rispettato, all'inizio di giugno nascerà la nuova Zen Fonderie.

«Abbiamo avviato un rapporto molto stretto e costruttivo tra management e maestranze, puntando a coinvolgere il più ampio numero di persone» rileva **Marco**

ALBERTO BEVILACQUA

I DUE PRESIDENTI
Da sinistra, Michele Pra, direttore generale di Zen e presidente della Gdz, 55 anni, in azienda dal 1978, con Marco Distefano, 41 anni, operaio e presidente della cooperativa dei lavoratori, in Zen dal 2002.

del lavoro

in via equitativa, mentre un altro, anche ben più grave, non dovrebbe esserlo mai – risulta in contrasto con quanto enunciato dalle Sezioni Unite nella già citata sentenza n. 26972 del 2008, ove si è stabilito che i limiti fissati dall'art. 2059 c.c. non possono essere ignorati dal Giudice di pace nelle cause in cui decide secondo equità, nonché con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 206 del 2004[15], che è intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che il Giudice di pace dovesse osservare, anche nelle decisioni secondo equità, i principi informatori della materia – e alla luce del nuovo statuto del danno non patrimoniale delineato dalle Sezioni Unite nelle più volte ricordate sentenze del 2008, sembra potersi affermare che la lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente garantito quale condizione per la risarcibilità dei danni non patrimoniali rientri nel novero dei principi informatori della presente materia.

La via europea

La terza via che potrebbe rendere, in astratto, accoglibile una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da morte dell'animale d'affezione è quella che fa leva sulla classificazione del diritto di proprietà come diritto inviolabile costituzionalmente garantito; attribuendo al diritto di proprietà tale rango, si farebbe infatti rientrare la fattispecie in esame fra uno di quei casi a fronte dei quali può essere accordata tutela risarcitoria a fronte di pregiudizi di carattere non patrimoniale – stando a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008 –, dal momento che gli animali sono nel nostro ordinamento semplici *res*, dunque la loro morte integrerebbe una lesione del diritto di proprietà del loro padrone su di essi.
Va però preso atto che, nel nostro ordinamento, il diritto dominicale non è, almeno tradizionalmente, annoverato tra i diritti inviolabili, dal momento che la nostra Costituzione lo inserisce nel titolo III, dedicato ai rapporti economici, e ne attua altresì una sorta di "defondamentalizzazione", sancendone, all'art. 42, comma 2, la funzione sociale[16]. Questa impostazione sembra peraltro dover essere superata, sulla base di un richiamo al diritto sovranazionale: più precisamente, a quanto stabilito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché dalla Carta di Nizza.
Per cominciare, va osservato che il diritto di proprietà è tutelato dall'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, ove è sancito che «*Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni*». Circa il valore che la CEDU debba avere nel nostro ordinamento, bisogna tener presente che l'orientamento – almeno formalmente – ancora prevalente, vede le norme della Convenzione ancora come "norme interposte" nel giudizio di legittimità di una norma interna con esse contrastante, rispetto all'art. 117, comma 1, Cost., secondo quanto stabilito dalla Consulta nelle note sentenze "gemelle" del 2007, le nn. 348 e 349[17]. Tuttavia questa interpretazione sembra dover subire un mutamento a seguito dell'entrata in vigore, l'1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, che ha significativamente modificato il testo del Trattato dell'Unione europea, il cui novellato art. 6 autorizza l'Unione ad aderire alla CEDU, ed afferma che i diritti fondamentali che la CEDU garantisce, e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, vanno considerati a tutti gli effetti come principi generali del diritto dell'Unione.
A questo punto, anche non volendo condividere la tesi dell'acquisita efficacia diretta delle norme CEDU (sulla base di quanto disposto dal solo novellato art. 6 TUE, che le avrebbe "comunitarizzate") – dal momento che formalmente manca, ancora, un trattato di adesione dell'Unione alla Convenzione –, per quanto riguarda il diritto di proprietà tale efficacia può senz'altro essere recuperata facendo riferimento a quanto previsto dagli artt. 52 e 17 della Carta di Nizza, la quale, in base all'art. 6 TUE, ha assunto lo stesso valore giuridico dei trattati[18]. L'art. 52, paragrafo 3, primo periodo, della Carta prevede infatti che «*Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti*

---

[15] Corte cost., 6 luglio 2004, n. 206, in *Giust. civ.,* 2004, I, p. 2537 ss., con commento di GIORDANO.

[16] Cfr., *ex plurimis*, BIANCA, *Diritto civile, 6, La proprietà,* Milano, 1999, pag. 168; SALVI, *Il contenuto del diritto di proprietà,* in *Commentario Schlesinger (artt. 832, 833)*, Milano, 1994, pag. 9; BALDASSARRE, voce *Proprietà - Diritto costituzionale,* in *Enc. giur.*, Roma, 1992, pag. 12; CONTI, *Proprietà e diritto comunitario,* in CONTI (a cura di), *La proprietà e i diritti reali minori,* Milano, 2009, pag. 276 ss.

[17] Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, in *Giur. Cost.*, 2008, p. 3475 ss. e 3535 ss., commentate da PINELLI.

[18] Cfr. infatti art. 6, paragrafo 1, TUE: «*L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati*».

dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione»; a ciò si aggiunga poi che la Carta medesima tutela, all'art. 17, il diritto di proprietà, con un significato ed una portata del tutto analoghi a quelli che emergono dall'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU[19]. Sulla base di quanto osservato pare potersi allora concludere che il diritto di proprietà, così come inteso e tutelato dal sistema CEDU – avendo dunque riguardo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che da tempo intende il diritto dominicale quale diritto fondamentale, ma anche alle sentenze della Corte di giustizia, che ha spesso fatto riferimento alle decisioni della "consorella" in tema

[19] In generale va osservato che la dottrina più attenta ha notato come, a livello europeo, vi sia stato un recupero degli antichi modelli – ottocenteschi, ed ancor prima romanistici – del diritto di proprietà, inteso nella sua unità base, senza precise "funzionalizzazioni" (si pensi, ad esempio, alla funzione sociale prevista dalla nostra Costituzione); una tendenza confermata anche dal *Draft Common Frame of Reference*, che all'art. 1:202 definisce la proprietà («*ownership*») come «*the most comprehensive right a person, the "owner", can have over property, including the exclusive right, so far as consistent with applicable laws or rights granted by the owner, to use, enjoy, modify, destroy, dispose of and recover the property*», laddove con «*property*» – in base alla *definition* data nello stesso *DCFR* – si intende «*Anything which can be owned: it may be movable or immovable, corporeal or incorporeal*». Cfr. sul tema COMPORTI, *La proprietà europea e la proprietà italiana,* in *Riv. dir. civ.,* 2008, II, p. 189 ss.; DALLA MASSARA, *Antichi modelli e nuove prospettive del diritto dominicale in Europa,* in *Contratto e impr. - Europa,* 2010, p. 724 ss.; CONTI, *Proprietà e Convenzione dei diritti dell'uomo,* in CONTI (a cura di), *La proprietà e i diritti reali minori,* Milano, 2009, p. 249; SALVI, *La proprietà privata e l'Europa. Diritto di libertà o funzione sociale?,* in *Riv. crit. dir. priv.,* 2009, p. 409 ss.; GAMBARO, *Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'influenza sul diritto interno in tema di diritto di proprietà,* in *Riv. dir. civ.,* 2010, p. 115 ss.

di diritti umani[20] –, va considerato un diritto inviolabile costituzionalmente garantito, in virtù dell'ingresso nel nostro ordinamento delle norme CEDU, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, *ex* art. 11 Cost., per il tramite della Carta di Nizza che, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha assunto, come visto, lo stesso valore giuridico dei trattati.

Del resto una recente giurisprudenza di merito ha interpretato il diritto di proprietà come diritto fondamentale proprio sulla base di un richiamo alle citate Carte dei diritti europee[21].

Facendo allora riferimento al diritto di proprietà come diritto inviolabile costituzionalmente garantito, si potrebbe, nei casi di morte dell'animale d'affezione, recuperare quella tutela risarcitoria per il pregiudizio di carattere non patrimoniale subìto, andata perduta a seguito delle decisioni delle Sezioni Unite del novembre 2008.

Il problema del monumentum *aere perennius*

Concludendo, è interessante osservare come, pur trattando un argomento specifico come la morte dell'animale d'affezione, si siano toccati temi di grande rilievo e più ampio respiro, per quanto concerne le fonti del diritto e il processo di uniformazione del diritto europeo. Con specifico riguardo al problema del valore della CEDU nel nostro ordinamento andrebbe tenuto ben presente che il risultato da raggiungere dovrebbe essere, sempre, quello di offrire un adeguato grado di protezione ai diritti tutelati dalla Convenzione; in merito sicuramente non giovano le posizioni che non danno fiducia alla giurisprudenza di Strasburgo, in definitiva non riconoscendole efficacia diretta nel nostro ordinamento (questa è, in sostanza, la posizione di "autarchia interpretativa" delle sentenze gemelle della Corte costituzionale del 2007[22]). Tuttavia va preso atto che l'impianto costruito dalla Consulta nelle sentenze da ultimo citate sta cominciando a sgretolarsi, perdendo progressivamente di significato, come testimoniato da alcune recenti decisioni della Consulta medesima[23]. Si tenga poi conto che la Cassazione, dal

---

[20] In particolare, fin dalle sentenze *Nold* (Corte giust., 14 maggio 1974, causa C-4/1973, in *Raccolta,* 1974, I, 481) e *Hauer* (Corte giust., 13 settembre 1979, causa 44/79, in *Raccolta,* 1979, I, 3727) la Corte del Lussemburgo ha inaugurato una giurisprudenza con cui è stato ripetutamente affermato che «*il diritto di proprietà fa parte dei principi generali del diritto comunitario*», e che «per *stabilire la portata del diritto fondamentale al rispetto della proprietà, principio generale del diritto comunitario, occorre tener conto, segnatamente, dell'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, che sancisce tale diritto*» (così Corte giust., Gr. Sez., 3 settembre 2008, cause riunite nn. 402/05 P e 415/05 P, *Kadi* e *Al Barakaat International Foundation* c. *Consiglio dell'Unione europea,* §§ nn. 355 e 356, in *Giur. cost.*, 2009, p. 1253 ss.).

[21] Il riferimento è a Trib. Palermo, 18 giugno 2010, in *Corr. merito*, 2010, p. 1181 ss., con nota di TOMARCHIO; Trib. Firenze, 21 gennaio 2011, n. 147, in *Danno e resp.*, 2011, p. 405 ss., con nota di PONZANELLI, ed in *La resp. civ.*, 2012, p. 36 ss., commentata da PRIMICERI. Va detto che queste decisioni riguardano casi in cui è stato compromesso il godimento ad una casa di abitazione; ma è significativo che l'unico diritto chiamato in causa per accordare il risarcimento del danno non patrimoniale sia stato, in entrambi i casi, il diritto dominicale.

[22] Si tenga presente che tale orientamento della Consulta è stato sposato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008, ove si legge che ai diritti tutelati dalla Convenzione «*non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti dagli altri trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (C. cost. n. 348/2007)*» (§ 2.11)

[23] Si vedano in proposito Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317, in *Corr. giur.,* 2010, p. 619 ss., commentata da CONTI, in *Giur. it.,* 2010, p. 1780 ss., con commento di FAGA; nonché Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, in *Riv. dir. int.,* 2011, p. 961 ss., Corte cost., 10 giugno 2011, n. 181, Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236, queste ultime commentate da CONTI, *La scala reale della Corte costituzionale sul ruolo della CEDU nell'ordinamento interno,* in *Corr. giur.,* 2011, p. 1243 ss., il quale (p. 1253), in merito alla sentenza 113/2011, rileva che essa «rappresenta un passo formidabile verso la piena valorizzazione della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani». Cfr. inoltre, con specifico riferimento alla sentenza 181/2011, il commento di SALVI, *Diritti umani, norme interposte e rendita fondiaria. A proposito di Corte costituzionale 181/2011,* in *Riv. crit. dir. priv.,* 2011, p. 339 ss., p. 339, dove l'Autore segnala che «è sempre meno chiaro cosa voglia dire "interposizione". [...] Progressivamente l'interposizione sta diventando preminenza. Se infatti le norme costituzionali sono state fin qui interpretate dalla Consulta in un certo modo, ed essa ritiene invece di dovere modificare la propria giurisprudenza precedente per conformarsi a quella CEDU, poco resta della primazia delle norme costituzionali. Si assiste così a un ulteriore trasferimento di un potere cruciale (l'interpretazione costituzionale) dai nostri giudici a quelli europei»; e che (pag. 340) «In ogni caso, la sentenza 181/2011 rinuncia a ogni argomento per motivare il proprio mutamento giurisprudenziale sulla costituzionalità delle norme contestate, se non con riferimento all'art. 117. In tal modo, [...] sembra rinunciare alla propria autonomia interpretativa. È così avallata la concezione della proprietà privata come diritto umano fondamentale, che la dottrina unanime (e la stessa giurisprudenza

canto suo, si è sempre rivelata più incline ad ammettere l'efficacia diretta delle norme CEDU[24]; e ha seguito quest'impostazione anche una recente giurisprudenza amministrativa[25].

Passando a considerare, infine, l'attuale situazione del nostro sistema di responsabilità civile – così come ridisegnato dalle Sezioni Unite di San Martino –, ci dobbiamo chiedere se, ed in che misura, questa sia destinata a rimanere immutata. In altri termini, basti considerare come e quanto sia cambiata la risarcibilità del danno non patrimoniale negli ultimi decenni. Si è infatti passati da un sistema che vedeva il danno non patrimoniale – considerato coincidente col solo danno morale soggettivo – risarcito, in sostanza, solo in ipotesi di reato – sulla base dell'interpretazione rigorosamente restrittiva dell'art. 2059 c.c. –, ad un altro che ha visto il danno non patrimoniale tripartito nelle voci di *danno morale*, consistente nella mera sofferenza psichica (patema d'animo), risarcibile non più solamente nelle ipotesi di reato, ma ogni volta in cui si

riscontri una lesione di diritti inviolabili contemplati dalla Costituzione; *danno biologico*, da intendersi quale danno alla salute, ossia come lesione dell'integrità fisio-psichica della persona (art. 32 Cost.), in sé considerata e medicalmente accertabile; ed infine il *danno da lesione di diritti inviolabili previsti in Costituzione diversi dal diritto alla salute*[26] – categoria quest'ultima che corrisponderebbe al c.d. danno esistenziale –, figura di danno idonea a ricomprendere numerosi pregiudizi al fare areddituale del soggetto (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabili) che ne alterino abitudini di vita e assetti relazionali, sconvolgendone la vita quotidiana e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno[27]. Questo, in definitiva, il quadro su cui hanno inciso le più volte

costituzionale) aveva negato, alla luce del principio costituzionale della funzione sociale»: funzione sociale che, si noti, nella sent. n. 181 non è nemmeno nominata.

[24] Cfr. ad es. Cass. pen., S.U., 23 novembre 1988, n. 1191, in *Cass. pen.,* 1989, p. 1418 ss.; Cass., 8 luglio 1998, n. 6672, in *Giust. civ.,* 1999, I, p. 498 ss.; Cass., 19 luglio 2002, n. 10542, in *Corr. giur.,* 2003, p. 772 ss., con nota di CONTI; Cass., 11 giugno 2004, n. 11096, in *Corr. giur.,* 2004, p. 1467 ss.; Cass., S.U., 23 dicembre 2005, n. 28507, in *Corr. giur.,* 2006, p. 833 ss., con nota di CONTI; nonché una recente decisione delle Sezioni Unite penali, la n. 27918 del 14 luglio 2011, in cui si prospetta la capacità delle norme CEDU di costituire direttamente ed immediatamente parametro vincolante per il giudice comune: in particolare, si è in tale decisione riconosciuto che l'art. 6 CEDU integra «*una norma specifica e dettagliata, una vera e propria regola di diritto* [...]», per cui, grazie anche al ruolo di orientamento interpretativo svolto della Corte EDU, «[...] *non vi sono ostacoli alla sua immediata operatività ed alla sua diretta applicabilità da parte del giudice italiano*».

[25] Hanno infatti sostenuto la tesi dell'efficacia diretta delle norme CEDU, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, T.A.R. Lazio, 18 maggio 2010, n. 11984; T.A.R. Liguria, 18 novembre 2010, n. 10405; C.d.S., 2 marzo 2010, n. 1220; C.d.S., 28 maggio 2010, n. 3760; C.d.S., 29 novembre 2010, n. 7200; per un'analisi di tali decisioni si rinvia a GALLO, PALADINI, *Note sulla "rilevanza diretta" della Cedu nella recente giurisprudenza amministrativa,* in *Giur. it.,* 2011, p. 2186 ss., e CONTI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo,* Roma, 2011, pag. 149-153. Ha assunto invece una posizione più cauta T.A.R. Lombardia, 15 settembre 2010, n. 5988, sostenendo che «*se il Trattato di Lisbona consente ora* [...] *l'adesione dell'Unione alla CEDU, deve ritenersi che, prima di allora, gli articoli ella Convenzione non siano ancora direttamente applicabili*».

[26] Cfr. sul punto Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Danno e resp.,* 2003, p. 816 ss., in *Corr. giur.,* 2003, p. 1017 ss., in *Resp. civ. e prev.,* 2003, p. 675 ss.

[27] Cfr. Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, in *Resp. civ. e prev.,* 2006, p. 1222 ss., con nota di BERTONCINI e di BILOTTA.

citate decisioni delle Sezioni Unite, stabilendo che il danno non patrimoniale può essere risarcito – oltre ai casi in cui tale risarcibilità sia prevista dalla legge, o in cui ricorra un reato – solo laddove si riscontri la lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente garantito, e che le tre sottocategorie di danno sopra citate hanno solamente valore descrittivo.

Va del resto considerato, in generale, che la responsabilità civile è senza dubbio uno dei settori del diritto in cui i punti di riferimento sono più labili, soprattutto per quanto riguarda la risarcibilità dei danni non patrimoniali; ciò principalmente a causa della inadeguatezza dell'art. 2059 c.c. che, pensato dal legislatore del 1942 come norma espressiva della tipicità dei danni non patrimoniali risarcibili, ha presto rivelato la sua inidoneità a farsi interprete delle mutate istanze sociali, in ordine alla risarcibilità dei danni in questione. Eppure l'art. 2059 c.c. non è mai stato novellato, né mai dichiarato costituzionalmente illegittimo. Proprio per questo motivo la determinazione dei danni non patrimoniali risarcibili è sempre stata rimessa alla giurisprudenza, che nella maggior parte dei casi ha saputo farsi interprete delle esigenze che man mano si sono presentate; e questo è avvenuto davanti alle corti di merito così come al cospetto della Suprema Corte. Come hanno testimoniato le sentenze delle S.U. dell'11 novembre 2008, tuttavia, in un sistema le cui le concrete linee guida sono affidate, in definitiva, ai rapporti intercorrenti tra diritto vivente, elaborazione dottrinale e funzione nomofilattica della Cassazione[28], il rischio che quest'ultima con le proprie decisioni dia luogo ad improvvisi vuoti di tutela rispetto a situazioni che invece la meriterebbero è sempre attuale.

Concludendo, mancando nel nostro ordinamento una norma in grado di stabilire con sufficiente chiarezza in quali casi, quali lesioni, di quale entità e di quali diritti, produttive di quali conseguenze, possano dare il diritto a vedere risarcito un danno non patrimoniale, o, quantomeno, di offrire validi strumenti interpretativi destinati a non subire cambiamenti a breve o medio termine, è fatale che il nostro sistema di responsabilità civile non veda l'emergere di solidi e duraturi punti di riferimento; e ciò anche a causa della intrinseca mutevolezza della materia in questione, inevitabilmente legata com'è a concetti quali la coscienza sociale o il comune sentire, che la rendono costantemente *in fieri.* Una maggiore certezza ed una maggiore stabilità sistemica potrebbero derivare proprio dai cataloghi di diritti internazionali, come la CEDU e la Carta di Nizza, nonché dalla giurisprudenza delle Corti europee. Dobbiamo allora sperare che – in generale – il processo di apertura evolutiva, e di contaminazione virtuosa, tra il nostro ordinamento e quello europeo possa dirsi presto completo e pacifico, così da poter trovare, indirettamente, solide basi su cui costruire le pretese risarcitorie a fronte di danni non patrimoniali. Cosicché – per quanto qui specificamente interessa – possa anche essere recuperata, di conseguenza, la risarcibilità del danno non patrimoniale da morte dell'animale d'affezione.

[28] Cfr. la riflessione di FRANZONI, *Una sentenza, le tabelle milanesi e una legge che non c'è,* in *La Resp. civ.,* 2011, p. 646 ss., p. 647: «[...] è acquisito l'assunto secondo il quale la nostra età è sempre più di *iurisdictio* e non di *legislatio,* sicché il ruolo dell'interprete è decisivo nel ricostruire quella *ratio legis* che si allontana sempre più da un preciso e chiaro testo scritto, semplicemente da declinare con un sillogismo. [...] Al punto che, specie nell'applicazione delle clausole generali, abbiamo constatato come l'attenzione dell'interprete si focalizzi direttamente sui precedenti più che sulle norme in senso formale».

Ordinanze in materia di inibitoria di assemblea di società

I - Tribunale di Verona Ordinanza 25 Gennaio 2012
Giudice delegato dott. Lanni

II - Tribunale di Verona Ordinanza 25 Gennaio 2012
Giudice delegato dott. Lanni

inibitoria di assemblea di società

***

- I -

il Giudice designato,

– visto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata;
– considerato che la misura cautelare atipica richiesta deve ritenersi ammissibile, atteso che: a) l'inibitoria dell'assemblea di una società *ex* art. 700 c.p.c. incontra il limite (per difetto di residualità) nella previsione di uno strumento specifico di reazione (art. 2479 *ter* c.c.) al deliberato dell'assemblea la cui convocazione si intende contestare e soprattutto nella previsione di uno strumento cautelare tipico (la sospensiva); b) tuttavia in alcune ipotesi eccezionali (in cui i tempi tecnici per l'instaurazione del giudizio di impugnazione e l'ottenimento della sospensiva rischiano di frustrare gli interessi del ricorrente) il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) induce a ritenere ammissibile lo strumento cautelare atipico in esame (il caso più evidente è quello delle assemblee convocate per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione della società, posto che, a fronte delle previsioni contenute negli artt. 2500 *bis* e 2504 *quater* c.c. rischia di verificarsi una situazione di oggettiva impossibilità di ottenere la sospensiva della delibera inva1ida); c) nel caso di specie la delibera che l'assemblea della S. s.r.l. si appresta ad adottare il 30/1/2012 (e quindi la sostituzione dell'organo amministrativo in termini presumibilmente corrispondenti a quelli ricostruiti nel ricorso) rischia di non poter essere impugnata almeno fino a quando non sarà esaminata la sospensiva della delibera del 19/12/11 della M. s.r.l., costituente la fonte della legittimazione di GP a esprimere la volontà della suddetta società nell'assemblea nella S. s.r.l. e, in caso di concessione della sospensiva, fino a quando non sarà rinominato l'organo amministrativo della M. s.r.l. (unica legittimata in ipotesi ad impugnare la delibera che dovesse essere adottata il 30/1/12, posto che il capitale residuo della S. s.r.l. appartiene allo stesso GP), ma nel frattempo rischia di decorrere il termine per l'impugnazione previsto dall'art. 2479 *ter* in relazione alla delibera del 30/1/12 e rischiano di essere prese dal nuovo organo amministrativo della S. s.r.l. (all'esito della nomina del 30/1/12) decisioni potenzialmente irreversibili sul suo assetto, determinate dal contenzioso in atto fra le compagini sociali delle società costituenti il gruppo; d) anche nel caso di specie, quindi si versa in una di quelle ipotesi eccezionali in cui può ammettersi il ricorso allo strumento *ex* art 700. c.p.c. per ottenere l'inibitoria dell'assemblea della società (nello stesso senso in una fattispecie solo parzialmente analoga, v. Trib. Mantova, 20/12/07);
– considerato che sussiste il *fumus boni iuris* in ordine alla domanda di accertamento dell'illegittimità della convocazione dell'assemblea del 30/1/12 della S. s.r.l., atteso che: a) l'art. 17 dello statuto della S. s.r.l. consente al socio di provvedere autonomamente alla convocazione dell'assemblea solo qualora l'organo amministrativo non vi provveda entro 30 giorni dalla richiesta; b) nel caso di specie l'organo amministrativo della S. s.r.l. ha provveduto alla convocazione dell'assemblea per il giorno 24/2/12, con avviso di convocazione del 13/1/12 trasmesso a mezzo telefax e spedito a mezzo posta il 16/1/12, con l'obiettivo (ragionevole) di attendere l'esito del giudizio di sospensiva relativo alla delibera del 19/12/11 dell'assemblea della M. s.r.l.; c) la M. s.r.l. con avviso del 20/1/12, ha provveduto a convocare l'assemblea del 30/1/12 della S. s.r.l. nella sua qualità di socia della stessa; d) la precedente convocazione dell'assemblea da parte dell'organo amministrativo della S. s.r.l. esclude in capo al socio il potere autonomo di

convocazione dell'assemblea in base all'art. 17 dello statuto su richiamato;
- ritenuta inoltre la sussistenza del *periculum in mora*, per le motivazioni già esposte circa le conseguenze delle delibere che potrebbero essere adottate il 30/1/12;
- considerato che sussistono i presupposti per la pronuncia del provvedimento *inaudita altera parte*, posto che la prossimità della data fissata per l'assemblea non consente la previa instaurazione del contraddittorio;
- considerato, infine, che la prossimità della data fissata per l'assemblea giustifica l'autorizzazione dei ricorrenti alla notifica a mezzo telefax del presente provvedimento;
- visti gli artt.700 e 669 *bis* e ss. c.p.c., ed in particolare l'art. 669 *sexies* u.c. c.p.c.;

ORDINA

alla M. s.r.l. e a GP di non tenere l'assemblea della S. s.r.l. del 30/1/12, così come convocata con avviso del 20/1/12;

FISSA

l'udienza del 3/2/12 ore 9:30, per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso;

ASSEGNA

alla parte ricorrente termine sino al 30/1/12 per la notificazione del ricorso cautelare e del presente provvedimento alla controparte, autorizzando la notificazione anche a mezzo telefax.

Verona, 27/1/12 Il Giudice
dott. Pier Paolo Lanni

***

- II -

il Giudice designato,
- visto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata;
- considerato che, come già chiarito in altri precedenti di questo Tribunale adottati nello stesso contenzioso societario (si richiamano in particolare i provvedimenti adottati nel procedimento cautelare con R.G. n. X/12), la misura cautelare atipica richiesta deve ritenersi ammissibile nelle ipotesi in cui la delibera che l'assemblea della società si appresta ad adottare rischia di produrre effetti irreversibili sull'assetto gestionale della società, rispetto ai quali lo strumento cautelare tipico della sospensiva della delibera rischia di rivelarsi infruttuosa;
- considerato che nel caso di specie i provvedimenti che l'assemblea del 5/3/12 di M. s.r.l. si appresta ad adottare riguardo l'organo amministrativo e rischiano di produrre effetti irreversibili sull'assetto gestionale della società alla luce dell'acceso conflitto societario, desumibile dalle reciproche iniziative descritte nel ricorso introduttivo;
- considerato che sussiste il *fumus boni iuris* in ordine alla domanda di accertamento dell'illegittimità della convocazione dell'assemblea del 5/3/12 della M. S.r.l., atteso che: a) il ricorrente GP deve ritenersi legittimato alla proposizione della domanda giudiziale in quanto è il presidente del consiglio di amministrazione nominato con la delibera del 19/12/11 per la cui revoca è stata (ri)fissata l'assemblea del 5/3/12 (con l'ulteriore precisazione che la rifissazione di un'assemblea con questo oggetto costituisce una presunzione della ritenuta invalidità dell'assemblea del 9/2/12 che dovrebbe aver già provveduto alla revoca della delibera del 19/12/11); b) non risulta la richiesta del socio P.M. s.r.l. espressamente individuata nell'avviso del 23/2/12 quale presupposto per la convocazione dell'assemblea del 5/3/12 (e, d'altra parte, non è richiamata la delibera dell'assemblea o del consiglio di amministrazione che l'avrebbe indotta); c) appare quantomeno anomala la fissazione di un'assemblea per la revoca della delibera del 19/12/11 senza alcun riferimento all'assemblea del 9/2/12 che *medio tempore* si è tenuta);
- ritenuta inoltre la sussistenza del *periculum in mora*, per le motivazioni già esposte circa le conseguenze delle delibere che potrebbero essere adottate il 5/3/12;
- considerato che sussistono i presupposti per la pronuncia del provvedimento *inaudita altera parte*, posto che la prossimità della data fissata per l'assemblea non consente la previa instaurazione del contraddittorio;
- considerato, quanto ai destinatari del provvedimento, che: a) la richiesta di pronuncia dell'inibitoria nei confronti della M. s.r.l. va intesa nei confronti dei soci della stessa, anche al fine di superare le possibili incertezze sull'individuazione dei rispettivi organi rappresentativi; b) la richiesta di pronuncia dell'inibitoria nei confronti di tutti gli amministratori nominati con l'assemblea del 9/2/12 va accolta limitatamente a SM, ossia alla persona fisica che ha provveduto alla sottoscrizione dell'avviso di convocazione del 23/2/12;
- considerato, infine, che la prossimità della data fissata per l'assemblea giustifica l'autorizzazione dei

ricorrenti alla notifica a mezzo telefax del presente provvedimento;
– visti gli artt. 700 e 669 *bis* e ss. c.p.c., ed in particolare l'art. 669 *sexies* u.c. c.p.c.;

ORDINA

ai soci della M. s.r.l. e a SM di non tenere l'assemblea della M. s.r.l. del 5/3/12, così come convocata con avviso del 23/2/12

FISSA

l'udienza del 9/3/12 ore 12:00, per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso;

ASSEGNA

alla parte ricorrente termine sino al 5/3/12 per la notificazione del ricorso cautelare e del presente provvedimento alla controparte, autorizzando la notificazione anche a mezzo telefax.

Verona, 2/3/12 Il Giudice
dott. Pier Paolo Lanni

***

Pubblichiamo in questo numero i recentissimi provvedimenti del Tribunale di Verona di cui sopra, resi in materia di inibitoria della convocazione di assemblea dei soci di società di capitali (nel caso di specie, società a responsabilità limitata) in ragione del particolare interesse degli stessi.
L'argomento è degno di massima attenzione, sia per la peculiarità degli effetti che un siffatto provvedimento cautelare può assumere nel contenzioso societario, sia in considerazione degli articolati orientamenti giurisprudenziali che, nel corso degli ultimi anni, si sono formati sulla tematica posta dalla possibilità di accordare o meno questa particolare forma di tutela cautelare preventiva.
Senza pretesa di alcuna esaustività, ricordiamo, infatti, che già prima del precedente mantovano citato nella prima delle ordinanze veronesi (Trib. Mantova, 20/12/2007 in *Vita not.* 2008, 1, 295) diverse corti di merito si erano già espresse ammettendo la tutela inibitoria rispetto alla convocazione di assemblea (Trib. Milano, 18/07/2001 in *Riv. dir. comm.* 2002, II, 153 con nota di VANONI; Pret. Voghera, 25/10/1991 in *Nuova giur. civ. commentata* 1993, I, 314 con nota di BRUNETTI; Pret. Napoli, 17/04/1991 in *Dir. e giur.* 1991, 835; Trib. Milano, 22/12/1989 in *Giur. it.* 1990, I, 2, 225 e in *Giur. merito* 1990, 713, nonché in *Riv. dir. comm.* 1990, II, 235; Pret. Roma, 26/03/1984 in *Foro it.* 1985, I, 287); mentre, per

contro, sia prima sia dopo la novella del 2004, taluni giudici hanno invece sostenuto l'inammissibilità di un intervento preventivo dell'autorità giudiziaria (Trib. Salerno 26/06/2007 in *Redazione Giuffrè* 2008; Trib. S.M. Capua V., 16/03/2004 in *Giur. merito* 2004, 2490 con nota di D'ORAZIO; Trib. Firenze, 09/05/2002 in *Foro toscano* 2002, 311 con nota di FERI; Trib. Brescia, 24/04/2002 in *Soc.* 2003, 63 con nota di GALLI; Trib. Milano, 23/03/2002 in *Giur. it.* 2002, 1660; Trib. Roma, 19/12/2001 in *Giur. romana* 2002, 304; Trib. Napoli, 25/11/1996 in *Soc.* 1997, 920 con nota di GUARNIERI e in *Vita not.* 1997, 1492; Trib. Catania, 19/10/1993 in *Giur. comm.* 1994, II, 691 con nota di SANFILIPPO; Trib. Napoli, 19/12/1992 in *Giur. comm.* 1994, II, 472 con nota di GALLI, in *Vita not.* 1993, 1478, nonché in *Soc.* 1993, 957 con nota di GUARNIERI; Pret. Roma, 12/03/1984 in *Giur. comm.* 1986, II, 95; Pret. Roma, 02/02/1978 in *Temi rom.* 1979, 96).
, e ciò in ragione del dettato del terzo comma dell'art. 2378 c.c. – rimedio tipico da esperirsi *ex post* e per ciò solo interpretato come vincolo implicito alla ammissibilità di una preventiva cautela.
In questo variegato quadro giurisprudenziale, i provvedimenti che seguono costituisco un significativo punto di riferimento nel dibattito giurisprudenziale ancora in corso, che pure sembra avviarsi verso una definizione positiva circa l'ammissibilità della tutela inibitoria.

PAOLO CAUCCHIOLI (*)

"L'indennità di esproprio alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali e art. 42 bis - profili applicativi"

SOMMARIO: 1. "Centralità" della disciplina espropriativa come riordinata con il Testo unico – D.P.R. 327/2001. Espropriazione come materia interdisciplinare avente stretta relazione con l'urbanistica, il codice dei contratti pubblici di opere forniture e servizi (in specie per la parte disciplinante la programmazione e la progettazione di opere pubbliche), la normativa generale sul procedimento amministrativo. Brevi cenni. 2. Ritorno alla regola per la quale l'Amministrazione prima diventa proprietaria dell'area e poi realizza l'opera. 3. La disciplina di decretazione dell'espropriazione in forma urgente. 4. Applicazione dei nuovi principi valutativi ai fini della determinazione dell'indennizzo, nelle diverse fattispecie tipologiche di aree, alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale. 5. Art. 42 bis - la definizione legale delle espropriazioni indirette. Profili applicativi.

1. "Centralità" della disciplina espropriativa come riordinata con il Testo unico – D.P.R. 327/2001. Espropriazione come materia interdisciplinare avente stretta relazione con l'urbanistica, il codice dei contratti pubblici di opere forniture e servizi (in specie per la parte disciplinante la programmazione e la progettazione di opere pubbliche), la normativa generale sul procedimento amministrativo. Brevi cenni

Come, tra l'altro, può ricavarsi dai contenuti espressi dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato del 29 marzo 2001 Prot. Norm. n. 124/2000 Gab. n. 4/2001, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – D.P.R. 327/2001 – è giunto ad operare il riordino della materia trovando un quadro normativo reso assai complesso dalle molteplici connessioni intercorrenti, testualmente:

> "*a) tra le esigenze del procedimento espropriativo e quelle della programmazione, del finanziamento e della realizzazione delle opere pubbliche;*
> *b) tra l'"urbanistica" e l'"espropriazione"*".

Quanto alle esigenze di cui alla lettera a), veniva ivi richiamata:

> "*- l'articolata disciplina riguardante la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza e l'ordinanza di occupazione d'urgenza, basata sulla considerazione che l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata celermente dopo l'approvazione del progetto e prima che sia emanato il decreto di esproprio, sia per soddisfare le esigenze della collettività con l'opera, sia per utilizzare prontamente le risorse resesi disponibili (con influssi benefici sulla occupazione dei lavoratori);*
> *- la normativa sulla programmazione, di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 (e successive modificazioni), che mira a razionalizzare le spese e ad evitare l'episodicità delle scelte.*"

Quanto ai rapporti tra l'urbanistica e l'espropriazione, il Consiglio ricordava che esso stesso, "*a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1942, n. 1150, ha affermato il fondamentale principio – che ancora oggi ispira l'ordinamento – per il quale il procedimento espropriativo presuppone la sua coerenza con le previsioni del piano urbanistico*".

In altri termini, veniva sintetizzato che "*a differenza di quanto ritenevano i compilatori della legge n. 2359 del 1865, il procedimento espropriativo ormai non ha una rilevanza giuridica ex se, ma costituisce una fase indefettibile per l'attuazione delle previsioni del piano urbanistico e per un ordinato assetto del territorio*".

Tale stretta relazione è stata peraltro posta in rilievo dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come modificato dalla legge n. 205 del 2000 (che, ai fini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha disposto che nell'ambito dell'urbanistica rientrano anche gli atti ed i comportamenti finalizzati all'attuazione dei piani urbanistici), ed inoltre, evidenziava

(*) Paolo Cauccioli è responsabile del servizio espropri e patrimonio di Autostrada Brescia-Padova.

il Consiglio, essa "*è evincibile dalla normativa e dalle sentenze della Corte Costituzionale sui presupposti necessari perché possa esservi il procedimento espropriativo*[1]". A tal proposito, in un'ottica "didascalica", l'art. 8 del D.P.R. 327/2001 chiarisce che il vincolo preordinato all'esproprio è il presupposto fondamentale per l'ablazione della proprietà immobiliare (comma 1, lett. a)).

2. Ritorno alla regola per la quale l'Amministrazione prima diventa proprietaria dell'area e poi realizza l'opera

Ancora giova riferirsi, per completezza di analisi, alle considerazioni espresse dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato del 29 marzo 2001, laddove è evidenziato, tra l'altro, testualmente quanto segue:
"*l'articolato prevede una limitata (ma notevole) riforma sui vincoli preordinati all'esproprio:*

a) si chiarisce una volta per tutte che il vincolo preordinato all'esproprio è il presupposto fondamentale per l'ablazione della proprietà immobiliare;

b) si consente all'Autorità urbanistica di "non imporre subito" il vincolo preordinato all'esproprio, per non incorrere nella inevitabile decadenza per il decorso dei 5 anni (se l'Amministrazione non ha le disponibilità economiche o intende procurarsele dopo l'approvazione del piano urbanistico, è inutile fare subito decorrere i 5 anni).

Quanto al punto a), si osserva che un testo unico (in una "materia" tanto complessa, gestita da migliaia di Amministrazioni e di funzionari), deve avere anche un intento "didascalico" e spiegare "punto per punto" quali siano gli atti necessari per l'esproprio.
[omissis]
Quanto al punto b), l'art. 9 dello schema dispone che il piano urbanistico, se su un'area privata va realizzata un'opera pubblica, possa anche prevedere che solo a seguito di un ulteriore atto sorge il vero e proprio vincolo preordinato all'esproprio.
L'articolo 9 identifica tale "atto ulteriore" nel programma dei lavori, previsto dall'art. 14 della legge n. 109 del 1994 (sulla programmazione dei lavori pubblici), e dispone che il vincolo preordinato all'esproprio sorga soltanto con l'inserimento dell'opera nel programma triennale

(o negli aggiornamenti annuali): fino all'inserimento dell'opera nel programma (che per il richiamato articolo 14 a volte determina esso stesso la dichiarazione di pubblica utilità), il vero e proprio procedimento espropriativo (la c.d. seconda fase) non può esservi.
Pertanto, sorgendo il vincolo preordinato all'esproprio solo quando l'opera è inserita nel programma dei lavori, diventa consequenziale disporre la decadenza del vincolo nel caso di mancata attuazione del medesimo programma.
Tale "disegno" va però completato disciplinando dettagliatamente il caso in cui il piano urbanistico demandi al programma dei lavori il sorgere del vincolo preordinato all'esproprio.
Poiché si deve evitare qualsiasi "buco procedimentale di durata indeterminata", è stato previsto il termine di tre anni entro il quale il programma dei lavori deve adeguarsi al piano urbanistico, decorso il quale comunque comincia a decorrere l'ulteriore termine per attivare la c.d. seconda fase (ad esempio, se l'approvazione del programma dei lavori avviene dopo i tre anni dalla approvazione del PRG, la seconda fase è preclusa col decorso dei 3+5 anni).

[1] Vale a riguardo il rinvio ai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale 29 maggio 1968, n. 55, della legge n. 1187/1968 art. 2, della sentenza della Corte Costituzionale n. 5/1980, della sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999.

Se però il termine di 5 anni è scaduto (o è prorogato per tempo), tenuto conto della giurisprudenza costituzionale va mantenuta ferma la regola della erogazione di un indennizzo, pari ad una percentuale dell'importo che sarebbe dovuto a titolo di indennità di esproprio.

Nell'ottica di ridurre per quanto possibile il contenzioso in sede amministrativa o giurisdizionale, l'articolo 39 ha indicato un criterio specifico per quantificare l'importo spettante, in considerazione del fatto che il proprietario continua nel frattempo ad utilizzare la propria area."

Continuando, in ordine alle considerazioni sull'impostazione dell'articolato – parte terza della citata Adunanza Generale – il Consiglio affermava testualmente quanto appresso:

"*13. È noto che, attualmente, la dichiarazione di pubblica utilità può essere disposta entro i 5 anni dalla apposizione del vincolo:*

- *se riguarda un singolo bene (il cui progetto definitivo è approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1 del 1978 o dell'articolo 14 della legge n. 109 del 1994), essa ha la durata da indicare ai sensi dell'articolo 13 della legge fondamentale (nella prassi, di cinque anni, salva una motivata proroga);*
- *se deriva dalla approvazione di uno strumento attuativo, essa ha la durata prevista dalla legge (ad esempio, 18 anni per i p.e.e.p., 10 anni per i p.i.p.).*

13.1. Quanto ai rapporti col decreto di esproprio, la legge del 1865 si basava su una regola conosciuta dalla maggior parte degli altri ordinamenti europei, per la quale l'Amministrazione prima diventa proprietaria dell'area e poi realizza l'opera.

Nell'articolato è ribadita tale regola, che consente di eliminare di netto ogni ipotesi di "occupazione appropriativa" (ovvero di "occupazione acquisitiva") [omissis].

Solo le leggi successive a quella del 1865:

- *hanno introdotto la figura della occupazione preordinata all'esproprio, attribuendola alla competenza di una autorità diversa da quella competente ad emettere il decreto di esproprio;*
- *hanno poi subordinato l'occupazione d'urgenza ad un ulteriore atto, di dichiarazione della indifferibilità ed urgenza.*

La distinzione tra l'occupazione preordinata all'esproprio e il decreto di esproprio ha comportato:

- *la sistematica emanazione dei decreti di occupazione d'urgenza (ogni opera pubblica è più o meno urgente);*
- *il sistematico inizio dei lavori prima dell'adozione del decreto di esproprio;*
- *la proliferazione del contenzioso e dei casi di patologia dell'azione amministrativa (si pensi a tutte le controversie sorte nel caso di tardiva esecuzione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza e nel caso di assenza del verbale di consistenza), con "esplosione" dei casi di "occupazione appropriativa".*

Per tali casi, per di più, mentre in passato si ammetteva l'emanazione di decreti di esproprio in sanatoria (tanto che si era giunti ad ammettere la c.d. conversione automatica della domanda di risarcimento del danno in opposizione alla stima), la Corte di Cassazione nell'ultimo ventennio si è consolidata nel senso che non sia consentita l'emanazione di decreti di esproprio in sanatoria (non potendo l'Amministrazione incidere sull'entità della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno).

13.2. La duplicazione dei decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio (se giustificata sul piano storico e per la loro riconducibilità ad autorità diverse) non appare però più congrua e coerente con le sostanziali riforme generali e di settore, volte a consentire rapidamente la realizzazione dell'opera dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

La antica ed ancora attuale esigenza" che già ebbe a informare la legge fondamentale del 1865 *"(per cui l'Amministrazione prima espropria e poi comincia a realizzare l'opera) è stata attuata nell'articolato disponendo che il decreto di esproprio sia emanato senza rilevanti difficoltà dopo la dichiarazione di pubblica utilità e che il suo effetto ablatorio si produca, mediante una condizione sospensiva, quando l'Amministrazione si immette nel possesso dell'area.*

Si ottiene così anche una notevole semplificazione del sistema, con l'accelerazione degli interventi e la riduzione del contenzioso, poiché l'effetto ablatorio si produce solo se è redatto il verbale di immissione nel possesso.

L'articolo 23 dello schema attribuisce all'atto oggi denominato "verbale di immissione nel possesso" la natura di evento di una condizione sospensiva dell'effetto ablatorio.

In tal modo:

- *si torna alla regola per cui la p.a. realizza l'opera sull'area oramai sua, con riduzione delle ipotesi di occupazione appropriativa (o usurpativa);*
- *si ottengono vari risparmi, perché l'Amministrazione occupa l'area e ne diventa proprietaria solo se l'opera è stata finanziata ed è subito realizzabile;*
- *si riducono le ipotesi di retrocessione, divenendo difficilmente ipotizzabili i casi di acquisto delle aree private in assenza della loro utilizzazione;*
- *si riduce, conseguentemente, il contenzioso.*"

3. La disciplina di decretazione dell'espropriazione in forma urgente

Con il D.P.R. 327/2001 torna a pieno titolo, e con carattere di principalità, l'assetto procedurale proprio

della concezione dell'espropriazione risalente alla legge fondamentale (n. 2359) del 1865, introducendo modalità innovative.
Si passano qui, in breve rassegna, i caratteri salienti dell'istituto di cui all'art. 22 T.U. espropri afferente l'emanazione del decreto di esproprio in forma urgente, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria.
Può notarsi il carattere innovativo delle disposizioni qui contenute, non previste dalla disciplina previgente.
Il comma 1 prevede la possibilità di determinazione dell'indennità provvisoria in via di urgenza, e l'emanazione ed esecuzione del decreto di esproprio sulla base dell'indennità determinata in via di urgenza.
Quale presupposto del procedimento è la sussistenza di una situazione di particolare urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle norme di cui all'art. 20.
Circa la situazione di particolare urgenza occorre dare conto con adeguata motivazione nel provvedimento di determinazione urgente.
In tale contesto, a tenore del dato testuale, la determinazione dell'indennità provvisoria e l'emanazione ed esecuzione del decreto di esproprio avvengono in assenza di contraddittorio.
È omesso l'avviso di avvio del procedimento (salvo quello, a monte, ai sensi dell'art. 17, relativo all'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità); viene omessa la notifica ai proprietari dell'elenco dei beni da espropriare con indicazione delle somme offerte (art. 20, comma 1); viene conseguentemente meno la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni e documenti (art. 20, comma 1); viene omessa la possibilità di invito alle parti ad indicare il valore che ritengono abbia il bene (art. 20, comma 2); viene omessa l'acquisizione del parere di uffici tecnici (art. 20, comma 4).
L'art. 22, comma 1, enuncia che nei casi urgenti la determinazione dell'indennità provvisoria può avvenire "senza particolari indagini o formalità": dunque, come testè osservato, omettendo adempimenti procedurali e istruttori, ivi compreso l'avviso di avvio del procedimento di cui all'art. 7, legge n. 241/1990.
Peraltro, la determinazione dell'indennità dovrà pur sempre avvenire in base ai criteri legali, e non potrà dunque prescindere dalla considerazione del valore catastale e del valore venale del bene, che potranno essere individuati in base ad indagini sommarie e ufficiose.
Relativamente alla misura dell'indennità determinata in via di urgenza, posto che nella logica originaria del T.U. espropri - anteriormente alle sentenze della Corte Costituzionale 24 ottobre 2007, n. 348 e 10 giugno 2011, n. 181 - il procedimento era funzionale ad agevolare l'accettazione del proprietario, la stessa è stata (all'inizio) disciplinata prevedendone la determinazione applicando le maggiorazioni stabilite per il caso di cessione volontaria dall'art. 45, alla stessa stregua di quanto applicabile per la determinazione dell'indennità provvisoria ex art. 20. In seguito ai richiamati interventi della Corte Costituzionale, tuttavia, l'impianto ha subìto sostanziali modifiche, per le quali si rinvia alle considerazioni esposte nel paragrafo seguente.
Nel caso dell'istituto in parola, diversamente da quanto avviene per la determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'art. 20, che contempla un apposito atto di determinazione provvisoria, la determinazione indennitaria urgente è contenuta nel decreto di espropriazione.
Sintetizzando, il decreto di espropriazione, oltre agli altri contenuti indicati in linea generale dall'art. 23, deve qui nello specifico riportare:

- l'indicazione delle ragioni di urgenza che hanno indotto ad omettere il procedimento di cui all'art. 20;
- la misura della indennità determinata in via di urgenza;
- l'invito al proprietario a comunicare se condivide l'indennità, entro trenta giorni dalla immissione in possesso;
- l'invito al proprietario a comunicare, in caso di mancata accettazione dell'indennità, se intende avvalersi del procedimento di stima peritale.

Quanto all'invito al proprietario, merita svolgersi un inciso. La norma è così formulata (comma 1, ultima parte): " … *si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide*". L'interprete può non aver chiaro se i trenta giorni dalla immissione in possesso sono un termine per la formulazione dell'invito, o per la risposta del proprietario. Quantunque lo svolgimento dei periodi e la collocazione delle virgole possano a prima lettura far propendere per la prima soluzione, appare sorretta da maggiore logica la seconda.
Invero, risulterebbe un formalismo inutile ipotizzare un invito successivo all'immissione in possesso, e distinto dal decreto di esproprio che contiene la misura urgente dell'indennità.
Peraltro, se i trenta giorni fossero stabiliti per la notifica dell'invito, non vi sarebbe un termine per la risposta del proprietario, ciò che contrasta con le esigenze di celerità del procedimento.
Si ritiene dunque che la norma vada correttamente letta nel senso che il decreto di esproprio contiene

anche l'invito al proprietario a dichiarare se accetta l'indennità urgente.
Il decreto va notificato con le forme degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. g).
Laddove entro trenta giorni dalla immissione in possesso il proprietario dichiari di accettare l'indennità provvisoria (ai sensi dell'art. 22, comma 2), e fornisca la documentazione che comprova la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento. Nel caso di mancato pagamento nel termine previsto, sono dovuti gli interessi legali.
Può porsi il quesito se la disciplina dettata dall'art. 20 per l'accettazione dell'indennità provvisoria sia estensibile *in toto* all'accettazione dell'indennità urgente.
A riguardo si ritiene senz'altro applicabile l'art. 20, comma 5, secondo cui l'accettazione è atto irrevocabile. Ci si chiede se possa applicarsi anche l'art. 20, comma 9, secondo cui in caso di accettazione dell'indennità provvisoria, è obbligatoria la stipula del contratto di cessione volontaria.
Nel silenzio dell'art. 22, che in tal senso non opera alcun rinvio all'art. 20, appare offrire uno spunto in senso affermativo il parere, qui più volte citato, reso dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato sullo schema di testo unico (Consiglio di Stato, Adunanza Generale 29 marzo 2001, n. 4/2001), in cui, a proposito dell'art. 22, si afferma che la determinazione urgente dell'indennità "*è coordinata con la possibilità di addivenire alla cessione volontaria del bene*".
Peraltro, la cessione volontaria è atto sostitutivo del decreto di esproprio, che può essere stipulato fino a quando lo stesso non è eseguito (art. 45, comma 1); e il decreto di esproprio è eseguito mediante l'immissione in possesso (art. 23, comma 1, lett. h).
Invero, nel procedimento urgente (di cui all'art. 22) viene senz'altro emesso il decreto di esproprio, e il proprietario viene invitato a dichiarare se accetta l'indennità urgente entro trenta giorni dalla immissione in possesso. Sicchè la norma ipotizza che la accettazione dell'indennità avvenga ad immissione in possesso già disposta, dunque a decreto di esproprio già eseguito, cioè in un momento in cui, ai sensi dell'art. 45, la cessione volontaria non è più possibile.
Perché abbia luogo l'atto di cessione volontaria, si dovrebbe perciò ipotizzare che il proprietario accetti l'indennità provvisoria subito dopo la notifica del decreto di esproprio, e prima che avvenga l'immissione in possesso.
Quanto al pagamento dell'indennità provvisoria, si osserva che essa presuppone l'accettazione dell'indennità urgente, ed inoltre la produzione dei documenti che comprovano la piena e libera disponibilità del bene (art. 22, comma 3). Nel ricorrere di tali presupposti, l'autorità espropriante dispone il pagamento nel termine di sessanta giorni, scaduti i quali al proprietario spettano gli interessi legali.
La norma in commento ricalca quella di cui all'art. 20, comma 8.
Relativamente alla misura dell'indennità accettata, occorre rilevare quanto essa, nella formulazione originaria dell'art. 22, comma 3 T.U. espropri[2], fosse prevista senza applicazione della riduzione del quaranta per cento. Evidente lo scopo che ha animato la previsione: quello di incentivare l'accettazione dell'indennità, mediante una maggiorazione della stessa.
Per come era formulata, la norma era comunque incompleta e rendeva necessario ricorrere ad una integrazione in via esegetica.
La riduzione del quaranta per cento (nella stesura originaria della norma) era infatti prevista dall'art. 37 per il caso di indennità di esproprio per le aree edificabili, in caso di mancata cessione volontaria. Diversamente, in caso di cessione volontaria, come anche nel caso di accettazione della indennità provvisoria, e di accettazione dell'indennità provvisoria determinata in via di urgenza, non era prevista la riduzione del quaranta per cento (rispettivamente, art. 45, comma 2, lett. a)[3]; art. 20, comma 13; art. 22, comma 3[4]).
Restavano tuttavia formalmente pretermessi dalla norma i casi di indennità di esproprio per aree non edificabili.
Per incentivare la cessione volontaria delle aree non edificabili, l'art. 45 prevede(va[5]) una maggiorazione della relativa indennità (art. 45, comma 2, lett. c) e lett. d)).
Può inferirsi, conclusivamente, che nella logica dei compilatori del T.U. fosse inteso che se si vuole che il

---

[2] Anteriormente alla modifica operata dal comma 89 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
[3] Anteriormente alla modifica operata dal comma 89 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244; per il commento alla versione attuale dell'art. 45, comma 2, lett. a), si rinvia al paragrafo successivo.
[4] Anteriormente alla modifica operata dal comma 89 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
[5] A tal riguardo, quantunque il comma 2 lett. c) e d) non sia stato oggetto di formale dichiarazione di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale 10 giugno 2011, n. 181, è opinione dello scrivente che non possano ad oggi essere applicati i relativi istituti. Si rinvia, in proposito al commento di cui al paragrafo seguente.

BRUNO PIAZZOLA

2 gennaio 2012

Caro Lamberto
nell'augurarti un felice 2012
ti ringrazio per l'interessantissimo
libro su Lambaradan (e dire
che durante queste vacanze non
volevo studiare ...)
A presto Bruno

proprietario sia incentivato ad accettare l'indennità provvisoria, la stessa deve essere almeno pari a quella che spetterebbe in caso di cessione volontaria. In tal senso, si ripete, può dedursi che corrisponda all'intenzione iniziale del D.P.R. 327/2001 che l'indennità urgente dovesse essere determinata tenendo conto delle maggiorazioni di cui al citato art. 45, non solo per le aree edificabili, ma anche per quelle non edificabili.

Ora, le considerazioni che precedono vanno necessariamente riviste alla luce delle modifiche normative intervenute a fronte delle sentenze della Corte Costituzionale 24 ottobre 2007, n. 348 e 10 giugno 2011, n. 181, che hanno indotto, da un lato (la prima), il Legislatore a riformare l'art. 37 (attraverso l'art. 2 comma 89 legge 24 dicembre 2007, n. 244[6]), e dall'altro (la seconda) il venir meno per dichiarata illegittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'art. 40 e (è opinione di chi scrive) delle norme dipendenti, alla cui trattazione è dedicato il paragrafo seguente, a cui si rinvia.

L'art. 22, comma 4, dispone che il proprietario, ove non condivida la misura dell'indennità di esproprio, nello stesso termine di trenta giorni dalla immissione in possesso, "*può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21*". A riguardo, l'art. 21, non oggetto del presente commento, prevede che in caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante invita il proprietario a comunicare se intende valersi del procedimento di stima peritale.

Nel rispetto del principio di imparzialità e lealtà dell'amministrazione, è dunque opportuno che il decreto di esproprio, oltre all'invito al proprietario a dichiarare se accetta o meno l'indennità urgente, contenga anche l'invito a comunicare se lo stesso intende valersi del procedimento di stima peritale.

Nello specifico, l'art. 22 prevede solo che il proprietario possa chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21, ma non prevede anche la possibilità che il proprietario designi un tecnico di propria fiducia. Tuttavia, sotto tale profilo, si ritiene che possa senz'altro estendersi alla fattispecie in parola l'applicazione dell'art. 20, comma 7, previsto per l'indennità provvisoria, e a tenore del quale il proprietario, invitato a dichiarare se condivide o meno l'indennità, può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia.

Nel caso di tale opzione il procedimento di stima peritale seguirà, poi, secondo le norme dell'art. 21.

Nell'ipotesi di non condivisione della relazione peritale, l'art. 22, comma 4, prevede il rimedio dell'opposizione alla stima, di cui all'art. 54 del T.U.

L'art. 22 nulla indica per le sorti dell'indennità urgente, nel caso di mancata accettazione. In particolare, non ne è previsto il deposito presso la cassa depositi e prestiti.

Ciò potrebbe indurre a ritenere che la somma possa rimanere nella disponibilità dell'ente/autorità espropriante, e non vada depositata. Si ritiene, questa, una soluzione di insufficiente garanzia per il proprietario, soprattutto in considerazione della circostanza che sulla base dell'indennità urgente è emesso il decreto di esproprio. Pertanto, pare senz'altro corretta, circa le sorti dell'indennità urgente, l'applicazione in via analogica delle norme dettate in ordine al deposito e pagamento dell'indennità provvisoria (art. 20, commi 11, 12; art. 26).

In virtù del combinato disposto dell'art. 22, comma 4 e comma 5, se il proprietario né accetta l'indennità urgente, né chiede il procedimento di stima peritale, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale di cui all'art. 41 (art. 22, comma 5). Viene ripetuta, a riguardo, la formulazione di cui all'art. 21, comma 15, con un temperamento sui tempi entro cui la commissione provvede.

La connotazione urgente del procedimento di cui all'art. 22 comporta, a differenza che nel procedimento di determinazione dell'indennità definitiva di cui all'art. 21 (dove è stabilito un termine di novanta giorni), che la commissione provinciale di cui all'art. 41 deve qui provvedere alla stima entro trenta giorni.

La norma così testualmente dispone: "*in assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili*".

Per quanto la norma non sia chiarissima e possa esporsi anche a diversa lettura, la comunicazione della determinazione della commissione al proprietario è un adempimento che si deve ritenere posto a carico dell'autorità espropriante, e non della commissione.

In effetti, dall'organicità dell'articolato si evince che, nella fase di determinazione dell'indennità, l'interlocutore del proprietario è sempre l'autorità espropriante, e mai gli organi tecnici investiti della funzione determinativa (U.T.E., Uffici Tecnici, Collegio peritale, Commissione di cui all'art. 41).

La notificazione della stima operata dalla commissio-

[6] Cfr., anche, il comma 90 dello stesso articolo 2.

ne rileva quale *dies a quo* per la proposizione dell'eventuale opposizione, che, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del testo unico, va proposta entro trenta giorni decorrenti dalla notifica del decreto di esproprio, ovvero dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.
Nella fattispecie oggetto di trattazione si ha il caso di stima (quella della commissione provinciale) successiva al decreto di esproprio, che è già stato emesso in via d'urgenza.
Quantunque l'art. 54, comma 2, si riferisca testualmente solo al caso della "*stima peritale*", e dunque al solo caso di cui all'art. 22, comma 3, di stima peritale successiva al decreto di esproprio, la disposizione è da ritenere estensibile, per identità di *ratio*, anche al caso di stima ad opera della commissione provinciale, successiva al decreto di esproprio.
L'omissione della specifica previsione nell'art. 54, comma 2, deve ritenersi frutto di un refuso e di un difetto di coordinamento, presumibilmente dovuti alla circostanza che, nelle prime stesure del testo unico ad opera di apposita commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato, si era ritenuto di dover sopprimere la commissione provinciale di cui all'art. 41 (introdotta con la legge n. 865 del 1971), e di dover prevedere solo il procedimento di stima peritale. È infine prevalsa la scelta di mantenere detto istituto. Il suo inserimento in un secondo momento nel testo unico già redatto può aver comportato il citato difetto di coordinamento.

4. Applicazione dei nuovi principi valutativi ai fini della determinazione dell'indennizzo, nelle diverse fattispecie tipologiche di aree, alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale

Sulla scia delle precedenti recenti pronunce della Consulta – per non citare le altre, Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007 – la Corte Costituzionale con la sentenza 10 giugno 2011, n. 181 è venuta a completare il quadro di riferimento costituzionale (per il legislatore e per l'interprete), in materia di determinazione delle indenni-

tà espropriative per le differenti tipologie di aree.
Ciò la Corte ha fatto in coerenza con (anzi richiamando) i principi metodologici delle precedenti sue pronunce ed in conformità ai principi di cui all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte di Strasburgo, a far data dalla propria pronuncia nella causa Scordino n. 36815/97).
Con detta pronuncia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del criterio del valore agricolo medio di cui all'art. 40 commi 2 e 3 del D.P.R. 327/2001. Appare, con essa, riordinato lo schema di riferimento valutativo, in forza di cui, per l'innanzi, sia per i suoli edificabili come "*anche per i suoli agricoli o non edificabili sussiste l'esigenza che l'indennità si ponga "in rapporto ragionevole con il valore del bene*""[7], concludendo in analogia a quanto la stessa Corte con le sentenze n. 348 del 2007 e n. 355 del 1985 ebbe ad affermare, e cioè che "*deve essere esclusa una valutazione del tutto astratta, in quanto sganciata dalle caratteristiche essenziali del bene ablato*"[8].
Testualmente, in motivazione[9], la Corte afferma che non vi sia "*alcun motivo idoneo a giustificare,*" – omissis – " *un trattamento differenziato, in presenza di un evento espropriativo, tra i suoli di cui si tratta (edificabili, da un lato, agricoli o non suscettibili di classificazione edificatoria, dall'altro). Come la sentenza n. 348 del 2007 ha posto in luce, "sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato". E tale punto di riferimento non può variare secondo la natura del bene, perché in tal modo verrebbe meno l'ancoraggio al dato della realtà postulato come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennità.*"
Ivi è stato chiarito, tra l'altro, quali siano i requisiti eminentemente agricoli del bene da sottoporsi alle valutazioni indennitarie d'esproprio (ricavabili a contrario dalla pronuncia in parola) come "*le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso.*"
Nondimeno, appare essersi data ampia garanzia di tutela, con nuova dignità estimativa, a quella categoria di aree, fino ad oggi collocate nell'ambito del c.d. "tertium genus", in precedenza sacrificate in ragione della invalicabile e rigida bipartizione tra le aree inedificabili e quelle agricole: ci si riferisce a quelle aree che non sono legalmente edificabili né effettivamente coltivate ma che, per i motivi di seguito rappresentati, sono state sin qui considerate inedificabili e indennizzate pur sempre come agricole.
Da ultimo, nel medesimo solco già tracciato, la Corte Costituzionale con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 338, si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7, del Testo unico espropri, per contrasto con l'art. 42, comma 3 Cost., e con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La norma censurata non è ritenuta compatibile con il "*nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà, in quanto non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI, consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare della indennità*". Peraltro, si legge in motivazione, "*tale* vulnus *si determina anche per il caso di dichiarazione/denuncia di valori irrisori, o di valori che potrebbero condurre comunque ad elidere il necessario vincolo di ragionevolezza e proporzionalità fra il comportamento tributario illecito e la sanzione, e quindi la pronuncia di illegittimità costituzionale deve necessariamente riguardare anche siffatto profilo della disciplina.*"
Alla luce delle importanti e articolate implicazioni pratiche, in termini di orientamento dell'interprete/operatore tenuto all'attività determinativa dell'indennità d'esproprio, derivabili dalle pronunce segnalate, vale la pena rappresentare le possibili prospettive indennitarie, dettagliando in particolare, e nello specifico, tra i criteri proponibili per le aree agricole (o effettivamente coltivate), da un lato, e le aree inedificabili (ma non agricole o effettivamente coltivate), dall'altro.
Breve trattazione viene altresì riservata ai criteri proponibili per le aree edificabili.

Le aree agricole (o effettivamente coltivate)
A volere operare una ricostruzione della nozione di area agricola in materia espropriativa occorre riferir-

[7] Cfr. sentenza Corte Cost. 10 giugno 2011, n. 181.
[8] Cfr. sentenza Corte Cost. 10 giugno 2011, n. 181.
[9] Cfr. sentenza Corte Cost. 10 giugno 2011, n. 181.

si alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, che introdusse il valore agricolo medio (noto anche come V.A.M.) stabilito in apposite tabelle redatte annualmente dalla speciale commissione provinciale allo scopo istituita con la medesima legge.

Nell'ottica di favorire l'accordo bonario con i soggetti espropriati, il criterio è stato sostenuto ed agevolato in seguito con la previsione di maggiorazioni (dal 50% al 200%) a favore degli aventi diritto, al ricorrere di determinate condizioni.

Lo stesso criterio (inizialmente applicato a tutte le tipologie di aree) venne in seguito dichiarato incostituzionale in relazione alle aree edificabili. Per queste ultime, dopo i pronunciamenti della Corte Costituzionale,[10] si determinò la reviviscenza del criterio del valore venale (di mercato).

La Corte Costituzionale, nella scia del percorso già intrapreso, a far data dal 1980, con diverse pronunce[11] (fra le quali anche quelle testè richiamate inerenti le aree edificabili), ha operato il recente pronunciamento qui segnalato – n. 181 del 2011 – muovendosi senz'altro in un ambito giuridico per così dire metanazionale (l'ordinamento europeo), costituente oramai anche in tema di espropriazione, riferimento vivo ed imprescindibile[12].

Alla stregua di tale realtà può ritenersi ad oggi che:

- il V.A.M. non possa porsi a base della valutazione né delle aree effettivamente agricole e cioè coltivate e/o con le attività ivi insistenti; né delle aree non coltivate ma, in ogni caso, inedificabili;
- sotto il profilo costituzionale il modo più corretto di valutazione sia quello basato sulla effettiva e concreta realtà delle singole aree, in funzione del valore effettivo o "venale".

A ben vedere, già prima d'ora il criterio del valore venale non era del tutto estraneo al sistema delle indennità per le aree agricole. Nel caso di dissenso dell'avente diritto in ordine all'offerta del valore base, infatti, era stato introdotto un rimedio esperibile sia in sede amministrativa sia, eventualmente, in sede giudiziale, basato sulla considerazione del valore effettivo, determinato in funzione della concreta specifica realtà e che, comunque, per costante indirizzo della giurisprudenza, non ha mai dato luogo agli incentivi (maggiorazioni e triplicazioni), essendo essi correlati esclusivamente al valore medio tabellare di cui si è detto sopra.

Ed invero, tale previsione, introdotta *in primis* con l'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (e oggi con l'art. 40, comma 1, del T.U. espropri) è stata espressamente eccettuata dalla declaratoria di incostituzionalità, in quanto detta disposizione, a giudizio della Corte, prevede il valore agricolo (effettivo) e non fa riferimento a quello medio (dichiarato illegittimo) ed inoltre nel richiamare le colture effettivamente praticate sul fondo consente, a giudizio della Corte, una interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma.

Come si è detto sopra, dunque, la Corte è giunta alle determinazioni di cui nella recente sentenza citata al fine di adeguare, anche per le aree qui in parola, la normativa nazionale del T.U. espropri (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) ai principi e alle norme fissate dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (articolo 1 del primo protocollo addizionale) nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, già accolta dalla medesima Corte Costituzionale con le precedenti sentenze n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007 in tema di espropriazione di aree edificabili oltre che in riferimento alla c.d. espropriazione sostanziale (o utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico).

Per i suesposti motivi, non essendo possibile, nel valutare le aree oggetto della procedura espropriativa, allontanarsi dalle caratteristiche essenziali e specifiche di ciascuna di esse, non può essere più utilizzato, nel sistema, il criterio del valore agricolo medio, il quale presenta un carattere astratto e perciò sganciato dalle predette caratteristiche, violando la necessaria regola, che discende dai principi e dalle norme – comunitarie e nazionali sopra citate – in base alle quali l'indennità di esproprio deve porsi in rapporto ragionevole con il valore venale del bene.

A ben vedere, del resto, così argomentando non può sottacersi un dubbio applicativo, invero parecchio insidioso; ci si chiede, cioè, come sia individuabile il ""*ragionevole legame" con il valore di mercato*" (o venale) del bene ablato, e chi lo decida, se il legislatore o il giudice. A meno di affidarsi *tout court* al valore di

[10] Cfr. Corte Cost. sentenza n. 5 del 1980 e sentenza n. 348 del 2007.

[11] Cfr. significativamente *ex multis* le sentenze della Corte Cost. n. 5 del 1980, n. 223 del 1983, n. 355 del 1985, n. 1022 del 1988, n. 173 del 1991.

[12] A riguardo, si ritiene imperativo il richiamo operato dall'art. 117, comma 1 Cost. come modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ("Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"), a tenore del quale: "*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.*"

mercato (o venale, pur esso difficile da stabilire), la difficoltà ed il rischio per l'interprete sono cioè quelli di trovarsi di fronte ad una nuova situazione caratterizzata da indeterminatezza e astrattezza.
Ciò premesso, molteplici sono le implicazioni che derivano per l'operatore dal recente pronunciamento della Corte citato, in rapporto alle altre disposizioni del T.U. espropri che richiamano il V.A.M. e che non sono state oggetto di esplicita menzione in sentenza. Si passa ora ad esaminarle singolarmente, svolgendo una breve riflessione su ciascuna.

La sorte delle indennità aggiuntive e delle maggiorazioni

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 9, "*Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari.*" Tale disposizione, pur formalmente vigente, avrebbe dovuto ritenersi parzialmente priva di valore sostanziale già a far data dalla sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale e dalla nuova formulazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 327/2001.
Occorre, in sintesi, riassumerne la lontana genesi e il suo successivo sviluppo per giungere a supportare l'affermazione sopra esposta, in tal senso osservando che:

- il valore venale di un terreno è il limite massimo del prezzo dell'operazione espropriativa (principio consolidato a far data dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1022/1988);
- il fondo oggetto di un rapporto agrario (o di un'attività di coltivazione) è "naturaliter *agricolo*" anche se inerisce ad area a destinazione edificatoria (Corte Costituzionale, cit.);
- la disposizione dell'art. 37, comma 9, qui in parola, è stata prevista in un momento in cui l'indennità per aree edificabili era pari nel suo massimo (approssimativamente) al 60% del valore venale e anche sommando l'indennità aggiuntiva si sarebbe contenuta l'operazione espropriativa entro il limite massimo del valore venale del fondo stesso.

Dovendosi, perciò, ad opinione dello scrivente, considerare al momento (e salvo futuri diversi orientamenti chiari e ufficiali) del tutto privo di efficacia il meccanismo normativo qui in discussione per le ragioni suesposte, ne deriva, ove si tratti di area edificabile, che:

- quanto al proprietario (anche se coltivatore) ristorato oggi con il valore venale, non spetterebbe, stando all'assetto recato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 1022/1988, alcuna indennità aggiuntiva (e tantomeno calcolata, per lo stesso soggetto proprietario, sul V.A.M.);
- quanto al coltivatore (diverso dal proprietario) dell'area a destinazione edificatoria, difficilmente potrebbe negarsi il diritto ad un'indennità[13]; tuttavia quale che sia la misura della detta indennità, nella fattispecie, essa non potrebbe essere "aggiuntiva" ma andrebbe detratta da quella spettante al proprietario dell'area edificabile (si tornerebbe, cioè, al sistema già delineato dalla citata sentenza n. 1022/1988 della Corte Costituzionale), salvo che non vi siano futuri interventi a qualificare in senso diverso la natura dell'indennità (quale tutela del lavoro e non del bene).

A questo ultimo riguardo, appare, infatti, doveroso segnalare che le riflessioni recate dalla dottrina[14] sulla *ratio* dell'indennità aggiuntiva si fondano prevalentemente sul riconoscimento della stessa come misura di salvaguardia dell'attività economica agricola (e così anche delle ragioni lavorative) dalla quale scaturirebbe, perciò, il ristoro (economico indennitario) volto a compensare le persone e non il bene (il quale solo, in via ordinaria, costituisce l'oggetto dell'espropriazione). Queste posizioni, tuttavia, non paiono trovare attualmente diretto fondamento normativo e giurisprudenziale tale, cioè, da giustificare un compenso di natura autonoma e distinta (e perciò stesso realmente aggiuntivo), rispetto all'indennità d'esproprio nel caso di aree edificabili (e ciò sia che si tratti del coltivatore diretto – unico soggetto menzionato nella disposizione dell'articolo 37, comma 9 – sia che si tratti dell'imprenditore agricolo quivi non menzionato).
Nondimeno, pare non essere avulso dai ragionamenti appena esposti, ipotizzare in una prospettiva "de jure condendo", una possibile questione di legittimità costituzionale dello stesso comma, nella parte in cui

---

[13] Cfr., oltre che l'orientamento della dottrina, l'ordinanza n. 262/1988 Corte Costituzionale secondo la quale: *"… deve ammettersi essere meritevole di tutela la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della espropriazione"*.

[14] Per tutte, L. Francario, *Espropriazione per pubblica utilità*, in *Il Codice Civile*, Commentario, Milano, 2002 e gli ampi riferimenti ivi contenuti.

legalcommunity.it

UNITESSILE CON LAMBERTINI

Venerdì 23 Dic 2011

Il Tribunale di Treviso omologa l'accordo di ristrutturazione di Unitessile assistita dallo Studio legale Lambertini & Associati. Il piano di ristrutturazione del passivo di circa 60milioni di euro prevede tra l'altro la cessione del ramo IANA a Oviesse del Gruppo Coin, la cessione degli immobili industriali e un accordo di transazione fiscale di circa 17,5milioni di euro. Unitessile S.p.A., storica azienda tessile del trevigiano, ha ottenuto ieri dal Tribunale di Treviso l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione concluso con alcuni dei suoi creditori. Il piano predisposto dalla società prevede la cessione a Gruppo Coin dell'intera rete vendita (oltre 400 negozi) di abbigliamento per bambini a marchio IANA, la cessione delle società detenute in Romania e Moldavia ad un investitore estero, la cessione di parte degli immobili industriali a Venegazzù S.p.A, l'accordo di dilazione con le banche e con l'Agenzia delle Entrate che ha accettato la proposta di transazione fiscale. La famiglia Palla, proprietaria del 50% di Unitessile, continuerà l'attività imprenditoriale in capo alla società EllePi S.p.A., titolare dell'omonimo marchio di abbigliamento intimo per l'infanzia, mentre i soci Roberto e Stefano Soldera proseguiranno con l'attività immobiliare. L'accordo di ristrutturazione concluso da Unitessile è stato fortemente voluto dalla proprietà che è intervenuta finanziariamente a sostegno del piano al fine di prevedere un integrale soddisfazione dei creditori sociali e quanto più possibile il mantenimento dei posti di lavoro. L'accordo raggiunto con Coin e la continuazione dell'attività di EllePi permettono, infatti, il mantenimento di buona parte dei livelli occupazionali in un periodo di congiuntura economica negativa anche per l'area trevigiana. Il Presidente di Unitessile Giancarlo Palla ha evidenziato che la famiglia ha voluto evitare che la crisi finanziaria che ha colpito la società si potesse risolvere in una procedura concorsuale ed ha così operato al fine di raggiungere un accordo con tutti i principali creditori e con i soggetti economici interessati a rilevare alle varie attività sociali. Unitessile è stata assistita nell'intera operazione dallo Studio legale Lambertini e Associati con un team coordinato dall'avv. **Debora Cremasco** che con gli avv. **Nicola Grigoletto** e **Francesco Stocco** ha seguito la ristrutturazione del debito e le operazione di cessione di azienda e società.

non prevede che l'indennità per il coltivatore non proprietario possa essere realmente aggiuntiva al valore venale, posto che con la stessa si tutela "un oggetto" – il lavoro – diverso da quello relativo alla proprietà – la perdita patrimoniale.
I principi di cui sopra si riflettono necessariamente anche sulle altre disposizioni concernenti aree inedificabili/agricole e cioè l'art. 40 e l'art. 42.

2. Ai sensi dell'articolo 40 comma 4, "*Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata*".
Questa disposizione non è stata – come accennato – formalmente ed esplicitamente oggetto della pronuncia della Corte (in parola) ma fa, tuttavia, riferimento al valore agricolo medio di cui sarebbe beneficiario il proprietario dell'area al ricorrere della qualità (coltivatore o imprenditore agricolo) indicata dalla norma.
Possono prospettarsi, a riguardo, due possibili orientamenti interpretativi:

- secondo un primo punto di vista, la norma potrebbe ritenersi applicabile nella sua integralità, perché non dichiarata espressamente incostituzionale ed anche perché, pur nel riferire l'indennità in discorso al valore agricolo medio in relazione alla coltura effettivamente praticata, qualifica la stessa come "aggiuntiva", e benché essa venga prevista per lo stesso proprietario del bene espropriando non si riferirebbe direttamente al bene oggetto della procedura ma alla qualità o al lavoro svolto (può parlarsi, in questo caso, anche di indennizzo c.d. "personalizzato"). Solo in tal senso, si sfuggirebbe alla considerazione del valore venale come soglia massima invalicabile;
- alla tesi suesposta se ne contrappone un'altra – più aderente al dato pratico - che induce a ritenere che la norma non sia applicabile proprio perché ivi si parla di valore medio (oggi dichiarato illegittimo), ed anche in base all'argomento che l'indennità d'esproprio del bene è ragguagliata al valore venale (in ipotesi, valore insuperabile, come pretende l'assetto concreto dell'ordinamento). Quindi, non vi sarebbe spazio per indennità aggiuntive ad alcun titolo. Vale a dire, se la norma che qui si esamina poteva avere un senso quando l'indennità d'esproprio era "bassa" (o astratta) perché ancorata al V.A.M., la stessa oggi non risulterebbe, in tale prospettiva, più giustificata.

3. Ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, "*1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. 2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti*".
Anche in questo caso, riferito a soggetti diversi dal proprietario, si prospetta una alternativa interpretativa:

- da un lato, l'indennità del coltivatore si potrebbe basare sulla permanenza del V.A.M. poiché la disposizione in parola non è stata espressamente ricompresa nella dichiarazione di incostituzionalità (così come quella del comma 4 dell'art. 40);
- dall'altro, se si sposa la tesi della eliminazione radicale del V.A.M. quale criterio indennitario, resterebbe un unico compenso e cioè il valore venale che dovrebbe soddisfare le pretese di tutti i soggetti che vantino diritti sul bene, quindi anche dei coltivatori/imprenditori. Richiamati i principi generali (così come avviene per le aree edificabili), l'indennità spettante ai coltivatori diversi dal proprietario andrebbe anche in questa ipotesi detratta dal ristoro (valore venale) dovuto al proprietario.

4. Ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. c) e d), il corrispettivo dell'atto di cessione, "*se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3*" (lett. c.) e "*se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4*" (lett. d).
Sul punto appare più agevole orientarsi – almeno sul piano formale. A riguardo, considerando che le disposizioni recanti gli incentivi (sia maggiorazioni, sia triplicazioni) fanno leva sul comma 3 dell'art. 40, che oggi è espunto dall'ordinamento, pare possibile senz'altro affermare che anche tali incentivi vengano a cadere[15].

[15] In passato (sent. n. 1022/1988) la Corte Costituzionale, sempre in tema di espropriazione, ha affermato che se viene meno la disciplina principale (determinazione dell'indennizzo) viene meno il funzionamento della norma dipendente (es. maggiorazione).

Le aree inedificabili
(ma non agricole o effettivamente coltivate)

A ben vedere il nodo più intricato della recente pronuncia della Corte in parola riguarda questa categoria di aree.

Essa, quale categoria generale, si ricorda essere stata frutto di elaborazione giurisprudenziale (vedasi a riguardo la sentenza della Corte Costituzionale 23 luglio 1997, n. 261) volta a contrapporre alle aree legalmente edificabili un'altra (e sola) categoria di aree: quelle inedificabili (in cui si intendono comprese, ovviamente, pure quelle specificamente agricole delle quali si è trattato sopra).

Nel corpo della citata pronuncia della Corte (n. 261/1997) è stato tracciato un giudizio ad escludere le utilizzazioni intermedie del suolo, alle quali ci si riferisce con l'espressione del c.d. "tertium genus", che, a detta dei giudici di merito e di legittimità, non hanno mai trovato specifico avallo normativo. E così nella ampia categoria di inedificabili hanno trovato spazio quelle situazioni di immobili gravati di un peso ("giuridico") così opprimente da non consentire alcuna apertura di natura edificatoria, eppure, in mancanza di un utilizzo agricolo, di difficile collocazione estimativa.

Anche queste aree sono state finora valutate con il criterio del V.A.M. sia pure – ex art. 40, comma 2, Testo unico espropri – con i riferimenti al valore agricolo medio della coltura prevalente nella zona agraria in cui veniva a trovarsi il bene da espropriare. Espunto dall'ordinamento il comma in parola, la situazione, anche alla luce della motivazione della recente pronuncia costituzionale, appare doversi stabilizzare nel senso che ora risulterebbe in ogni caso necessaria una valutazione da effettuarsi in concreto, caso per caso. In altri termini, può sintetizzarsi che il compito venga traslato dall'interprete e operatore giuridico al tecnico estimatore (e poi, eventualmente, al giudice). Del resto, argomenti interpretativi a sostegno della reintroduzione del "tertium genus" (o, *rectius*, a sostegno di una ritrovata dignità estimativa di tale tipologia di aree, quantunque ci si chieda se giovi ancora, oggi, questa distinzione) vengono incidentalmente rinvenuti in quel passaggio della motivazione della recente pronuncia qui in trattazione in cui si legge che i criteri del valore venale e del rispetto delle caratteristiche essenziali del bene possono ritenersi applicabili, oltre che ai suoli edificabili e a quelli agricoli, anche a quelli "*non suscettibili di classificazione edificatoria*".

È tuttavia il caso di rilevare che la possibilità di applicazione in via interpretativa come sopra individuata risponda, se non altro, ad un criterio di logica e di giustizia sostanziale. E ciò va affermato in quanto, a ben vedere, la sopravvivenza dell'art. 40, comma 1 (siccome eccettuato dalla dichiarazione di incostituzionalità), non possa consentire di dissipare i dubbi sulla reintroduzione del "tertium genus".

Lo stesso comma, si ricorda infatti, è riferito alle aree non edificabili (in genere, e quindi non solo alle aree agricole) ed inoltre nel determinare il modo di calcolo di tali aree (quindi tutte quelle non edificabili, e non soltanto quelle agricole) precisa, in modo formalmente chiaro, che non si può "*valutare la possibile o effettiva utilizzazione diversa da quella agricola*".

Peraltro, in proposito, si rileva come la Cassazione abbia intrapreso, in concomitanza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, un orientamento che sembrerebbe volto, tra l'altro, alla reintroduzione del "tertium genus"[16].

Le aree edificabili

Tale categoria di aree, costituita da quei suoli per i quali sussistono "*le possibilità legali ed effettive di edifi-*

[16] Cfr. Cass. Civ., Sez. I^ sentenza 29 settembre 2011, n. 19936.

cazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione" (art. 37, comma 3), ha trovato soddisfacente definizione in ordine all'individuazione del criterio per la determinazione indennitaria, in seguito alla sentenza n. 348/2007 della Corte (più sopra richiamata), con la riformulazione dell'art. 37[17] del Testo unico espropri.

Vale al riguardo, senz'altro, il criterio del valore di mercato (o, testualmente, venale), art. 37, comma 1: "*L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento*".

A proposito di tale specificazione, è opinione condivisa che rientrino nel novero degli interventi di riforma economico-sociale quelli di impatto generale a livello nazionale, ma essi risultano di difficile individuazione concreta. Si è teorizzato che vi possano ricadere interventi funzionali alla garanzia del diritto alla salute, all'istruzione, il caso della riforma agraria, il caso in cui si sia in presenza di un PEEP o di un PIIP. Ancora, si è ritenuto che l'espressione sia riferibile a ipotesi eccezionali di sconvolgimenti nazionali che impongono espropriazioni di massa (ad esempio per stabilire l'ordine democratico), e che l'ipotesi sottesa dalla norma non possa riferirsi a tutti i casi di opere pubbliche.[18].

Quantunque si possa ipotizzare un'elencazione, si tratta pur sempre di ambito esposto a diversa interpretazione In definitiva, appare più coerente l'attestazione della Suprema Corte che a riguardo, in concomitanza con la prima applicazione della norma, ha espresso l'orientamento secondo cui tali interventi di riforma devono essere sanciti dal legislatore nazionale[19].

L'art. 37, comma 2, dispone che "*Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento*".

Peraltro, facendo richiamo delle argomentazioni svolte più sopra - in tema di indennità aggiuntiva ex art. 37, comma 9 - circa il limite nascente dall'assetto (ancora attuale, ad opinione dello scrivente) recato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 1022/1988, si è indotti a ritenere coerente con il sistema vigente l'interpretazione secondo la quale la maggiorazione delineata dalla norma sia di difficile applicazione laddove ne consegua, nel complesso, una determinazione indennitaria esuberante il valore di mercato del bene.

Nel senso qui indicato si trova riscontro nella giurisprudenza di merito che ha affrontato l'argomento[20]; per contro si registra un singolare orientamento di segno opposto della Cassazione, che ha invece avuto modo di confermare l'applicazione *tout court* dell'aumento.

Si osserva, infine, che in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 37, comma 7, Testo unico espropri, operata con sentenza 22 dicembre 2011, n. 338, della Corte Costituzionale – attraverso la quale viene sollevato l'interprete/operatore dal compito, non sempre agevole, di individuare il corretto metodo determinativo in presenza di omessa dichiarazione (anche in conseguenza della precedente pronuncia sul tema resa della stessa Corte n. 351 del 2000[21]) – appare oggi chiaro che si debba senz'altro procedere tenendo come riferimento indennitario il criterio del valore venale, senza necessità di dare corso ad incombenze e verifiche circa la sussistenza e la misura della dichiarazione inerente l'imposta comunale sugli immobili.

Quale conseguenza di tale pronuncia, peraltro, ci si può porre il quesito se essa debba investire pure il

---

[17] Cfr. le modifiche operate ai commi 1 e 2 dell'art. 37 con la legge finanziaria 2008 – L. 24 dicembre 2007, n. 244 art. 2 comma 89.

[18] A riguardo è stato escluso che possa rientrare nel campo applicativo della riduzione, ad esempio, un intervento ferroviario ad opera di TAV S.p.A.

[19] Cfr. Cass. Civ., Sez. I^, 14 gennaio 2008, n. 599; cfr. anche Cass. Civ. sentenza n. 531/2008.

[20] Cfr., tra l'altro, Corte d'Appello di Roma, I^ Sezione civile sentenza n. 2100/2008. Ivi, in motivazione, si legge che l'aumento del 10 per cento è "*attribuzione ormai superata dalla nuova disciplina introdotta dal citato art. 2 L. 244/07 con il quale è stata assicurata all'espropriato una valutazione piena e completa del suo bene sulla base dell'effettivo valore venale, senza alcuna necessità quindi di meccanismi volti ad integrare quotazioni eventualmente penalizzanti, verificatesi ad esempio in sede di cessione bonaria, e non essendovi pertanto più alcuna esigenza perequativa, quale quella cui tende la disposizione invocata, che nella specie finirebbe invece per attribuire una sorta di premio aggiuntivo, così da far lucrare al proprietario più di quanto rappresenta il giusto compenso del pregiudizio subito*".

[21] Secondo la quale poteva dedursi l'impossibilità di corrispondere l'indennità in mancanza di dichiarazione ICI, orientamento in seguito "bypassato" dalla Suprema Corte, Civ. Sez. I^, sentenza 7 dicembre 2007 n. 25630, affermando che si fosse dinnanzi ad un metodo di carattere correttivo e non determinativo. Cfr. anche le successive sentenze Cass. Civ., Sez. I^, 3 gennaio 2008, n. 19 e 9 luglio 2008, n. 18844.

successivo comma 8 del medesimo articolo 37, ancorchè non toccato dalla sentenza. Argomenti in questa direzione possono rinvenirsi nella misura in cui si ritenga che detta norma trovi, quale norma dipendente, fondamento nel comma dichiarato incostituzionale[22].

5. Art. 42 bis - la definizione legale delle espropriazioni indirette. Profili applicativi

Al fine di tracciare alcune considerazioni sulla definizione legale delle situazioni di "espropriazione indiretta", definizione ora normata attraverso l'art. 42 bis del testo unico espropri, giova sintetizzare per sommi capi l'*excursus* della tematica partendo dalla disciplina del fenomeno dell'accessione invertita nell'epoca anteriore al medesimo T.U. (D.P.R. 327/2001), passando alla declaratoria di illegittimità costituzionale della c.d. "acquisizione sanante" e facendo accenno alle successive pronunce della giurisprudenza (sia del G.O. sia del G.A.), laddove sono state individuate soluzioni funzionali ad evitare la restituzione del fondo.
Anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 327/2001 il fenomeno dell'occupazione *sine titulo* di un fondo, accompagnato dalla sua irreversibile trasformazione in forza della realizzazione di un'opera pubblica, era ricondotto alla c.d. espropriazione indiretta (o di fatto). Essa comportava l'acquisto del diritto di proprietà anzichè in virtù di un provvedimento tipico, in ragione dell'irreversibile (ed illecita) trasformazione del bene posta in essere nel perseguimento di un'utilità pubblica dalla P.A.
Con l'articolo 43, il testo unico espropri, in un'ottica deflattiva del contenzioso, ha posto rimedio alla patologia dell'azione amministrativa riassumibile nella teorica dell'accessione invertita. Ciò ha fatto introducendo il provvedimento tipico con cui l'amministrazione può disporre l'acquisizione al patrimonio indisponibile di un bene illegittimamente trasformato ed utilizzato per scopi di interesse pubblico: c.d. acquisizione sanante.
Essa disposizione, però, con la sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293, è stata dichiarata illegittima per eccesso di delega rispetto all'art. 7 della legge n. 50 del 1999, a sua volta collegata alla legge 15 marzo 1997, n. 59 ("*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*").
Per sanare i fenomeni di occupazione illegittima da parte della P.A., onde sopperire alla perdita dello strumento introdotto nel testo unico all'art. 43, dopo la sentenza della Corte testè citata, la giurisprudenza maggioritaria ha affrontato il fenomeno inquadrandolo nell'ambito dell'istituto civilistico di cui agli artt. 934 e 936 c.c.. In tal senso, in considerazione della circostanza che il dominio sul fondo rimane pur sempre del privato, non essendo intervenuto alcun valido atto ablativo, si deve intendere che, in applicazione del principio secondo il quale *quidquid inaedificatur solo cedit*, l'opera realizzata illegittimamente permanga in proprietà del proprietario del suolo, cui è riservata la scelta alternativa se ritenere l'opera (e pagare il prezzo dei materiali e la mano d'opera oppure il maggior valore recato al fondo) o chiederne la rimozione, ad onere di chi l'ha eseguita (facoltà esercitabile solo entro sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione, e sempre esclusa ove l'opera sia stata realizzata dal terzo in buona fede ovvero senza l'opposizione del proprietario), fatto salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata disponibilità del suolo.[23]
In proposito, la riferita giurisprudenza prevalente, in ossequio ai principi di cui alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 1 del primo protocollo addizionale), nella lettura fatta propria dalla Corte di Strasburgo e ribaditi dalla Corte Costituzionale italiana nella sentenza 8 ottobre 2010, n. 293, ha affermato che la P.A. può "*legittimamente apprendere il bene privato facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l'acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento e quindi anche in assenza di consenso, ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie*".[24]
Si segnalano altresì ulteriori, invero singolari, direzioni nelle quali si è orientata, sull'argomento, la giurisprudenza sia della Suprema Corte (Sezioni Unite Civili), sia del Consiglio di Stato, postulando soluzioni

22 E in detta ipotesi, dunque, come osservato più sopra, si verserebbe nell'ambito dell'assetto determinatosi con la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 1022/1988, in occasione della quale la stessa ha avuto modo di affermare che se viene meno la disciplina principale (determinazione dell'indennizzo) viene meno il funzionamento della norma dipendente (es. maggiorazione).

23 Cfr. sentenze Consiglio di Stato 28 gennaio 2011, n. 676 e 1 giugno 2011, n. 3331.

24 Cfr. sentenza Consiglio di Stato 1 giugno 2011, n. 3331.

(che è verosimile pensare, siano animate dalla logica di salvaguardia da perdite di risorse pubbliche) intese ad evitare la restituzione del fondo.

In primo luogo si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 31 maggio 2011, n. 11963. Ivi la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come l'irreversibile trasformazione (ancorché parziale) del fondo determini "*l'acquisto della proprietà del bene (nei limiti della parte trasformata) da parte della Pubblica Amministrazione che aveva dato corso al processo espropriativo*" e che "*l'eventuale domanda di risarcimento in forma specifica formulata dal proprietario del terreno interessato è ordinariamente destinata ad un esito negativo, dovendo trovare prioritario soddisfacimento l'interesse posto a base della realizzazione dell'opera pubblica*". Solo laddove si riscontrasse un sopravvenuto "*difetto di interesse della Pubblica Amministrazione a perseguire l'obiettivo originariamente considerato meritevole di soddisfacimento, non vi sarebbe alcun motivo ostativo all'accoglimento della domanda di restituzione del terreno occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, domanda […] basata sulla richiesta di applicazione delle disposizioni vigenti in tema di risarcimento del danno*".

A riguardo, pur senza omettere di osservare come detta argomentazione lasci adito a qualche perplessità per l'incongruenza appalesata laddove viene legata la possibilità del privato di ottenere la restituzione del bene alla permanenza di interesse della P.A. all'opera (quando, infatti, già l'abbandono della procedura espropriativa, con conseguente scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, parrebbe implicare di per sè il venir meno dell'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica), va comunque evidenziato come la prospettazione sostenuta si ponga senz'altro in assoluto contrasto con l'orientamento tracciato sul punto dalla Corte di Strasburgo, secondo cui l'amministrazione non può sfruttare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da "*azioni illegali*", acquistando la proprietà di un bene sulla base di una illegittima occupazione e trasformazione.[25]

Pure il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza 13 giugno 2011, n. 3561, ha individuato una soluzione alternativa alla restituzione del fondo, nelle ipotesi del tipo qui in parola, quantunque invocando istituti che fanno leva sull'aspetto risarcitorio e sullo *ius tollendi* del privato.

Quivi l'argomentazione del Consiglio parte dalla considerazione secondo la quale la richiesta del solo risarcimento per equivalente formulata dal privato determini la rinuncia alla restituzione del bene, ma rileva che tale conclusione contrasta con l'esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che "*l'effetto traslativo consegua ad una volontà inequivoca del proprietario interessato*". Nella pronuncia citata, peraltro, viene affermato che laddove il privato insista per la tutela restitutoria, questa va disposta, "*a meno che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2933, comma 2, o 2058 c.c.*".

E in tal senso, l'art. 2933, comma 2 c.c., esclude la distruzione della cosa realizzata in violazione di un obbligo di non fare – stabilendo che l'avente diritto possa conseguire solo il risarcimento dei danni – "*se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale*", in altri termini, secondo il tenore della pronuncia, quando la distruzione abbia riguardo "*ad opere che sono fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza*". D'altro canto, l'articolo 2058 c.c. facoltizza il giudice a "*disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore*" (comma 2).

Da ultimo, nell'ambito dell'iniziativa del Governo dell'estate 2011, con il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - c.d. "*Manovra Tremonti 2011* - convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato introdotto nel testo unico espropri l'articolo 42 bis, con norma che riprende il contenuto dell'art. 43 dichiarato incostituzionale per eccesso di delega.

È dunque fornito (nuovamente), all'Amministrazione (in senso lato), lo strumento legale funzionale ad acquisire al proprio patrimonio indisponibile il bene immobile utilizzato "*per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità*" (comma 1). Al proprietario deve essere corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale che, ora, per norma è "*forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene*" ovvero del venti per cento nel caso di edilizia residenziale o altre destinazioni per uso di privati.

Se, per un verso, può osservarsi in positivo che la giurisprudenza ora non ha più bisogno di ricorrere ad evoluzioni interpretative per escludere il diritto alla restituzione del bene in favore del privato, dall'altro non può sottacersi come la norma di recente introdotta possa essere esposta al concreto rischio di una nuova pronuncia di incostituzionalità per il possibile latente contrasto con i principi di cui alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

---

[25] Cfr. sentenza Terza Sezione 12 gennaio 2006 – ricorso n. 14793/02, Causa Sciarrotta ed altri c. Italia.

JENNIFER ADAMI

Il fallimento per debiti d'imposta

E fallibile una società la quale, all'infuori di un debito costituito da una ingente somma di denaro da versare all'erario, non presenti altre posizioni debitorie? Possono essere individuati profili di incostituzionalità al riguardo?

Per dare una risposta ai suddetti quesiti, è d'obbligo procedere ad un breve *excursus* normativo, a partire da quanto statuito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 97 comma 3, recante *"disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"*.

Tale norma prevedeva la fallibilità sulla base di una semplice istanza dell'intendenza di finanza, per morosità anche solo di una rata d'imposta superiore a lire 500.000, ancorché iscritta a ruolo in via provvisoria per la pendenza di ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie, senza che il tribunale adito fosse tenuto all'accertamento dell'esistenza dello stato di insolvenza e all'audizione delle parti.

La disciplina sopra richiamata, a seguito di pronuncia di incostituzionalità con sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 1992, per accertata lesione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e conseguente abrogazione ad opera del d. lgs. del 18 dicembre 1997 n. 417 (intitolato *"riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi"*), aveva creato un vuoto normativo, fonte di molti ed irrisolti dubbi interpretativi in ordine all'ammissibilità di una declaratoria di fallimento, in danno di una società per il solo debito erariale.

Incertezze oggi risolte dall'intervento normativo di cui al d.l. 8 luglio 2002 n. 138, recante *"interventi urgenti in materia tributaria"*, convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178, il quale, al suo art. 3, ha modificato il sopra citato D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo che *"… il concessionario può, per conto dell'agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 6…"* (c.d. legge fallimentare).

Tale norma riconosce pertanto oggi all'amministrazione finanziaria, al pari di ogni altro soggetto creditore, la possibilità di depositare la propria istanza di fallimento per crediti d'imposta del debitore, il quale, solo dopo che sia stato accertato il suo stato d'insolvenza ed il credito vantato dall'amministrazione sia stato accuratamente vagliato, può essere dichiarato fallito.

A sostegno di quanto sino ad ora esposto, deve ritenersi l'art. 6 di cui alla legge fallimentare, così come recentemente novellato, giacché tale norma non prevede alcuna esclusione in ordine alle categorie di creditori aventi facoltà di presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento, equiparando in tal modo il credito tributario a qualunque altro credito avente differente natura (*"…il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero…"*).

In applicazione della normativa oggi vigente, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte (Cassazione Civile, I sez., 18 novembre 2010 n. 23338), chiamata a decidere su di un ricorso, con il quale una società impugnava la sentenza della corte d'appello di Lecce, che aveva statuito il rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, emessa dal tribunale di Lecce, adito da Equitalia S.p.A., per un debito che la società di cui sopra aveva maturato con la sola amministrazione finanziaria, per la somma di Euro 922.061,14 (a titolo di imposte, tasse ed accessori).

Nel motivare il mancato accoglimento del ricorso presentato dalla società ricorrente, la Corte ha espressamente dichiarato che *"…da un lato, l'art. 6 di cui alla legge fallimentare non contiene una esclusione per particolari categorie di creditori, dovendosi l'opposta interpretazione intendersi lesiva del principio di uguaglianza fra i creditori, di cui all'art. 3 Cost., poiché ad uno di essi verrebbe riconosciuto un trattamento deteriore, senza giustificazione, rispetto a quello di tutti gli altri e, dall'altro, che la possibilità per l'amministrazione finanziaria di chiedere il fallimento per debito d'imposta non presenta dubbi di manifesta incostituzionalità, ai sensi dell'art. 24 Cost., dovendo anche il credito tributario, come tutti gli altri, essere delibato incidentalmente dal giudice in ordine alla sua fondatezza, ogni volta che vi sia contestazione…"*, e ciò sulla falsariga di quanto in precedenza espresso dalle Sezioni Unite con sentenza del 13 marzo 2001 n. 115, le quali confermavano la legittimità dell'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente, a fronte di un ingente debito tributario; confermando, in tal modo, entrambe le pronunce, la fallibilità di una società avente una posizione debitoria nei soli riguardi dell'amministrazione finanziaria.

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA'
Divisione XIV

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-PIC
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0022145 - 01/02/2012 - USCITA**

DOTT. GIANNICOLA CUSUMANO
COMMISSARIO STRAORDINARIO ZEN SRL
VICOLO BRUSCO,7
37121 - VERONA
ANTICIPATA VIA FAX AL N. 045-8032084

E, P.C.
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE FALLIMENTARE
C.A. GIUDICE DELEGATO
DOTT. GIOVANNI G. AMENDUNI
VIA NICCOLÒ TOMMASEO, 55
35131 PADOVA
ANTICIPATA VIA FAX AL N. 049-8236186

Oggetto: Istanza di autorizzazione all'accettazione dell'offerta per l'acquisto del complesso aziendale facente capo a Zen srl in a.s.

Si fa riferimento all'istanza in oggetto, pervenuta in data 15 dicembre 2011, come integrata in data 27 dicembre 2011 e 26 gennaio 2012, con la quale la S.V. chiede di essere autorizzata:

- ad accettare l'Offerta presentata dalla [redacted] s.r.l. (di seguito [redacted] per l'acquisto del complesso aziendale facente capo alla Zen srl in a.s..
- e per l'effetto, ove non pervenissero offerte migliorative all'esito della pubblicazione dell'offerta medesima, a vendere alla predetta società il complesso aziendale facente capo alla Zen srl in a.s..

Al riguardo, la scrivente,

- esaminata la documentazione presentata;
- visto il Programma di cessione del complesso aziendale facente capo a Zen srl. in a.s., la cui esecuzione è stata autorizzata con provvedimento in data 22 settembre 2010;
- preso atto che a seguito della procedura di vendita sono pervenute le seguenti due proposte d'acquisto del complesso aziendale:
  - Offerta [redacted] srl, avente ad oggetto l'acquisto del complesso aziendale separato dal complesso immobiliare, attraverso una Newco partecipata da due società costituite rispettivamente dal management ([redacted]) e dai dipendenti ([redacted] scarl) della Zen srl in a.s; corrispettivo offerto € [redacted];
  - Offerta [redacted] (società russa) avente ad oggetto il solo complesso aziendale; corrispettivo offerto pari ad euro [redacted] (valore dell'Equity Value);
- preso atto che la S.V., nell'esprimere un giudizio di netta preferenza per l'offerta [redacted], ha valutato la proposta della [redacted] come una mera manifestazione di interesse;

- tenuto conto di quanto rappresentato dalla S.V. in merito alla non accettabilità della proposta [redacted], ritenuta non adeguata, in quanto prevede un riconoscimento dell'Equity Value pari a [redacted] inferiore al valore della perizia aggiornata (€[redacted]);
- vista l'integrazione all'istanza, con la quale la S.V. ha fornito chiarimenti in relazione all'offerta presentata dalla società [redacted]
- visto in particolare l'aggiornamento di perizia;
- viste le precisazioni rese in data 26 gennaio 2012, con particolare riferimento alla congruità del prezzo offerto da [redacted];
- preso atto dell'integrazione dell'offerta [redacted], allegata alla predetta istanza;
- preso atto che l'offerta [redacted] prevede:
  - un corrispettivo ipotizzabile di € [redacted] (sulla base delle giacenze di magazzino presenti in data 31 novembre 2011) da corrispondere con le seguenti modalità:
    - subentro nei contratti di leasing per un importo pari a €[redacted]
    - accollo del TFR relativo ai dipendenti assunti nella newco per un importo stimato in € [redacted]
    - dilazione del pagamento per la parte rimanente del corrispettivo pari a € [redacted] mediante il seguente piano rateale:
      - 6 rate mensili da € [redacted] a partire dal terzo mese successivo alla vendita
      - 6 rate mensili da € [redacted]
      - 10 rate mensili a saldo dell'importo residuo (€ [redacted])
  - sottoscrizione di un contratto di locazione della durata 6+6 per gli immobili siti in Albignasego e Bagnoli dove viene svolta l'attività imprenditoriale, che prevede un corrispettivo di:
    - € [redacted] + iva il 1° anno
    - € [redacted] + iva il 2°anno
    - € [redacted] + iva per gli anni successivi
  - assunzione di 110 dipendenti e a partire dal 2°anno un piano di assunzioni legato ai volumi prodotti che prefigura un riassorbimento di 40 addetti entro il terzo anno;
  - diritto di prelazione all'acquisto del compendio immobiliare in caso di cessione del complesso da parte della procedura

- tenuto conto delle valutazioni della S.V. in merito all'offerta [redacted], ed in particolare:

corrispettivo:

- il corrispettivo offerto da [redacted] pari a €[redacted], se pure inferiore ai valori indicati nella perizia aggiornata allegata all'istanza (€ [redacted]) è meritevole di considerazione alla luce della fase recessiva in corso, nonché della circostanza che l'offerta [redacted] contiene l'impegno di tenere indenne la Procedura da eventuali oneri per resi da clienti o scarti di produzione per un importo massimo di € [redacted]

contratto di affitto del complesso immobiliare:

- come emerge dalla perizia trasmessa in data 9 gennaio 2012, il valore di locazione degli immobili Zen varia tra un minimo del 2% e un massimo del 4% del valore di mercato degli stabili stessi. Il canone previsto per il primo anno (Euro [redacted], inferiore alle stime del perito è ammissibile in un'ottica di avvio di una nuova impresa. I canoni previsti per il secondo e terzo anno (Euro [redacted]) si attestano su valori vicini al prezzo di mercato. A partire dal quarto anno il canone di affitto risulta in linea con i valori di mercato. Inoltre i riflessi negativi della crisi economica sulle quotazioni degli immobili fanno presumere che il canone di locazione a regime

della Zen rappresenti una redditività superiore al quella indicata nella perizia. Oltre a ciò la procedura ritiene opportuno concedere alla società offerente il diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile locato allo scopo di evitare che il proponente [redacted] rinunci all'acquisto del complesso aziendale in quanto non garantito dalla certezza di rimanere nel sito il tempo necessario per poter portare a termine il piano industriale programmato

piano industriale:

- [redacted] intende rafforzare le attività avviate durante la procedura per il miglioramento dell'efficienza produttiva al fine di tornare ad essere un riferimento del mercato. A questo proposito il piano industriale mira anche ad una riorganizzazione del sistema produttivo allo scopo di ottenere una maggiore integrazione con l'esigenze dei clienti. Il piano promosso dall'attuale management di [redacted] e dai dipendenti risulta sostenibile e in grado di realizzarsi anche in assenza di ulteriori finanziatori

affidabilità:

- gli offerenti sono coloro che nel corso della fase commissariale hanno mantenuto in opera e in efficienza gli impianti industriali del complesso aziendale Zen, ne conoscono da decenni il funzionamento, oltre a conoscere in dettaglio il mercato di riferimento, condizione fondamentale ai fini del successo del piano industriale. A sostegno degli offerenti sono pervenute addirittura parecchie lettere di fornitori che si sono mostrati sostenitori dell'operazione di acquisizione. Inoltre la particolare composizione societaria dell'acquirente (dotata di un capitale sociale di [redacted] Euro versati da [redacted] e [redacted] permetterà di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nonché la realizzazione di sinergie vincenti in termini di gestione delle relazioni sindacali

livello occupazionale:

- l'offerta [redacted] prevede l'assunzione di 110 dipendenti con la disponibilità di aumentare la forza lavoro qualora l'attività produttiva subisca un incremento del business, ovvero assunzione 10 dipendenti nel 2013 con volumi attesi pari a 19.000 t , altri 30 dipendenti nel 2014 con volumi attesi pari a 24.500 t.
  - tenuto conto delle precisazioni fornite dalla S.V., in merito all'ingresso nel capitale della Newco di nuovi soggetti finanziatori ([redacted] e [redacted] e, in particolare, per la società [redacted] l'avvio della due diligence è previsto solo dai primi giorni di gennaio, mentre per la [redacted] si è in attesa dell'autorizzazione del CDA per iniziare la verifica dell'operazione;
  - tenuto conto di quanto precisato dalla S.V. in merito all'assenza di coperture fideiussorie da parte dell'offerente a garanzia sia del mantenimento dell'occupazione, sia del prezzo offerto;
  - tenuto conto sulla base di quanto rappresentato nell'istanza che nel contratto di cessione sarà prevista una clausola di aggiustamento del prezzo offerto calcolato sulle effettive rimanenze di magazzino presenti al momento della cessione;
  - considerato che, come evidenziato dalla S.V., la proposta della [redacted] è l'unica valida offerta pervenuta, all'esito degli incontri e delle trattative svolte, e che la sua mancata accettazione avrebbe quale conseguenza immediata il fallimento della Zen srl in a.s. pregiudicando l'occupazione e le possibilità di recupero per i creditori;
  - ritenuto in definitiva che l'offerta [redacted] possa essere positivamente valutata, in quanto idonea al perseguimento delle finalità dell'amministrazione straordinaria, attraverso la previsione del mantenimento del 79% dell'attuale forza lavoro (110) oltre all'impegno previsto nel business plan di assumere altri 40 lavoratori nel corso del biennio 2013-2014 al conseguimento di determinati livelli produttivi;

- ritenuto di condividere quanto rappresentato dalla S.V., in merito alla necessità di procedere ad una ulteriore sollecitazione del mercato mediante pubblicazione dell'offerta [redacted] ai fini della verifica di eventuali offerte migliorative;

- preso atto che il Comitato di sorveglianza ha espresso parere favorevole ad accettare l'offerta di [redacted] concordando con il Commissario l'inserimento nel contratto di cessione di una clausola di retrocessione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata da parte del cessionario e suggerendo inoltre:
  - l'applicazione di un tasso di interesse, pari a quello applicato dalla BCE aumentato di uno spread di 3 o 4 punti base, sulla rateizzazione del pagamento;
  - eliminazione dei limiti minimi e massimi riferiti agli scarti di produzione e resi da clienti indicati nell'offerta;
  - l'impegno dell'offerente all'assunzione immediata di almeno 110 unità lavorative;

autorizza la S.V. all'invio di lettera raccomandata contenente l'offerta [redacted] ai 6 soggetti che hanno manifestato interesse per Zen srl nonché alla pubblicazione, sui quotidiani il Sole 24 Ore, Corriere della Sera e Financial Time, dell'offerta di [redacted] datata 15 dicembre 2011, come integrata in data 27 dicembre 2011, al fine della raccolta di eventuali offerte migliorative, prevedendo un termine non inferiore a giorni 10 dalla pubblicazione dell'avviso.

In caso di esito infruttuoso della predetta pubblicazione, la S.V. è autorizzata sin da ora ad accettare la proposta della [redacted] srl., nei termini indicati nell'offerta allegata all'istanza, per l'acquisizione del complesso aziendale Zen srl. A tal riguardo, facendo seguito alle richieste del Comitato di Sorveglianza e al fine di completare la procedura di vendita, si invita la S.V. a prevedere idonee clausole contrattuali, come sopra specificate, a tutela della Procedura.

Per quanto riguarda le modalità di trasferimento dei lavoratori, la S.V. si atterrà alla specifica normativa di riferimento, quale risultante dal combinato disposto dell'articolo 63 del d.lgs. 270/99, dell'art. 47 della legge 428/90 e dell'articolo 3 della legge 223/91.

Il contratto di cessione dovrà espressamente prevedere l'obbligo dell'acquirente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 63 c.2 d.Lgs. 270/99, alla prosecuzione delle attività imprenditoriali ed al mantenimento dei livelli occupazionali nei termini prefigurati nell'offerta.

La presente è inviata per opportuna conoscenza al competente Tribunale in considerazione delle previsioni inerenti il termine di scadenza del programma.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Andrea Bianchi

fp

4

Lezione di filosofia
…per gli amici troppo indaffarati

Caro amico,
quando credi di avere troppe cose da fare e da gestire, quando ventiquattro ore in un giorno non sono sufficienti per le tue occupazioni e non ti sembra possibile riuscire a star dietro a tutto, ricordati di questo vaso di maionese e dei due bicchieri di vino.

Un professore stava davanti alla sua classe di filosofia, avendo con sé alcuni oggetti.
Cominciò, così, la sua lezione mostrando ai discenti un grande barattolo di maionese vuoto che riempì con alcune palline da golf. Chiese, quindi, agli studenti se il barattolo fosse pieno e costoro risposero che lo era.
Il professore prese, allora, un recipiente colmo di ghiaia e lo rovesciò nel vaso di maionese; lo scosse leggermente e i sassolini si andarono agevolmente a posare negli spazi vuoti, tra le palline da golf. Chiese, dunque, nuovamente alla classe se il contenitore fosse pieno e questa decretò all'unanimità nuovamente che lo era.
Il professore prese, poi, una scatola di sabbia e la vuotò nel barattolo di maionese; ovviamente la sabbia si sparse ovunque al suo interno. Chiese ancora una volta se il vaso fosse pieno e gli studenti risposero con un concorde e stentoreo "sì"!
Il professore, a questo punto, versò nel barattolo di maionese due bei bicchieri di vino che andarono effettivamente a riempire gli ultimi spazi vuoti.
La classe scoppiò in una risata fragorosa!
"*Ora*" disse il professore non appena la risata fu placata "*voglio che consideriate questo barattolo come la vostra vita. Le palle da golf sono le cose importanti: la vostra famiglia, la vostra salute, i vostri amici e le vostre passioni; le cose per cui, se anche tutto il resto andasse perduto e solo queste rimanessero, la vostra vita continuerebbe ad essere piena.*
I sassolini sono le altre cose che hanno importanza, come il vostro lavoro, la casa, etc…
La sabbia è tutto il resto: le piccole cose, che riempiono la vita! Se voi metteste nel barattolo la sabbia per prima, non ci sarebbe spazio per la ghiaia e meno ancora per le palle da golf.
Lo stesso vale per la vita: se spendete tutto il vostro tempo e le vostre energie dietro le piccole cose, non avrete più spazio per le cose che sono importanti!
Prestate dunque attenzione alle cose veramente indispensabili per la vostra felicità: godetevi la famiglia, dedicatevi alle vostre passioni, badate alle amicizie e a voi stessi. Prendetevi cura per prima cosa delle palle da golf, le cose che contano davvero.
Dedicatevi, poi, ai sassolini con interesse e dedizione, fissate le priorità; il resto è solo sabbia!"
A questo punto uno degli studenti alzò la mano e domandò cosa rappresentasse, invece, il vino. Il professore sorrise: "*Sono felice che tu l'abbia chiesto*" rispose "*serve solo per mostrarvi che non importa quanto piena possa essere o sembrare la vostra vita; ricordatevi che ci sarà sempre spazio per un paio di bicchieri di vino con un amico*".

legalcommunity

mercoledì 25 gennaio 2012

Pan Ducale acquista il complesso industriale di Alsafil ad Atri

Mercoledì 25 Gen 2012

La società di produzione dolciaria di Teramo, ha acquistato il complesso industriale di ALSAFIL che sarà riconvertito per ampliare la capacità produttiva dell'azienda. Pan Ducale, primaria azienda di Teramo attiva nella produzione dolciaria, ha perfezionato il contratto di acquisto del complesso industriale in Atri da parte di ALSAFIL La cessione del complesso industriale è stata curata da **Stefano Variano**, per Mazars, e dagli avvocati **Debora Cremasco** e **Francesco Stocco** dello Studio Lambertini & Associati con il supporto di UniCredit e MPS. Il progressivo affermarsi dei prodotti Pan Ducale sul mercato che ne riconosce le caratteristiche di eccellenza – segnala **Danilo D'Amario** amministratore della società dolciaria di Teramo – ha spinto la nostra società ad effettuare una serie di investimenti per potenziare la nostra capacità produttiva. Attraverso questo investimento – conclude Danilo D'Amario – la nostra società potrà contare sui più moderni laboratori di produzione che consentiranno un aumento ed una ottimizzazione della produzione.

Fusioni e Acquisizioni

GIUSEPPE PERINI

L'eterogenesi dei fini processuali

Brevi note a margine di un provvedimento recente, ad uso di coloro che tenendo il coltello dalla parte del manico non si avvedono del rischio di fare *harakiri*

L'antefatto

"[4] *Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione, chiamato Golia, di Gat; era alto sei cubiti e un palmo.*
[5] *Aveva in testa un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di cinquemila sicli di bronzo.*
[6] *Portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle.*
[7] *L'asta della sua lancia era come un subbio di tessitori e la lama dell'asta pesava seicento sicli di ferro;*
[10] *Il Filisteo aggiungeva: «Io ho lanciato oggi una sfida alle schiere d'Israele. Datemi un uomo e combatteremo insieme».*
[11] *Saul e tutto Israele udirono le parole del Filisteo; ne rimasero colpiti ed ebbero grande paura.*
[16] *Il Filisteo avanzava mattina e sera; continuò per quaranta giorni a presentarsi.*
[38] *Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece indossare la corazza.*
[39] *Poi Davide cinse la spada di lui sopra l'armatura, ma cercò invano di camminare, perché non aveva mai provato. Allora Davide disse a Saul: «Non posso camminare con tutto questo, perché non sono abituato». E Davide se ne liberò.*
[40] *Poi prese in mano il suo bastone, si scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nel suo sacco da pastore che gli serviva da bisaccia; prese ancora in mano la fionda e mosse verso il Filisteo.*
[41] *Il Filisteo avanzava passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva.*
[42] *Il Filisteo scrutava Davide e, quando lo vide bene, ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo, fulvo di capelli e di bell'aspetto.*"

(1 Samuele, 17: 4-7; 10-11; 16; 38-42)

C'era una volta,
Golia S.p.A., società di rilievo nazionale – un vero 'gigante' industriale e commerciale nel proprio settore di riferimento – che da molti anni e con svariate modalità operative abusava della propria posizione dominante di mercato e delle condizioni economiche e contrattuali dalla stessa imposte, nei riguardi di *Davide S.r.l.* ben più contenuta realtà imprenditoriale del nostro operoso nord-est.

I rapporti giuridici e commerciali intercorrenti tra le citate società sono stati e sono molto articolati e reciprocamente interdipendenti. Qui ci limiteremo, però, a riferire solamente un minimo episodio – un frammento di tale complessità – dato da un recente provvedimento, interinale esito processuale, nell'ambito di un'azione che cercheremo tuttavia di contestualizzare al meglio, per svolgere intorno ad esso qualche breve considerazione di valenza più generale.
Nell'anno 2004 le parti sottoscrivevano un duraturo contratto di locazione (9 anni + 9 anni) di un vasto terreno di proprietà di Golia, sul quale Davide avrebbe realizzato un nuovo e innovativo complesso industriale. Contestualmente, poi, le medesime parti stipulavano altresì due distinti accordi commerciali, collegati tra loro ed espressamente richiamati (e fisicamente allegati) al citato contratto di locazione: da una parte un contratto di vendita, da Golia a Davide, di materiale grezzo da lavorare con indicazione di prezzi e quantitativi minimi garantiti e, dall'altra, un contratto di fornitura di materiale finito da Davide a Golia; il medesimo materiale che doveva – per accordo – essere trasformato nello stabilimento da realizzarsi sul terreno di proprietà di Golia, oggetto della locazione.
In tale contesto, considerata dunque la vantaggiosa prospettiva commerciale, Davide affrontava ingenti investimenti per la realizzazione dell'impianto produttivo,di notevoli dimensioni ed efficienza tecnologica, nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite di comune accordo con Golia che, nei fatti, si imponeva così come unico fornitore e cliente di Davide.

La singolar tenzone

[48] *Appena il Filisteo si mosse avvicinandosi incontro a Davide, questi corse prontamente al luogo del combattimento incontro al Filisteo.*

[49] *Davide cacciò la mano nella bisaccia, ne trasse una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra s'infisse nella fronte di lui che cadde con la faccia a terra.*
[50] *Così Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra e lo colpì e uccise, benché Davide non avesse spada.*
[51] *Davide fece un salto e fu sopra il Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise, poi con quella gli tagliò la testa.*"

(1 Samuele, 17: 48-51)

Tuttavia avvenne che – negli anni – Golia non adempì mai esattamente ai propri obblighi contrattuali (senza voler qui considerare varie altre vessazioni ed abusi posti in essere, ad esempio a proposito di imposte rinegoziazioni di prezzi e quantitativi): il 'gigante' presuntuoso, infatti, sin da subito acquistò dall'intraprendente 'ragazzetto' Davide quantitativi di prodotto finito di gran lunga inferiori a quelli pattuiti (mediamente con una riduzione del 50%) e, a partire dall'anno 2009, cessò definitivamente – e ingiustificatamente – di fornire a questi il materiale grezzo da lavorare; mandando, da ultimo, insolute sue numerose fatture (oltre sessanta) per un importo complessivo di alcune centinaia di migliaia di euro.
Dal momento, però, che dal rapporto con Golia S.p.A. la società Davide S.r.l. derivava la più rilevante, se non esclusiva, quota del proprio complessivo volume d'affari – nei fatti sostanzialmente la sua unica fonte di reddito – tutto ciò mise Davide in seria difficoltà, al punto da determinarne la rapida messa in liquidazione volontaria.
Ed è così che successivamente, a far data dalla scadenza annuale di settembre 2009, anche Davide decise di interrompere i pagamenti del canone di locazione, legittimamente opponendo a Golia – in via di autotutela stragiudiziale ed in virtù del richiamato collegamento contrattuale – quella che il nostro ordinamento chiama "eccezione di inadempimento" (*inadimplenti non est adimplendum*), giusta misura espressione di equità e di equilibrio contrattuale. Facendo valere altresì, al contempo, la compensazione legale parziale tra i rispettivi controcrediti maturati: di fatto, dunque, senza rendersi tecnicamente né inadempiente né moroso!
Nei mesi successivi, poi, Davide si determinò pure a passare al contrattacco, non ritenendo di dover più sopportare supinamente le provocazioni e le prevaricazioni di Golia! Avviò quindi una causa ordinaria di accertamento dei numerosi e reiterati inadempimenti, nonché degli abusi subìti, con conseguente domanda di condanna al risarcimento dei cospicui danni; e poco dopo, anche in considerazione di un'inesistente reazione di controparte, agì pure in via monitoria per il recupero coattivo del proprio credito, assai ingente.

Per tutta risposta – mera ripicca o tentativo di vendetta, verrebbe meglio da dire – il 'gigante' intentò, contro lo sprovveduto 'giovinetto', una (infondata) causa di sfratto per morosità (tutta virtuale e comunque per importi oltre venti volte inferiori a quelli vantati a proprio credito) con l'evidente unico intento, ed emulativo interesse, di togliere dalla disponibilità del suo rivale la possibilità di utilizzare il proprio impianto industriale, incautamente installato sul terreno di proprietà di Golia S.p.A., ed impedirgli così di continuare una residuale – seppur minima – attività d'impresa per conto terzi. Manifesto – né mai celato – è lo scopo di un tale vessatorio contegno del 'gigante' che, con sprezzo, sentiva di avere il coltello dalla parte del manico: minacciare all'insignificante rivale un sì grave e imminente danno da convincerlo a ritirarsi "spontaneamente" in buon ordine!
Non v'è infatti, tra gli operatori del diritto, chi non

sappia che dinnanzi ad una morosità contabilmente evidente ed in carenza di valide, fondate e documentate difese ed eccezioni ad essa strettamente inerenti e aderenti, lo sfratto ha ampie possibilità di essere definitivamente convalidato o – comunque – in prima battuta di essere dotato di quella esecutività utile ad incutere il timore sperato da Golia, quale primo positivo risultato da raccogliere nell'ingaggiata contesa.
Sennonché le cose non andarono come – inopportunamente – calcolato da parte di Golia!
Frattanto, infatti, Golia S.p.A. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società Davide S.r.l. (provvisoriamente esecutivo, sia detto *per incidens*), incardinando così un compiuto giudizio ordinario a cognizione piena che dovrà necessariamente giungere a sentenza … con i tempi della giustizia italiana! E proprio qui si cela il vizio di strategia, l'errore processuale di Golia, il menzionato rischio – cioè – di incorrere in un gesto suicida utilizzando lo stesso coltello dianzi figurativamente brandito con sicumera e senso di superiorità contro Davide inerme: non certo nell'avere proposto l'opposizione da ultimo citata (ché altra strada non era percorribile a difesa), quanto piuttosto nel non avere considerato la possibile contromossa di Davide S.r.l. in sede di opposizione allo sfratto, pure per essa obbligata via difensiva all'attacco subìto.
In tale giudizio, infatti, la più modesta società riuscì – nonostante tutto – a rappresentare i fatti così compiutamente, ad argomentare con tale maestria in ordine all'imprescindibile e insuperabile collegamento negoziale sussistente tra i vari rapporti contrattuali tra le parti medesime e a documentare il tutto così distintamente, da persuadere presto il giudice della necessità di sospendere per pregiudizialità-dipendenza (art. 295 cod. proc. civ.) la causa sullo sfratto, in attesa dell'esito definitivo di quella di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti diverso giudice e tribunale, oggi chiamata a precisazione delle conclusioni all'udienza di febbraio 2014!
In altri termini: il pretestuoso atto di sfratto, che agli occhi di Golia doveva risultare come la mossa vincente e risolutiva contro le ambiziose iniziative di Davide – se non altro per la pressione psicologica che tendeva a incutere – è stato sostanzialmente svuotato di ogni contenuto molesto e persecutorio – e come tale non giuridico – trovandosi oggi sospeso *sine die* o comunque per un lungo periodo di tempo, certamente superiore a due/tre anni, sino cioè al momento del passaggio in giudicato della sentenza che dovrà definire l'altra, diversa ma interconnessa causa avente ad oggetto l'accertamento di un credito di Davide di oltre venti volte superiore, opposto in compensazione alla pretesa morosità, il cui mancato pagamento si poneva vieppiù quale fondamento della propria corrispettiva eccezione di inadempimento.
Con buona pace di Golia – dunque – vinta la battaglia odierna, Davide potrà più serenamente attendere l'esito della lunga guerra!

La morale della favola

Intrapresa la via giudiziaria, non darsi mai per vinti sostenendo sempre con adeguatezza lo svolgimento della causa nel consapevole esercizio della dialettica processuale.
Né mai, però, darsi per vincitori: per quanto – infatti – gli strumenti a disposizione possano apparire sicuri e diretti ai propri fini, non si trascuri la preparazione tecnica, l'astuzia, la determinazione, l'esperienza e la lucidità dell'avversario (apparentemente) più debole che reagisca sì con umiltà e rispetto delle regole, ma senza sottovalutare il proprio antagonista.

L'ARENA
Mercoledì 23 Novembre 2011

NORME E LEGGI. In un convegno sul diritto fallimentare e il sistema imprenditoriale veronese

La crisi taglia le aziende «Maggiore selezione»

In Italia «saltate» 11mila imprese Il settore più colpito è l'industria Lambertini: «Messe a dura prova soprattutto quelle familiari»

La crisi sta portando alla luce le criticità dell'impresa italiana, segnatamente quella familiare. Con 11 mila aziende che hanno dichiarato bancarotta nel 2010 - il numero di fallimenti più alto dal 2006, quando è stata riformata la disciplina sulla crisi di impresa - le procedure di bancarotta sono aumentate lo scorso anno di circa il 20% rispetto al 2009, anno che già aveva accusato una crescita del 25% rispetto al 2008.

INDUSTRIA E FALLIMENTI. Il tema del fallimento dell'impresa è stato al centro di un convegno che venerdì scorso ha radunato nello Studio Lambertini un folto parterre di professionisti per una riflessione sulle sempre più frequenti situazioni di insolvenza.

L'industria rimane il settore più colpito dalla crisi: sempre nel 2010 hanno dovuto dichiarare default più di 5mila imprese manifatturiere italiane, con un «insolvency ratio» che ha toccato quota 45,2, oltre il doppio di quello complessivo dell'economia, che ha un tasso medio di 20.

Il numero di domande di concordato preventivo presentate è arrivato a 990. E nei primi sei mesi del 2011 i fallimenti registrati in Italia sono stati 6.400, in crescita del 10,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

IMPRESE DI FAMIGLIA. «L'argomento della crisi dell'impresa non è nuovo», spiega l'avvocato Lambertini. «Abbiamo però deciso di affrontarlo in relazione all'impresa di famiglia, un tipo di azienda che rappresenta un importante componente del nostro sistema produttivo e verso la quale la crisi innesca criticità più specifiche. La riforma del diritto fallimentare del 2006 ha dato vita infatti ad un significativo cambiamento della disciplina della crisi d'impresa introducendo nuovi strumenti concorsuali e nuove formule per affrontare i passaggi patologici della vita dell'azienda».

Giova ricordare che in Italia le imprese di famiglia sono l'85,6% del totale (assorbono il 70% degli occupati) con un management che nel 66% dei casi è totalmente interno alla famiglia. E sono numeri che nel Nordest tendono a crescere. «L'insolvenza non trova tuttavia origine sempre nella crisi» prosegue Lambertini. «Le imprese familiari assommano infatti una serie di difetti difficili da rimuovere: c'è il nepotismo, quindi l'incapacità di chiedere un contributo a terzi non familiari nel governo della società. C'è la cronica mancanza di risorse finanziarie per le strategie di lungo termine, l'ostinazione della famiglia nel mantenere il controllo della società anche se priva dei mezzi necessari. Aggiungiamoci i conflitti fra soci e familiari, l'incapacità di affrontare il cambiamento, la scarsa propensione al rischio e la concentrazione della ricchezza familiare nell'impresa, fatto che comporta minor patrimonio».

Le caratteristiche di questo tipo di impresa costituiscono spesso un freno al finanziamento bancario, oltre che al private equity e alla quotazione in borsa: su tutto grava l'opacità della struttura amministrativa, la scarsa contendibilità di questo tipo di imprese, l'alto indebitamento alto nel breve termine e impossibilità di approvvigionarsi sul mercato obbligazionario. L'eventuale ristrutturazione del debito in corso aliena poi sempre più il sistema bancario. ♦ ALAz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAVIDE PACHERA

L'applicabilità dell'art. 36, comma 1-bis, del D.L. 112/2008 agli atti di costituzione di usufrutto o di pegno

Come noto, l'art.36, comma 1-bis, del D.L.112/2008, convertito con Legge n.133 del 06.08.2008, ha introdotto una nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, alternativa alla redazione di atto pubblico o scrittura privata autenticata da parte del notaio,

Le novità introdotte possono essere così sintetizzate:

- l'atto di trasferimento quote delle s.r.l., diversamente da quanto previsto dall'art. 2470 c.c. che ne prescrive la forma della scrittura privata con firme autenticate, può avere "natura informatica" e sottoscritto dai contraenti con firma digitale, nel rispetto della normativa regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e cioè la normativa contenuta nel codice dell'amministrazione digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m. e nel D.P.C.M. 13 gennaio 2004.
- Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione l'atto deve essere depositato presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società a cura dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31 comma 2-*quater* della L. 340/2000, ovvero sia dal commercialista o ragioniere iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

All'indomani dell'entrata in vigore di detta disposizione, ci si è chiesti se la norma potesse essere applicata anche agli atti di costituzione di usufrutto o di pegno.

La circolare di UNIONECAMERE – Camere di Commercio d'Italia – del 28 settembre 2008, Prot. N. 14288 PS/odi, precisava che *"nella fase iniziale di attuazione della citata disposizione, è stato chiesto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di chiedere ai loro iscritti di chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese solo di atti di trasferimento della piena proprietà, ritenendo utile effettuare ulteriori riflessioni sull'eventuale applicazione della norma stessa ad altre fattispecie."*

Tali *"ulteriori riflessioni"* hanno contribuito alla formazione di due posizioni opposte sul punto.

Da parte di alcuni commentatori della citata disposizione, si è ritenuto di dover pervenire ad una risposta negativa del quesito sopra posto, sulla scorta di una serie di argomentazioni, riconducibili *in primis* al principio di tipicità che governa il sistema della pubblicità nel registro delle imprese (art. 2188 c.c.).

Come confermato da un orientamento costante della giurisprudenza, il principio di tipicità è introdotto dall'art. 2188 c.c., nella parte in cui prevede che "*è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge*".

Tale principio è, altresì, connaturato agli effetti che dalla pubblicità ne possono derivare, in quanto oggetto di pubblicità non è tanto l'atto quanto, piuttosto, l'effetto che da tale pubblicità ne può derivare.

Ciò significa che non è consentita l'iscrizione di un atto, alla cui pubblicità non sia collegato alcun effetto.

Peraltro, è stato osservato che l'art. 2471 c.c. non disciplinerebbe *"solo le forme di iscrizione nel registro delle imprese, lascando operante un principio di non nominatività degli atti"* (È quanto è stato sostenuto in giurisprudenza per negare l'iscrizione nel registro delle imprese della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita delle quote societarie, v. Tribunale di Bari, 19 febbraio 2012, in *www.il caso.it*; Tribunale di Varese 29.07.2011, in *www.il caso.it*).

A favore della tesi in parola – contraria all'applicazione della disposizione in oggetto alla costituzione di pegno e di usufrutto – si è fatto, altresì, riferimento alla natura eccezionale del nuovo disposto e alla conseguente impossibilità di predicarne un'estensione per via analogica (art. 14 disp. prel. c.c.), all'assenza di quella *eadem ratio* (tra trasferimento in piena proprietà e costituzione di diritti reali parziali) che, quand'anche non si incorresse nel divieto astratto di analogia, ne impedirebbe in concreto l'estensione a tali ulteriori fattispecie.

Pur tuttavia, tale posizione è stata fortemente critica-

ta da parte della dottrina (V. Donativi, *La pubblicità legale delle società di capitali. Tensioni evolutive e nuove fattispecie*, Milano, 2006, p. 470 ss.).

Innanzitutto, il richiamo al principio di tipicità non sembra essere pertinente con la questione interpretativa all'esame.

È vero, difatti, che il principio di tipicità è costantemente (e correttamente) invocato quale monito avverso tentativi di interpretazione analogica dei precetti in materia pubblicitaria; ed è vero altresì che la norma parla di «trasferimento» e fa riferimento all'art. 2470 c.c. e non anche all'art. 2471-*bis* c.c. (nel quale è invece contenuta la disciplina dell'usufrutto e del pegno delle quote), ma il principio di tipicità concerne le fattispecie che possono formare oggetto di pubblicità, non già le forme e le procedure richieste ai fini della loro pubblicazione.

Quanto poi all'argomentazione basata sulla pretesa natura eccezionale del precetto di cui all'art. 36, comma 1 bis e al conseguente impedimento ad una sua estensione per via analogica stante il divieto di cui all'art. 14 disp. prel. c.c., è sufficiente replicare che quella in esame non è né norma speciale, né norma eccezionale, ma semplicemente norma «di diritto comune» che disciplina una procedura alternativa (per forma e pubblicità) a quella (unica) precedentemente nota, senza che detta opzione alternativa sia legata alla presenza di una fattispecie diversa rispetto a quella contemplata dalla norma del codice civile (unica precedentemente applicabile).

La questione è stata affrontata, dai primi commentatori, in stretta combinazione col significato da attribuire all'espressione «[...] può essere [...]», con cui il precetto è testualmente formulato.

In effetti, si tratta di formulazione che manifesta una apparentemente divergenza con quella di cui all'art. 2470 c.c., dove si dice invece che «l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato [...]»; tanto da aver condotto a due opposte interpretazioni: quella dei commercialisti, secondo cui la norma sarebbe espressione del carattere «alternativo» della nuova procedura rispetto alla vecchia; e

quella dei notai, che vi scorgono il riconoscimento del carattere «derogatorio» della nuova disciplina rispetto a quella vecchia, quasi che la norma avesse voluto intendere che il trasferimento delle quote «può» (in deroga a quanto previsto dall'art. 2470 c.c.) essere fatto anche con le modalità alternative ivi previste.
La formulazione in questione, invero, si può spiegare (ed esaurire) tutta in una ragione, per così dire, «storica»: il legislatore ha semplicemente voluto affermare che chi intende trasferire una quota di partecipazione di s.r.l., fermo restando che deve necessariamente sottostare a determinate forme e determinate procedure pubblicitarie, oggi, in alternativa alle uniche inizialmente previste dall'art. 2470 c.c., «può» optare per una forma e una procedura pubblicitaria alternative (pur esse, tuttavia, corrispondenti ad un «obbligo» di fonte legale, che semplicemente può essere adempiuto con modalità alternativa rispetto a quella originariamente unica disponibile).
L'uso del «può» si spiega, dunque, nel senso che la legge impone (pur sempre) un obbligo, ma a contenuto alternativo: o le forme e le procedure di cui all'art. 2470 c.c.; o le forme e le procedure di cui all'art. 36, comma 1 bis.
Sicché l'opzione è semmai indice della ratio legis sottesa alla nuova disciplina, che va ricercata nella «semplificazione» (amministrativa) che essa vuol contribuire a realizzare.
L'art. 36, comma 1 bis, in altri termini, è norma di legge ordinaria, del medesimo rango di quella di cui all'art. 2470 c.c.; essa è, e resta, norma integrativa della disciplina di cui all'art. 2470 c.c., con la quale si completa e si combina.
Di difficile comprensione, infine, appare il rilievo secondo cui, quand'anche potesse astrattamente predicarsi l'applicabilità per via analogica, la stessa sarebbe in concreto impedita dalla assenza di una *eadem ratio* tra le due fattispecie (quella, oggetto di disciplina esplicita, del «trasferimento» in piena proprietà e quella della costituzione di diritti reali parziali di godimento o garanzia).
E difatti, si può discutere dell'opportunità o meno della scelta di politica legislativa di sottrarre gli atti di trasferimento di quote di s.r.l. al preventivo controllo notarile di legalità (e/o di trasferibilità e/o di iscrivibilità), ma la critica andrebbe rivolta alla previsione centrale (che sicuramente concerne gli atti di trasferimento della piena proprietà), non anche utilizzata come stimolo per opporsi all'applicazione della nuova disciplina ad ipotesi, tutto sommato, «minori», come quella dell'usufrutto e del pegno.

Del resto l'applicazione estensiva alle ipotesi di pegno e usufrutto sembra essere del tutto coerente con gli intenti perseguiti dal legislatore di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attività d'impresa.
In altri termini, risulta difficile comprendere perché mai usufrutto e pegno, che sono «diritti reali minori» rispetto alla piena proprietà (e che per di più hanno una sicura minore rilevanza anche sotto il profilo delle esigenze di ordine pubblico che hanno condotto all'attuale formulazione dell'art. 2470 c.c. a seguito della c.d. «legge Mancino»), debbano essere considerati di rilevanza diversa o addirittura maggiore allorquando si tratti di verificare le forme e le procedure con cui possono essere redatti e pubblicati.
In conclusione, secondo la tesi in parola, l'art. 36, comma 1 bis, introduce una procedura alternativa che si affianca a quella già vigente di cui all'art. 2470 c.c. e che potrebbe ben applicarsi anche agli atti di costituzione di usufrutto e di pegno.
Presumibilmente, e a stretto rigore, sarebbe a tal fine sufficiente una mera interpretazione estensiva. Ma, quand'anche si ritenesse necessario ricorrere all'analogia, nessun ostacolo ne impedirebbe la concreta invocazione (circolare n. 6/IR-2008 dell'IRDEC - Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti).
Nonostante l'autorevolezza della posizione sopra illustrata, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere prot. 0127447 del 5.07.2011, si è espresso negativamente in merito alla possibile applicazione dell'art. 36, comma 1-bis del D.L. n. 112/2008, anche agli atti costitutivi di usufrutto e di pegno sulle quote di srl (V. allegato alla mail).
Con il richiamato parere, il Ministero ha chiarito che la disposizione in oggetto deve ritenersi eccezionale rispetto al regime ordinario previsto dall'art. 11, comma 4 del DPR 581/95 e quindi non applicabile analogicamente agli atti suddetti.
Pertanto, per tali tipologie di atti, ai fini della pubblicità nel Registro delle Imprese, sembra che sia necessario continuare ad applicare la procedura ordinaria di cui all'art. 2470, comma 2 c.c., ovvero scrittura privata autenticata o atto pubblico; a meno di non voler tentare di mutare quest'ultimo orientamento restrittivo (poco condivisibile), ricorrendo al Giudice del Registro delle Imprese, nel caso di diniego di registrazione secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 1-bis del D.L. n. 112/2008.
Tra breve sul tema si dovrà pronunciare il Tribunale di Brescia.

FIORENZO FESTI

Romeo e Giulietta

Io faccio l'avvocato e per un avvocato avere una corsia preferenziale con un giudice è manna dal cielo. Anzi, a dire il vero, ciò che conta non è che questo vantaggio vi sia effettivamente, ma che la clientela ne sia convinta. Così quando, quattro anni fa, il dottor Cardamone venne ad abitare nella villetta accanto alla mia – ed io mi sono guardato bene dal tener nascosta la circostanza – il volume d'affari dell'avvocato Paolo Pigonai – che sono io – ha visto una significativa crescita.

Il dottor Cardamone, a dispetto dei suoi quarantacinque anni, ricopre il ruolo di presidente di sezione. È un giudice stimato da tutti: veloce nelle decisioni, assolutamente imparziale e, soprattutto, munito di un elevato senso di giustizia. Tra gli avvocati si dice che abbia la rara capacità di riuscire a dare ragione a chi ha ragione e torto a chi ha torto. Le sue sentenze sono sempre eque, magari mal motivate o a volte del tutto fuori tema, ma comunque tutte salomonicamente giuste.

Chissà cosa penserebbero, però, i miei clienti se sapessero che, dopo un primo periodo di ottimi rapporti di vicinato – le nostre mogli erano divenute amiche e le nostre figlie, entrambe di cinque anni, giocavano insieme in giardino –, oggi le nostre famiglie sono divise da una storia di sesso e amore o, forse, solo di sesso. Devo dire che anche dopo il fattaccio il presidente Cardamone, sotto il profilo professionale, ha continuato a comportarsi correttamente con me. Ho vinto circa la metà delle cause avute in seguito davanti a lui. Certo, a volte è stato un po' severo, ma in altri casi ha largheggiato. Sono convinto che non si faccia influenzare dai nostri personali attriti e ciò contribuisce ad elevare ancor più la mia stima nei suoi confronti.

Ora, mentre mi trovo nella piccola parte di prato davanti alla mia abitazione, sto pensando che, se non gli volessi così bene, l'avrei ammazzato, Romeo. C'è da dire, a sua parziale scusante, che anch'io ci ho messo del mio per far andare su tutte le furie Cardamone. Ogni volta che ci penso, rivivo la scena come se si stesse ripetendo.

Vedo come accadesse ora. Romeo salta il basso steccato che separa il mio giardino da quello del giudice. Si avventa sulla barboncina nana e con la lingua fuori inizia ad ingropparla in modo convulsivo. Io rimango fermo a guardarli con la faccia del padre che vede il proprio figlio andare per la prima volta in bicicletta. E mentre sono lì, con la mia aria ebete, spuntano i vicini. La moglie di Cardamone porta le mani al volto ed emette un grido. Lui, dopo un attimo di esitazione, scatta in avanti, prende Romeo sotto le ascelle, lo strappa dal coito e, mentre quell'imbecille del mio cane continua ad agitare le pelvi esibendo impudicamente un affare rosso in mezzo alla pancia, lo porta nel mio giardino e me lo consegna in mano. Io, per cercare di recuperare, assesto un sonoro scappellotto a Romeo, che guaisce e scappa in casa. Poi sollevo la testa per scrutare il viso del giudice, con la speranza di rinvenirvi un'espressione che possa assomigliare a un "non preoccuparti, si tratta di una fesseria tra cani, ridiamoci sopra e beviamo un bicchiere insieme", e vi scorgo invece disprezzo e preoccupazione. Non dice nulla Cardamone, ma sta pensando all'eventualità che quel bastardo del mio cane, incrocio tra un Beagle ed un alieno, abbia messo incinta la sua cagnolina di razza.

Quando ricordo questo fatto mi viene sempre voglia di accoppare Romeo, però, siccome gli sono molto affezionato, gli dò solo un forte strattone con il guinzaglio. Sarà perché Romeo è dimagrito sarà perché non gliel'ho infilato bene, il collare si sfila. Il mio cane mi guarda interrogativo, non capendo perché gli ho dato la tirata. Comprende, però, immediatamente di essere libero: un'espressione di trionfo e via. Salta lo steccato e si fionda nel prato del giudice alla ricerca del suo amore contrastato. Poi non trovando la barboncina nel cortile, si infila in casa.

Una vampa di calore mi sale dallo stomaco al viso. Supero anch'io la bassa barriera di divisione ed entro nella villetta del presidente, scandendo accuratamente le parole ad alta voce:

"Scusate, è entrato il mio cane! Non è colpa mia, ha rotto il guinzaglio".

Entro in sala. Mi rendo conto che i padroni di casa sono assenti. Differentemente da mia moglie e mia figlia, non ero mai stato dentro la villetta del giudice, sicché mi fermo un attimo ad osservare. Libri giuridici alle pareti ed il tavolo ingombro di incartamenti

di causa: il presidente si porta a casa il lavoro. La mia ammirazione per lui non può che aumentare, insieme alla mia paura di essere scoperto. Magari qui può esserci anche il fascicolo di un mio giudizio, penso. E se mi beccano possono credere che io sia entrato di nascosto per sottrarre documenti. Scaccio il senso di panico incombente e chiamo il mio cane, adesso sottovoce. Quella piccola ma grossa testa di cavolo viene da me: solo perché non è riuscito a trovare la cagnolina, ovviamente.

Lo prendo in braccio, sto per uscire, quando sento la macchina del giudice fare ingresso nel vialetto. Il terrore irrompe, mi sento perduto. Penso alla possibilità di buttarmi per terra e di fingere di avere un attacco epilettico, ma invece mi infilo nel guardaroba chiudendo la porta a soffietto. Poi tappo la bocca al mio botolo figlio di n.n. ed inizio a recitare mentalmente il rosario.

"Tiziana … vuoi qualcosa per merenda?": è la voce di Cardamone.

"No papà, grazie" risponde squillante la bimba.

"Vieni allora Tizzi, siediti qui vicino al papi, che mentre lavoro ti insegno i numeri".

"Vuoi un fascicolo papà? Lo prendo io".

"No, grazie amore, oggi devo esaminare una causa con tanti documenti ed è troppo pesante per te".

Sento che mi sta per arrivare un colpo di tosse, ma piuttosto che emettere un suono preferisco morire di pleurite fulminante. Romeo ha capito la gravità della situazione perché non accenna ad alcuna protesta per la mia mano che gli serra il muso e mi guarda con occhi sbarrati, solidale con il mio terrore.

"Allora vediamo … La Castiglia s.p.a., con l'avvocato Pigonai, quel pirla … ehm scusami Tizzi … quello stupidone del nostro vicino, contro Lonard s.p.a. con l'avvocato De Frenesci".

"Che sfortuna pazzesca – penso – proprio una mia causa".

"La società Castiglia chiede di condannare la Lonard a pagare 250.000 euro, mentre la Lonard sostiene di essere lei a doverne avere 50.000".

"Se mi cucca sono finito. Verrò radiato dall'ordine" mi dico mentalmente.

"Allora Tiziana prendi i dadi: se viene un numero tra l'1 e il 4 dò ragione a La Castiglia s.p.a., se esce un numero tra il 5 e l'otto faccio pari e patta, dal 9 al 12 vince la Lonard: forza Tizzi tira. Vediamo se sai contare i numeri".

PERFIDIO VANTI

Il discutibile patrono degli avvocati veronesi ed il discusso ruolo di un rappresentante della professione

Studio Legale
Avv. Perfidio Vanti
Giardino dei Finti Contigui, 3
Verona

Spett.le **Lambaradan**

Via delle Verità Storiche Imbarazzanti - Verona

Oggetto: San Pietro martire può o non può essere il Patrono degli avvocati veronesi?

Interveniamo, a titolo personale, sulla vexata quaestio di cui all'oggetto.
Intendiamo sottoporre nuovi elementi di valutazione in anteprima ai lettori di Lambaradan, sia perché la vostra rivista ha già ospitato interventi dei nostri contigui avvocati Aurelio e Dario Vanti, sia perché quanto da noi scoperto coinvolge gli avvocati Pacini e Baldi, ben noti al vostro pubblico.
Non appaia sciocca vanteria, ma riteniamo di avere elementi ben suffragati documentalmente per sostenere che, soprattutto in capo all'avv. Baldi ed ai suoi antenati, possa addebitarsi la responsabilità storica della confusione attinente il controverso conferimento a San Pietro Martire dell'investitura di Patrono degli Avvocati Veronesi.
Perché di confusione si tratta. Ancora oggi infatti non si capisce se Pietro da Verona, poi Fra Pietro persecutore dell'eretica pravità, poi San Pietro Martire protettore dalle Emicranie, poi San Pietro co-Patrono della città di Verona, sia stato, infine e con certezza, designato anche Patrono del nostro Ordine degli Avvocati.
Dall'esame del verbale n. 5 del 15 aprile 2010 della Commissione Storica del nostro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (www.ordineavvocati.vr.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?...), risulta, infatti, che San Pietro Martire non sarebbe stato riconosciuto quale Patrono degli Avvocati Veronesi, bensì come uno dei due Santi Patroni della città di Verona, alla cui celebrazione annuale è stata fatta fortuitamente coincidere la Festa dell'Avvocatura Veronese.
Detto dotto e sottile distinguo non è stato, però, appieno colto dall'utenza, tanto è vero che, come riferito dal giornale l'Arena del 28.12.11, il Coro degli Avvocati effetuò un'esibizione *"nella chiesa dedicata a San Pietro Martire,* ***patrono degli avvocati****"* (www.larena.it/.../319205_il_coro_in_toga_sposa_la_causa_della_soli...)
Come noto, il giovane Pietro Rosini, figlio di eretici della contrada di Santo Stefano, prima di indossare il saio domenicano, era stato mandato nel 1221 ca. dai genitori a studiare a Bologna, non come pendolare (anche allora la tratta ferroviaria Verona-Bologna disponeva di un solo binario), ma con alloggio fisso in zona Fiera. È noto, altresì, che, nella sua permanenza in Bologna, il giovane Pietro rimase abbacinato dall'incontro con Domenico di Guzman, poi San Domenico, dal quale apprese la necessità di far prevalere a qualunque costo l'ortodossia cattolica sulla dilagante eterodossia. Ciò accadeva mentre gli eterodossi genitori di Pietro, di fede cristiana ma non cattolici, gli stavano mantenendo l'alloggio in zona Fiera, convinti che si sarebbe semplicemente laureato in grammatica e non nelle più edificanti arti inquisitoriali con ben tre master in piromania, olocausto dei diversamente credenti e ruota della tortura.
Quanto, tuttavia, non è noto, è che, ai tempi degli studi in Bologna, il suddetto Pietro Rosini, futuro Fra Pietro, contrasse rapporti da chiarire con tale Lamberto Baldi, poi Fra Lamberto di Bologna. Non è dato sapere quale relazione intercorresse fra i due e cosa mai spinse Fra Lamberto da Bologna a partecipare alla cospirazione che portò al martirio di Pietro, ma del coinvolgimento del primo nella morte violenta del secondo sussiste riscontro nel tomo *Storia di Concorrezzo*, di tal Floriano

Pirola, del quale qui si allega copia, e che vi chiediamo di pubblicare unitamente alla presente.

Testualmente, sul punto, viene - alle pagg.152-153, all. in copia alla presente- riferito, sui *"capi del complotto..risoluti a sopprimere Pietro da Verona, inquisitore a Milano.."* che: *"..Gli atti di un interrogatorio di parecchi congiurati dinanzi al tribunale degli inquisitori..ci precisano i dettagli dell'organizzazione del complotto. Compare anche un Facio da Giussano. Il notaio, Amizo, del fu Pietro de Solario, è un frate predicatore del convento milanese.* ***Vi è presente pure il priore del momento, Lamberto di Bologna."***

Si tace sul cognome del congiurato priore, ma gli storici dell'area Monza-Vimercate non sembrano avere dubbi: era un Baldi!

D'altra parte, non deve stupire il seme antipapale, cospirazionistico e ghibellino del genoma dei Baldi. Già l'aggettivo "baldi" in sé evoca un mai sopito spirito spavaldo, ma commetteremmo un grave errore se ci lasciassimo andare a commenti personali, e non facessimo, per noi, parlare i documenti storici.

Come, infatti, risulta dalla cronaca di Mario Carrara sugli Scaligeri a Verona (Gli Scaligeri, ed. Dell'Oglio, pg. 123, all.) verso la fine del XIII secolo trovò riparo in Verona, presso la corte di Cangrande della Scala,

anche come carnefice d'eretici che *ut debuit* dannò al rogo » (19). E infatti, del 10 dicembre 1233 la bolla di Gregorio IX che loda, incoraggia e privilegia quanti in Milano abbiano favorito e difeso la fede « contro dottrine demoniache e profane novità » e accorda grazie spirituali a chi incontrerà la morte per la Religione. « Questa lettera pontificia ha connessione diretta con la sollevazione dei Catari e con la strage che ne fece Oldrado da Tresseno podestà di Milano » (20)

Dagli atti frammentari del « processus necis divi Petri Martiris » veniamo a conoscenza di come e da chi venne diretto il complotto: Stefano Confalonieri. Però: « rimasero impuniti in realtà proprio i mandanti, contumaci anche se furon condannati a pene severe: caratteristiche e tipiche addirittura le vicende di colui che era stato il vero organizzatore dell'assassinio, il Confalonieri, che più volte arrestato, condannato e graziato, riuscì in realtà ad evitare ogni castigo fino agli ultimi anni del Duecento. Proprio l'uccisione di s. Pietro Martire rafforzò l'impegno del superstite Ranieri Sacconi contro l'eresia » (21).

Il nobile Stefano Confalonieri, « caporione dei credenti di Concorezzo, chiamato dagli storici antenna dell'eresia » (22), « credens, factor, receptator » nel suo castello di Alliate (nel suo castello di Albogasio in Valsolda dice il Cantù) « et amicus hereticorum sectae de Concorezo » era stato colpito il 22 novembre 1245 da pubblica condanna « quia multa enormia commiserat in favorem hereticorum defendendo publice errorem ipsorum ac tenendo domi suae scholam eorundem ». Il nome del Confalonieri è il più conosciuto anche perché fu lui a recarsi a Giussano da Manfredo Chrono (o Chiloro secondo il Cantù) per trovare i sicari e studiare l'esecuzione dell'inquisitore. Ma i capi del complotto, organizzato dagli eretici di Milano, Como, Bergamo, Lodi e Pavia, erano, accanto al Confalonieri, Giacomo della Chiusa, Manfredo Chrono e Guidotto Sachella « risoluti a sopprimere Pietro da Verona, inquisitore a Milano, e Raniero Sacconi di Piacenza, inquisitore a Pavia. » Gli atti di un interrogatorio di parecchi congiurati dinanzi al tribunale degli inquisitori Raniero Sacconi e Guido da Sesto, il 2 settembre 1252 sotto il portale del convento di S. Eustorgio, ci precisano i dettagli dell'organizzazione del complotto. Compare anche un Facio de Giussano. Il notaio, A-

(19) R. Bagnoli « La basilica di S. Eustorgio in Milano », pp. 16-17; 1957.
(20) I. Fiumi « L'inquisizione romana e lo Stato di Milano », in ASI. 1910, v. XIV p. 193. Conservata in originale all'ASM, di provenienza dal convento di S. Eustorgio, è riportata nei registri vaticani al lib. XVIII, c. 104, e p. 368.
(21) R. Manselli, op. cit. p. 281.
(22) I. Cantù « Le vicende della Brianza » cap. XXII, le vicende religiose. Potrebbe essere nel vero il Barni quando, in « Storia di Monza e della Brianza: « le vicende politiche dalla preistoria all'età sforzesca » a p. 211, dice che la setta dei concorezzesi « ...probabilmente aveva (nel nostro paese) un suo centro di preparazione teologica ». Anche se finora non l'avevamo mai sentito.

mizo, del fu Pietro de Solario, è un frate predicatore del convento milanese. Vi è presente pure il priore del momento, Lamberto di Bologna. « Non vi è alcuna ragione di dubitare sulla sincerità delle deposizioni », dice Dondaine. Non risulta che al Confalonieri sia accaduto nulla; ma nemmeno agli altri del suo livello, esclusa qualche malleveria. Vero è che lo stesso Confalonieri comparirà, il 21 dicembre 1269, dinanzi all'inquisitore Anselmo d'Alessandria, abiurando. Il 21 gennaio 1270, però il medesimo inquisitore pronuncerà la sentenza contro di lui sotto il portale del convento dei frati predicatori di Milano.

« Molto più importante è il documento che segue, vale a dire una sentenza di fra Tommaso da Como dell'ordine dei predicatori, inquisitore per la Lombardia e per la Marca genovese, pubblicata in presenza dell'inquisito (dominus Stephanus Confanonerius filius quondam domini Albutii Confanonierii dicti de Aliate) e di suo figlio e di numerosi testimoni, frati e secolari, addì 23 novembre 1295. Egli, da fervido credente nella setta catara di Concoreggio, prese parte all'uccisione di s. Pietro Martire. E citato a comparire avanti agli inquisitori « frates Guidonem de Sexto et Raynerium Placentinum » il 12 aprile 1252, non si presentò né in persona né per rappresentante; onde fu condannato in contumacia al carcere perpetuo con sentenza stesa dal notaio Riboldo Morena il 27 luglio 1253. A capo di più di tre anni, caduto infermo, abiurò l'eresia nelle mani di fra Guidotto da Brivio, che lo assolse con atto pubblico redatto dal notaio Ugone de Petro di Borgo Carose il 1° aprile 1257. E presentandosi poscia il 30 maggio dello stesso anno all'inquisitore fra Ranieri nella Canonica di Crescenzago, fu dopo un anno condannato con atto pubblico redatto dal notaio Riboldo Morena il 23 maggio 1258 a prestare cauzione di mille libre di terzioli (o terzoli, monete in cui la sola terza parte era d'argento) ed a portare le croci fino a che non fosse pervenuta la suprema decisione del pontefice. A siffatta punizione sottrattosi il Confaloniero con la fuga, fu di nuovo condannato in contumacia con sentenza del 3 agosto 1258. Catturato di lì a poco doveva essere dannato, secondo le ingiunzioni del papa Alessandro IV, al carcere perpetuo. Ma più benigni del papa a causa di forti pressioni (ad instantiam amicorum), gli inquisitori lo rilasciarono, contentandosi della malleveria di 1000 libre, come appare dall'atto pubblico del 30 gennaio 1260. Di lì a dieci anni, ricaduto ancora nell'eresia, ebbe ad abiurare di nuovo nelle mani dell'inquisitore, dando per malleveria 600 libre di terzioli ed impegnandosi per lui 12 nobili milanesi, come appare dall'atto pubblico del 21 dicembre 1269, seguito dalla sentenza inquisitoriale del 21 gennaio 1270. Anche dopo quel tempo fu di nuovo accusato, imprigionato e rilasciato con la malleveria di 1000 terzioli (nella sentenza non è specificato l'anno in cui avvenne questo nuovo giudizio, ma solo si cita l'inqui-

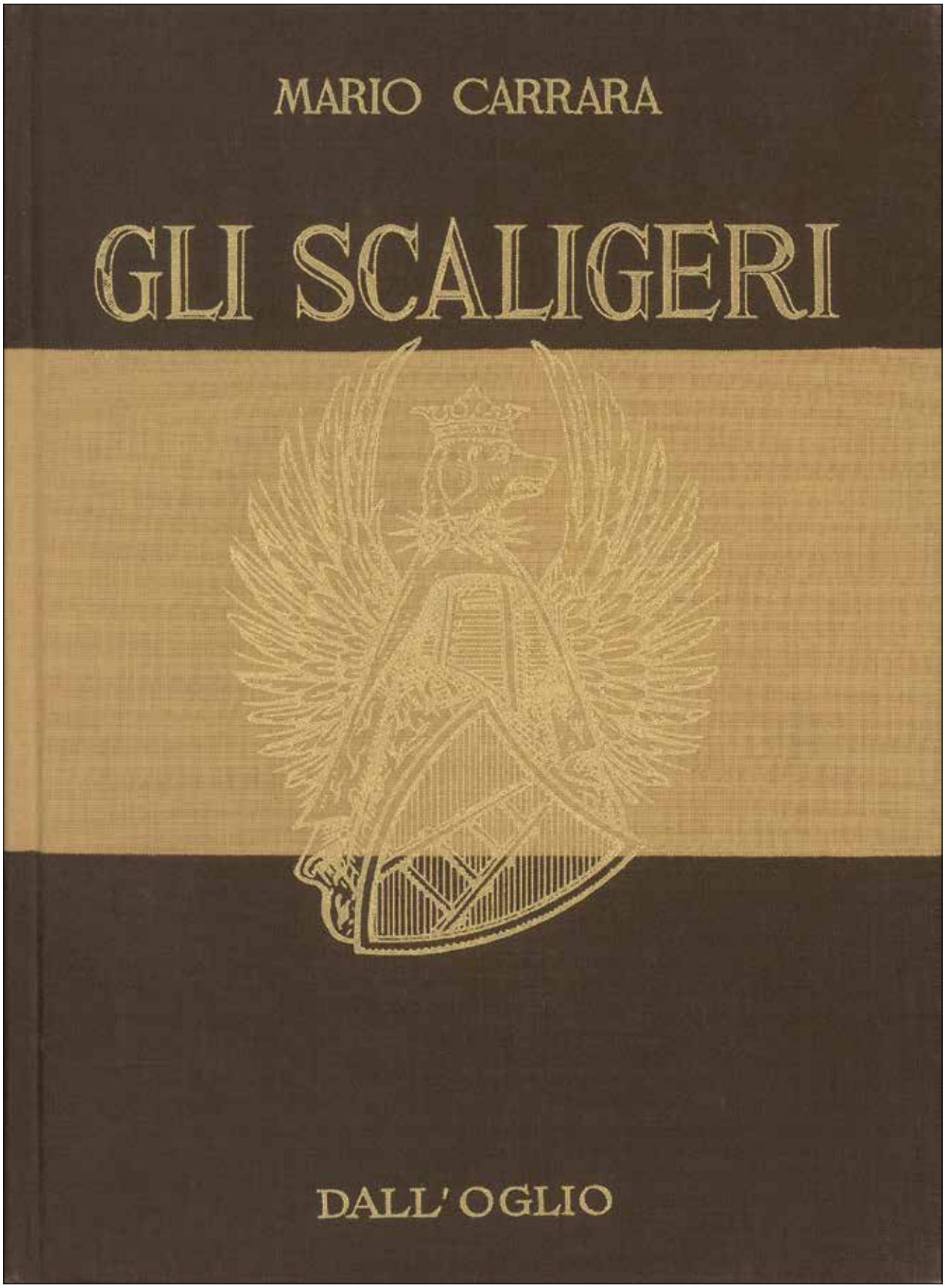
MARIO CARRARA
GLI SCALIGERI
DALL'OGLIO

una colonia di ghibellini fuoriusciti, che "annoverava altri, come i Bene (o Del Bene), i Servidei…i **Baldi**, i Cipriani ecc, con diverse mansioni e mestieri, alcuni di onesta vita, *altri colpiti da giustizia..*"
Si alludeva per caso a quel Fra Lamberto Baldi da Bologna, accusato di cospirazione antipapale e poi, forse per questo, riparato in Verona dopo aver lasciato la tonaca?
Fatto si è che la cronaca ci fa ritrovare un altro Baldi (discendente del Priore Lamberto da Bologna?) come Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e ciò in un momento della più recente storia cittadina, allorchè le legittime pressioni per dare un patrono alla categoria, scegliendolo fra uno dei due patroni della città, divennero insostenibili.
Che fare? Proporre San Zeno, "vescovo moro" della Mauretania, in un contesto storico non favorevole, nella politica locale, all'immigrazione ed al riconoscimento della cittadinanza –figuriamoci il patronage agli extracomunitari?
Oppure proporre San Pietro da Verona, contrada Santo Stefano, distintosi come primo Inquisitore d'Italia, con grandi capacità organizzative nella raccolta e nello smaltimento per combustione ed in rilevanti quantità dei diversamente credenti?

Qualche pusillanime sollevò il dubbio che non fosse opportuno riconoscere come patrono degli avvocati chi aveva consegnato al braccio secolare e, quindi, al rogo, dopo confessioni estorte con la tortura, esseri umani rei di non riconoscersi nell'autorità papale.
Altri, tuttavia, ritenevano doversi accantonare le questioni di mero dettaglio e far prevalere lo *ius soli*: chi era nato a Verona: Zeno o Pietro?
Tutti abbassarono gli occhi, ma non l'avv. Baldi, in ciò impedito da una fastidiosa cervicale.
Cosa stava a significare, pensò il Baldi, *ius soli*, in quello specifico contesto? Diritto di rifilare una sòla o diritto ad indicare uno solo fra i due candidati?
Occorreva chiedere consiglio al buon Pacini. E così fece.
Cosa accadde a quel punto? E quale influenza ebbe negli accadimenti e nelle scelte successive il fatto che l'avv. Pacini rivelò all'avv. Baldi, sul Lungadige Pisacani, l'esistenza della Bolla Papale *"Ad abolendam"*, promulgata da papa Lucio III, in occasione del sinodo di Verona del 1184, come primo decreto per combattere i diversamente credenti?
Accadde forse che l'avv. Pacini risvegliò nel Baldi il gene ghibellino, spiegandogli che la Bolla stabiliva il principio – in contrasto con il diritto romano - secondo

* * *

Ma Dante non si era presentato come uomo d'arme né come ghibellino cacciato dai suoi castelli né come letterato abile in narrare novelle. Già avanti nell'età lo ricordava Giovanna e con figli da sistemare, piccolo di statura, bruno di colorito, povero, piuttosto brutto, non forbito parlatore a differenza degli uomini di corte, inerme. Sembrava cercasse soprattutto una casa per sé e per la famiglia, non l'ospitalità o il rifugio momentanei. A palazzo i buffoni si prendevano gioco di lui taciturno e parco nel mangiare provocandone taglienti risposte che colpivano lo stesso Cangrande; ma questo sapeva bene che non era intenzione di Dante recargli offesa e rideva divertito dei bisticci di parole sulla voracità dei cani o sull'affinità con i buffoni, che pur lo toccavano per il nome e per la sua indole gioviale: come un cordiale amico, non da signore in casa sua. Le donne di Verona, venute a conoscenza chissà come di certe visioni di Dante sulle anime dei defunti, vedendolo per le vie se lo additavano tracciando un furtivo segno di croce, perché lo credevano reduce dall'inferno!

Inoltre non s'era fatto amici fra i molti fiorentini stabiliti da tempo in Verona, dove avevano accumulato ricchezze spesso esercitando la mercatura e l'usura. Fra questi alcuni erano fieri ghibellini come gli Uberti, parenti del grande Farinata, altri non si impacciavano di partiti, intenti com'erano a lucrosi affari. Di questi erano gli Ervari, amici degli Scaligeri dei quali curavano gli interessi, mercanti e proprietari di case in Verona, i Boncristiani, i Barucci e i Baroti, prestatori di denaro di professione tutti quanti. Anche gli Ubriachi esercitavano questa professione tanto odiata quanto richiesta, ma essi a Verona erano giunti in seguito al bando che li aveva colpiti per ghibellinismo. I Dalla Seta dei Salerni invece provenivano da Pistoia ed erano mercanti di panni di seta, banditi essi pure dalla loro città per motivi politici.

La colonia toscana in Verona annoverava altri, come i Bene (o Del Bene), i Servidei, gli Alberti, i Baldi, i Cipriani, i Da Lisca, ecc., con diverse mansioni e mestieri, alcuni di onesta vita, altri colpiti dalla giustizia; un Andrea da Firenze vi aveva esercitato l'ufficio di giudice, un Bindo dei Cipriani quello di giurisperito, un Floruccio era in considerazione presso Cangrande (che lo avrebbe fatto suo conestabile) come Benintendi l'astrologo, ma un certo Sandro Vanni era disonesto nei confronti degli averi altrui. Non di rado dunque si poteva udire la parlata toscana nella città di Cangrande, ché qui dopo i mercanti e i prestatori di denaro o banchieri erano giunti a ondate successive gli esuli politici. Primi i ghibellini espulsi nel 1266, poi i magnati esclusi dalla vita politica fiorentina dagli Ordinamenti di giustizia di Giano della Bella nel 1293 e quindi i guelfi Bianchi cacciati dai Neri nel 1302. Questi ultimi erano i meno graditi a Dante, perché in qualche modo facevano parte della « compagnia malvagia e scempia », di cui molto si vergognava.

* * *

Giovanna sapeva che l'amico del suo sposo aveva fatto ricerche in città della famiglia degli Alighieri, veronesi, con la speranza di trovare in quelli dei lontani parenti per parte femminile, in quanto gli risultava dalle tradizioni domestiche che il bisavolo suo Cacciaguida aveva sposato una Alighiera, lombarda o della Valle del Po. Ma senza risultati positivi, a quanto sembrava, per il troppo tempo trascorso.

Cangrande lo ascoltava, quando aveva disponibilità di tempo, più che a leggere le sue rime affascinanti ed oscure sullo stato delle anime dei trapassati condannati al fuoco eterno o puniti con quello purificatore o accolti nella beati-

il quale, anche in assenza di testimoni, si poteva essere accusati di eresia e dunque subire un processo, una condanna ed una morte atroce? Poteva con ciò fregiarsi della veste di Patrono -niente di meno che- degli Avvocati chi quella Bolla aveva alacremente eseguito?
Accadde forse che l'avv. Pacini, colto da un fremito di indignazione, convocò una riunione urgente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per..?
Beh, si è fatto tardi! Impegni importanti ci attendono... Non appaia sciocca vanteria, ma siamo stati chiamati a presiedere proprio stasera, in località Strafford on Avon, un dibattito sul diritto di passaggio del cercatore di tartufi nei cunicoli della metropolitana londinese, dibattito del quale troverete resoconto nel prossimo numero della rivista monotematica Law & Truffles.
Sul seguito delle vicende patronal-forensi e sul ruolo degli avvocati Pacini e Baldi torneremo, con nuovi imbarazzanti documenti, ove richiesto dall'attento ed insaziabile pubblico della vostra rivista.

Distintamente
Avv. Perfidio Vanti

8. 2. 2012

Illustre Avvocato,
tramite mio nipote
Giuseppe ho conosciuto
la vostra bellissima
Rivista Lombarda –
Complimenti! È ricchissima
di notizie
e di storie piccole e grandi:
la nostra Storia!
Spero che non appena
Giuseppe oltre superato
le... fatiche della nuova
paternità ci renda
possibile un invito
a casa, perché sarei
davvero felice ed
onorato di poterla
conoscere –
Con molta stima e
simpatia, gradisca
cordiali saluti e
rinnovati auguri,
Sen. [illegible]

Senato della Repubblica - Palazzo Madama

RENE GOURMANT

Digiunare a Vicenza ovvero: elogio del fuori porta

Esiste una relazione, tanto strana, quanto diretta, tra la buona letteratura e la scarsa soddisfazione a tavola. Credo di averne prove inconfutabili.

Nella Roma degli anni '50, letterati di grandissima qualità come Carlo Emilio Gadda (l'ingegnere brontolone di Via Merulana), Attilio Bertolucci (l'Omero di Casarola) e Vincenzo Cardarelli (l'ultimo poeta morente) sopravvivevano alla fame grazie alle trattorie più che popolari di via della Vite o di via della Scrofa, con una mezza porzione (ordinata con un "magari abbondante") di pasta ed una porzione di frutta.

Nacque così spontanea l'imitazione del verso più fortunato di un nostra poeta insignito del Nobel: *"Ed è subito pera"*.

Anche la bellissima e un po' addormentata Vicenza ha un rapporto diretto tra la buona letteratura e la scarsa soddisfazione a tavola.

La Vicenza laboriosa e un po' schiva ha dato infatti al Veneto il maggior numero di talentuosi scrittori, ma non ha offerto nella ristorazione un qualsivoglia locale degno di nota.

Almeno dentro alle mura cittadine.

Mario Rigoni Stern mangiava a casa sua in altipiano e sappiamo che faceva colazione da sempre con latte, pane e miele e ciò gli è valso un invecchiamento lucido e prolungato.

Ma dove e cosa mangiavano, quando era fuori casa Guido Piovene, Luigi Meneghello, Goffredo Parise?

Sicuramente non mangiavano gatti, anche se di loro vi è più di una traccia nelle opere.

"*Le uniche cose vive, animalmente vive, che erano rimaste nel villaggio, erano i gatti. Non più oche, galline, vacche, ma solo gatti. Gatti grossi e scontrosi che vagavano tra le macerie delle case*" (Rigoni Stern, *Il sergente nella neve*).

"Avrei dovuto accettare i sorrisi della famiglia Napoli o andare a far visita al nuovo gatto delle due Walenska" (Parise, *Il prete bello*)

*"Le balie nostre venivano da un paese lontano detto Arquà, molto più povero e piccolo del nostro, dove c'era una gatta chiamata Petrarca alla quale avevano fatto anche un monumento "(*Meneghello, *Libera nos a Malo)*.[11]

Ma per tornare alla nostra bella città, forse l'unico ristorante degno di questo nome è **Lo storione** con un comodo parcheggio ed un'insegna ben visibile, al limitare della campagna.

Vi si mangia un pesce molto fresco e sicuramente viene servito un piatto di crudi di alto livello.

Il locale però è rimasto quello degli anni '70, con un grande delfino di Murano al centro della stanza, che fa molto (a parte le dimensioni) centro tavola del salotto buono di famiglia. I piatti, pur corretti, mancano di fantasia ed è così difficile ricordarsi di una pietanza, piuttosto che di un'altra. Pur tuttavia gli spaghetti alle vongole sono corretti; gli antipasti caldi e freddi sono sfiziosi; la grigliata è sicuramente appetitosa.

I prezzi peraltro sono ispirati da qualche cardiologo in cerca di clientela.

Dagli **Amici miei**, nella piazza grande della città, si

[1] Devo queste citazioni ad Antonio Di Lorenzo del suo *"Perché ci chiamano…vicentini magnagati"*.

trova una grande scelta di vini, anche francesi e franco tedeschi, con ricarichi tollerabili, materie prime eccellenti e ricercate (il fegato grasso, servito con pan brioche caldo, carni di alta qualità, salumi gradevoli).
Il servizio è efficiente, il cuoco molto amichevole, il locale luminoso, anche se le fotografie degli amici incombono per ricordarci che la vita è breve ed il tempo per divertirci è troppo poco.
Peccato solo per la ristrettezza dell'ambiente, che lascia spesso stagnare gli odori della cucina.
Dai **Nodari**, brillante idea di uno spazio cerebralmente pensato (nel bagno degli uomini Carmelo Bene recita Dante e in quello delle donne Alda Merini legge le sue stesse poesie) e alle pareti, dalle librerie occhieggiano un po' di dorsi di volumi già letti) si può mangiare a prezzi molto convenienti.
Il locale era partito bene, con un buon rapporto tra il banco dove bere il bianco, la stanza al piano terra ed il soppalco.
Una scelta di prosciutti iberici e formaggi, un buon coniglio alla cacciatora, un disperante baccalà, naturalmente alla vicentina, rum e cioccolato per finire. Tutto bene dunque?
Purtroppo si ha l'impressione che, negli ultimi mesi, con il cambio di gestione, sia cambiata anche l'attenzione alla materia prima e che il servizio sia molto andante e che la cucina si distragga spesso.
Peccato! L'idea c'era.
Rinnovando **Il molo** il cuoco proprietario, di origini siciliane, ha voluto offrire ai suoi commensali uno spazio razionalmente distribuito luminoso per l'uso di legni chiari negli arredi, amichevole nel servizio. I piatti sono spesso originali: una pasta con l'aringa affumicata è stimolante, anche se non perfettamente legata.
L'uso delle verdure è corretto ed il pesce è certamente fresco. La cantina non è vasta, ma accurata, soprattutto nella scelta di eccellenti vini siciliani.
Il prezzo è molto contenuto e la sosta, alla fine, risulta piacevole.
Ma è possibile che una città così importante per l'industria, attenta a mantenere la sua cultura, che conserva piacevolmente i negozi anni '50, come le mercerie in centro, che vendono le pezze di stoffa, limiti a questo la propria convivialità?
Dove mangiano davvero i vicentini?
Si dice a Verona o a Venezia, quando vogliono offrirsi una cena impegnativa e spesso a Rubano per gustarsi le invenzioni di Alajmo.
Paolo Caprara, amico intelligente e uomo gaudente, la sera prima di partire per una vacanza a Bali da cui non sarebbe più tornato, raccontava a tavola (il Desco a Verona) che i vicentini non amano farsi vedere in locali in cui si spende una cifra di un qualche rilievo.
Dava sostanza alla sua tesi, ricordando come una buona famiglia della città, negli anni '60 aveva ceduto alle richieste del figlio di avere una proprio macchina.
Ma gli aveva comprato lo stesso modello e lo stesso colore della macchina di famiglia, affinchè nessuno si accorgesse del capriccio. E lui doveva saperne qualcosa perché si concedeva macchine piuttosto vistose, ultima delle quali una Porche cabrio blu.
Certamente però i vicentini mangiano anche nella loro provincia, dove non si è dimenticata la miglior tradizione della cucina casalinga.
Non ci riferiamo al locale stellato di Lonigo **La peca**, ristorante certamente di qualità, con un buon rapporto invenzione/tradizione, con un tratto che vuole essere elegante e nello stesso tempo amichevole, con un prezzo accettabile, più che accettabile.
Non ci riferiamo alla sorpresa di Arzignano e alla stelletta data a Il Principe. Ci riferiamo invece a locali come quello di **Bepi Culatta** a Montegalda dove si può cenare dall'antipasto al dolce con un grande baccalà (stepitosi gli spaghettoni al pesce veloce del Baltico), senza per questo esserne stomacati. Nella stagione invernale si possono anche avere gli ossi di porco bollenti, da mangiare con il sale grosso e la forchetta che raschia le cartilagini, preceduti da una medicamentosa minestra di verze e seguita dalla "putanela", dolce da forno che accompagna delicatamente la digestione un po' laboriosa.
A Creazzo, all'**Alto Penacio** in un anonimo ristorante d'albergo si può mangiare un pesce fresco, accompagnato da una buona lista di vini, ad un prezzo discreto.
Questo e molto altro.
Ma la sublimazione della cucina d'antan si trova da **Filippetto,** dove la Bianca (forte della sua preparazione giuridica) gestisce la gola dei vicentini che contano e che intorno allo spiedo della sua grande cucina hanno fatto e disfatto alleanze economiche, professionali, politiche.

TRATTORIA FILIPETTO
di TECCHIO BIANCA
Via Peschiera dei Muzzi, 22
36050 SOVIZZO (VI) - Tel. 0444 379020
Codice Fiscale TCCBNC68T50L840Q
Partita IVA 03668900248

348-1205334
0444-379020

La Bianca acconsente che gli ospiti portino il loro vino, se lo desiderano: e così si alternano grandi toscani a piccoli e stimolanti veneti; i piemontesi della tradizione si mescolano ai grandi amarone, ma lo champagne è quasi sempre fuori temperatura.
Aspettando che la compagnia parcheggi nella corte di una casa del tutto anonima, compare una sopressa di diametro ragguardevole, si friggono i cuori di carciofo o le frittelle di sambuco.
Il festino comincia con risotti con le verdure di campo che la stagione offre, in cui i raponzoli si sposano agli asparagi selvatici, conferendo al piatto un colore assoluto ed un gusto delizioso.
Il secondo in genere è costituito da cacciagione, un tempo allo spiedo, oggi in pentola.
A proposito: sembra che la Bianca cederà alle insistenze dei suoi commensali e farà ripartire quello spiedo che, con il suo ticchettio costante, accompagnava lo scoppiettare del fuoco.
Se pensate al "Pranzo di Babette", inteso come libro e non come film, ricorderete la testa di un uccelletto che un generale danese non aveva dimenticato di aver assaggiato durante la sua permanenza parigina, prima del 1870 e dei tempi della Comune, che impose a Babette di rifugiarsi altrove.
Lo stesso gusto e lo stesso ricordo un po' selvatico potrete trovare d'inverno, con buona pace dei severi animalisti, per un piatto di cacciagione rigorosamente autorizzato.
Chi scrive fu introdotto al rito da Giovanni Sandrini e poi da Gigi de Anna, Angelo Stimamiglio, Paolo Marchioro: i pilastri di quella Stiradina sulle cui gesta l'autore di queste righe ritornerà, anche perché qui vi è la targa che ne ricorda la fondazione.
Però, guardandovi intorno, quella di Filippetto è una tavola robusta infatti non troverete gli uomini e le donne del protestantesimo nordico. Anzi non troverete donne. Bianca a parte, se non nel ricordo un po' sboccato e un po' struggente di qualche commensale.
Da Filippetto la gente arriva serena, con l'animo predisposto alla chiacchiera e all'elevato tasso di colesterolo, consapevole che non mangerà mai in modo esagerato, anche quando viene servito lo zabaglione finale.
È una tavola robusta, quella delle campagne ricche di molti anni fa, quella che soddisfa e non nausea, dove gli ingredienti sono eccezionalmente curati ed il risultato è un gusto dei tempi andati.
Se si potessero dare le stelle alla cucina casalinga corretta, la Bianca sarebbe la via lattea dei ristoratori italiani.

L | A

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

L|A

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

VERONA

Palazzo Canossa

Corso Cavour, 44, 37121

Tel. 045.8036115 - Fax. 045.8034080

VICENZA

Palazzo Franceschini Piovene

Contrà Porti, 24, 36100

Tel. 0444.547898 - Fax. 0444.320600

MILANO

Via Borgogna, 5, 20122

Tel. 02.76316831 - Fax. 02.76398627

ROMA

Palazzo delle Assicurazioni Generali di Venezia

Piazza Venezia 11, 00187

Tel. 06.6991603 - Fax. 06.6991726

www.studiolambertini.it